Polizza Multigaranzia per la casa e la famiglia

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. **Prodotto: "Mia Protezione"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura l'abitazione, la famiglia e gli animali domestici

Che cosa è assicurato?

✓ **Infortuni**
Capitale in caso di Morte o Invalidità Permanente, Rimborso per Spese di cura e una somma giornaliera per Inabilità temporanea.
La somma assicurata è scelta dal cliente.

✓ **Infortuni e Malattia**
Indennizzo in caso di Intervento chirurgico e una somma giornaliera in caso di ricovero.
La somma assicurata è scelta dal cliente o proposta in automatico.

✓ **Responsabilità Civile**
Danni a terzi nell'ambito della vita privata e quelli derivanti dalla proprietà del fabbricato.
La somma assicurata è scelta dal cliente.

✓ **Tutela legale e Cyber Risk**
Assistenza di un Legale, in sede giudiziale ed extragiudiziale, per controversie nascenti nell'ambito della vita privata/ tempo libero o determinate dall'utilizzo del web (reputazione on-line, acquisti on-line, furto di identità).

✓ **Incendio**
Capitale in caso di danni all'abitazione e/o al suo contenuto determinati da: incendio, fulmine, eventi che colpiscono l'impianto elettrico, fenomeni atmosferici, fuoriuscita d'acqua, eventi socio politici e atti vandalici.
Le garanzie Terremoto e Alluvione sono comprese nella garanzia Incendio, se acquistate dal cliente.
La somma assicurata è scelta dal cliente.

La polizza assicura anche altre garanzie, se acquistate dal cliente, tra le quali:

- Tenore di vita
- Perdita d'impiego e rilancio professionale,
- Viaggi
- Confido
- Furto e Rapina
- InC@sa

Che cosa non è assicurato?

✗ L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).

✗ **Infortuni:** infarto, suicidio e autolesionismo; pratica di sport esercitati professionalmente e pericolosi in genere, l'uso e la guida di veicoli a motore o natanti se l'assicurato è privo dell'abilitazione.

✗ **Responsabilità Civile:** proprietà o uso di animali non domestici, esercizio della caccia e della pesca subacquea, gare e allenamenti sportivi se non amatoriali, sport aerei.

✗ **Tutela Legale e Cyber Risk:** controversie amministrative, tributarie, famigliari e per fatti dolosi dell'Assicurato, per acquisti aste on-line, aventi come controparti personaggi pubblici.

✗ **Incendio:** eventi catastrofali (tranne nel caso in cui vengano acquistate le garanzie Terremoto e Alluvione); fabbricati non costruiti con materiali incombustibili; i danni causati da gelo.

Ci sono limiti di copertura?

Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

! **Infortuni:** franchigia pari al 5% per Invalidità Permanente inferiore al 30%.
Scoperto 10%, minimo € 50,00 per Rimborso spese di cura.

! **Responsabilità Civile:** franchigia di € 150,00 per danni a cose.
Copertura massima € 300.000,00 per danni alle cose di terzi da incendio.

! **Incendio:** franchigia di € 300,00, copertura massima € 3.000,00 in caso di Fenomeno elettrico e/o acqua condotta;
franchigia di € 300,00, copertura massima dell'80% della somma assicurata in caso di eventi atmosferici e/o atti vandalici.

Dove vale la copertura?

✓ La copertura vale in tutto il mondo salvo i seguenti casi:

- **Assistenza e Servizi** solo per alcune prestazioni valida in Italia, Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
- **Tutela legale e Cyber Risk** e **Confido** (garanzia Tutela Legale) valida per le controversie che si verificano nei paesi UE e in Svizzera
- **Viaggi** valida in Italia o in Europa rispettivamente in caso di profilo Italia/Europa

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.

Quando e come devo pagare?

Il premio viene pagato annualmente ed in via anticipata, salvo diversa pattuizione. Per i contratti venduti attraverso il canale telefonico, i primi due mesi di copertura successivi alla data di effetto del contratto sono gratuiti.

Puoi effettuare il pagamento mediante addebito in conto corrente o in denaro contante.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale e mensile.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. La copertura comincia alle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.

Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Se la polizza è stata stipulata telefonicamente si ha, inoltre, il diritto di recedere entro 14 giorni dal primo addebito.

Assicurazione Multigaranzia per la casa e la famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Prodotto: "Mia Protezione"

Data ultima edizione: maggio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni è iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00049 e ha sede legale e direzione generale in Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma – Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero di tel. + 39 06 51760.1 – Fax +39 06 51760551 - Numero Verde (anche per gestione sinistri): 800 231 187; e-mail gestione sinistri: sinistri.banca@axa.it; sito internet: www.axa-mps.it; e-mail: info@axa-mpsdanni.it. PEC: axampsdanni@legalmail.it

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA Italia.

Il patrimonio netto di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.a., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2018) è € 114,81 milioni di euro, di cui € 39,00 di capitale sociale interamente versato e € 48,98 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è del 130,2%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa-mps.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Mia Protezione è un prodotto multigaranzia per la copertura della persona, dell'abitazione e della vita privata.
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali.

Infortuni - Morte da infortunio	Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, AXA MPS Danni garantisce l'Indennizzo corrispondente al Capitale assicurato indicato in Polizza, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'Indennizzo sarà liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato in parti uguali fra loro. La somma assicurata è a scelta del contraente. **Morte presunta ed estensioni** La copertura è valida anche in caso di morte presunta e riconosce un indennizzo supplementare nel caso in cui l'infortunio comporti la morte di entrambi i genitori. È prevista una maggiorazione dell'indennizzo per sofferenze psicofisiche conseguenti all'infortunio.
Infortuni - Invalidità permanente da infortunio	Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità permanente, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, AXA MPS Danni corrisponde un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla "Tabella delle menomazioni". **Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo** Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, tecnicamente non operabili, AXA MPS Danni corrisponde un'indennità pari alla percentuale di Invalidità permanente accertata con il massimo del 10% del Capitale assicurato per il caso di Invalidità permanente, ferma l'applicazione della Franchigia. La somma assicurata è a scelta del contraente.

Infortuni - Inabilità temporanea da infortunio	Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza l'Inabilità temporanea, AXA MPS Danni riconosce una diaria giornaliera a scelta (la copertura si estende anche alle ernie addominali).
Infortuni - Rimborso spese di cura da infortunio	La compagnia rimborsa le spese di cura conseguenti ad infortunio, comprese le cure estetiche per ridurre il danno.
Infortuni e malattia - Diaria da ricovero	In caso di Ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura, reso necessario da Infortunio, Malattia, parto o Aborto Terapeutico, donazione di organi, AXA MPS Danni corrisponde una diaria per ogni giorno di Ricovero, documentato da Cartella Clinica. L'assicurazione vale anche in caso di: 1. Day hospital e Day surgery; l'indennità giornaliera è corrisposta in misura pari al 50%; 2. Gessatura o applicazione di Apparecchio terapeutico amovibile; 3. Convalescenza post Ricovero.
Infortuni e malattia - Interventi chirurgici	Rimborso forfettario, in caso di intervento chirurgico reso necessario da malattia, infortunio, parto cesareo e/o distocico o con episiotomia e Aborto Terapeutico. senza dover presentare alcuna fattura, in base al profilo scelto. L'assicurazione è operante anche per gli Interventi Chirurgici effettuati in regime di Day hospital, Day surgery o in ambulatorio. L'assicurazione si intende estesa al neonato nei primi 60 giorni di vita, anche in caso di parto naturale. Previsto per ogni assicurato un check up gratuito alla sottoscrizione, successivamente ed ogni due anni dal precedente con un contributo di € 100.
Infortuni e malattia - Spese mediche	Rimborso delle spese mediche sostenute in caso di ricovero con/senza intervento, day hospital/day surgery o intervento chirurgico ambulatoriale. La garanzia comprende anche le spese sostenute nei 120 giorni precedenti e successivi il periodo di ricovero con/senza intervento, day surgery o intervento chirurgico ambulatoriale. La garanzia comprende anche il rimborso per prestazioni di alta specializzazione: accertamenti diagnostici di alta specializzazione (TAC, RMN, ecc.), trattamenti fisioterapici e rieducativi e terapie ambulatoriali da neoplasie. Previsto per ogni assicurato un check up gratuito alla sottoscrizione, successivamente ed ogni due anni dal precedente con un contributo di € 100. Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino al 28/9/2018 e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente.
Malattia - Morte da ictus e infarto	AXA MPS Danni corrisponde ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli Eredi legittimi o testamentari il Capitale assicurato scelto, a seguito di decesso dell'Assicurato per Infarto o Ictus. La somma assicurata è scelta dal cliente.
Malattia - Invalidità permanente da malattia	AXA MPS Danni corrisponde all'Assicurato il Capitale assicurato scelto, in caso di Invalidità permanente, causata da Malattia, che abbia per conseguenza un'invalidità riduttiva in modo permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro di grado superiore al 24% del totale, insorta successivamente alla data di decorrenza della Polizza. La somma assicurata è scelta dal cliente.
Tenore di vita	L'Assicurazione opera per l'Assicurato che, al momento della sottoscrizione della Polizza, non abbia superato i 65 anni e prevede le seguenti garanzie: – **Morte da ictus e infarto:** corrisponde ai Beneficiari o agli Eredi legittimi o testamentari il Capitale assicurato a seguito di decesso dell'Assicurato per Infarto o Ictus. – **Morte da Infortunio:** nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, la compagnia garantisce l'Indennizzo corrispondente al Capitale assicurato, anche successivamente alla scadenza del contratto. – **Invalidità Permanente da infortunio:** nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità permanente, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, AXA MPS Danni corrisponde un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di Invalidità permanente accertata. – **Invalidità Permanente da Malattia:** la compagnia corrisponde all'Assicurato il Capitale assicurato in caso di Invalidità permanente, causata da Malattia, che abbia per conseguenza un'invalidità riduttiva in modo permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo dell'Assicurato di grado superiore al 24% del totale, insorta successivamente alla data di decorrenza della Polizza e comunque non oltre la scadenza della stessa. – **Indennità da Ricovero:** in caso di Ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura e relativa Convalescenza, protrattisi ininterrottamente per oltre 10 giorni e resisi necessari da Infortunio, Malattia, parto o Aborto Terapeutico, donazione di organi, indennizzabili a termini di Polizza, AXA MPS Danni corrisponde l'indennizzo mensile indicato in Polizza. Successivamente, dopo ogni periodo di 30 giorni consecutivi di ricovero o Convalescenza, AXA MPS Danni liquiderà un ulteriore importo pari all'indennizzo mensile. – **Perdita di impiego:** In caso di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" dell'Assicurato, AXA MPS Danni corrisponde l'Indennizzo indicato in Polizza per ogni mese di disoccupazione documentata. L'indennità massima anche nel caso di diversi licenziamenti, è pari all'ammontare di 6 mensilità per anno assicurativo; l'indennità mensile sarà pari all'importo indicato in Polizza.

Perdita di impiego e rilancio professionale	In caso di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" dell'Assicurato, AXA MPS Danni corrisponde l'Indennizzo indicato in Polizza per ogni mese di disoccupazione documentata. A seguito di Sinistro indennizzabile verificatosi in corso di copertura, è possibile accedere al servizio di Valutazione del profilo professionale e Orientamento nel mercato del lavoro. La somma assicurata è scelta dal cliente.
Assistenza persona	Servizi di: 1. Emergenza ed orientamento (prestazione valida in Italia e all'estero); 2. Invio di un medico in caso di urgenza (prestazione valida in Italia e all'estero); 3. Invio di un'ambulanza in caso di urgenza; 4. Trasferimento sanitario programmato; 5. Consulto medico specialistico pediatrico; 6. Servizio di ricerca assistenti domiciliari; 7. Accesso al Network convenzionato.
Second opinion e assistenza domiciliare	1. Second opinion (prestazione valida in Italia e all'estero): l'Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di Interventi chirurgici di particolare complessità, ha la possibilità di ottenere gratuitamente un "parere medico complementare" da uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza o attraverso Centri di Eccellenza nazionali e internazionali con una forte specializzazione nella patologia dell'Assicurato, al fine di ottenere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche; 2. Assistenza domiciliare sanitaria: – Reperimento e consegna farmaci (prestazione valida in Italia e all'estero); – Prelievo campioni; – Consegna esiti esami; – Assistenza infermieristica; – Invio fisioterapista; – Assistenza infermieristica presso la struttura di Ricovero; – Convalescenza protetta; – Trasporto post Ricovero verso strutture sanitarie; 3. Assistenza domiciliare non sanitaria: – Invio Collaboratore addetto ai servizi domestici; – Invio baby sitter; – Ricerca ed invio di pet-sitter; – Disbrigo delle quotidianità. Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino al 28/9/2018 e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente.
Viaggio	**Assistenza in viaggio** Le prestazioni di Assistenza in Viaggio sono fornite per Sinistro, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti, sono fornite nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la Struttura Organizzativa ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi. Di seguito l'elenco delle prestazioni: 1. Consulto medico telefonico; 2. Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza; 3. Segnalazione di un medico specialista; 4. Trasferimento, rientro sanitario; 5. Rientro degli altri assicurati; 6. Rientro dei minori assicurati; 7. Invio medicinali urgenti; 8. Interprete a disposizione; 9. Traduzione della Cartella Clinica; 10. Viaggio di un familiare in caso di ricovero; 11. Prolungamento del soggiorno; 12. Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio; 13. Assistenza infermieristica dopo il rientro; 14. Rientro della salma; 15. Rientro anticipato; 16. Invio comunicazioni urgenti; 17. Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento; 18. Protezione carte di credito; 19. Anticipo spese assistenza legale; 20. Anticipo cauzione penale.

	Spese mediche L'Assicurato potrà accedere alla prestazione Spese mediche in Viaggio attraverso le seguenti modalità: 1. Pagamento diretto (operante solo se la Struttura Organizzativa è stata preventivamente contattata): AXA MPS Danni terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto da parte della Struttura Organizzativa. 2. A rimborso anche senza preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa, entro i limiti indicati, dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia fiscale. La somma assicurata è scelta dal cliente. **Infortuni in viaggio e in volo** AXA MPS Danni assicura gli Infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di Viaggio - opportunamente comunicati ad AXA MPS Danni - che, entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una Invalidità permanente. Inoltre assicura, dal momento in cui l'Assicurato entra a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è uscito, gli Infortuni che lo stesso subisca quale passeggero di voli di linea e charter (esclusi aerei privati), e che entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una Invalidità permanente. AXA MPS Danni considera infortuni anche: 1. l'asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3. l'annegamento; 4. l'assideramento o il congelamento; 5. i colpi di sole o di calore. AXA MPS Danni assicura, dal momento in cui l'Assicurato entra a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è uscito, gli Infortuni che lo stesso subisca quale passeggero di voli di linea e charter (esclusi aerei privati), e che entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una Invalidità permanente. La somma assicurata è scelta dal cliente. **Bagaglio** 1. Furto, Scippo, Rapina, Incendio, Mancata riconsegna del Bagaglio: AXA MPS Danni indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del Bagaglio personale (incluse borse da viaggio, le valigie, i passeggini e le carrozzine). 2. Ritardata riconsegna del Bagaglio: in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo), superiore a 8 ore, nella riconsegna del Bagaglio registrato da parte del vettore aereo, AXA MPS Danni rimborsa, nel limite del capitale assicurato: – gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'igiene personale). – noleggio di passeggini e carrozzine. La somma assicurata è scelta dal cliente. **Annullamento** AXA MPS Danni indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate (esclusi il costo individuale di prenotazione e la quota individuale dell'assicurazione) e non rimborsabili, trattenute dall'organizzatore del Viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al Viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il Viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: 1. malattia, infortunio o decesso • dell'Assicurato o di un suo familiare; • del contitolare dell'azienda o dello studio professionale; 2. nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 3. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del Viaggio a seguito di: • incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; • calamità naturale; • causa di forza maggiore circoscritta alla circolazione stradale, purché documentabile. La somma assicurata è scelta dal cliente.
Confido	**Responsabilità civile cani e gatti** AXA MPS Danni corrisponde la somma (capitale, interessi e spese) dovuta per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi dal cane e/o gatto, che abbiano come conseguenza: 1. morte o lesioni corporali di persone; 2. morte o lesioni corporali di altri animali; 3. danneggiamento o deterioramento di cose. La prestazione si estende anche ai seguenti eventi: 1. Affido temporaneo gratuito; 2. Lesioni ai figli dell'Assicurato; 3. Partecipazione a fiere e mostre; 4. Interruzione o sospensione di attività di terzi. La somma assicurata è proposta in automatico.

	Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici AXA MPS Danni, in caso di interventi chirurgici, resi necessari da Infortunio o Malattia, rimborsa le spese veterinarie per: 1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi; 2. rette di degenza, assistenza e cure, Trattamenti Fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital; 3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione. **Tutela legale cani e gatti** AXA MPS Danni assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell'ambito della vita privata e inerente la proprietà o la custodia dell'animale identificato in polizza. La Garanzia comprende i seguenti oneri: 1. le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro; 2. le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance; 3. le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordati con AXA Assistance; 4. le spese processuali nel processo penale; 5. il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza. La Garanzia opera esclusivamente per i seguenti casi di: 1. controversie relative a danni subiti dall'animale di proprietà dell'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; 2. controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'animale di proprietà dell'Assicurato risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile; 3. difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzionale. La copertura si estende ai componenti del Nucleo Familiare, nonché, ai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici, in quanto l'Assicurato ne è responsabile, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni di custodia dell'animale. La somma assicurata è proposta in automatico.
Responsabilità civile della vita privata	AXA MPS Danni tiene indenne l'Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili, di Danni involontariamente causati a terzi per: 1. morte, lesioni personali; 2. distruzione o deterioramento di Cose; 3. Danni ad animali; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'Abitazione abituale, situata nel territorio della Repubblica Italiana. A titolo esplicativo e non esaustivo sono garantiti i fatti di seguito elencati: 1. proprietà e conduzione dell'Abitazione; 2. nella vita quotidiana; 3. nel tempo libero; 4. nella famiglia con figli; 5. responsabilità per proprietà o uso di Animali domestici.
Responsabilità civile della proprietà	AXA MPS Danni tiene indenne il proprietario dell'Abitazione assicurata per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile di Danni involontariamente causati a terzi per: 1. morte, lesioni personali; 2. distruzione o deterioramento di Cose; 3. Danni ad animali; in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla proprietà delle Abitazioni indicate nella Polizza, diverse da quella abituale, situate nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di abitazioni in Fabbricati plurifamiliari. Sono compresi i Danni derivanti dalla proprietà dell'Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico. Sono comprese le Pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, giochi ed attrezzature sportive, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzati nell'Abitazione e negli spazi ad essa adiacenti.

Tutela Legale	Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, accaduti nell'ambito della vita privata, AXA MPS Danni assicura la Tutela legale, nei limiti del Massimale di € 15.000,00 valido per Sinistro, per anno assicurativo. AXA MPS Danni fornisce l'assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in Polizza. L'assicurazione comprende i seguenti oneri: 1. le spese per l'intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense; 2. le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico dell'Assicurato e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico; 3. le spese conseguenti ad una transazione autorizzata AXA, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance; 4. le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate da AXA; 5. le spese processuali nel processo penale; 6. il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza; 7. le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato; 8. le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di Controversie garantite in Polizza; 9. le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell'Assicurato; 10. le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale; 11. tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato; 12. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; 13. le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; 14. le spese per la negoziazione assistita obbligatoria.
Cyber risk	AXA MPS Danni assicura il Cyber risk, la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet, alle condizioni di seguito indicate, nei limiti del Massimale di € 15.000,00 valido per Sinistro, per anno assicurativo. AXA MPS Danni fornisce l'assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in Polizza. La Garanzia comprende i seguenti oneri: 1. le spese per l'intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense; 2. le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico dell'Assicurato e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico; 3. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di Transazione autorizzata da AXA Assistance; 4. le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate da AXA Assistance; 5. il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza; 6. le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato; 7. le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di Controversie garantite in Polizza; 8. le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. 9. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto	Sono garantiti gli eventi di seguito elencati: 1. Incendio, fulmine, Implosione e Scoppio, compresi quelli verificatisi all'esterno dell'Abitazione; 2. fenomeno elettrico, correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, etc.) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, al servizio dell'Abitazione, compreso il relativo Contenuto; 3. eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona, assicurati e non.

	4. sovraccarico neve, compresi gli eventuali Danni di bagnamento all'interno dell'Abitazione ed al Contenuto della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve. 5. atti vandalici dolosi e sabotaggio anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa. 6. Esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi; 7. urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato o Contraente, né al suo servizio in transito sulle aree che non siano di loro esclusiva pertinenza, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio; 8. fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti dell'Abitazione, per la produzione di calore, a seguito di guasto. La copertura opera solo per gli impianti collegati con adeguate condutture ad appositi camini; 9. caduta di aeromobili, loro parti o Cose da questi trasportate, compresi i Danni causati da caduta di satelliti e meteoriti; 10. onda di pressione, urto o bang sonico, provocati dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere; 11. fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale; 12. fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni; 13. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi. AXA MPS Danni indennizza, nel rispetto dei Capitali assicurati: 14. i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e le spese di salvataggio; 15. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del Sinistro indennizzabile, esclusi materiali tossici e nocivi; 16. le spese di ospitalità alberghiera per il tempo necessario alla riparazione dei Danni che derivino dal mancato godimento dell'Abitazione qualora, a seguito del Sinistro indennizzabile, l'Abitazione assicurata non sia agibile; 17. le spese straordinarie, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che determini l'inagibilità totale dell'Abitazione assicurata; 18. le spese peritali; 19. le spese per la ricerca e la riparazione dei guasti che hanno causato la rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici ed igienici, con conseguente fuoriuscita di acqua condotta, purché sia stata acquistata la Garanzia Incendio del Fabbricato; 20. la perdita delle pigioni relative al Fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, 21. le spese sostenute per la sostituzione di Lastre con altre nuove uguali o equivalenti.
Fabbricato base	AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali subiti direttamente dai Fabbricati indicati in Polizza derivanti da Incendio, fulmine, Esplosione, implosione e Scoppio, compresi quelli verificatasi all'esterno del Fabbricato.
Rischio locativo	AXA MPS Danni indennizza, i Danni materiali direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato ai locali tenuti in locazione dallo stesso. L'Indennizzo verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante. La somma assicurata è scelta dal cliente.
Terremoto fabbricato	AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti all'Abitazione assicurata a seguito di Terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi Danni sono considerati singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione. La compagnia non pagherà somma superiore al limite indicato in polizza, pari ad una percentuale scelta dal contraente (30%, 50%, 70%) del capitale assicurato per la garanzia incendio fabbricato/ incendio fabbricato base.
Terremoto contenuto	AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto assicurato a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione. La compagnia non pagherà somma superiore al limite indicato in polizza, pari ad una percentuale scelta dal contraente (30%, 50%, 70%) del capitale assicurato per la garanzia incendio fabbricato/ incendio fabbricato base.

Alluvione Fabbricato	AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, subiti direttamente dai Fabbricati indicati in Polizza, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto. La compagnia non pagherà somma superiore al limite indicato in polizza, pari ad una percentuale scelta dal contraente (30%, 50%, 70%) del capitale assicurato per la garanzia incendio fabbricato/ incendio fabbricato base.
Alluvione contenuto	AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, subiti direttamente dal Contenuto dei Fabbricati indicati in Polizza, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto. La compagnia non pagherà somma superiore al limite indicato in polizza, pari ad una percentuale scelta dal contraente (30%, 50%, 70%) del capitale assicurato per la garanzia incendio contenuto.
Furto del contenuto	Sono garantiti gli eventi di seguito elencati: 1. **Furto** avvenuto nelle Abitazioni indicate in Polizza, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi: – violandone le difese esterne mediante rottura, Scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; – per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; – con presenza di persone all'interno dei locali stessi e non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte-finestre; – in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; 2. **Rapina od estorsione** avvenute nell'Abitazione indicata in Polizza, anche quando le persone sulle quali viene usata violenza o minaccia, siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nell'Abitazione stessa. Estensioni di garanzia: 1. Guasti cagionati dai ladri; 2. Spese per migliorie; 3. Atti vandalici; 4. Scippo e rapina di effetti personali; 5. Gioielli e valori portati nei locali di villeggiatura. La somma assicurata è scelta dal cliente.
Energie rinnovabili all risk	AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali diretti (compreso furto, rapina, guasti e fenomeno elettrico) e i Danni indiretti che un Impianto fotovoltaico e/o solare termico può subire secondo il principio All risks. La Garanzia è operante purché gli impianti si trovino nelle ubicazioni indicate in Polizza (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 mt in linea d'aria - per gli impianti a terra. AXA MPS Danni si obbliga a indennizzare i Danni materiali e diretti causati da un qualunque Sinistro non espressamente escluso che colpisca gli impianti individuati in Polizza, anche se di proprietà di terzi. AXA MPS Danni indennizza inoltre i costi sostenuti per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino punto di raccolta o di scarico, i residui delle Cose assicurate e danneggiate a seguito di Sinistro indennizzabile. La somma assicurata è scelta dal cliente.
Terremoto energie rinnovabili	AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti all'Impianto fotovoltaico e/o solare termico dell'Abitazione indicata in Polizza a seguito di Terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione. La compagnia non pagherà somma superiore al limite indicato in polizza, pari ad una percentuale scelta dal contraente (30%, 50%, 70%) del capitale assicurato per la garanzia energie rinnovabili all risks.
Alluvione energie rinnovabili	AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, subiti direttamente dall'Impianto fotovoltaico e/o solare termico del Fabbricato indicato in Polizza, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto. La compagnia non pagherà somma superiore al limite indicato in polizza, pari ad una percentuale scelta dal contraente (30%, 50%, 70%) del capitale assicurato per la garanzia energie rinnovabili.

Assistenza abitazione	La Garanzia opera: 1. mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa di AXA Assistance 24 ore su 24, 365 giorni l'anno; 2. con costi a carico di AXA MPS Danni entro il limite di 1 Sinistro per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura; 3. con il limite di 1 prestazione nell'ambito del medesimo Sinistro; Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, AXA Assistance si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'Assicurato fino al massimale previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione. La garanzia prevede le seguenti prestazioni: 1. Pronto intervento di un idraulico; 2. Pronto intervento di un elettricista; 3. Pronto intervento di un fabbro/falegname; 4. Pronto intervento di un vetraio/serrandista; 5. Pronto Intervento di un termoidraulico; 6. Pronto Intervento riparatore elettrodomestici; 7. Pronto Intervento tecnico riparatore condizionatori; 8. Pronto Intervento tecnico specializzato in disinfestazione; 9. Servizio Canal Jet e Assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche; 10. Ripristino dell'abitabilità; 11. Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'Abitazione; 12. Trasloco definitivo; 13. Viaggio imprevisto (prestazione valida ad oltre 100 km dall'Abitazione); 14. Sistemazione provvisoria d'emergenza; 15. Pronto intervento guardia giurata; 16. Auto sostitutiva a seguito di Furto; 17. Consulenza veterinaria d'urgenza; 18. Informazioni veterinarie (prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi); 19. Servizio di ricerca fornitori e artigiani convenzionati.
InC@sa	**Pronto intervento artigiano** La garanzia opera: 1. mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno; 2. entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di Prestazione di assistenza. Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, AXA Assistance si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'Assicurato fino al massimale previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione. La garanzia prevede le seguenti prestazioni: 1. Pronto intervento di un idraulico; 2. Pronto intervento di un elettricista; 3. Pronto intervento di un fabbro/falegname; 4. Pronto intervento di un vetraio/serrandista; 5. Pronto Intervento di un termoidraulico; 6. Pronto Intervento riparatore elettrodomestici; 7. Pronto Intervento tecnico riparatore condizionatori; 8. Pronto Intervento tecnico specializzato in disinfestazione; 9. Servizio Canal Jet e Assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche; 10. Ripristino dell'abitabilità; 11. Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'Abitazione; 12. Trasloco definitivo; 13. Viaggio imprevisto (prestazione valida ad oltre 100 km dall'Abitazione); 14. Sistemazione provvisoria d'emergenza; 15. Pronto intervento guardia giurata; 16. Auto sostitutiva a seguito di Furto; 17. Consulenza veterinaria d'urgenza; 18. Informazioni veterinarie (prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi); 19. Servizio di ricerca fornitori e artigiani convenzionati.

Assistenza medica d'urgenza

La garanzia opera:

- nel territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;
- a favore dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare con costi a carico di AXA Assistance entro il limite di 2 Sinistri,
- durante ciascun anno di validità della copertura;
- a favore degli ospiti presso l'Abitazione entro il limite di 1 sinistro, durante ciascun anno di validità della
- copertura;
- mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di Assistenza.

La garanzia prevede le seguenti prestazioni:

1. Consulto medico telefonico;
2. Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza;
3. Consulto medico specialistico pediatrico.

Assistenza domiciliare

La garanzia opera:

- nel territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
- mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico di AXA Assistance entro il limite di 2 Sinistri, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di Prestazione di Assistenza.

La garanzia prevede le seguenti prestazioni:

1. Invio collaboratrice domestica;
2. Invio badante;
3. Invio baby sitter;
4. Invio pet sitter;
5. Invio spesa a casa;
6. Disbrigo delle quotidianità.

Estensione di garanzia elettrodomestici

La copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'Assicurazione. Qualora la riparazione sul posto non sia possibile, Axa Assistance provvederà al trasporto del bene presso un centro autorizzato.

Se la riparazione non fosse possibile o il suo costo fosse superiore al valore dell'elettrodomestico, si provvederà all'Indennizzo, decurtando il prezzo d'acquisto indicato sullo scontrino (ricevuta o fattura) del 1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene e la data del Sinistro fino ad un limite massimo del 50%.

La seguente garanzia è operante per gli elettrodomestici presenti nell'Abitazione che soddisfino i seguenti requisiti:

1. uso esclusivamente domestico o personale;
2. prezzo di acquisto di almeno € 150,00 e fino a € 2.500,00;
3. acquistato in un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure tramite un sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia;
4. garanzia originale di almeno 24 mesi;
5. data di acquisto superiore a 24 mesi e inferiore a 60 mesi.

Assistenza informatica

La copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'Assicurazione. La Struttura Organizzativa è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, per fornire Assistenza.

Axa Assistance potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore. Axa Assistance potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali "Home" e su Apparati Digitali "Mobile" provvisti di software open source o provvisti di regolare licenza.

La garanzia prevede le seguenti prestazioni:

1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Home" e dell'Apparato Digitale "Mobile";
2. Ripristino dell'operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale "Home");
3. Intervento a seguito di virus (sull'Apparato Digitale "Home" e sull'Apparato Digitale "Mobile").

Check up casa

L'Assicurato può chiedere, per l'Abitazione, il controllo di conformità dell'impianto elettrico, oppure dell'impianto di gas-riscaldamento, effettuato da fornitori convenzionati. Il controllo potrà essere ripetuto ogni 3 anni assicurativi, per tutta la durata del contratto, purché la presente Garanzia InC@sa sia in vigore. Al termine del Check up Casa sarà rilasciata una dichiarazione sullo stato dell'impianto controllato, rilevando le eventuali «non conformità» e indicando l'azione da intraprendere al fine di sanarle.

Che cosa NON è assicurato?

Infortuni	Sono esclusi dall'assicurazione gli Infortuni causati: 1. dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri; 2. dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo: deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio; 3. dalla guida e uso di mezzi subacquei; 4. dalla guida di veicoli in conseguenza di crisi epilettiche dell'Assicurato; 5. dalla pratica di sport estremi e pericolosi in genere quali a puro titolo esemplificativo: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia; 6. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo; 7. dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e simili, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da Federazioni sportive o Enti Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); 8. da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; 9. da tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva; 10. da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; 11. movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; 12. da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche; 13. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, etc.); 14. gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio; 15. Infortuni le cui conseguenze si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S); 16. le ernie e le rotture sottocutanee di tendini.
Infortuni e malattia	L'assicurazione non è operante per: 1. le Malattie e gli stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipula del contratto; 2. le Malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; 3. le cure relative a psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d'ansia o fenomeni comportamentali in genere; 4. le cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza; 5. l'aborto volontario non terapeutico; 6. la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni e simili; 7. le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di Difetti fisici, se non insorti in corso di contratto; 8. le cure per l'eliminazione o correzione di Malformazioni, salvo le Malformazioni di cui l'Assicurato sia portatore inconscio; 9. la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia; 10. le applicazioni e gli interventi di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasie maligne nei 360 giorni successivi all'Intervento chirurgico demolitivo, o da Infortunio indennizzabile comprovato da referto di pronto soccorso, purché effettuati durante la validità del contratto); 11. le protesi dentarie nonché le prestazioni e le cure odontoiatriche ed ortodontiche (comprese le parodontopatie); 12. le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale; 13. le cure fitoterapiche, idropiniche, dietetiche e termali; 14. l'agopuntura;

	15. i Ricoveri e le degenze in regime di Day hospital avvenuti al fine di effettuare Visite Specialistiche e/o accertamenti diagnostici a qualunque titolo praticati o allo scopo di praticare trattamenti terapeutici che possano essere effettuati ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente; 16. i Ricoveri in Istituti o reparti specializzati per le cure geriatriche o terapie di lunga degenza; 17. le conseguenze e/o eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; 18. le spese non direttamente inerenti la cura o l'Intervento, quali ad esempio spese per telefonate, televisione, bar, ristorante e simili; 19. gli accertamenti diagnostici, la psicoterapia, le terapie mediche e quelle chirurgiche, legati ai disturbi d'identità sessuale.
Malattia	Sono escluse dall'assicurazione le Invalidità permanenti: 1. preesistenti alla data di effetto della presente Polizza; 2. da Malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza della Polizza e già note in quel momento, in quanto già diagnosticate o curate all'Assicurato; 3. conseguenti ad abuso di alcoolici o uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti, allucinogeni e simili; 4. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche; 5. derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione, tumulti popolari e atti di terrorismo, comprese le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche e biologiche; 6. conseguenti a movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; 7. derivanti da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; 8. derivanti da Malattie mentali e disturbi psichici in genere, le Malattie nevrotiche, ivi comprese le sindromi ansiose e/o depressive; 9. derivanti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad esse correlate; 10. conseguenti ad atti commessi volontariamente dall'Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti; 11. derivanti da patologie determinate da influenze elettromagnetiche; 12. le conseguenze e/o eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.
Perdita di impiego e rilancio professionale	La Garanzia non è operante nel caso di: 1. licenziamenti dovuti a "giusta causa", giustificato motivo soggettivo, motivi disciplinari e professionali; 2. dimissioni; 3. licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti; d. cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) stagionali, temporanei e contratti di lavoro intermittente; 4. contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano; 5. licenziamenti a seguito dell'età richiesta per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia; 6. risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; 7. messa in mobilità del Lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; 8. situazioni di disoccupazione che diano luogo alla prestazione da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga); 9. licenziamento per superamento del periodo di comporto; 10. licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore. La Garanzia non è operante se: 1. alla data di decorrenza dell'assicurazione, l'Assicurato era a conoscenza della prossima disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; 2. la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, di inserimento, apprendistato, etc.) o della interruzione di un rapporto di "Lavoro a progetto";

	3. l'Assicurato non si è iscritto nell'elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia, ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di "mobilità"; 4. al momento del Sinistro l'Assicurato stava svolgendo la propria normale attività lavorativa all'estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla Legge italiana o comunque se l'Assicurato ha un contratto non regolato dalla Legge italiana.
Assistenza persona	Per la prestazione di **Trasferimento sanitario programmato** sono escluse: 1. le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Struttura Organizzativa di AXA Assistance possono essere curate sul posto; 2. le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; 3. tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato; 4. tutte le spese diverse da quelle indicate; 5. tutte le spese sostenute per Malattie preesistenti.
Second opinione e assistenza domiciliare	Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: 1. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un Paese in pace alla sua partenza); 2. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; 3. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 4. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; 5. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 6. Infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato; 7. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio; 8. ogni Sinistro derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato; 9. Sinistri il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; 10. viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente. Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.
Viaggio	Nessuna delle prestazioni della Sezione Viaggi opera qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Struttura Organizzativa, fatta eccezione per le prestazioni a rimborso spese mediche in viaggio. È altresì escluso dalla copertura ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o Sinistro derivante direttamente o indirettamente da: 1. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere; 2. atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; 3. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti; 4. trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura; 5. inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; 6. spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto; 7. dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Viaggio	Le prestazioni di **Assistenza in viaggio** e **spese mediche in viaggio** non sono dovute nei seguenti casi: 1. se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Struttura Organizzativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/ rientro sanitario. In questo ultimo caso la Struttura Organizzativa sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia; 2. pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; 3. Viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente; 4. Viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 5. se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il Viaggio una quarantena. Con riferimento alla sola prestazione Assistenza in Viaggio, AXA MPS Danni non prende in carico gli eventi conseguenti a: 1. mancato contatto con la Struttura Organizzativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa; 2. Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Inoltre: 1. le Prestazioni di assistenza sono fornite per Sinistro, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti; 2. le Prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la Struttura Organizzativa; ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi; 3. AXA MPS Danni non potrà essere ritenuta responsabile di: – ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione; – errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso. 4. AXA MPS Danni non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. Con riferimento alla sola prestazione Spese Mediche in Viaggio, AXA MPS Danni non prende in carico le spese conseguenti a: 1. cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste; 2. acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; 3. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; 4. cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti; 5. interruzione volontaria della gravidanza; 6. pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti; 7. qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; 8. acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto; 9. le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in Viaggio. La prestazione non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da: – parto naturale o con taglio cesareo; – stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; – dolo dell'Assicurato; – abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; – tentato suicidio o suicidio.

Viaggio	Le prestazioni per gli **Infortuni in viaggio e in volo** non sono dovute nei seguenti casi: 1. allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato; 2. alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato. I camper, anche quelli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B, sono invece sempre inclusi in copertura; 3. all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri); 4. a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio; 5. a tentativo di suicidio o suicidio; 6. alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; 7. pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia; 8. a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni; 9. alla sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS); 10. alle ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; 11. agli infarti da qualsiasi causa determinati. Per gli Infortuni in volo, AXA MPS Danni non corrisponde l'Indennizzo per gli Infortuni direttamente od indirettamente: 1. avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocotteri, parapendio, ecc.); 2. avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclubs; 3. avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza; 4. avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie; 5. imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave dell'Assicurato. Sono inoltre esclusi dall'assicurazione ogni Indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: 6. ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; 7. infarti da qualsiasi causa determinati. Per il **Bagaglio** sono esclusi dalla garanzia computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili. AXA MPS Danni non indennizza i Danni: 1. agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; 2. derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti; 3. verificatisi quando: – il Bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave; – il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; – il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo; – il Bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; 4. verificatisi durante il soggiorno in campeggio; 5. di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato il Sinistro, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti; 6. ai corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).

Viaggio	In caso di **annullamento** AXA MPS Danni non rimborsa la penale relativa ad annullamenti o modifiche determinati direttamente o indirettamente da: 1. cause quali morte o ricovero ospedaliero non documentabili; 2. cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione; 3. fallimento del vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di viaggio; 4. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere; 5. atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; 6. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; 7. pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; 8. quarantene; 9. trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; 10. inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo o da qualsiasi danno ambientale; 11. dolo o colpa dell'Assicurato.
Confido	Non possono essere assicurati cani e/o gatti utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite e non in possesso di microchip e libretto sanitario. La Garanzia ConFido opera per il cane e/o gatto che, al momento della sottoscrizione della Polizza, sia di età minima di 3 mesi e massima di 10 anni. Per la Responsabilità civile cani e/o gatti, sono esclusi dalla prestazione i danni: 1. da impiego del cane e/o gatto per attività proibite dalla legge; 2. causati da cani non iscritti all'anagrafe canina; 3. a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al nucleo familiare a qualunque titolo; 4. ad altri animali domestici di proprietà dell'Assicurato o del Nucleo Familiare; 5. derivanti dall'esercizio della caccia; 6. provocati dal cane e/o gatto in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital; 7. cagionati dal cane e/o gatto mentre alloggia temporaneamente presso pensioni per animali; 8. conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento; 9. da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'animale; 10. derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato. AXA MPS Danni, inoltre, non riconoscerà responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato. Per il **Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici**, sono esclusi dalla prestazione: 1. infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia; 2. dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato; 3. uso professionale dell'animale; 4. uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.); 5. malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari; 6. infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione; 7. interventi chirurgici per neoplasia recidiva; 8. controlli di routine e/o facoltativi; 9. acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici; 10. ernie; 11. malattie mentali e problemi comportamentali; 12. infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI); 13. gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo; 14. sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale; 15. soppressione e cremazione per pericolosità; 16. leishmania; 17. taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie.

	Per la **Tutela legale cani e gatti**, sono esclusi dalla prestazione: 1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 2. gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere e simili); 3. le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi; 4. le spese liquidate a favore delle parti civili, costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali; 5. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; 6. le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie; 7. le spese per controversie di natura contrattuale.
Responsabilità civile	Sono esclusi i Danni: 1. cagionati dolosamente; 2. alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose altrui che derivino da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio. Sono in ogni caso esclusi i Danni ai locali ed al Contenuto dell'Abitazione detenuta a qualsiasi titolo; 3. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; 4. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti; 5. da furto; 6. derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati; 7. derivanti da proprietà e uso dei seguenti cani di razza e incroci di razze: American Bulldog, American Staffordshire Terrier, Bull Mastiff, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Dobermann, Doghi, Mastino Napoletano, Perro, Pitbull, Staffordshire Bull Terrier, Rottweiler; nonché i cani per i quali l'ente locale, a seguito di segnalazione del "servizio veterinario", ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio; 8. derivanti dalla proprietà di animali da sella; 9. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore; 10. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio Nucleo Familiare; 11. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; 12. derivanti da impiego di aeromobili; 13. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 14. verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale; 15. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti; 16. derivanti da campi elettromagnetici; 17. conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica; 18. conseguenti a: – inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; – deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; – trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 19. a Cose dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter); 20. verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge; 21. causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge; 22. derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione straordinaria; 23. derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; 24. derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; 25. limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici; 26. da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

Tutela Legale	Sono esclusi: 1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; 2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.); 3. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali; 4. il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di Cose. Inoltre, la Garanzia non opera per le Controversie: 5. derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale; 6. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato; 7. di natura contrattuale anche nei confronti di AXA MPS Danni, del Gruppo MPS e del Gruppo AXA Italia; 8. relative ai Sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale; 9. relative ai Sinistri causati da Esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 10. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 11. conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate; 12. in materia di diritto di famiglia e delle successioni; 13. relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato e non identificati in Polizza; 14. relative a operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune; 15. discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in Polizza; 16. relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; 17. in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le Controversie derivanti da contratto di agenzia; 18. di valore inferiore a € 250,00; 19. derivanti da "azioni di licenziamento collettivo" o "procedimenti di cassa integrazione"; 20. di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizio.
Cyber risk	Sono escluse dalla presente Garanzia: 1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; 2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.); 3. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali. Inoltre, la Garanzia non opera per le Controversie: 4. derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale; 5. di natura contrattuale anche nei confronti di AXA MPS Danni, del Gruppo MPS e del Gruppo AXA Italia; 6. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 7. di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene; 8. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale. Sono, inoltre, escluse dalla Garanzia le Controversie: 9. di valore inferiore a € 400,00; 10. nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "community chiuse"); 11. aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana; 12. nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato; 13. nascenti da casi di omonimia; 14. nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all'Assicurato.

	Inoltre si specifica che sono esclusi dall'operatività della Garanzia, nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a: 15. animali e vegetali; 16. Gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria; 17. oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio); 18. beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi; 19. materiale digitale scaricato on-line; 20. oggetti per uso industriale; 21. beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale); 22. veicoli a motore e natanti; 23. beni non nuovi.
Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto	Per **Fenomeno elettrico**, sono esclusi i danni: 1. alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili; 2. causati da usura, manomissione, difetti di materiali, mancata manutenzione; 3. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione; 4. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza; 5. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno dell'Abitazione. Per gli **Eventi atmosferici**, sono esclusi i danni causati da: 1. straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; 2. mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici sopra descritti; 3. formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; 4. sovraccarico neve; 5. gelo, valanghe o slavine, insufficiente deflusso dell'acqua piovana; 6. umidità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione; ed anche i Danni subiti da: 7. Fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti e relativo Contenuto; 8. insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne; 9. tettoie e tende esterne; 10. Cose all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione; 11. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere. Per il **Sovraccarico neve** sono esclusi i danni: 1. causati da valanghe e slavine; 2. causati da gelo, anche se conseguente al Sinistro coperto dalla presente Polizza; 3. alle Abitazioni non conformi alle Leggi ed ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria del Tetto; 4. all'Abitazione in costruzione o in ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa Garanzia, ed al suo Contenuto; 5. ategole, camini, antenne, tende esterne, lucernari, vetrate e serramenti e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti. Per gli **atti vandalici dolosi e sabotaggio** sono esclusi i Danni: 1. da furto, rapina, consumati o tentati, smarrimento, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 2. da imbrattamento dei muri esterni dell'Abitazione e delle sue dipendenze; 3. avvenuti durante occupazione non militare che duri più di 5 giorni consecutivi, diversi da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, caduta di aeromobili, loro parti o Cose da essi trasportate; 4. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; 5. da terrorismo. Sono inoltre esclusi i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica. Per il **fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti dell'Abitazione**, sono esclusi i Danni determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione. Per la **Fuoriuscita di acqua condotta**, sono esclusi i Danni: 1. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; 2. da gelo nel caso in cui l'Abitazione sia adibita a dimora non abituale;

	3. conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture, interrate o installate all'esterno del Fabbricato; 4. da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione; 5. derivanti da occlusione di fognature o rigurgito delle stesse; 6. provocati da colaggi o Rotture degli impianti automatici di estinzione; 7. causati da rottura di tubi di gomma e di Tubi interrati. Per la **Fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento**, sono esclusi: 1. i Danni derivanti da rigurgito delle fognature; 2. le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua. Per la **perdita delle pigioni**, sono esclusi i Danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati. Per le **spese sostenute per la sostituzione di lastre,** sono esclusi i Danni: 1. alle Lastre che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche; 2. derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle Lastre o sui mobili, Infissi, supporti, sostegni cornici su cui le stesse sono collocate; non costituiscono rotture indennizzabili a termine della presente Garanzia le scheggiature e le rigature.
Incendio - esclusioni comuni a tutte le garanzie	Ferme le esclusioni previste nelle singole Garanzie, sono esclusi i Danni: 1. causati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione; 2. commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; 3. causati da terremoti; 4. maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, allagamenti, franamento, cedimento e smottamento del terreno, valanghe, slavine; 5. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione; 6. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o Implosione se il Sinistro è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale; 7. da gelo e acqua condotta; 8. causati da inondazioni e alluvioni; 9. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; 10. conseguenti ad Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato; 11. indiretti; 12. causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; 13. da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; 14. da cedimento, franamento o smottamento del terreno.
Alluvione Fabbricato	AXA MPS Danni non indennizza i danni: 1. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; 2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati; 3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 4. ai beni la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento; 5. a enti mobili all'aperto; 6. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione; 7. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo; 8. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
Alluvione contenuto	AXA MPS Danni non indennizza i danni: 1. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; 2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;

	3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 4. ai beni la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento; 5. a enti mobili all'aperto; 6. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione; 7. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo; 8. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
Furto del contenuto	Sono esclusi i Danni: 1. verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 2. verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure: a. da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; b. da Collaboratori addetti ai servizi domestici; c. da persone del fatto delle quali devono rispondere; d. da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; e. da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Limitatamente ai Gioielli e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 8°giorno per Gioielli fuori Cassaforte e del 15°giorno per Gioielli e Valori in Cassaforte; per i locali adibiti ad Abitazione saltuaria la copertura è operativa anche in caso di Disabitazione; 4. indiretti, quali profitti sperati, i Danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi; 5. causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del Sinistro; 6. a Gioielli e Valori inerenti le attività professionali; 7. alle Cose riposte all'aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune; 8. resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura; 9. quando l'Abitazione viene lasciata incustodita e non vengono resi operanti i mezzi di protezione e chiusura; 10. avvenuti attraverso le aperture di serramenti od inferriate senza manomissione od effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura; 11. verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.
Energie rinnovabili all risks - esclusioni comuni a tutte le garanzie	Sono esclusi i Danni: 1. causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione; 2. causati da Esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se originatesi da Terremoto; 3. causati da atti di terrorismo o di sabotaggio; 4. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci; 5. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti; 6. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate; 7. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; 8. per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle Cose assicurate; 9. causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; 10. subiti durante il trasporto; 11. di natura estetica che non siano connessi con Danni indennizzabili; 12. causati da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; 13. dovuti a difetti di rendimento; 14. causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;

	15. dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico; 16. causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione; 17. causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e Danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici); 18. alle linee di distribuzione o trasmissione di energia; 19. connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori; 20. connessi o dovuti a sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le Cose assicurate; 21. causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, Scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi; 22. a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di Garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: – controlli di funzionalità; – manutenzione preventiva; – eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; – eliminazione dei Danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera); – verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna; 23. AXA MPS Danni, inoltre, non è obbligata ad indennizzare conduttori esterni alle Cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili. Con riferimento ai Danni indiretti, sono inoltre esclusi: 24. le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività dell'impianto conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Polizza, causato da: serrate, provvedimenti imposti dalle autorità; mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge o da provvedimenti dell'autorità. 25. penali o indennità o multe da corrispondere a terzi; 26. perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da: – disastri naturali o eventi di forza maggiore; – scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; – revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti.
Terremoto energie rinnovabili	AXA MPS Danni non indennizza i Danni: 1. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza del terremoto sui beni assicurati; 2. di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 3. da o di Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; 4. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
Alluvione energie rinnovabili	AXA MPS Danni non indennizza i danni: 1. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; 2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati; 3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 4. ai beni la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento; 5. a enti mobili all'aperto; 6. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione; 7. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo; 8. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

InC@sa	Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: 1. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; 2. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 3. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; 4. atti di pura temerarietà dell'Assicurato; 5. stato di ebrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni; 6. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; 7. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 100° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un Paese in pace alla sua partenza); 8. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idro-sci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio. AXA MPS Danni non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA Assistance. Per la prestazione **Pronto intervento idraulico**, sono esclusi gli interventi: 1. su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo; 2. sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione dell'Assicurato; 3. richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di Manutenzione ordinaria; 4. per danni causati dal gelo. Per la prestazione **Pronto intervento di un elettricista**, sono esclusi gli interventi: 1. sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione dell'Assicurato; 2. richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; 3. a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari. Per la prestazione **Pronto Intervento tecnico specializzato in disinfestazione**, sono escluse tutte le richieste di disinfestazione la cui origine non sia da attribuire alla singola Abitazione dell'Assicurato e che siano piuttosto di pertinenza condominiale. Per la prestazione Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'Abitazione, la prestazione non è dovuta: 1. a seguito di guasti o otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc), o seguito di rottura delle tubature esterne dell'abitazione, o negligenza dell'Assicurato, o interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; 2. a seguito di tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari. Per la prestazione **Trasloco definitivo**, la prestazione non opera qualora sia stato richiesto il "Ripristino dell'abitabilità". Per la prestazione **Auto sostitutiva a seguito di Furto**, sono esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi e multe. Per l'estensione di garanzia elettrodomestici, sono esclusi: 1. il danno accidentale; 2. i beni privi della garanzia originale del fabbricante valida in Italia; 3. i beni non acquistati come nuovi o modificati, ricostruiti o ristrutturati; 4. le spese di installazione o ricostruzione o modifica di un bene; 5. le spese di pulizia, compreso a titolo puramente esemplificativo, filtri per lavatrici, video e cassette; 6. i costi sostenuti per lo smaltimento dei beni; 7. i beni utilizzati per scopi commerciali; 8. il danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; 9. il costo dell'uscita del fornitore e dell'eventuale intervento laddove la ditta di riparazione autorizzata non possa trovare alcun difetto nel bene; 10. la corrosione da ruggine dovuta all'invecchiamento dell'elettrodomestico; 11. il danneggiamento da cattivo utilizzo o negligenza; 12. i danni causati da fulmini, temporali o inondazioni; 13. le spese dovute a riparazioni eseguite da ditte non autorizzate dalla Struttura Organizzativa; 14. gli eventuali costi diversi da quelli specificatamente coperti dalla garanzia originale del fabbricante; 15. il rimborso di eventuali spese per interventi effettuate dal fabbricante in relazione a verifiche di funzionamento, ispezioni o installazioni di routine.

	Per l'**Assistenza informatica**, AXA Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o Indennizzi per tutti i Sinistri provocati o dipendenti da: 1. mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi; 2. qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload; 3. impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra); 4. interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore; 5. apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione 6. dell'assistenza in caso di virus; 7. dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese; 8. dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio); 9. malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa; 10. centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali; 11. malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) dall'utilizzo di accessori non autorizzati; 12. malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti; 13. Danno accidentale.

Ci sono limiti di copertura?

GARANZIE	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
Morte da infortunio	–	–	**Estensione di garanzia in caso di commorienza dei genitori:** maggiorazione del 50% dell'indennizzo (25% nel caso di un solo genitore assicurato).
Invalidità permanente da infortunio (IP)	**5%**		**IP pari o inferiore al 5%:** nessun indennizzo; **IP superiore al 5% e inferiore al 30%:** indennizzo con franchigia; **IP pari o superiore al 30% e inferiore o pari al 65%:** indennizzo senza franchigia; **IP maggiore del 65%:** indennizzo pari all'intero capitale. **Ernie e lesioni da sforzo:** max 10% capitale assicurato. **Anticipo indennizzi:** 50% dell'indennizzo max € 50.000,00. **Perdita anno scolastico:** € 2.500,00. **Maggiorazione per sofferenze psico-fisiche per IP maggiore o pari del 30%:** verrà corrisposto un indennizzo supplementare pari al 10%
Rimborso spese di cura da infortunio		10% (min € 50,00)	Estensione ai danni estetici: max 5.000,00.

GARANZIE	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
Diaria da ricovero	2 gg. (nessuna franchigia in caso di ricovero, conseguente ad infortunio e/o intervento chirurgico, superiore a 7 giorni, o in caso di donazione di organi)	–	**Estensioni di garanzia: Day hospital:** durata non inferiore a 2 gg. (anche non consecutivi) con degenza giornaliera di almeno 5 ore max 50% capitale assicurato; **Gessatura o applicazione di apparecchio terapeutico amovibile, anche senza ricovero:** max 60 gg. per sinistro; **Post ricovero:** 50% del capitale assicurato nei seguenti casi e con i seguenti limiti: • ricovero per intervento chirurgico: una indennità pari ai giorni di ricovero con il minimo di 3 gg. ed il massimo di 30 gg.; • ricovero senza intervento chirurgico, solo se superiore a 7 gg.: una indennità pari ai giorni di ricovero con il massimo di 30 gg.; **Day surgery:** solo con intervento in anestesia totale e/o epidurale: una indennità pari a 3 gg.
Interventi chirurgici			**Rimborso spese pre e post Intervento chirurgico:** 10% dell'indennizzo max € 2.000,00.
Spese mediche	**Ricoveri, interventi e day hospital:** € 1.600,00 **Alta specializzazione:** € 100,00		**Limite indicato in Polizza.** Limiti differenziati per singole prestazioni: • parto senza taglio cesareo (compreso fisiologico a domicilio): € 3.000,00; • parto con taglio cesareo e aborto terapeutico: € 6.500,00; • ernie (salvo le ernie discali), appendiciti, varici, emorroidi: € 6.500,00; • ernie discali: € 12.000,00. **Estensioni di garanzia:** **Estensione al neonato/feto** le spese fino a concorrenza di € 30.000,00, per sinistro e anno assicurativo, per: • interventi chirurgici, trattamenti terapeutici e visite mediche specialistiche, rette di degenza, medicinali, esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici, praticati in regime di ricovero ai neonati nei primi 60 gg. di vita; • interventi chirurgici sul feto; **Estensione all'H.I.V. o A.I.D.S.** le spese fino a concorrenza di € 16.000,00 per sinistro e anno assicurativo e comunque entro max 120 gg. dalla prima manifestazione della malattia.

GARANZIE	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
Invalidità permanente da malattia	24%		
Tenore di vita	**IP da infortunio:** 5% **IP da malattia:** 24% **Indennità da ricovero:** 10 giorni		**IP da infortunio:** IP pari o inferiore al 5%: nessun indennizzo; IP superiore al 5% e inferiore al 30%: indennizzo con franchigia; IP pari o superiore al 30% e inferiore o pari al 65%: indennizzo senza franchigia; IP maggiore del 65%: indennizzo pari all'intero capitale. Ernie e lesioni da sforzo: max 10% capitale assicurato. Anticipo indennizzi: 50% dell'indennizzo max € 50.000,00. Perdita anno scolastico: € 2.500,00. Maggiorazione per sofferenze psico-fisiche per IP maggiore o pari del 30%: verrà corrisposto un indennizzo supplementare pari al 10%. **Perdita di impiego:** Max 6 mensilità per anno assicurativo pari all'importo indicato in Polizza.
Perdita di impiego	60 gg.		**Limite indicato in Polizza.** Max 9 mensilità per anno assicurativo pari all'importo indicato in Polizza.
Assistenza persona			**Limiti differenziati per singole prestazioni.** **Trasferimento sanitario programmato:** max 3 sinistri/anno/Assicurato max € 5.000,00. **Consulto medico specialistico pediatrico:** 1 volta l'anno
Second opinion e Assistenza domiciliare			Limiti differenziati per singole prestazioni (per un massimo di 3 sinistri l'anno): **Second opinion:** una volta per patologia. **Assistenza infermieristica:** per un massimo di 5 giorni per sinistro e per 2 ore per giorno. **Invio fisioterapista:** per un massimo di 5 giorni per sinistro e per 2 ore per giorno, entro 30 km pèer tratta. **Assistenza infermieristica presso la struttura di ricovero:** per un massimo di 5 notti per sinitro e per un massimo di 8 ore per notte. **Convalescenza protetta:** massimo 30 giorni consecutivi. **Trasporto post ricovero verso strutture sanitarie:** massimo 6 trasferte. **Invio collaboratore addetto ai servizi domestici:** max € 40,00 per giorno fino ad un massimo di 5 giorni per sinistro;

GARANZIE	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
			Invio baby sitter: max 3 gg. per sinistro e per 4 ore al giorno oppure spese sostenute entro il limite di e 200,00 per sinistro; **Animal sitter:** max € 150,00 per sinistro; **Disbrigo delle quotidianità:** max e 150,00 per sinistro. **Assistenza infermieristica:** max 5 giorni/sinistro e 2 ore al giorno **Invio fisioterapista:** max 10 trasferte/sinistro.
Viaggio	**Infortuni in volo e in viaggio:** 5%		**Rientro degli altri assicurati:** € 1.000,00 Profilo Italia, € 1.500,00 Profilo Europa, € 2.000,00 Profilo Mondo. **Rientro dei minori assicurati:** € 1.000,00 Profilo Italia, € 1.500,00 Profilo Europa, € 2.000,00 Profilo Mondo. **Interprete a disposizione:** € 1.000,00, valido solo per Profilo Europa e Profilo Mondo. **Viaggio di un famigliare in caso di ricovero:** max 7 notti con il limite di € 700,00. **Prolungamento del soggiorno:** max 10 notti con il limite di € 1.000,00. **Rientro dell'Assicurato Convalescente al proprio domicilio:** max € 500,00 per Profilo Italia, € 750,00per Profilo Europa, € 1.500,00 per Profilo Mondo. **Assistenza infermieristica dopo il rientro:** max € 600,00. **Rientro anticipato:** max e 550,00 per Italia, € 2.000,00 per Profilo Europa e Profilo Mondo. **Anticipo Spese di prima necessità:** max € 5.000,00, valido solo per Profilo Europa e Profilo Mondo. Anticipo **Spese di assistenza legale:** max € 1.500,00, valido solo per Profilo Europa e Profilo Mondo. **Anticipo cauzione penale:** max € 5.000,00, valido solo per Profilo Europa e Profilo Mondo. **Spese Mediche in Viaggio (a rimborso):** max € 5.000,00 per spese di trasporto al centro medico o pronto soccorso; max € 1.500,00 per spese mediche, farmaceutiche, diagnostiche, cure ambulatoriali;

GARANZIE	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
			max € 500,00 per cure odontoiatriche urgenti e per visite e accertamenti diagnostici purché entro 30 giorni dal rientro; max € 500,00 per cure riabilitative e fisioterapiche. **Furto, Scippo, Rapina, Incendio, Mancata riconsegna del bagaglio:** max € 150,00 per singolo oggetto; € 200,00 per attrezzature per l'infanzia. **Ritardata riconsegna del bagaglio - acquisto articoli di prima necessità:** max € 200,00 **Ritardata riconsegna del bagaglio** - noleggio di passeggini e carrozzine: max € 100,00. Annullamento: limite di € 1.000,00 per sinistro/anno
Confido	**Responsabilità civile:** € 100,00 razze non pericolose € 200,00 razze pericolose € 1.500,00 affido temporaneo gratuito € 250,00 interruzione o sospensione di attività di terzi € 300,00 partecipazioni a fiere € 1.500,00 lesioni ai figli dell'assicurato € 150.	Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici: 20% con il minimo di € 100,00	**Responsabilità Civile:** € 1.000.000,00 **Rimborso Spese Veterinarie:** € 1.500,00 **Tutela Legale:** € 5.000,00 **Affido temporaneo gratuito:** max € 50.000,00 **Lesioni ai figli dell'Assicurato:** max € 50.000,00 **Partecipazione a fiere e mostre:** max € 2.500,00 **Rette di degenze:** fino € 25,00/giorno max 5 gg.
Responsabilità Civile della vita privata	**Figli tra di loro considerati terzi:** € 1.500,00	**Interruzione di esercizio:** 10%; min € 500,00	**Interruzione di esercizio:** max € 50.000,00; **Figli tra di loro considerati terzi:** max € 50.000,00; **Danni alle cose di terzi da incendio:** max € 300.000,00; **Inquinamento accidentale:** max € 50.000,00 per sinistro e per anno; **Danni ai collaboratori domestici:** max 50% massimale assicurato.
Responsabilità Civile della proprietà	€ 150,00	**Interruzione di esercizio:** 10%; min € 500,00	**Interruzione di esercizio:** max € 50.000,00; **Danni alle cose di terzi da incendio:** max € 300.000,00.

GARANZIE	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
Tutela legale			Limiti differenziati per singole prestazioni: € 15.000,00 valido per sinistro ed anno assicurativo, innalzato a € 20.000,00 per sinistro e per anno, qualora l'Assicurato intenda avvalersi del Network di fiduciari convenzionati con AXA Assistance (legali, periti, consulenti tecnici); **Spese secondo legale domiciliatario:** max € 2.500,00; **Oneri per registrazione atti giudiziari:** max € 500,00; **Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte (fatti della vita privata):** limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a € 250,00 ed inferiore a € 50.000,00.
Cyber risk			€ 15.000,00 valido per sinistro ed anno assicurativo. **Spese secondo legale domiciliatario:** max € 2.500,00; **Oneri per registrazione atti giudiziari:** max € 500,00; **Flooding:** max 3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web oppure un contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse; **Acquisti on-line/e-commerce:** limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a € 400,00 e inferiore a € 50.000,00; **Attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato:** € 1.000,00; **Intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding:** € 1.000,00.

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI
Incendio del fabbricato/incendio del contenuto	**Fenomeno elettrico**	€ 300,00		Max € 3.000,00
	Eventi atmosferici	€ 300,00		Max 80% del capitale
	Danni da grandine	€ 300,00		Max € 5.000,00
	Sovraccarico di neve		**Fabbricato:** 10% con il min € 2.500,00. **Contenuto:** 10% con il min €500,00.	max 50% capitale assicurato
	Atti vandalici	€ 300,00		max 80% capitale assicurato
	Fuoriuscita acqua condotta	€ 300,00		max € 3.000,00
	Fuoriuscita acqua a seguito di traboccamento	€ 300,00		max € 5.000,00
	Fuoriuscita acqua da apparecchiature	€ 300,00		max € 3.000,00
	Spese demolizione, sgombero e trasporto			max 10% dell'indennizzo per i danni all'abitazione e al suo contenuto
	Spese di ospitalità alberghiera			max € 2.500,00
	Spese straordinarie			max € 5.000,00
	Spese peritali			max € 5.000,00
	Ricerca e riparazione guasti da acqua condotta	€ 300,00		max € 3.000,00
	Perdita pigioni	€ 150,00		3 mensilità max € 3.000,00
	Sostituzioni lastre e specchi	€ 300,00		max € 3.000,00
	Ricorso terzi			25% capitale assicurato max € 100.000,00
	Anticipo indennizzi			max 50% dell'indennizzo per un danno indennizzabile di almeno € 30.000,00
	Contenuto temporaneamente portato fuori dall'abitazione			max € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Contenuto dipendenze			max 10% capitale assicurato
Incendio Fabbricato Base	**Anticipo indennizzi**			max 50% dell'indennizzo per un danno indennizzabile di almeno € 30.000,00

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI
Terremoto fabbricato		5%		**spese per demolizione e sgombero:** 10% indennizzo max € 10.000,00 **spese per alloggio alternativo:** max € 2.500,00 **costi derivanti da adeguamento fabbricato:** 10% indennizzo max € 10.000,00
	Anticipo indennizzi			max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00
Terremoto contenuto	**Anticipo Indennizzi**			max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00
		5%		**spese per demolizione e sgombero:** 10% indennizzo max € 10.000,00 **spese per alloggio alternativo:** max € 2.500,00
Alluvione fabbricato	**Anticipo Indennizzi**			max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00
		5%		
Alluvione contenuto	**Anticipo Indennizzi**			max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00
		5%		
Furto del contenuto	**Guasti cagionati dai ladri**			max € 1.500,00
	Migliorie mezzi di protezione			max € 1.000,00
	Atti vandalici	€ 100,00		max 10% capitale assicurato
	Scippo e rapina		10% min € 100,00	10% capitale assicurato; **Denaro:** max € 500,00; **Rifacimento chiavi/ serrature:** max € 250,00.
	Gioielli e valori portati nei locali di villeggiatura			10% capitale assicurato; max € 1.000,00;
	Limite per singolo oggetto (abitazione abituale)			max € 5.000,00;
	Gioielli e valori ovunque riposti (abitazione abituale)			max 20% del capitale assicurato

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI
	Gioielli e valori in cassaforte (abitazione abituale)			max 50% del capitale assicurato
	Denaro (abitazione abituale)			max € 500,00
	Contenuto dipendenze (abitazione abituale e saltuaria)			max 20% del capitale assicurato
Energie rinnovabili all risk	**Spese demolizione, sgombero e trasporto**			5% sinistro indennizzabile max € 10.000,00
	Danni diretti all risk		5% con il min di € 1.500,00	
	Furto, rapina ed atti di terzi		20% con il min di € 1.500,00	**Pannelli totalmente integrati:** 50% del capitale assicurato; **Pannelli parzialmente integrati:** 40% del capitale assicurato; **Pannelli su terra e quelli non integrati:** 30% del capitale assicurato
	Fenomeni atmosferici		15% con il min di € 1.500,00	**Vento e sovraccarico neve:** 40% del capitale assicurato; **Altri eventi atmosferici:** 70% del capitale assicurato
	Franamento, smottamento del terreno		20% con il min di € 1.500,00	40% del capitale assicurato per uno o più sinistri per anno assicurativo.
	Guasto e/o fenomeno elettrico		**gli impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione:** 10% con il min di € 2.500,00; **• gli impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione:** 30% con il min di € 5.000,00	**Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione:** 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo; **Impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione:** 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Danni indiretti			**Impianti dotati di telecontrollo:** max di 60 gg. a partire dal momento del sinistro; **Impianti non dotati di telecontrollo:** 10% dell'indennizzo liquidato per i danni diretti all risks per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite max di € 10.000,00 per sinistro

GARANZIE	PRESTAZIONI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITI
Terremoto Energie Rinnovabili	**Anticipo indennizzi**			max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00
		5%		**Spese per demolizione e sgombero:** 10% indennizzo max € 10.000,00 **spese per alloggio alternativo:** max € 2.500,00 **costi derivanti da adeguamento fabbricato**: 10% indennizzo max € 10.000,00
Alluvione Energie rinnovabili		5%		
Assistenza abitazione	**Pronto intervento artigiano/tecnico**			max € 150,00/sinistro
	Servizio Canal Jet			max € 150,00/sinistro
	Ripristino dell'abitabilità			max € 200,00/sinistro
	Interventi d'emergenza per danni d'acqua			max € 150,00/sinistro
	Trasloco definitivo			Max € 500,00/sinistro
	Viaggio imprevisto			Max € 500,00/sinistro
	Sistemazione provvisoria d'emergenza			Max € 500,00/sinistro
InC@sa	**Pronto intervento artigiano/tecnico**			max € 300,00/sinistro
	Pronto intervento tecnico disinfestazione			max € 500,00/sinistro
	Servizio Canal Jet			max € 500,00/sinistro
	Ripristino dell'abitabilità			max € 500,00/sinistro
	Interventi d'emergenza per danni d'acqua			max € 500,00/sinistro
	Trasloco definitivo			max € 1.500,00/sinistro
	Viaggio imprevisto			max € 300,00/sinistro
	Sistemazione provvisoria d'emergenza			max € 300,00/sinistro
	Consulto medico specialistico pediatrico			max 2 volte/assicurato
	Invio collaboratrice domestica			max € 40,00/giorno per max 5 giorni/sinistro
	Invio badante			max € 50,00/giorno per max 5 giorni/sinistro
	Invio baby sitter			max 4 ore/giorno per max 5 giorni/sinistro
	Invio pet sitter			max € 150,00/sinistro
	Invio spese casa			max 1 consegna/anno
	Disbrigo delle quotidianità			max € 150,00/sinistro
	Assistenza informatica			2 interventi/anno sugli Apparati Digitali "Home" 2 interventi/anno sugli Apparati Digitali "Mobile"

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro: Infortuni:** La denuncia dell'infortunio deve essere fatta per iscritto ad AXA MPS Danni o alla filiale della Banca ove risulta acceso il conto assicurato, entro 3 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Aderente o gli aventi causa ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico e/o di ogni altro documento. L'Assicurato deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da AXA MPS Danni, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della documentazione medica compresa la Cartella Clinica se prevista, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti. In caso di Inabilità temporanea, l'Assicurato deve inviare il referto della struttura sanitaria pubblica di pronto soccorso o di prima medicazione che ha effettuato la prestazione contenente la diagnosi. **Infortuni e malattia:** La gestione delle Garanzie Diaria da ricovero, Interventi chirurgici e Spese mediche, sono affidate da AXA MPS Danni a: Blue Assistance S.p.A Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 316 Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 17 425 663. Il Network di Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.axa-mps.it e sul portale web https://salute.axa.it. In caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o medici convenzionati l'Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa di Blue Assistance per richiedere l'attivazione della presa in carico diretta dei costi delle spese sanitarie formalizzando la denuncia del Sinistro. La denuncia può essere presentata accedendo al portale web https://salute.axa.it oppure inviando la documentazione all'indirizzo AXA Italia Servizi S.c.p.a. Casella Postale 450 – 10121 Torino Centro TO. **Malattia:** In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa, possa interessare la Garanzia prestata. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica circa la natura dell'invalidità. L'Assicurato deve: – inviare ad AXA MPS Danni informazioni relative al decorso della Malattia, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali Ricoveri ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti; – sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da AXA MPS Danni o suoi incaricati; – fornire ad AXA MPS Danni certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della Malattia. Trascorsi 6 mesi dalla data del certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della Malattia e comunque non prima che ne siano decorsi 12 dalla denuncia (18 in caso di patologie di natura neoplastica), l'Assicurato deve presentare specifica certificazione medica attestante il grado di Invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla Malattia denunciata. **Tenore di vita:** in caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà avvisare in forma scritta AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza dello stesso. Per giustificare l'Indennizzo della prima mensilità, l'Assicurato dovrà fornire ad AXA MPS Danni: – lettera di licenziamento del datore di lavoro; – certificato storico (modello c/2) oppure scheda anagrafico-professionale sintetica, entrambi rilasciati dal Centro per l'Impiego (ex Ufficio di collocamento); – gli ultimi due cedolini di paga. Per giustificare l'Indennizzo di ogni successiva mensilità, l'Assicurato dovrà fornire ad AXA MPS Danni: – certificato storico (modello c/2) oppure scheda anagrafico-professionale sintetica, entrambi rilasciati dal Centro per l'Impiego (ex Ufficio di collocamento). **Viaggi:** In caso di richiesta di Assistenza in viaggio l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la Struttura Organizzativa fornendo: – dati anagrafici dell'Assicurato; – numero di Polizza ed il tipo di intervento richiesto. Inoltre, per Spese mediche in viaggio, conseguenti a ricovero ospedaliero, dovranno essere forniti: – recapito telefonico temporaneo; – dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente); – recapito di eventuali familiari/accompagnatori in Viaggio con l'Assicurato.

In caso di richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il Sinistro ad AXA MPS Danni entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è verificato il Sinistro.
A tal fine dovrà contattare la Struttura organizzativa. Si riporta di seguito l'insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro ed in particolare:

- numero di polizza;
- quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Oltre alla documentazione di cui sopra, è necessario fornire ulteriore documentazione per specifiche garanzie.

Confido – responsabilità civile cani e gatti: l'Assicurato deve avvisare in forma scritta AXA MPS Danni entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, comunicando inoltre ad essa tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici: l'Assicurato, in caso di Sinistro:

- deve darne avviso scritto ad AXA MPS Danni alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto la possibilità;
- trasmettere ad AXA MPS Danni copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il Sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
- documentare con ulteriori certificati veterinari o prescrizioni il decorso delle lesioni o della Malattia;
- consentire ad AXA MPS Danni le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;
- fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione veterinaria richiesta.

Tutela legale cani e/o gatti: L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad Axa Assistance notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 giorni dalla data della notifica stessa.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi; se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Axa Assistance lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

Responsabilità civile: L'Assicurato deve avvisare in forma scritta AXA MPS Danni, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Tutela legale e cyber risk: AXA MPS Danni per la gestione dei Sinistri di Tutela legale e Cyber risk si avvale di Inter Partner Assistance S.A. facente parte del Gruppo AXA Assistance. L'Assicurato deve denunciare qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza e comunque non oltre 24 mesi dall'insorgenza della controversia.

Incendio: l'Assicurato deve, in caso di Sinistro:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno;
- avvisare AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro;
- presentare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i fatti di rilevanza penale; nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del Danno, indicando AXA MPS Danni come assicuratore dei beni danneggiati, distrutti o sottratti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa ad AXA MPS Danni;
- fornire ad AXA MPS Danni una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di Sinistro.

L'Assicurato deve altresì:

- conservare le tracce ed i residui del Sinistro, fino a quando il perito incaricato da AXA MPS Danni abbia effettuato il sopralluogo per stimare il Danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce ed i residui del Sinistro devono essere conservati fino a quando AXA MPS Danni liquida il Danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei Danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto da AXA MPS Danni o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

	Furto e rapina: in caso di Sinistro, l'Assicurato deve: – fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; – avvisare AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro; – fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del Danno, indicando AXA MPS Danni come assicuratore dei beni danneggiati, distrutti o sottratti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa ad AXA MPS Danni; – fornire ad AXA MPS Danni una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite – nell'avviso di Sinistro; – denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche del debitore, nonché esperire la procedura di ammortamento. L'Assicurato deve, altresì: – conservare i beni non rubati o rimasti illesi, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del Sinistro, fino a quando il perito incaricato da AXA MPS Danni abbia effettuato il sopralluogo per stimare il Danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e gli indizi del reato ed i residui del Sinistro devono essere conservati fino a quando AXA MPS Danni liquida il Danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità; – predisporre un elenco dettagliato dei Danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto da AXA MPS Danni o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi. **Energie rinnovabili all risks:** in caso di Sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono: – fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il Danno, ottemperando alle disposizioni di AXA MPS Danni prima della riparazione; – avvisare AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro; – in caso di furto, rapina, Incendio o di Sinistro presumibilmente doloso o dovuto ad atto vandalico, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'ammontare approssimativo del Danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA MPS Danni; – conservare le tracce e i residui del Sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del Danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità; – fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del Danno e di quelle sostenute.
	Assistenza diretta/in convenzione: per le garanzie Diaria da ricovero, Interventi chirurgici, Spese Mediche, Network Convenzionato, Indennità da ricovero, l'Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa di Blue Assistance per richiedere l'attivazione della presa in carico diretta dei costi delle spese sanitarie formalizzando la denuncia del sinistro. La Centrale Operativa è accessibile attraverso i seguenti strumenti: **Numero Verde 800.133.333 per chiamate dall'Italia** **Numero +39.011.74.17.288 per chiamate dall'Estero** Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 **Portale Web all'indirizzo** https://salute.axa.it
	Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei servizi di Assistenza, Tutela Legale e Cyber risk è stata affidata da AXA MPS Danni a: Inter Partner Assistance S.A. (denominata da AXA Assistance) Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma **Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433** **Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745** La Struttura Organizzativa opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quando e come devo pagare?

Premio	AXA MPS Danni si riserva l'opportunità di applicare degli sconti di premio in base al numero delle coperture assicurative acquistate. Le garanzie Morte da Ictus e Infarto, Assistenza persona, Second opinion e Assistenza domiciliare, Assistenza abitazione, Tutela legale, Cyber risk, Terremoto fabbricato, Terremoto contenuto, Terremoto energie rinnovabili, Alluvione Fabbricato, Alluvione Contenuto, Alluvione Energie rinnovabili, ConFido, non partecipano allo sconto né vengono scontate. La garanzia Tutela legale beneficia di una riduzione di premio se acquistata in abbinamento alla copertura Responsabilità Civile della vita privata; la garanzia Cyber risk beneficia di una riduzione di premio se acquistata in abbinamento alla garanzia Tutela legale; la garanzia Tutela legale e la Responsabilità Civile della vita privata beneficiano di una riduzione del premio se acquistate in abbinamento alla garanzia ConFido. I premi ed i capitali/massimali assicurati, relativi alle Garanzie Morte ed Invalidità permanente da infortunio, Morte da Ictus e Infarto, Invalidità permanente da malattia, Inabilità temporanea da infortunio, Rimborso spese di cura da infortunio, Diaria da ricovero, Perdita di impiego, Incendio Fabbricato/Incendio fabbricato base/Rischio locativo, Terremoto Fabbricato, Incendio Contenuto, Terremoto Contenuto, Energie Rinnovabili All Risks, Terremoto Energie Rinnovabili, Furto e rapina, Alluvione Fabbricato, Alluvione Contenuto e Alluvione Energie Rinnovabili, saranno soggetti ad adeguamento automatico per indicizzazione.
Rimborso	Qualora a seguito del Sinistro AXA MPS Danni decida di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	**Diaria da ricovero - Interventi chirurgici – Spese mediche:** • 30 gg. per le malattie; • 120 gg. Per le malattie dipendenti da gravidanza e aborto terapeutico; • 180 gg. per gli stati patologici pregressi insorti anteriormente alla stipulazione della Polizza; • 300 gg. per le varici, le emorroidi, il parto. **Morte e ictus da infarto – invalidità permanente da malattia:** • 60 gg. per le malattie; • 180 gg. per gli stati patologici pregressi insorti anteriormente alla stipulazione della Polizza. **Tenore di vita: IP da malattia:** • 60 gg. per le malattie; • 180 gg. per gli stati patologici pregressi insorti anteriormente alla stipulazione della Polizza. **Indennità da ricovero:** • 30 gg. per le malattie; • 120 gg. per le malattie dipendenti da gravidanza e aborto terapeutico; • 180 gg. per gli stati patologici pregressi insorti anteriormente alla stipulazione della Polizza; • 300 gg. per le varici, le emorroidi, il parto. **Perdita di impiego:** 180 gg. **Confido: Rimborso spese Veterinarie per interventi chirurgici:** 60 gg. se l'animale ha almeno 6 mesi al momento della sottoscrizione della polizza, 150 gg. se l'animale ha meno di 6 mesi al momento della sottoscrizione della polizza. **Tutela legale – Cyber risk:** 90 gg. **Terremoto fabbricato – Terremoto contenuto – terremoto energie rinnovabili:** dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione nel caso in cui, nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto della polizza, si sia verificato un evento sismico di magnitudo uguale o superiore a 3,5 della scala Richter verificatosi nel comune dove è ubicato il rischio assicurato. **Energie rinnovabili all risks – danni indiretti: Per impianti dotati di telecontrollo:** 3 gg. **In C@sa: Estensione di garanzia elettrodomestici – Assistenza informatica:** la copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto della Assicurazione.
Sospensione	Il presente contratto non prevede la sospensione del pagamento dei premi.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente ha comunque facoltà di recedere nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio o esercitare la disdetta comunicando ad *AXA MPS Danni* la propria volontà, a sua scelta: • a mezzo lettera raccomandata; • rivolgendosi telefonicamente allo Smart Center di *AXA MPS Danni* attraverso il numero verde dedicato 800 231 187 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Mia Protezione è un prodotto rivolto alle persone fisiche, per la protezione della persona, dell'abitazione e della vita privata.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: l'intermediario percepisce, per la componente Danni, una commissione media pari al 15% del premio imponibile corrisposto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: mail: reclami.danni@axa.it pec: reclamiivassamad@legalmail.it posta: AXA MPS Assicurazioni Danni SpA c.a Ufficio Gestione Reclami, Via Aldo Fabrizi n. 9 – 00128 Roma fax: +39 06 51 760 323 avendo cura di indicare: ***– nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;*** ***– numero della polizza e nominativo del contraente;*** ***– numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;*** ***– indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;*** ***– breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;*** ***– ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.*** Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia). Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro. La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)	**Arbitrato irrituale:** per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE *(c.d. HOME INSURANCE)*, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.
Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali *(standard);*
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!

protezione

Mia Protezione

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dell'Informativa sulla Privacy

contratto di assicurazione per la casa e la famiglia

edizione maggio 2019
modello AMAD0115

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia

AREA CLIENTI

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrazione rapida in soli 3 passaggi tenendo a portata di mano i tuoi dati: Codice fiscale e numero di polizza

- Le tue **coperture assicurative**.
- La tua **posizione previdenziale**.
- Le tue **condizioni contrattuali**.
- Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.
- **... e molto altro ancora!**

AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito **www.axa-mps.it** oppure contattaci direttamente:

- Modulo di richiesta online su **www.axa-mps.it**, sezione **Contattaci**
- Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)

My AXA è l'App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il QR Code e scarica l'App da Play Store e App Store!

Contatti utili

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A:

Tutela legale, Cyber Risk – Inter Partner Assistance S.A.

Numero Verde **800 300 433**
Numero non gratuito **+39 06 42 115 745**

Diaria da ricovero, Interventi chirurgici, Spese Mediche, Indennità da ricovero – Blue Assistance S.p.A.

Portale Web **https://salute.axa.it**
AXA Italia Servizi S.c.p.a. **Casella Postale 450 - 10121 Torino Centro TO**
Numero Verde **800 133 316**
Numero non gratuito **+39 011 7425663**

Altre garanzie – AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud
e-mail: **sinistri.banca@axa.it**
Numero verde **800 231 187**

PER ASSISTENZA RELATIVA ALLA PERSONA, ALL'ABITAZIONE, PER LA GARANZIA VIAGGIO E PER LA PRESTAZIONE DI RILANCIO PROFESSIONALE – Inter Partner Assistance S.A.

Numero Verde **800 300 433**
Numero non gratuito **+39 06 42 115 745**

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde **800 231 187** (Smart Center)
Numero non gratuito **+39 06 45 20 21 36**
Sito **www.axa-mps.it**
PEC **axampsdanni@legalmail.it**
modulo online presente sul sito **www.axa-mps.it**

PER CONOSCERE LE STRUTTURE CONVENZIONATE

Sito **www.axa-mps.it** oppure **https://salute.axa.it**

PER INOLTRARE UN RECLAMO

AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma
Fax +39 06 51 760 323
e-mail reclami.danni@axa-mps.it

Per una corretta comprensione delle Condizioni Assicurative, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Avvertenza. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione in *Corsivo*.

Abitazione
I locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare:

a) appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
b) villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall'esterno;
c) villa, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.

Per la garanzia **Tutela legale** per abitazione si intende l'unità immobiliare ove l'Assicurato dimori abitualmente o saltuariamente, purché da lui occupata e indicata in Polizza.

Abitazione abituale
L'abitazione ove l'Assicurato dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

Abitazione saltuaria
Le abitazioni ove l'Assicurato non dimori abitualmente, purché poste in territorio italiano.

Aborto terapeutico
Interruzione volontaria della gravidanza provocata da determinati trattamenti medici al fine di preservare la salute della madre o di evitare lo sviluppo di un feto segnato da malformazioni o gravi patologie, effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla legge italiana.

Acquisti on-line/e-commerce
Tutti i contratti aventi a oggetto beni stipulati tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, nei quali il soggetto che effettua l'acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione.

All risks
Si intende la copertura assicurativa per tutti i rischi, ad eccezione di quelli esplicitamente menzionati nelle esclusioni.

Allagamento
Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.

Animali domestici
Cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, conigli, tartarughe.

Apparato digitale Home
Apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi di smarthome.

Apparato Digitale Mobile
Apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (netbook, laptop), tablet, phablet, smartphone.

Arbitrato
Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.

Apparecchio terapeutico amovibile
Dispositivo utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche conseguenti ad infortunio.

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza
La garanzia assicurativa con la quale AXA MPS Danni si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro, ove la prestazione diretta del servizio non fosse possibile.

Assistenza digitale
Attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione.
Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.

Assistenza in remoto
Tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come cobrowsing o videobrowsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l'Assicurato con la Piattaforma Digitale.
Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.

Assistenza tecnica a domicilio
Tipo di Assistenza Digitale che prevede l'invio di un tecnico specializzato presso il domicilio del cliente.

Assistenza stragiudiziale
L'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

AXA Assistance
Inter Partner Assistance S.A. – Rappr. Gen. per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

AXA MPS Danni
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

Bagaglio
I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi, gli strumenti musicali e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

Beneficiario
Persona fisica o persona giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Bicicletta elettrica
Biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 kW non soggette all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.

Blue Assistance
Blue Assistance S.p.A. – Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino.

Capitale Assicurato
L'importo massimo che AXA MPS Danni indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.

Carenza
Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.

Cartella clinica
Documento ufficiale redatto durante la degenza, diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, interventi chirurgici eseguiti, terapie effettuate, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.)

Cassaforte
Mobile aventi le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione;
- serrature di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 Kg, fatta eccezione per le casseforti murate e/o ancorate.

Centrale Operativa di Blue Assistance
L'organizzazione di Blue Assistance S.p.A. costituita da risorse umane e attrezzature che provvede a garantire il contatto con l'Assicurato, ed erogare, con costi a carico di AXA MPS Danni, le prestazioni previste in Polizza.

Cobrowsing
Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.

Collaboratori
Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi badanti e baby sitter.

Contenuto
Il contenuto dell'abitazione assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente ovvero l'insieme dei seguenti beni:
a) arredamento, mobilio in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quadri e tappeti, abbigliamento personale e quanto serve per uso di casa e personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario;
b) oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco ed orologi in metallo non prezioso;
c) oggetti pregiati, quadri e tappeti, arazzi, sculture, collezioni in genere, oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
d) gioielli e valori;
e) arredamento nelle dipendenze e nel box pertinenziale, provviste di famiglia e quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato, comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori ed esclusi oggetti particolari e pregiati, gioielli e valori.

Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.

Contratto o Documento di Viaggio
S'intende il biglietto/titolo di viaggio, la prenotazione presso la struttura alberghiera o il contratto di locazione, il cui acquisto sia comprovato da apposito documento di avvenuto pagamento.

Controversia
S'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato il proprio diritto in termini di "assistenza legale".

Cose
Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Danni
I danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Danno accidentale
Il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'Apparecchio garantito.

Dati d'autenticazione
I dati di login, la password, l'indirizzo IP, l'indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.

Dati d'identificazione
Tutti i Documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il numero di telefono.

Day hospital
La degenza in Istituto di cura senza pernottamento, documentata da cartella clinica.

Day surgery
La degenza in Istituto di cura senza pernottamento, comportante intervento chirurgico terapeutico, con redazione di cartella clinica

Difetti fisici
La mancanza o l'imperfezione non presenti alla nascita, di un organo o di un apparato anche se non note o non diagnosticate alla stipula della Polizza.

Disabitazione
Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Dispositivi di smarthome
IPcam, sensori apertura/chiusura porte, smart switch, sensori di fumo, sensori di allagamento, termostato, valvole termostatiche, sensori di temperatura, sensori di movimento, lampadine intelligenti, serratura elettronica.

Documenti identificativi personali
Carta d'identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l'identità dell'intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie.

Drone
Dispositivi a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un uso autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi in operazioni condotte entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tali da consentirgli un controllo diretto del mezzo per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni (Drone Vlos).

Estero
Tutti i paesi del Mondo, esclusa l'Italia.

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Estero
Tutti i paesi del Mondo, esclusa l'Italia.

Fabbricato
Intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendono inclusi:

a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole;
b) recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;
c) dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
d) in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.

L'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazioni interrate, nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzati nel fabbricato stesso, o negli spazi ad essa adiacenti ed in particolare gli impianti e le istallazioni considerati immobili per natura o destinazioni (ad esempio: impianti di riscaldamento, condizionamento, pannelli solari) tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture, esclusi quelli aventi valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, nonché quanto indicato nella voce "Contenuto".

Familiare
La persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, convivente di fatto, unito civilmente, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Fatto generatore
Relativamente alla copertura Tutela legale e Cyber risk s'intende il fatto storico dal quale scaturisce la controversia.

Fibra
Servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica. Porta a casa dell'utente un servizio dati e quindi necessita di un router capace di utilizzare questo tipo di segnale, tipicamente un apparato voip fornito dal gestore. Ci sono vari tipi di fibra. Il più comune è l'fttc (fibra fino al cabinet, l'ultima tratta di cavo rimane in rame, tipicamente l'impianto a casa del cliente rimane un impianto tradizionale), fttb (fibra fino al bulding, quindi fino al piano terra del palazzo da li rimangono cavi in rame quindi l'impianto domestico rimane tradizionale), ftth (fibra home, cioè la fibra sostituisce il rame nell'impianto domestico).

Fissi ed infissi
Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Flooding
Intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti Internet, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.

Franchigia
Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Frattura
Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.

Furto
Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.

Furto d'Identità Digitale
Acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione dell'Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell'Assicurato.

Garanzia
La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, AXA MPS Danni procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio, salvo quanto previsto alla voce "Assistenza".

Gessatura
Ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata..

Gioielli e preziosi
Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

Impianto domestico
In ambito digitale l'insieme di cavi e prese telefoniche nell'abitazione che ricevono il servizio dsl o fibra dall'esterno e lo trasmettono all'interno dell'abitazione. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all'ingresso dell'abitazione), il resto dell'impianto è responsabilità del cliente. Alcune volte l'impianto riceve invece il segnale da una sim dati. In ambito di assistenza digitale può essere necessario mandare un tecnico a riparare, modificare o potenziare l'impianto domestico al fine di estendere il servizio ad alcuni ambienti della casa, o migliorarne la fruibilità.

Impianto fotovoltaico
Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.

Impianto solare termico
Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.

Implosione
Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Inabilità temporanea
Temporanea incapacità fisica ad attendere, in tutto od in parte, alle occupazioni professionali dichiarate in Polizza.

Incendio
Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).

Indennizzo
La somma dovuta da AXA MPS Danni in caso di sinistro.

Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Interventi chirurgici
Atto medico, avente una diretta finalità terapeutica, praticato da laureato in medicina e chirurgia, abilitato presso un Istituto di Cura o un ambulatorio, effettuato tramite una cruentazione dei tessuti o mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa (laser).

Invalidità permanente
Incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell'Assicurato a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Istituto di Cura
Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza sanitaria, anche in regime di degenza diurna e l'hospice unicamente se il ricovero è reso necessario per cure terminali palliative. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza o di lungodegenza e di soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche, estetiche e di benessere. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non consentono più il miglioramento delle condizioni di salute con trattamenti medici finalizzati al trattamento della patologia principale e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.

Italia
Il territorio della Repubblica italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Lastre
Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della abitazione, esclusi i lucernari.

Lavoratore dipendente
La persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno 6 mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali. Non sono considerati Lavoratori dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all'estero (se non regolato dalla Legge italiana).

Lavoratore dipendente del settore privato
La persona fisica che presti il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato.

Lesione della reputazione on-line
Offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione dell'Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell'Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet. Relativamente all'ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l'onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico l'ingiuria (art. 594 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.).

Locali di villeggiatura
Dimora stagionale presso la quale l'Assicurato alloggia saltuariamente nel corso dell'anno.

Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata malattia.

Malattia improvvisa
La malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Malattie coesistenti
Le malattie o invalidità presenti nell'Assicurato che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali diversi.

Malattie concorrenti
Le malattie o invalidità presenti nell'Assicurato che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-funzionale.

Malattie preesistenti
La malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.

Malformazione
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.

Malfunzionamento
Il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale "Home" e "Mobile"o della Rete Domestica, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore ma che non sia legato ad un danno accidentale.

Manifestazione
Sintomatologia oggettiva della malattia.

Manutenzione ordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Massimale
La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun sinistro e anno assicurativo, AXA MPS Danni presta la garanzia.

Medicinali
Sono considerati tali quelli che risultano descritti sull'Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.

Metallo prezioso
Oro e platino.

Network
Rete convenzionata, costituita da ospedali ed Istituti di carattere scientifico, Case di cura, Centri Diagnostici e Poliambulatori, nonché da Professionisti Medici che esercitano nell'ambito di questi, per l'erogazione:

a. delle prestazioni previste dalla Polizza senza preventivo esborso di denaro da parte dell'Assicurato;
b. delle prestazioni non previste dalla Polizza con oneri a carico dell'Assicurato (con l'utilizzo delle tariffe preferenziali previste).

Nucleo Familiare
L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.

Pannelli solari
Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato, integrati o parzialmente integrati.

Paesi dell'Unione Europea
Per la copertura Tutela legale s'intendono gli Stati Membri dell'Unione Europea: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

Paese di Origine
Ai termini della presente Polizza si intende l'Italia.

Perdita di impiego
La perdita del lavoro a seguito di "giustificato motivo oggettivo" indipendentemente dalla volontà o colpa dell'Assicurato.

Pertinenze
Cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato, presenti nella relativa Mappa Catastale.

Piattaforma digitale
La struttura organizzativa specializzata nell'erogazione di assistenza informatica.

Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.

Premio
La somma dovuta dal Contraente ad AXA MPS Danni.

Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazione di assistenza
Il servizio erogato all'Assicurato nel momento del bisogno.

Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale AXA MPS Danni risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Professionista
La persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Profilo Italia
Ambito di copertura riferito al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Profilo Europa
Ambito di copertura riferito a Italia, Paesi dell'Europa geografica e del bacino del Mediterraneo (Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).

Profilo Mondo
Ambito di copertura riferito a tutti i Paesi del Mondo inclusa l'Europa.

Questionario sanitario
Documento contenente le informazioni sullo stato di salute dell'Assicurato, compilato e sottoscritto dal medesimo o dalla persona che esercita la potestà, che costituisce parte integrante della polizza.

Rapina
La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

Residenza
Il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

Rete domestica
Insieme delle connessioni wifi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente domestico, e dell'impianto domestico stesso.

Rete wifi
Modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l'altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.

Ricovero/Degenza
La degenza, comportante almeno un pernottamento, in Istituto di cura pubblico o privato regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera (esclusi stabilimenti termali) e documentata da cartella clinica.

Rottura di impianto
Danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Scasso
Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo
Il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scoperto
La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Serramento
Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della casa.

Sinistro
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro di Tutela legale e Cyber risk
L'insorgere della controversia.

Sito Internet
Insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.

Social Network
Comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

Solaio
Complesso di elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Spettrometro
Software di assistenza che permette, tramite lo smartphone del cliente, di analizzare i canali wifi presso il domicilio del cliente al fine di eliminare problemi dovuti a più wifi attivi sullo stesso canale, ed ottimizzare l'utilizzo degli apparati.

Struttura Organizzativa
L'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A., Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA MPS Danni provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA MPS Danni, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Telecontrollo
Insieme di strumenti a servizio dell'impianto fotovoltaico, costituito da:
- un sistema di raccolta dei dati che interroga ciclicamente gli inverter campionando i loro dati di funzionamento (Data Monitor);
- un sistema di raccolta dati centralizzato (Data Collector);
- un sistema di monitoraggio e reportistica accessibile tramite il web (Data Reporter).

Tetto
Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Transazione
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Trattamenti fisioterapici
Prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equipollente riconosciuto in Italia, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza. Dalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito della medicina estetica .

Tubo interrato
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Ultimo miglio
Termine che si utilizza nelle telecomunicazioni per identificare l'ultimo parte della tratta di cavo (rame o fibra) che porta il servizio telefonico a casa del cliente. Il termine identifica la tratta che specificatamente va dall'armadio di strada alla prima presa telefonica dell'impianto domestico.

Valore a nuovo
Si intende per:
a) il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno;
b) l'arredamento, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore intero
Forma di assicurazione per la quale AXA MPS Danni risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro, rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Valori
Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Viaggio
Il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Videobrowsing
Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamere dello smartphone del cliente per vedere gli apparati, l'impianto o i cavi inquadrati.

Visita specialistica
Visita effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e prescrizioni di terapie cui tale specializzazione si riferisce. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di quelle effettuate da medici praticanti le medicine alternative.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Mia Protezione

Condizioni di Assicurazione
Modello AMAD0115 Ed. 05/2019

Indice

Linea Persona

SEZIONE I - INFORTUNI		**5**
Art. 1.	Oggetto dell'assicurazione	5
	A. Morte da infortunio	**5**
	B. Invalidità permanente da infortunio	**6**
	C. Inabilità temporanea da infortunio	**7**
	D. Rimborso spese di cura da infortunio	**7**
Art. 2.	Esclusioni	7
Art. 3.	Persone non assicurabili	8
Art. 4.	Limiti di età	8
Art. 5.	Obblighi in caso di sinistro	8
Art. 6.	Criteri di indennizzabilità	8
Art. 7.	Cumulo di indennizzi	9
Art. 8.	Anticipo indennizzi	9
Art. 9.	Arbitrato	9
Art. 10.	Rinuncia al diritto di surrogazione	9
Art. 11.	Variazioni di rischio – Attività diversa da quella dichiarata	9
SEZIONE II - INFORTUNI E MALATTIA		**10**
Art. 12.	Oggetto dell'assicurazione	10
	A. Diaria da ricovero	**10**
	B. Interventi chirurgici	**10**
	C. Spese mediche	**12**
Art. 13.	Esclusioni	16
Art. 14.	Persone non assicurabili	16
Art. 15.	Limiti di età	16
Art. 16.	Dichiarazioni del Contraente	16
Art. 17.	Termini di carenza	17
Art. 18.	Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato	17
Art. 19.	Obblighi in caso di sinistro	19
Art. 20.	Liquidazione dell'indennizzo	20
Art. 21.	Arbitrato	21
Art. 22.	Rinuncia al diritto di surrogazione	21
SEZIONE III - MALATTIA		**22**
Art. 23.	Oggetto dell'assicurazione	22
	A. Morte da Ictus e Infarto	**22**
	B. Invalidità permanente da malattia	**22**
Art. 24.	Esclusioni	22
Art. 25.	Persone non assicurabili	22
Art. 26.	Limiti di età	22
Art. 27.	Dichiarazioni del Contraente	22
Art. 28.	Termini di carenza	23
Art. 29.	Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato	23
Art. 30.	Obblighi in caso di sinistro	24
Art. 31.	Criteri di indennizzabilità	25
Art. 32.	Determinazione dell'indennizzo	25
Art. 33.	Criteri di liquidazione dell'indennizzo	25
Art. 34.	Arbitrato	25
SEZIONE IV - TENORE DI VITA		**26**
Art. 35.	Oggetto dell'assicurazione	26
	A. Tenore di vita	**26**
Art. 36.	Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato	29

SEZIONE V - PERDITA DI IMPIEGO E RILANCIO PROFESSIONALE **30**
Art. 37. Oggetto dell'assicurazione 30
A. Perdita di impiego **30**
Art. 38. Soggetti assicurati 30
Art. 39. Esclusioni 30
Art. 40. Limiti di indennizzo 31
Art. 41. Obblighi in caso di sinistro 31

SEZIONE VI - ASSISTENZA PERSONA **32**
Art. 42. Oggetto dell'assicurazione 32
A. Assistenza persona **32**
B. Second opinion e Assistenza domiciliare **34**
Art. 43. Esclusioni 36
Art. 44. Operatività della garanzia 37
Art. 45. Limitazione del servizio di assistenza – Estensione territoriale 37
Art. 46. Come attivare le prestazioni Assistenza persona 37

SEZIONE VII - VIAGGI **39**
Art. 47. Oggetto dell'assicurazione 39
A. Viaggio **39**
Art. 48. Esclusioni comuni a tutta la Sezione VI - Viaggi 46
Art. 49. Obblighi in caso di sinistro 46

SEZIONE VIII - CONFIDO **48**
Art. 50. Oggetto dell'assicurazione 48
A. Confido **48**
Art. 51. Esclusioni (Responsabilità civile cani e/o gatti) 48
Art. 52. Condizioni particolari sempre valide ed operanti (Responsabilità civile cani e/o gatti) 48
Art. 53. Persone non considerate terzi (Responsabilità civile cani e/o gatti) 49
Art. 54. Razze canine (Responsabilità civile cani e/o gatti) 49
Art. 55. Obblighi in caso di sinistro (Responsabilità civile cani e/o gatti) 49
Art. 56. Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza 49
Art. 57. Operatività della garanzia (Rimborso spese veterinarie) 50
Art. 58. Esclusioni (Rimborso spese veterinarie) 50
Art. 59. Obblighi in caso di sinistro (Rimborso spese veterinarie) 50
Art. 60. Criteri di liquidazione dell'indennizzo (Rimborso spese veterinarie) 50
Art. 61. Arbitrato 50
Art. 62. Esclusioni (Tutela legale cani e/o gatti) 51
Art. 63. Insorgenza del Sinistro - Decorrenza della garanzia (Tutela legale cani e/o gatti) 51
Art. 64. Obblighi in caso di sinistro (Tutela legale cani e/o gatti) 52
Art. 65. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti (Tutela legale cani e/o gatti) 52
Art. 66. Gestione del sinistro (Tutela legale cani e/o gatti) 52

Linea Patrimonio

SEZIONE IX - RESPONSABILITÀ CIVILE **53**
Art. 67. Oggetto dell'assicurazione 53
A. Responsabilità Civile della vita privata **53**
B. Responsabilità Civile della proprietà **54**
Art. 68. Esclusioni 54
Art. 69. Condizioni particolari sempre valide ed operanti 55
Art. 70. Persone non considerate terzi 56
Art. 71. Massimale 56
Art. 72. Obblighi in caso di sinistro 56
Art. 73. Gestione delle vertenze 56

SEZIONE X - TUTELA LEGALE E CYBER RISK **57**
A. Tutela legale **57**
Art. 74. Oggetto dell'assicurazione 57
Art. 75. Soggetti assicurati 57
Art. 76. Prestazioni garantite 58
Art. 77. Esclusioni 58
B. Cyber risk **59**
Art. 78. Oggetto dell'assicurazione 59
Art. 79. Soggetti assicurati 60
Art. 80. Prestazioni garantite 60
Art. 81. Esclusioni 60

Articoli validi ed operanti per tutta la Sezione X – Tutela legale e Cyber risk **61**
Art. 82. Estensione territoriale 61
Art. 83. Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia 61
Art. 84. Obblighi in caso di sinistro 62
Art. 85. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti 62
Art. 86. Gestione del sinistro e libera scelta del legale 62
Art. 87. Massimale e Recupero delle somme 63

SEZIONE XI - INCENDIO **64**
Art. 88. Oggetto dell'assicurazione 64
A. Fabbricato **64**
B. Contenuto **64**
C. Fabbricato base **67**
D. Rischio locativo **67**
E. Terremoto Fabbricato **68**
F. Terremoto Contenuto **68**
G. Alluvione Fabbricato **68**
H. Alluvione Contenuto **69**
Art. 89. Esclusioni 69
Art. 90. Operatività della garanzia 70
Art. 91. Obblighi in caso di sinistro 70
Art. 92. Determinazione dell'ammontare del danno 70
Art. 93. Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato, Incendio del fabbricato base, Rischio locativo, Terremoto fabbricato e Alluvione Fabbricato 71
Art. 94. Perizia contrattuale 71
Art. 95. Mandato ai periti 71
Art. 96. Limite massimo di indennizzo 71

SEZIONE XII - FURTO E RAPINA **72**
Art. 97. Oggetto dell'assicurazione 72
A. Furto del contenuto **72**
Art. 98. Limiti di Indennizzo 72
Art. 99. Esclusioni 73
Art. 100. Operatività della garanzia – Mezzi di chiusura 73
Art. 101. Scoperti 73
Art. 102. Obblighi in caso di sinistro 73
Art. 103. Perizia contrattuale 74
Art. 104. Mandato ai periti 74
Art. 105. Determinazione dell'ammontare del danno 74
Art. 106. Recupero delle cose rubate 75

SEZIONE XIII - ENERGIE RINNOVABILI ALL RISKS **76**
Art. 107. Oggetto dell'assicurazione 76
A. Energie rinnovabili all risks **76**
B. Terremoto Energie rinnovabili **76**
C. Alluvione Energie Rinnovabili **77**
Art. 108. Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 77
Art. 109. Esclusioni 78
Art. 110. Obblighi in caso di sinistro 79
Art. 111. Perizia contrattuale 79
Art. 112. Mandato dei periti 79
Art. 113. Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti all risks 80
Art. 114. Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti 80
Art. 115. Assicurazione parziale per la garanzia Energie Rinnovabili all risks e Terremoto energie rinnovabili e Alluvione energie rinnovabili 80

SEZIONE XIV - ASSISTENZA E SERVIZI **82**
A. Assistenza abitazione **82**
Art. 116. Oggetto dell'assicurazione 82
Art. 117. Assistenza abitazione - operatività della garanzia 82
Art. 118. Assistenza abitazione - istruzioni per la richiesta di assistenza 86
B. InC@sa **86**
Art. 119. Oggetto dell'assicurazione 86
Art. 120. Pronto intervento artigiano - operatività della garanzia 86
Art. 121. Pronto intervento artigiano - istruzioni per la richiesta di assistenza 91
Art. 122. Assistenza medica d'urgenza - operatività della garanzia 91
Art. 123. Assistenza medica d'urgenza - istruzioni per la richiesta di assistenza 92
Art. 124. Assistenza domiciliare - operatività della garanzia 92
Art. 125. Assistenza domiciliare - istruzioni per la richiesta di assistenza 93
Art. 126. Estensione di garanzia elettrodomestici - operatività della garanzia 93
Art. 127. Estensione di garanzia elettrodomestici - esclusioni 94

Art. 128. Estensione di garanzia elettrodomestici - cosa fare in caso di sinistro 94
Art. 129. Assistenza informatica - operatività della garanzia 95
Art. 130. Assistenza informatica - esclusioni 96
Art. 131. Assistenza informatica - istruzioni per la richiesta di assistenza 96
Art. 132. Check up casa - operatività della garanzia 97
Art. 133. Sezione XIV - assistenza e servizi - esclusioni comuni 97
Art. 134. Limitazione del servizio - estensione territoriale 98

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE 99
Art. 135. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 99
Art. 136. Effetto, durata e disdetta del contratto 99
Art. 137. Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza 99
Art. 138. Modifiche dell'assicurazione 99
Art. 139. Forma delle comunicazioni 99
Art. 140. Aggravamento del rischio 99
Art. 141. Diminuzione del rischio 99
Art. 142. Esagerazione dolosa del danno 99
Art. 143. Recesso in caso di sinistro 99
Art. 144. Riduzione dei capitali assicurati 100
Art. 145. Clausola di vincolo 100
Art. 146. Cambiamento dell'abitazione 100
Art. 147. Validità territoriale 100
Art. 148. Colpa grave 100
Art. 149. Buona fede 100
Art. 150. Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza 100
Art. 151. Oneri fiscali 100
Art. 152. Altre assicurazioni 100
Art. 153. Limite massimo dell'indennizzo 101
Art. 154. Foro competente 101
Art. 155. Legge applicabile 101
Art. 156. Rinvio alle norme di Legge – Glossario 101
Art. 157. Operatività ed efficacia delle garanzie Terremoto 101
Art. 158. Indicizzazione 102
Art. 159. Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto 102
Art. 160. Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale 102

Allegato 1. Tabella degli indennizzi Inabilità temporanea 103

Allegato 2. Tabella delle attività professionali 105

Allegato 3. Elenco degli interventi chirurgici 108

Allegato 4. Tabella degli indennizzi Invalidità permanente da malattia 121

Informativa sulla privacy 122

Linea Persona

SEZIONE I - INFORTUNI

Art. 1. - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale, per gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca nello svolgimento:
a) dell'attività professionale indicata in *Polizza*;
b) di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità (extraprofessionale);
anche se derivanti da:
1) negligenza, imprudenza o imperizia anche gravi, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
2) aggressioni, o tumulti popolari, **a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva**, a parziale deroga dell'art. 1912 c.c.;
3) atti di temerarietà, **soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa**;

sono equiparati ad *Infortunio* e quindi indennizzabili:
4) gli *Infortuni* sofferti in stato di malore o incoscienza;
5) l'asfissia non dipendente da patologie pregresse;
6) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento accidentale e acuto di sostanze;
7) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore, di freddo e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali **(con esclusione della malaria e delle *Malattie* tropicali)**;
9) le lesioni determinate da sforzo, **salvo quanto previsto alla lettera u) dell'Art. 2 - "Esclusioni"**; per le sole Garanzie B. Invalidità Permanente da Infortunio e C. Inabilità temporanea da infortunio, le ernie addominali traumatiche o da sforzo
10) le conseguenze dell'embolia gassosa, **purché non conseguenti a pratica subacquea**;
11) gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, **esclusi i viaggi effettuati**:
    a) su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
    b) su aeromobili in esercizio da parte di aeroclubs;
    c) su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
    la copertura inizia dal momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui scende.

Le seguenti *Garanzie* sono valide solo se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Morte da infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica **entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio***, *AXA MPS Danni* garantisce l'*Indennizzo* corrispondente al *Capitale assicurato* indicato in *Polizza*, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'*Indennizzo* sarà liquidato ai *Beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'*Assicurato* in parti uguali fra loro.

Morte presunta
Qualora, a seguito di *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuta la morte, *AXA MPS Danni* liquida, agli aventi diritto di cui sopra, il *Capitale assicurato* previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 c.c.
Qualora, dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* risultasse in vita, *AXA MPS Danni* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invalidità permanente* eventualmente subita.

Maggiorazione dell'indennizzo in caso di commorienza dei genitori
Nel caso in cui, a seguito di *Infortunio* determinato da uno stesso evento, consegua la morte di entrambi i genitori, *AXA MPS Danni* corrisponde un *Indennizzo* supplementare per il caso morte ai:
- figli minorenni;
- figli fino a 25 anni, se studenti o non lavoratori;
- figli portatori di handicap;

tale *Indennizzo* supplementare è pari al:
- 50% nel caso in cui entrambi i genitori risultino assicurati con la presente *Garanzia*;
- 25% nel caso in cui un solo genitore risulti assicurato con la presente *Garanzia*.

B. Invalidità permanente da infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza una *Invalidità permanente*, se la stessa si verifica **entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio***, *AXA MPS Danni* corrisponde un *Indennizzo* determinato mediante applicazione, sul *Capitale assicurato*, della percentuale di *Invalidità permanente* accertata secondo i criteri stabiliti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000.
Se l'*Infortunio* ha come conseguenza un'*Invalidità permanente*, non determinabile sulla base dei valori stabiliti nella citata tabella, verranno applicati i criteri di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni funzionali, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, o in caso di minorazioni diverse da quelle di cui alla tabella citata, *AXA MPS Danni* liquida l'*Indennizzo* sulla base del grado di *Invalidità permanente* calcolato in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate nella tabella stessa;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, *AXA MPS Danni* liquida l'*Indennizzo* corrispondente alla somma matematica delle percentuali di *Invalidità permanente* distintamente valutate, con il limite del valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'*Invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella citata tabella, il grado di *Invalidità permanente* viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di *Invalidità permanente* calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di *Invalidità permanente* accertata superiore al 65%, viene liquidato un *Indennizzo* pari al 100% del *Capitale assicurato* per il caso di *Invalidità permanente*.
Tale estensione di *Garanzia* non è operante per gli *Assicurati* di età superiore a 75 anni.

Il diritto all'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*Infortunio* denunciato dopo che l'*Indennizzo* sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, *AXA MPS Danni* paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima; nel caso invece, l'*Indennizzo* non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, *AXA MPS Danni* paga l'importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Franchigia
L'*Indennizzo* viene calcolato previa applicazione di una *Franchigia* del 5%, con le modalità di seguito riportate.
In caso di *Invalidità permanente*:

- **inferiore o pari al 5%, non si dà luogo ad alcun *Indennizzo*;**
- **superiore al 5% ed inferiore al 30%, l'*Indennizzo* viene liquidato con applicazione di una *Franchigia* del 5%;**
- **pari o superiore al 30%, l'*Indennizzo* viene liquidato senza applicazione di alcuna *Franchigia*.**

Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo
Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, tecnicamente non operabili, ***AXA MPS Danni* corrisponde un'indennità pari alla percentuale di *Invalidità permanente* accertata con il massimo del 10% del *Capitale assicurato* per il caso di *Invalidità permanente*, ferma l'applicazione della *Franchigia*. Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione del contratto. Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali traumatiche o da sforzo**.

Maggiorazione dell'indennizzo in caso di sofferenze psicofisiche
Nel caso di *Infortunio* che causi una *Invalidità permanente* pari o superiore al 30%, ***AXA MPS Danni* corrisponde una somma supplementare pari al 10%** di quella spettante per il caso di *Invalidità permanente* a titolo di *Indennizzo* per sofferenze psico-fisiche conseguenti all'*Infortunio* stesso.

Perdita anno scolastico
Nel caso di *Infortunio* che causi una *Invalidità permanente*, indennizzabile a termini di *Polizza*, che comporti l'impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico, ***AXA MPS Danni* corrisponde una indennità aggiuntiva pari a € 2.500**^{,00}.
La presente *Garanzia* opera per gli *Assicurati* che frequentano scuole di istruzione primaria e secondaria, italiane o straniere, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Il pagamento dell'indennità viene corrisposto previa certificazione, rilasciata dalla competente autorità amministrativa pubblica, dalla quale risulti che la perdita dell'anno scolastico sia dovuta ad assenza dalle lezioni e previa dimostrazione, mediante certificazione medica, che tali assenze siano diretta conseguenza dell'*Infortunio* denunciato.

C. Inabilità temporanea da infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza l'*Inabilità temporanea*, *AXA MPS Danni* corrisponde l'*Indennizzo* giornaliero indicato in *Polizza* secondo i criteri indicati nella "Tabella degli indennizzi Inabilità temporanea" (Allegato 1.). Qualora l'*Infortunio* abbia comportato lesioni di vario tipo, da cui sia derivata un'*Inabilità temporanea*, *AXA MPS Danni* si obbliga a corrispondere il solo *Indennizzo* predeterminato per l'*Inabilità temporanea* di più lunga durata.

Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo
Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, *AXA MPS Danni* corrisponde l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*.
Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione della *Polizza*. Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali traumatiche o da sforzo.

D. Rimborso spese di cura da infortunio

Nel caso di *Infortunio*, indennizzabile per le *Garanzie* A. Morte da infortunio e B. Invalidità permanente da infortunio, *AXA MPS Danni* rimborsa, fino alla concorrenza del *Capitale assicurato* indicato in *Polizza*, le seguenti spese sostenute come conseguenza diretta dell'*Infortunio* nei 365 giorni successivi alla data del *Sinistro*:
a) per il *Ricovero* in *Istituto di cura* pubblico o privato: rette di degenza, onorari medici, chirurgo, aiuto chirurgo, anestesista, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, medicinali;
b) per *Intervento chirurgico* anche ambulatoriale;
c) per *Visite Mediche Specialistiche* e acquisto di medicinali;
d) per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;
e) per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali specialistici quali, ad esempio: TAC, ecografia, holter, risonanza magnetica, radiografie, stratigrafie, angiografie;
f) per terapie fisiche anche specialistiche quali ad esempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia.

In caso di decesso dell'*Assicurato*, le suddette spese verranno liquidate ai *Beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'*Assicurato* in parti uguali fra loro.
In relazione alle prestazioni indennitarie di cui alle lettere c), e) ed f), la *Garanzia* è operante a condizione che le spese siano sostenute previa specifica prescrizione medica.
La *Garanzia* viene prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10%, con il minimo di € 50,00 a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*, intendendosi per tale l'intero ciclo di cura relativo allo stesso *Infortunio*.

Estensione ai *Danni* estetici
L'assicurazione si intende estesa al rimborso delle spese sostenute dall'*Assicurato* per cure, applicazioni ed *Interventi chirurgici* effettuati allo scopo di eliminare o ridurre il *Danno* derivante da *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, per la *Garanzia* **Invalidità permanente**, che abbia per conseguenza deturpazioni di carattere estetico.
L'estensione di *Garanzia* viene prestata con il massimo di € 5.000,00, entro il limite del *Capitale assicurato* per la *Garanzia* D. Rimborso spese di cura da infortunio e con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10%, con il minimo di € 50,00.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione I - Infortuni.

Art. 2. - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli *Infortuni* causati:
a. dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo quanto previsto al punto 11) dell'Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione";
b. dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo: deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;
c. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'*Assicurato* è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'*Assicurato* abbia, al momento del *Sinistro*, i requisiti per il rinnovo;
d. dalla guida e uso di mezzi subacquei;
e. dalla guida di veicoli in conseguenza di crisi epilettiche dell'*Assicurato*;
f. dalla pratica di sport estremi e pericolosi in genere quali a puro titolo esemplificativo: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia;
g. dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
h. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo;
i. dall'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;

j. **dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e simili, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da Federazioni sportive o Enti Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);**
k. **da ubriachezza dell'*Assicurato*, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;**
l. **da tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'*Assicurato* abbia preso parte attiva;**
m. **da atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*;**
n. **da azioni delittuose dell'*Assicurato*, suicidio ed autolesionismo;**
o. **da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;**
p. **da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;**
q. **da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, etc.);**

Per la sola Sezione I - Infortuni sono inoltre esclusi:

r. **gli *Infortuni* causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da *Infortunio*;**
s. **gli *Infortuni* le cui conseguenze si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S);**
t. **gli infarti;**
u. **le ernie e le rotture sottocutanee di tendini, salvo quanto previsto dall'Art. 1, punto 9), "Oggetto dell'assicurazione".**

Art. 3. - **Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia, dalla *Malattia* di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 4. - **Limiti di età**

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli *Assicurati* non potrà essere superiore a 70 anni. Le Parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 75° anno di età dell'*Assicurato*, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. 5. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 c.c.
La denuncia dell'*Infortunio* deve essere inviata ad *AXA MPS Danni* – Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud - e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa del *Sinistro* e deve essere corredata da certificato medico.
L'*Assicurato* deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da *AXA MPS Danni*, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della documentazione medica compresa la *Cartella Clinica* se prevista, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.
In caso di *Inabilità temporanea*, l'*Assicurato* deve inviare il referto della struttura sanitaria pubblica di pronto soccorso o di prima medicazione che ha effettuato la prestazione contenente la diagnosi.

Art. 6. - **Criteri di indennizzabilità**

***AXA MPS Danni* corrisponde l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. Se, al momento dell'*Infortunio*, l'*Assicurato* non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*Infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.**
In relazione alla *Garanzia* B. Invalidità permanente da infortunio, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al citato articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
***AXA MPS Danni* liquida gli *Indennizzi* che risultino dovuti dopo aver verificato l'operatività della *Garanzia*, ricevuta la documentazione relativa al *Sinistro* e compiuti gli accertamenti del caso. Successivamente, *AXA MPS Danni* provvede a darne comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.**
Il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'*Assicurato*.
In relazione alla *Garanzia* D. Rimborso spese di cura da infortunio, qualora l'*Assicurato* fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la *Garanzia* vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
Nel caso in cui l'*Assicurato* si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, *AXA MPS Danni* rimborserà le spese non riconosciute dallo stesso, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'*Assicurato* per le prestazioni sopra descritte.

Art. 7. - **Cumulo di indennizzi**

Le indennità per tutte le *Garanzie* sono cumulabili fra di loro tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'**Invalidità permanente**; tuttavia, se dopo il pagamento di un *Indennizzo* per **Invalidità permanente**, **ma entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio** ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, gli eredi dell'*Assicurato* non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre hanno diritto alla differenza tra l'*Indennizzo* per morte - se superiore - e quello già pagato per **Invalidità permanente**.

Art. 8. - **Anticipo indennizzi**

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'*Assicurato*, *AXA MPS Danni* anticiperà il 50% del presumibile ammontare dell'*Indennizzo* per **Invalidità permanente da Infortunio** da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del *Sinistro* a condizione che:

- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità dell'*Infortunio*;
- il grado di *Invalidità permanente* stimato da *AXA MPS Danni* sia uguale o superiore al 25%.

Fermo restando quanto previsto, l'anticipo non deve essere considerato impegno definitivo di *AXA MPS Danni* sul grado percentuale di *Invalidità permanente* da liquidarsi.

L'obbligo di *AXA MPS Danni* sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'*Infortunio* ed entro un limite di € 50.000,00.

Art. 9. - **Arbitrato**

Le *Controversie* di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro*, sul grado di *Invalidità permanente* da *Infortunio*, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla *Inabilità temporanea*, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per Parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato* o quello a lui preferito.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una Parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della Parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'*Indennizzo*.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

Art. 10. - **Rinuncia al diritto di surrogazione**

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *AXA MPS Danni* rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.

Art. 11. - **Variazioni di rischio – Attività diversa da quella dichiarata**

Fermo il disposto degli Art. 2 - **"Esclusioni"**, Art. 135 - **"Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"** e dell'Art. 140 - **"Aggravamento del rischio"**, si stabilisce che qualora l'*Infortunio* si verifichi nello svolgimento di una attività diversa da quella dichiarata:

- l'*Indennizzo* sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'*Indennizzo* sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella "Tabella delle percentuali di indennizzo" che segue, se la diversa attività aggrava il rischio:

Tabella delle percentuali di indennizzo

Attività svolta al momento del *Sinistro*	**Attività dichiarata Classi di rischio**		
	1	**2**	**3**
1	100%	100%	100%
2	70%	100%	100%
3	45%	80%	100%

A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in *Polizza* rispetto a quella effettivamente svolta al momento del *Sinistro*, si farà riferimento alla "Tabella delle attività professionali" (Allegato 2.), ove sono indicate le varie attività e le corrispondenti classi di rischio.

Per la classificazione di eventuali attività non specificate nell'elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un'attività elencata.

Qualora l'attività effettivamente svolta al momento del *Sinistro* non rientri e non trovi analogia con quelle previste nell'elenco verrà applicato il disposto dell'Art. 140 - "Aggravamento del rischio".

SEZIONE II - INFORTUNI E MALATTIA

Art. 12. - **Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per le *Malattie* e gli *Infortuni* subiti dall'*Assicurato*.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato/Massimale* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Diaria da ricovero

In caso di *Ricovero* dell'*Assicurato* in *Istituto di cura*, reso necessario da *Infortunio*, *Malattia*, parto o *Aborto Terapeutico*, donazione di organi, indennizzabili a termini di *Polizza*, *AXA MPS Danni* corrisponde la diaria indicata in *Polizza* per ogni giorno di *Ricovero*, documentato da *Cartella Clinica*, **con il massimo di 365 giorni per *Sinistro* ed anno assicurativo**.
Le giornate di entrata e di uscita dall'*Istituto di cura* sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora di inizio del *Ricovero* e della dimissione.
L'assicurazione vale anche in caso di:

a. *Ricovero* dell'*Assicurato* per **donazione di organi**;
b. ***Day hospital* e *Day surgery*, purché la degenza diurna sia di almeno 5 ore senza pernottamento**, in struttura sanitaria autorizzata, con rilascio di *Cartella Clinica*, **di durata superiore a 2 giorni anche non continuativi per una stessa *Malattia* od *Infortunio*; l'indennità giornaliera è corrisposta in misura pari al 50%**.

Estensioni di garanzia

c. In caso di ***Gessatura* o applicazione di *Apparecchio terapeutico amovibile***, anche se indipendente dal *Ricovero*, viene corrisposta la diaria prevista per il *Ricovero* fino alla rimozione dell'*Apparecchio terapeutico amovibile* e comunque per un **massimo di 60 giorni**. In caso di *Sinistro* che comporti anche il *Ricovero* tale prestazione non è cumulabile con l'indennità giornaliera;
d. **Diaria per *Convalescenza* post *Ricovero*:** in caso di *Convalescenza* domiciliare dell'*Assicurato*, successiva ad un *Ricovero* dovuto ad *Infortunio*, *Malattia*, parto o *Aborto Terapeutico*, donazione di organi, indennizzabili a termini di *Polizza*, *AXA MPS Danni* corrisponde un'indennità giornaliera, pari al 50% della diaria indicata in *Polizza*, nei seguenti casi e con i seguenti limiti:
   - ***Ricovero* per *Intervento chirurgico*** - una indennità pari ai giorni di *Ricovero* con il **minimo di 3 ed il massimo di 30;**
   - ***Ricovero* senza *Intervento chirurgico* superiore a 7 giorni** - una indennità pari ai giorni di *Ricovero* con il **massimo di 30;**
   - ***Day surgery*, solo con *Intervento chirurgico* in anestesia totale od epidurale - una indennità forfettaria pari a 3 giorni.**

   Il periodo di *Convalescenza* decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del *Ricovero* in *Istituto di cura* o del *Day surgery*.

Franchigia

L'indennità giornaliera viene corrisposta con l'applicazione di una *Franchigia* assoluta di 2 giorni. La *Franchigia* non verrà applicata nei casi di *Ricovero*, conseguente ad *Infortunio* e/o *Intervento Chirurgico*, superiore a 7 giorni, o in caso di donazione di organi.

B. Interventi chirurgici

AXA MPS Danni garantisce il pagamento di un *Indennizzo*, a titolo di rimborso spese forfettario - indipendente dall'ammontare delle spese sostenute - a seguito di *Intervento chirurgico* reso necessario da *Malattia*, *Infortunio*, parto cesareo e/o distocico o con episiotomia e *Aborto Terapeutico*.
L'assicurazione è operante anche per gli *Interventi Chirurgici* effettuati in regime di *Day hospital*, *Day surgery* o in ambulatorio.
Gli *Interventi Chirurgici* risultano raggruppati in 7 classi (per il dettaglio si veda l'"Elenco degli Interventi chirurgici" Allegato 3.) che prevedono *Indennizzi* diversi commisurati alla complessità dell'*Intervento chirurgico*. In caso di *Interventi chirurgici* non specificatamente indicati nel predetto elenco, la classe a cui attribuire l'Intervento sarà stabilita da *AXA MPS Danni* per analogia, con riferimento al più simile degli *Interventi chirurgici* elencati per tipo di patologia e di tecnica chirurgica. In relazione al profilo prescelto dal *Contraente/Assicurato*, per ciascuna delle 7 classi in cui risultano raggruppati gli *Interventi chirurgici*, sono fissati i seguenti *Indennizzi* forfettari:

Profilo BASE (indennizzo in €)	Classe di Intervento	Profilo AVANZATO (indennizzo in €)
--	I	375,00
--	II	750,00
--	III	3.750,00
7.500,00	IV	7.500,00
15.000,00	V	15.000,00
37.500,00	VI	37.500,00
75.000,00	VII	75.000,00

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione

Qualora nella stessa seduta operatoria si proceda a due o più *Interventi chirurgici*, *AXA MPS Danni* corrisponderà all'*Assicurato* l'*Indennizzo* come previsto con riferimento all'*Intervento chirurgico* con l'importo più elevato.
Nei confronti di ogni *Assicurato* l'*Indennizzo* riferito agli *Interventi chirurgici* di classe VII rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni* per uno o più *Sinistri* avvenuti nel corso di un anno assicurativo.
Se l'*Intervento chirurgico* avviene presso una struttura del S.S.N. con spese a carico della struttura stessa, l'*Indennizzo* previsto viene corrisposto nella misura del 50%.
In caso di più *Interventi chirurgici* effettuati a causa della stessa patologia ed allo stesso organo, arto e/o tessuto, *AXA MPS Danni* indennizzerà, complessivamente, una somma non superiore al doppio dell'*Indennizzo* previsto per il primo *Intervento chirurgico*.

Estensioni di garanzia

- L'assicurazione si intende estesa al neonato nei primi 60 giorni di vita, anche in caso di parto naturale. Tale *Garanzia* è operante purché siano decorsi i termini di *Carenza* previsti per il parto, secondo le Classi d'intervento previste nel Profilo scelto dalla madre ed indicato in *Polizza*;
- In caso di *Intervento chirurgico* indennizzabile, ***AXA MPS Danni* corrisponderà un importo forfettario pari al 10% dell'*Indennizzo* con il massimo di € 2.000,00, per "spese pre e post *Intervento chirurgico*"**;
- **Prestazione diretta - pagamento diretto dell'*Indennizzo*.** Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito, in valuta corrente in Italia, a mezzo bonifico bancario, a favore della struttura convenzionata. La prestazione diretta è operante, **entro i limiti di *Indennizzo* previsti**, a condizione che l'*Assicurato* si avvalga di strutture e medici convenzionati con *Blue Assistance* e richieda alla *Centrale Operativa* di *Blue Assistance* l'autorizzazione con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
  La *Centrale Operativa di Blue Assistance* fornirà, a richiesta, informazioni relative sia agli *Istituti di cura* convenzionati e ai medici professionisti operanti nelle stesse, sia agli ambiti e alla portata delle *Garanzie* prestate, e per il supporto medico necessario. Per chiamate dall'Italia - Numero Verde 800 133 316; per chiamate dall'estero - Numero non gratuito +39 011 74 25 663;
- A decorrere dalla stipula della *Polizza*, e successivamente ogni 2 anni, l'*Assicurato* che abbia compiuto 30 anni può eseguire, presso le strutture facenti parte del *Network* di *Blue Assistance*, il **Programma di Prevenzione** comprendente i seguenti esami:

Programma di Prevenzione - DONNA	Programma di Prevenzione - UOMO
1. Esami di laboratorio e strumentali:	**1. Esami di laboratorio e strumentali:**
Azotemia	Azotemia
Cloremia Sodiemia Potassiemia	Cloremia Sodiemia Potassiemia
Colesterolo totale (LDL e HDL)	Colesterolo totale (LDL e HDL)
Creatininemia	Creatininemia
Emocromo con formula	Emocromo con formula
Gamma G.T	Gamma G.T
Glicemia	Glicemia
PCR	PCR
T3 - T4 – TSH	
Transaminasi	Transaminasi
Trigliceridi	Trigliceridi
Uricemia	Uricemia
Esame urine completo	Esame urine completo
2. Pap Test	**2. E.C.G. (Elettrocardiogramma)**
3. Visita ginecologica	**3. Visita cardiologica**
4. Mammografia o Ecografia Mammaria	
In aggiunta a quanto sopra, per chi ha più di 40 anni:	In aggiunta a quanto sopra, per chi ha più di 40 anni:
5. E.C.G. (Elettrocardiogramma)	**4. Esame di laboratorio: PSA**
6. Visita cardiologica	**5. Ecografia addominale inferiore**

Il primo **Programma di Prevenzione** è totalmente a carico di *AXA MPS Danni*. Per i successivi, anche in caso di sostituzione di contratto, trascorsi almeno 2 anni dalla data del precedente **Programma di Prevenzione**, è richiesta una partecipazione al costo di **€ 100,00**.

La gestione del **Programma di Prevenzione** e la gestione della *Garanzia* **B. Interventi chirurgici** sono affidate da *AXA MPS Danni* a:

Blue Assistance S.p.A

Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino
Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it
Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 316
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 011 74 25 663

Il *Network* di *Blue Assistance*, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.axa-mps.it e sul portale web https://salute.axa.it

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare la gestione del **Programma di Prevenzione** e della *Garanzia* **B. Interventi chirurgici** ad altra società; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Per poter effettuare il **Programma di Prevenzione** o le prestazioni in convenzione della *Garanzia* **B. Interventi chirurgici**, l'*Assicurato* dovrà prenotare direttamente la prestazione presso la struttura sanitaria prescelta e successivamente contattare telefonicamente la *Centrale Operativa di Blue Assistance* per comunicare la data e il luogo della prenotazione. L'*Assicurato* riceverà quindi conferma dell'avvenuta presa in carico diretta dei costi.
Non saranno prese in considerazione, per il **Programma di Prevenzione**, richieste di rimborso per esami o visite mediche effettuate e pagate dall'*Assicurato* senza preventiva richiesta e autorizzazione della *Centrale Operativa di Blue Assistance* e sua conferma. *AXA MPS Danni* e la *Centrale Operativa di Blue Assistance* non verranno a conoscenza degli esiti del **Programma di Prevenzione**.

C. Spese mediche

Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino al 28/9/2018 e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente.

1. Ricoveri, interventi e day hospital
La *Garanzia* opera in caso di *Ricovero*, *Intervento chirurgico* senza *Ricovero* o *Day hospital* resi necessari da *Malattia*, *Infortunio*, parto o *Aborto Terapeutico*.
AXA MPS Danni rimborsa all'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* riportato in *Polizza*, le spese sostenute: prima, durante, dopo il periodo di *Ricovero* o *Intervento chirurgico* senza *Ricovero* e durante il *Day hospital*, come di seguito descritto.
Il *Massimale* riportato in *Polizza* costituisce la somma massima, per *Assicurato*, per *Sinistro* e per **anno assicurativo**, fino alla concorrenza della quale *AXA MPS Danni* presta la *Garanzia*.

Prima del ricovero o intervento chirurgico senza ricovero:
a) esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei **120** giorni precedenti l'inizio del *Ricovero* o la data dell'*Intervento chirurgico* senza *Ricovero* purché inerenti la *Malattia* o l'*Infortunio* che hanno determinato il successivo *Ricovero* o *Intervento chirurgico*.
b) trasporto dell'*Assicurato* con mezzo sanitariamente attrezzato, idoneo secondo la gravità del caso, per il tragitto fino al pronto soccorso o all'*Istituto di cura* in caso di *Ricovero*.

Durante il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero:
c) onorari del chirurgo, del personale medico di supporto all'intervento, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);
d) assistenza medica, cure, *Trattamenti Fisioterapici* e rieducativi, medicinali, esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici;
e) rette di degenza;
f) rette per vitto e pernottamento nell'*Istituto di cura* di un accompagnatore;
g) prestazioni di cui ai punti precedenti relative al *Ricovero* del donatore per il prelievo, trasporto di organi o parti di essi se l'*Assicurato* è ricevente, oppure sostenute per l'espianto di organi o parti di essi se l'*Assicurato* è donatore vivente;
h) trasporto dell'*Assicurato* con mezzo sanitariamente attrezzato, idoneo secondo la gravità del caso, per il trasferimento da un *Istituto di cura* ad un altro;
i) cure dentarie e applicazione di protesi dentarie (comprese il costo di queste ultime) rese necessarie a seguito di neoplasie o *Infortunio* documentato da referto di pronto soccorso o di *Ricovero*.
Relativamente al costo delle protesi dentarie in caso di neoplasie benigne o di *Infortunio*, la *Garanzia* è prestata **fino a concorrenza di € 5.000**,00 per *Assicurato* e per **anno assicurativo**, purché le spese siano effettuate durante la validità del contratto e comunque entro 360 giorni dall'*Infortunio* o dal *Ricovero*.

Qualora l'*Assicurato* non abbia richiesto ad *AXA MPS Danni* alcun rimborso relativo a spese "Durante il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero", *AXA MPS Danni* corrisponde, **per ogni giorno di *Ricovero*, un'indennità sostitutiva di € 140,00 con il massimo di 120 giorni per anno assicurativo**.
Il primo e l'ultimo giorno di degenza sono considerati una sola giornata mentre l'*Intervento chirurgico* senza *Ricovero* è equiparato ad un giorno di *Ricovero*.
In caso di parto viene corrisposta un'unica indennità sostitutiva per ogni giorno di *Ricovero* della sola madre, indipendentemente dal *Ricovero* di uno o più neonati.

Dopo il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero:

j) trasporto dell'*Assicurato* con mezzo sanitariamente attrezzato, idoneo secondo la gravità del caso, per il rientro al domicilio al momento della dimissione;
k) esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici), prestazioni mediche, chirurgiche, prestazioni infermieristiche, *Trattamenti Fisioterapici* o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei **120 giorni** successivi alla cessazione del *Ricovero* o alla data dell'*Intervento chirurgico* senza *Ricovero* purché inerenti la *Malattia* o l'*Infortunio* che hanno determinato il *Ricovero* o *Intervento chirurgico*;
l) acquisto o noleggio, **fino ad un massimo di € 550,00** per *Assicurato* e per **anno assicurativo**, effettuati nei **120 giorni** successivi alla cessazione del *Ricovero* o alla data dell'*Intervento chirurgico* senza *Ricovero*, purché inerenti la *Malattia* o l'I*nfortunio* che hanno determinato *Ricovero* o *Intervento chirurgico*:
   - di stampelle, carrozzine, corsetti, tutori e materasso antidecubito;
   - di apparecchi protesici (comprese le protesi acustiche, esclusi occhiali e lenti a contatto);
   - di apparecchiature fisioterapiche purché prescritte da medico specialista.

Durante il day hospital:
In caso di *Infortunio* o di *Malattia* dell'*Assicurato* che rendano necessari trattamenti terapeutici in *Day hospital*, *AXA MPS Danni* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* durante la sola degenza per:
m) accertamenti diagnostici;
n) assistenza medica e infermieristica;
o) *Trattamenti Fisioterapici* e rieducativi;
p) medicinali;
q) trattamenti terapeutici per neoplasie;
r) rette di degenza.
Qualora l'*Assicurato* non abbia richiesto ad *AXA MPS Danni* alcun rimborso relativo a spese "Durante il day hospital", *AXA MPS Danni* corrisponde **un'indennità sostitutiva di € 70,00 per ogni giorno di *Day hospital* con il massimo di 120 giorni per anno assicurativo.**

Estensioni di garanzia

- In caso di parto indennizzabile a termine di *Polizza* sono riconosciute le spese **fino a concorrenza di € 30.000,00** per:
  - *Interventi chirurgici*, trattamenti terapeutici e *Visite Mediche Specialistiche*, rette di degenza, medicinali, esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici, praticati in regime di *Ricovero* ai neonati **nei primi 60 giorni di vita** resi necessari da *Malattia* anche congenita e/o da *Malformazioni*, *Difetti fisici* o da *Infortunio*;
  - *Interventi chirurgici* sul feto;
- In caso di infezione H.I.V. o sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), a parziale deroga dell'Art. 14 - **"Persone non assicurabili"**, *AXA MPS Danni* rimborsa **fino a concorrenza di € 16.000,00** le spese sostenute dall'*Assicurato* per il periodo **massimo di 120 giorni** dalla prima manifestazione della *Malattia*, previste dalle prestazioni "Durante il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero" o "Durante il day hospital".
  Trascorso tale termine l'assicurazione cessa di avere efficacia.
- A decorrere dalla stipula della *Polizza*, e successivamente ogni 2 anni, l'*Assicurato* che abbia compiuto 30 anni può eseguire, presso le strutture facenti parte del *Network* di *Blue Assistance*, il **Programma di Prevenzione** comprendente i seguenti esami:

Programma di Prevenzione - DONNA	Programma di Prevenzione - UOMO
1. Esami di laboratorio e strumentali:	**1. Esami di laboratorio e strumentali:**
Azotemia	Azotemia
Cloremia Sodiemia Potassiemia	Cloremia Sodiemia Potassiemia
Colesterolo totale (LDL e HDL)	Colesterolo totale (LDL e HDL)
Creatininemia	Creatininemia
Emocromo con formula	Emocromo con formula
Gamma G.T	Gamma G.T
Glicemia	Glicemia
PCR	PCR
T3 - T4 – TSH	
Transaminasi	Transaminasi
Trigliceridi	Trigliceridi
Uricemia	Uricemia
Esame urine completo	Esame urine completo
2. Pap Test	**2. E.C.G. (Elettrocardiogramma)**
3. Visita ginecologica	**3. Visita cardiologica**
4. Mammografia o Ecografia Mammaria	
In aggiunta a quanto sopra, per chi ha più di 40 anni:	In aggiunta a quanto sopra, per chi ha più di 40 anni:
5. E.C.G. (Elettrocardiogramma)	**4. Esame di laboratorio: PSA**
6. Visita cardiologica	**5. Ecografia addominale inferiore**

Il primo **Programma di Prevenzione** è totalmente a carico di *AXA MPS Danni*. Per i successivi, anche in caso di sostituzione di contratto, trascorsi almeno 2 anni dalla data del precedente **Programma di Prevenzione**, è richiesta una partecipazione al costo di **€ 100**,00.

La gestione del **Programma di Prevenzione** e la gestione della *Garanzia* **C. Spese mediche** sono affidate da *AXA MPS Danni* a:

Blue Assistance S.p.A

Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino
Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it
Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 316
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 17 425 663

Il *Network* di *Blue Assistance*, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.axa-mps.it e sul portale web https://salute.axa.it

Per poter effettuare il **Programma di Prevenzione** o le prestazioni in convenzione della *Garanzia* **C. Spese mediche**, l'*Assicurato* dovrà prenotare direttamente la prestazione presso la struttura sanitaria prescelta e successivamente contattare telefonicamente la *Centrale Operativa di Blue Assistance* per comunicare la data e il luogo della prenotazione. L'*Assicurato* riceverà quindi conferma dell'avvenuta presa in carico diretta dei costi.
Non saranno prese in considerazione, per il **Programma di Prevenzione**, richieste di rimborso per esami o visite mediche effettuate e pagate dall'*Assicurato* senza preventiva richiesta e autorizzazione della *Centrale Operativa di Blue Assistance* e sua conferma. *AXA MPS Danni* e la *Centrale Operativa di Blue Assistance* non verranno a conoscenza degli esiti del **Programma di Prevenzione**.

Limiti di indennizzo
Le prestazioni garantite al punto 1. Ricoveri, interventi e day hospital sono soggette ai seguenti limiti di *Indennizzo* per *Assicurato* e per *Sinistro*:
• € 3.000,00 **per parto senza taglio cesareo (compreso quello fisiologico avvenuto a domicilio);**

• € 6.500,00 per parto con taglio cesareo e per l'*Aborto Terapeutico*;
Fermi i limiti sopra riportati, in caso di parto con o senza taglio cesareo, *AXA MPS Danni* rimborsa esclusivamente le prestazioni previste ai punti b) c) d) e) f) h) k) e al primo punto delle estensioni di garanzia.
• € 6.500,00 per ernie (salvo quelle discali), appendiciti, varici ed emorroidi;
• € 12.000,00 per ernie discali.

Franchigia
Fermi i limiti di *Indennizzo* previsti, il rimborso delle spese relative alle prestazioni previste dalla lettera a) alla lettera r) sarà effettuato con la detrazione di una *Franchigia* di € 1.600,00 per ogni *Ricovero* o *Intervento chirurgico* senza *Ricovero* o *Day hospital.*
I *Ricoveri*, gli *Interventi chirurgici* senza *Ricovero* e i *Day hospital,* verificatisi a distanza di non oltre 90 giorni l'uno dall'altro, dovuti alla stessa *Malattia* o stato patologico od in conseguenza del medesimo *Infortunio*, sono da considerarsi come medesimo *Sinistro* e di conseguenza l'eventuale *Franchigia* contrattualmente prevista andrà applicata una sola volta.

2. Alta specializzazione
AXA MPS Danni rimborsa all'*Assicurato*, nei limiti del *Massimale* di **€ 3.000,00** valido per *Assicurato* e per **anno assicurativo**, le spese per prestazioni rese necessarie da *Malattia* o *Infortunio* di seguito riportate:
a) alta specializzazione

- Ago aspirato con ago sottile
- Angiografia (flebografia, arteriografia, angiopneumografia, linfografia, coronarografia o cateterismo cardiaco)
- Broncoscopia o Fibrobroncoscopia
- Cistoscopia
- Cistometria o cistografia
- Colangiopancreatografia endoscopica retrograda (CPRE), Colangiografia intravenosa, Colangiografia percutanea, Colangiografia trans Kehr
- Dermatoscopia digitale (Epiluminescenza digitale)
- Ecocardiografia (Ecocardiodoppler, Ecocardiogramma mono/bilaterale più color doppler)
- Ecografia
- Ecotomografia vascolare (Doppler - Eco Color Doppler)
- EEG Mapping (Mapping del cervello)
- Elettrocardiogramma dinamico (Holter ECG)
- Elettromiografia(EMG)-Elettroneurografia (ENG)
- Elettronistagmografia
- Fluorangiografia oculare
- Laparoscopia, Rettoscopia, Esofago gastroduodenoscopia, Pancolonscopia
- Mielografia
- Mineralogia Ossea Computerizzata (M.O.C.)
- Monitoraggio pressione arteriosa 24 ore (Holter pressorio)
- Polisonnografia
- Risonanza Magnetica (R.M.)
- Scintigrafia
- SPECT (Tomografia ad emissione di fotone singolo)
- Stroboscopia laringea digitale
- Studio urodinamico
- Test del respiro
- Test Ergometrico o test da sforzo cardiaco
- Tomografia a emissione di positroni (PET)
- Tomografia Computerizzata (T.C.)

b) terapie ambulatoriali rese necessarie da neoplasie;
c) *Trattamenti Fisioterapici* e rieducativi dell'*Assicurato* purché effettuati nei 360 giorni successivi alla data dell'*Infortunio* o alla cessazione del *Ricovero* nel caso di *Malattia*.

Franchigia
Fermi i limiti del *Massimale* di € 3.000,00, il rimborso delle spese sarà effettuato con la detrazione di una *Franchigia* di € 100,00 per ogni serie di accertamenti diagnostici o per ogni ciclo di trattamenti o terapie previsti da un'unica prescrizione medica.
Qualora l'*Assicurato* sia ricorso al Servizio Sanitario Nazionale i ticket corrispondenti alle spese di cui sopra saranno rimborsati integralmente.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione II - Infortuni e Malattia.

Art. 13. - Esclusioni

Fermo quanto previsto dall'Art. 2 - "Esclusioni" della Sezione I - Infortuni e dall'Art. 17 - "Termini di carenza" l'assicurazione, inoltre, non è operante per:

a. **le *Malattie* e gli stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipula del contratto;**
b. **le *Malattie* mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;**
c. **le cure relative a psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d'ansia o fenomeni comportamentali in genere;**
d. **le cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;**
e. **l'aborto volontario non terapeutico;**
f. **la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni e simili;**
g. **le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di *Difetti fisici*, se non insorti in corso di contratto;**
h. **le cure per l'eliminazione o correzione di *Malformazioni*, salvo le *Malformazioni* di cui l'*Assicurato* sia portatore inconscio;**
i. **la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;**
j. **le applicazioni e gli interventi di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasie maligne nei 360 giorni successivi all'*Intervento chirurgico* demolitivo, o da *Infortunio* indennizzabile comprovato da referto di pronto soccorso, purché effettuati durante la validità del contratto);**
k. **le protesi dentarie nonché le prestazioni e le cure odontoiatriche ed ortodontiche (comprese le parodontopatie) - salvo quanto previsto alla lettera i) delle prestazioni "Durante il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero";**
l. **le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;**
m. **le cure fitoterapiche, idropiniche, dietetiche e termali;**
n. **l'agopuntura;**
o. **i *Ricoveri* e le degenze in regime di *Day hospital* avvenuti al fine di effettuare *Visite Specialistiche* e/o accertamenti diagnostici a qualunque titolo praticati o allo scopo di praticare trattamenti terapeutici che possano essere effettuati ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente;**
p. **i *Ricoveri* in Istituti o reparti specializzati per le cure geriatriche o terapie di lunga degenza;**
q. **le conseguenze e/o eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;**
r. **le spese non direttamente inerenti la cura o l'*Intervento*, quali ad esempio spese per telefonate, televisione, bar, ristorante e simili;**
s. **gli accertamenti diagnostici, la psicoterapia, le terapie mediche e quelle chirurgiche, legati ai disturbi d'identità sessuale.**

Art. 14. - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette dalla *Malattia* di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindromi bipolari e Alzheimer.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi (fermo restando quanto previsto nell'Art. 12 - "Oggetto dell'assicurazione"), ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 15. - Limiti di età

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli *Assicurati* non potrà essere superiore a 70 anni per le *Garanzie* **A. Diaria da ricovero** e **B. Interventi chirurgici**, per la *Garanzia* **C. Spese mediche** il limite è invece di 65 anni. Le Parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 75°anno di età dell'*Assicurato*, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. 16. - Dichiarazioni del Contraente

***AXA MPS Danni* presta il suo consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del *Contraente/Assicurato*, riportate in *Polizza*, che sono parte integrante del contratto. Le inesattezze e le reticenze del *Contraente/Assicurato* relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.**

Il *Contraente* dichiara che le persone *Assicurate*:

a. **non sono state assicurate in passato per i medesimi rischi, mediante contratti in seguito risolti anticipatamente dall'impresa di assicurazioni;**
b. **non hanno in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi;**
c. **non hanno subito eventi dannosi negli ultimi 5 anni, inerenti i medesimi rischi di cui al presente contratto, salvo quanto previsto al punto f.;**

d. fermo quanto previsto all'Art. 14 - "Persone non assicurabili", non sono affette dalle seguenti patologie:
   - *Malattie* dell'apparato respiratorio - asma, enfisema, gravi infezioni broncopolmonari, pleurite, TBC, polipi delle corde vocali;
   - *Malattie* dell'apparato cardiocircolatorio - infarto, angina pectoris, ipertensione arteriosa, valvulopatie, arteriopatie, varici degli arti inferiori, tromboflebiti;
   - *Malattie* dell'apparato digerente - ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, epatite virale, cirrosi, calcolosi biliare;
   - *Malattie* dell'apparato urogenitale - nefriti, calcolosi, insufficienza renale, ipertrofia della prostata, cisti dell'ovaio, fibroma uterino, varicocele;
   - *Malattie* dell'apparato osteoarticolare - artrite, artrosi, ernia del disco, lesioni del menisco o dei legamenti del ginocchio, alluce valgo;
   - *Malattie* del sistema nervoso - Parkinson, epilessia, sclerosi multipla, demenza (morbo di Alzheimer);
   - *Malattie* endocrino metaboliche come - diabete, malattie della tiroide o delle ghiandole surrenali;
   - *Malattie* del sangue - anemia, leucemia, linfomi;
   - *Malattie* del connettivo e autoimmuni come - connettivite mista, lupus eritematoso sistematico, sclerodermia, poliartrite nodosa, artrite reumatoide;
   - *Malattie* dell'occhio - cataratta, glaucoma, distacco di retina;
   - tumori maligni;

e. non soffrono né hanno sofferto di *Malattie* o *Malformazioni* che richiedano specifiche terapie o esami e accertamenti periodici;

f. non hanno subito *Interventi chirurgici* salvo quelli connessi ad *Infortunio* o diversi da quelli sotto elencati: appendicectomia, adenoidectomia, tonsillectomia, settoplastica nasale, correzione di alluce valgo (solo se eseguita su entrambi i piedi), intervento di varici (solo se eseguito ad entrambi gli arti inferiori), asportazione della milza a seguito di rottura traumatica, varicocele, fimosi, ernioplastica (inguinale, crurale etc. solo se operata da più di 5 anni), colecistectomia per calcoli, asportazione di cisti sinoviali, lipomi, neoformazioni cutanee benigne, pneumotorace traumatico, isterectomia (solo se a seguito di fibroma), parto cesareo, interventi ambulatoriali, *Day surgery*, *Day hospital*;

g. non hanno subito *Infortuni* a cui siano seguiti postumi invalidanti o per i quali siano tuttora in cura o in corso di accertamento i postumi invalidanti.

In caso di compilazione del *Questionario Sanitario* da parte dell'*Assicurato* varranno le dichiarazioni in esso contenute ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

Art. 17. - Termini di carenza

Fermo quanto previsto dall'Art. 12 - "Oggetto dell'assicurazione", dall'Art. 136 - "Effetto, durata e disdetta del contratto" e dall'Art. 137 - "Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza", la *Garanzia* è valida dalle ore 24.00:

a. del giorno di effetto dell'assicurazione, per gli *Infortuni* occorsi successivamente a tale data;
b. del 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le *Malattie*;
c. del 120° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le *Malattie* dipendenti da gravidanza e per l'*Aborto Terapeutico*, purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione;
d. del 180° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le conseguenze di stati patologici, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione dell'assicurazione, dichiarati dall'*Assicurato* e se accettati da *AXA MPS Danni* con specifica clausola aggiuntiva, nonché per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'*Assicurato* ma insorti anteriormente alla stipulazione della *Polizza*;
e. del 300° giorno successivo a quello di effetto di assicurazione per le varici, le emorroidi e per il parto.

Qualora la *Polizza* sia stata emessa in sostituzione di altra *Polizza AXA MPS Danni*, riguardante gli stessi *Assicurati*, gli anzidetti termini operano:

- dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla *Polizza* sostituita, per le prestazioni ed i *Massimali* da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla presente *Polizza*, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

In caso di *Polizza* emessa in prosecuzione di altra *Polizza AXA MPS Danni*, entro i 30 giorni successivi la scadenza della *Polizza* precedente, si applicano le disposizioni del capoverso precedente.

Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di *Carenza* suddetto decorre dalla data della variazione stessa, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

Art. 18. - Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato

Per le *Garanzie* **A. Diaria da ricovero**, **B. Interventi chirurgici** e **C. Spese mediche**, l'assicurazione è stipulata nella forma "Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'*Assicurato*".

I *Premi* delle *Garanzie* **A. Diaria da ricovero** e **B. Interventi chirurgici** sono suddivisi in 6 fasce di età.
Al momento della prima sottoscrizione del contratto, ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio*, indicato in *Polizza*, della fascia corrispondente all'età al momento della sottoscrizione.

Norme che regolano l'assicurazione

Nel caso di variazione della fascia di età, al rinnovo annuale si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni *Assicurato* l'aumento di *Premio* (indicato in percentuale) corrispondente alla fascia di età in cui è inclusa quella compiuta alla data del rinnovo, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti (% aumento del premio fascia su fascia) per Diaria da ricovero e Interventi chirurgici.

Fasce di età / Garanzie	Diaria da ricovero	Interventi chirurgici	
		Profilo Base	Profilo Avanzato
Fascia di età 0 - 25	-	-	-
Fascia di età 26 - 35	8,00%	33,00%	32,00%
Fascia di età 36 - 45	31,48%	12,78%	33,33%
Fascia di età 46 - 55	5,63%	14,00%	10,23%
Fascia di età 56 - 65	55,33%	75,44%	36,60%
Fascia di età 66 - 75	14,69%	11,00%	10,94%

Per la *Garanzia* **C. Spese mediche**, al momento della prima sottoscrizione del contratto, ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio*, indicato in *Polizza*, dell'età al momento della sottoscrizione.
Ad ogni rinnovo annuale, si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni *Assicurato* l'aumento di *Premio* (indicato in percentuale) corrispondente all'età corrente dell'*Assicurato*, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti (% aumento del premio anno su anno) per Spese mediche.

Età anni	Percentuali	Età anni	Percentuali
1	-	38	2,1%
2	27,9%	39	1,7%
3	4,3%	40	2,6%
4	14,3%	41	2,7%
5	6,7%	42	2,5%
6	8,2%	43	2,2%
7	4,2%	44	2,7%
8	3,6%	45	2,4%
9	3,9%	46	2,2%
10	4,2%	47	2,1%
11	4,6%	48	2,0%
12	3,9%	49	2,1%
13	3,8%	50	2,3%
14	4,0%	51	3,5%
15	3,9%	52	2,7%
16	4,7%	53	2,7%
17	3,5%	54	2,9%
18	3,8%	55	2,8%
19	5,1%	56	3,9%
20	5,2%	57	2,8%
21	5,1%	58	2,7%
22	3,9%	59	2,6%
23	3,3%	60	2,6%
24	2,2%	61	4,0%
25	1,6%	62	3,2%
26	1,6%	63	3,0%
27	2,1%	64	3,2%
28	2,0%	65	3,2%
29	2,0%	66	4,0%
30	2,2%	67	3,1%
31	3,0%	68	3,3%
32	1,9%	69	3,4%
33	1,9%	70	6,7%
34	1,8%	71	3,2%
35	1,8%	72	3,2%
36	2,0%	73	3,1%
37	1,7%	74 ed oltre	3,2%

Ai *Premi* imponibili annuali ottenuti sulla base di quanto sopra indicato, eventualmente suddivisi in base al numero di rate previste dal frazionamento, vengono applicate le relative imposte.

Art. 19. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 c.c.
La gestione delle *Garanzie* A. Diaria da ricovero, B. Interventi chirurgici e C. Spese mediche, di cui all'Art. 12 - "Oggetto dell'assicurazione", sono affidate da *AXA MPS Danni* a:

Blue Assistance S.p.A

Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino
Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it
Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia	Numero Verde 800 133 316
Per chiamate dall'estero	Numero non gratuito +39 01 17 425 663

Il *Network* di *Blue Assistance*, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.axa-mps.it e sul portale web https://salute.axa.it

In caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o medici convenzionati l'*Assicurato* potrà contattare la *Centrale Operativa di Blue Assistance* per richiedere l'attivazione della presa in carico diretta dei costi delle spese sanitarie formalizzando la denuncia del *Sinistro*.

***AXA MPS Danni*, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni* di *assistenza*, ha la facoltà di affidare la gestione delle *Garanzie* di cui all'Art. 12 - "Oggetto dell'assicurazione" ad altra società; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.**
Il *Contraente* e gli *Assicurati* riconoscono espressamente che *AXA MPS Danni* non ha alcuna responsabilità per le prestazioni e/o loro esecuzioni fornite dalle strutture sanitarie e dai medici convenzionati.
Pertanto il *Contraente* e gli *Assicurati* prendono atto che per qualsiasi controversia relativa alle prestazioni professionali dovranno rivolgersi esclusivamente alle strutture ed ai medici che hanno prestato i servizi.

La denuncia può essere presentata accedendo al portale web https://salute.axa.it oppure inviando la documentazione all'indirizzo AXA Italia Servizi S.c.p.a. Casella Postale 450 – 10121 Torino Centro TO.

In caso di *Infortunio*, la denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa del *Sinistro* e deve essere corredata da referto della struttura sanitaria pubblica di pronto soccorso o di prima medicazione.
L'*Assicurato* deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da *AXA MPS Danni*, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della *Cartella Clinica* completa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.

Per la *Garanzia* A. Diaria da ricovero vale quanto di seguito:
- **per Diaria da *Ricovero*, *Day hospital* e *Day surgery*, deve essere fornita la copia della *Cartella Clinica* completa;**
- **per *Gessatura* o applicazione di *Apparecchio terapeutico amovibile*, deve essere fornita la copia della documentazione sanitaria (certificato del pronto soccorso o del medico ortopedico-traumatologo) da cui risulta la prescrizione e/o l'applicazione della *Gessatura* nonché quella della sua rimozione. Per i casi di fratture che non comportino *Gessatura*, l'*Assicurato* o i suoi familiari devono far pervenire copia della documentazione sanitaria (la radiografia e la prescrizione del medico ortopedico-traumatologo o del pronto soccorso);**
- **per Diaria per *Convalescenza* post *Ricovero*, l'*Assicurato* o i suoi familiari devono fornire, oltre alla copia della *Cartella Clinica* completa, anche copia dei certificati medici, che prescrivono ed indicano la durata della *Convalescenza*. L'eventuale prolungamento della *Convalescenza* deve essere documentato da ulteriori certificati medici.**
  Nel caso in cui l'*Assicurato* non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'*Indennizzo* viene fatta considerando come data di guarigione quella indicata dall'ultimo certificato prodotto, salvo che *AXA MPS Danni* possa accertare una data anteriore di guarigione.

Per le Garanzie B. Interventi chirurgici e C. Spese mediche vale quanto di seguito:
1. Utilizzo di strutture sanitarie e medici convenzionati con *Blue Assistance*
Qualora l'*Assicurato* sia ricorso alle strutture sanitarie e medici convenzionati, previa autorizzazione della *Centrale Operativa di Blue Assistance*, in caso di:
- ***Ricovero*, *Day hospital* o *Intervento chirurgico* senza *Ricovero*, *Blue Assistance* pagherà o farà pagare in nome e per conto dell'*Assicurato*, direttamente le spese sostenute per prestazioni sanitarie previste dal contratto applicando *Franchigie* e limiti di *Indennizzo*;**

- **Prestazioni sanitarie senza *Ricovero* (*Visite Mediche Specialistiche*, esami ed analisi, accertamenti diagnostici, trattamenti e terapie) resterà a carico dell'*Assicurato* la *Franchigia* o eccedenza rispetto al *Massimale* previsto dal contratto. *Blue Assistance*, al fine dell'autorizzazione ad effettuare la visita in convenzione, si riserva di chiedere preventivamente copia della prescrizione del medico curante con la presunta patologia e/o la relativa diagnosi.**

Il pagamento effettuato ad *Istituti di cura*, centri diagnostici o medici convenzionati, solleverà *AXA MPS Danni* nei loro confronti e nei confronti dell'*Assicurato*, senza che questi o i suoi eredi possano vantare pretesa alcuna per la stessa causale, nemmeno a titolo integrativo di quanto *AXA MPS Danni* abbia già corrisposto.
Qualora si dovesse successivamente accertare, relativamente al *Sinistro* per il quale l'*Assicurato* ha usufruito del servizio in regime di convenzione, la non validità della *Polizza* e/o la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano l'inoperatività o l'inefficacia dell'assicurazione, l'*Assicurato* sarà tenuto a rimborsare ad *AXA MPS Danni* le somme che questa, per il tramite di *Blue Assistance*, abbia corrisposto a *Istituti di cura*, centri diagnostici o medici convenzionati.
Tali circostanze saranno debitamente comunicate all'*Assicurato*, mediante lettera raccomandata, e lo stesso sarà tenuto a restituire dette somme indebitamente liquidate da *AXA MPS Danni* entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora l'*Assicurato* non ottemperi nei tempi previsti a quanto sopra, *AXA MPS Danni* si riserva il diritto di agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere la restituzione di quanto indebitamente liquidato.

2. Utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con *Blue Assistance* e di medici non convenzionati con *Blue Assistance*
Qualora l'*Assicurato* in caso di *Ricovero*, *Day hospital* o *Intervento chirurgico* senza *Ricovero* ritenga di avvalersi delle strutture convenzionate, previa autorizzazione della *Centrale Operativa di Blue Assistance*, di medici non convenzionati, fermo quanto previsto dal punto 1., l'*Assicurato* dovrà provvedere direttamente al pagamento degli onorari dei professionisti non convenzionati e successivamente chiederne il rimborso direttamente a *Blue Assistance*.
L'*Assicurato* o i suoi familiari devono pertanto far pervenire alla *Centrale Operativa di Blue Assistance* copia delle fatture, notule o ricevute quietanzate relative ai professionisti non convenzionati, con le modalità sopra indicate.

3. Utilizzo di strutture sanitarie e medici non convenzionati con *Blue Assistance*
Qualora l'*Assicurato* ritenga di non avvalersi delle strutture convenzionate e non ricorra al Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle spese sanitarie sostenute avverrà con le modalità sopra indicate, previa presentazione alla *Centrale Operativa di Blue Assistance* della seguente documentazione:
- ***Ricovero*, *Day hospital* o *Intervento chirurgico* senza *Ricovero*, alla richiesta di rimborso vanno allegate la copia di fatture, notule o ricevute quietanzate e copia della *Cartella Clinica* completa;**
- **Prestazioni sanitarie senza *Ricovero*, alla richiesta di rimborso va allegata la copia del certificato del medico curante che ha prescritto le prestazioni con la presunta patologia e/o la relativa diagnosi, va inoltre allegata la copia delle notule, fatture o ricevute quietanzate;**
- **Spese di trasporto, alla richiesta di rimborso va allegata copia dei giustificativi delle spese sostenute.**

Inoltre per la *Garanzia* C. Spese mediche:
4. Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Qualora il *Ricovero*, *Day hospital* o *Intervento chirurgico* senza *Ricovero* dell'*Assicurato* avvenga integralmente o parzialmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale presso strutture pubbliche od *Istituti di cura* accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale, saranno rimborsate le eventuali spese sanitarie sostenute e rimaste a carico dell'*Assicurato*, purché indennizzabili a termini di *Polizza*, sempre che l'*Assicurato* non abbia richiesto per le medesime prestazioni l'erogazione dell'indennità sostitutiva.
In tal caso l'*Assicurato* dovrà provvedere direttamente al pagamento di dette spese, e successivamente chiederne il rimborso delle stesse con le modalità sopra indicate.

5. Richiesta dell'indennità sostitutiva
Qualora in caso di *Ricovero*, *Day hospital* o *Intervento chirurgico* senza *Ricovero* l'*Assicurato* scelga di richiedere l'indennità sostitutiva, lo stesso o i suoi familiari devono recapitare alla *Centrale Operativa di Blue Assistance*, con le modalità sopra indicate, copia della *Cartella Clinica* completa.
L'indennità sostitutiva non è soggetta all'applicazione di alcuna *Franchigia*.

Art. 20. - **Liquidazione dell'indennizzo**

Blue Assistance, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, se la prestazione è compresa in *Garanzia*, rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* con le regole e i limiti previsti dalla *Garanzia* **entro 25 giorni lavorativi**.

La *Centrale Operativa di Blue Assistance* è accessibile attraverso i seguenti strumenti:

Blue Assistance S.p.A

Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino
Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it
Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 316
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 17 425 663

Il *Network* di *Blue Assistance*, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.axa-mps.it e sul portale web https://salute.axa.it

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare la gestione del **Programma di Prevenzione,** la gestione delle *Garanzie* **A. Diaria da ricovero**, **B. Interventi chirurgici** e **C. Spese mediche** ad altra società; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Qualora l'*Assicurato* abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'*Assicurato*.

Art. 21. - **Arbitrato**

Le *Controversie* di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro*, la determinazione della classe dell'*Intervento chirurgico*, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per Parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato* o quello a lui preferito.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una Parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della Parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'*Indennizzo*.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

Art. 22. - **Rinuncia al diritto di surrogazione**

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *AXA MPS Danni* rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.

SEZIONE III - MALATTIA

Art. 23. - **Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per le *Malattie* subite dall'*Assicurato*.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Morte da ictus e infarto

AXA MPS Danni corrisponde ai *Beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli *Eredi legittimi o testamentari* il *Capitale assicurato* indicato in *Polizza* a seguito di decesso dell'*Assicurato* per Infarto o Ictus.

B. Invalidità permanente da malattia

AXA MPS Danni corrisponde all'*Assicurato* il *Capitale assicurato* indicato in *Polizza* in caso di *Invalidità permanente*, causata da *Malattia*, che abbia per conseguenza un'invalidità riduttiva in modo permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo dell'*Assicurato* di grado superiore al 24% del totale, insorta successivamente alla data di decorrenza della *Polizza* e, comunque non oltre la scadenza della stessa, fermi i termini di *Carenza* di cui al successivo Art. 28 - "**Termini di carenza**". La liquidazione dell'*Indennizzo* avverrà in base a quanto disposto dal successivo Art. 33 - **"Criteri di liquidazione dell'indennizzo" e sarà conteggiato sul capitale assicurato indicato in Polizza in base alle percentuali indicate nell'allegato 4. - Tabella degli indennizzi invalidità permanente da malattia.**

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione III - Malattia.

Art. 24. - **Esclusioni**

Fermo quanto previsto dall'Art. 28 - "Termini di carenza", sono escluse dall'assicurazione le *Invalidità permanenti*:

a. preesistenti alla data di effetto della presente *Polizza*;
b. da *Malattie* che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza della *Polizza* e già note in quel momento, in quanto già diagnosticate o curate all'*Assicurato*;
c. conseguenti ad abuso di alcoolici o uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti, allucinogeni e simili;
d. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche;
e. derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione, tumulti popolari e atti di terrorismo, comprese le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
f. conseguenti a movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
g. derivanti da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
h. derivanti da *Malattie* mentali e disturbi psichici in genere, le *Malattie* nevrotiche, ivi comprese le sindromi ansiose e/o depressive;
i. derivanti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad esse correlate;
j. conseguenti ad atti commessi volontariamente dall'*Assicurato* contro la sua persona o da lui consentiti;
k. derivanti da patologie determinate da influenze elettromagnetiche;
l. le conseguenze e/o eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

Art. 25. - **Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette dalla *Malattia* di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindromi bipolari e Alzheimer.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 26. - **Limiti di età**

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli *Assicurati* non potrà essere superiore a 65 anni. Le Parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 70° anno di età dell'*Assicurato*, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. 27. - **Dichiarazioni del Contraente**

***AXA MPS Danni* presta il suo consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del *Contraente/Assicurato*, riportate in *Polizza*, che sono parte integrante del contratto. Le inesattezze e le reticenze del *Contraente/Assicurato* relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.**

Il *Contraente* dichiara che le persone *Assicurate*:

a. **non sono state assicurate in passato, per i medesimi rischi, mediante contratti in seguito risolti anticipatamente dall'impresa di assicurazioni;**
b. **non hanno in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi;**
c. **non hanno subito eventi dannosi negli ultimi 5 anni, inerenti i medesimi rischi di cui al presente contratto salvo quanto previsto al punto f.;**
d. **fermo quanto previsto all'Art. 25 - "Persone non assicurabili", non sono affette dalle seguenti patologie:**
   - ***Malattie* dell'apparato respiratorio - asma, enfisema, gravi infezioni broncopolmonari, pleurite, TBC, polipi delle corde vocali;**
   - ***Malattie* dell'apparato cardiocircolatorio - infarto, angina pectoris, ipertensione arteriosa, valvulopatie, arteriopatie, varici degli arti inferiori, tromboflebiti;**
   - ***Malattie* dell'apparato digerente - ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, epatite virale, cirrosi, calcolosi biliare;**
   - ***Malattie* dell'apparato urogenitale - nefriti, calcolosi, insufficienza renale, ipertrofia della prostata, cisti dell'ovaio, fibroma uterino, varicocele;**
   - ***Malattie* dell'apparato osteoarticolare - artrite, artrosi, ernia del disco, lesioni del menisco o dei legamenti del ginocchio, alluce valgo;**
   - ***Malattie* del sistema nervoso - Parkinson, epilessia, sclerosi multipla, demenza (morbo di Alzheimer);**
   - ***Malattie* endocrino metaboliche come - diabete, malattie della tiroide o delle ghiandole surrenali;**
   - ***Malattie* del sangue - anemia, leucemia, linfomi;**
   - ***Malattie* del connettivo e autoimmuni come - connettivite mista, lupus eritematoso sistematico, sclerodermia, poliartrite nodosa, artrite reumatoide;**
   - ***Malattie* dell'occhio - cataratta, glaucoma, distacco di retina;**
   - **tumori maligni;**
e. **non soffrono né hanno sofferto di *Malattie* o *Malformazioni* che richiedano specifiche terapie o esami e accertamenti periodici;**
f. **non hanno subito *Interventi chirurgici* salvo quelli connessi ad *Infortunio* o diversi da quelli sotto elencati: appendicectomia, adenoidectomia, tonsillectomia, settoplastica nasale, correzione di alluce valgo (solo se eseguita su entrambi i piedi), intervento di varici (solo se eseguito ad entrambi gli arti inferiori), asportazione della milza a seguito di rottura traumatica, varicocele, fimosi, ernioplastica (inguinale, crurale etc. solo se operata da più di 5 anni), colecistectomia per calcoli, asportazione di cisti sinoviali, lipomi, neoformazioni cutanee benigne, pneumotorace traumatico, isterectomia (solo se a seguito di fibroma), parto cesareo, interventi ambulatoriali in *Day surgery* o *Day hospital*;**
g. **non hanno subito *Infortuni* a cui siano seguiti postumi invalidanti o per i quali siano tuttora in cura o in corso di accertamento i postumi invalidanti.**

In caso di compilazione del *Questionario Sanitario* da parte dell'*Assicurato* varranno le dichiarazioni in esso contenute ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

Art. 28. - **Termini di carenza**

Fermo quanto previsto dall'Art. 23 - "Oggetto dell'assicurazione", dall'Art. 136 - "Effetto, durata e disdetta del contratto" e dall'Art. 137 - "Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza", la *Garanzia* è valida dalle ore 24.00:

- **del 60° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le *Malattie* insorte successivamente a tale data;**
- **del 180° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione per le conseguenze di stati patologici sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione dell'assicurazione, dichiarati dall'*Assicurato* e se accettati da *AXA MPS Danni* con specifica clausola aggiuntiva, nonché per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'*Assicurato* ma insorti anteriormente alla stipulazione della *Polizza*.**

Qualora la *Polizza* sia stata emessa in sostituzione di altra *Polizza AXA MPS Danni*, riguardante gli stessi *Assicurati*, gli anzidetti termini operano:

- **dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla *Polizza* precedente, per le prestazioni ed i *Massimali* da quest'ultima risultanti;**
- **dal giorno di effetto della *Garanzia*, di cui alla presente *Polizza*, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.**

In caso di *Polizza* emessa in prosecuzione di altra *Polizza AXA MPS Danni*, entro i 30 giorni successivi la scadenza della *Polizza* precedente, si applicano le disposizioni del capoverso precedente.

Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di *Carenza* suddetto decorre dalla data della variazione stessa, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

Art. 29. - **Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato**

L'assicurazione è stipulata nella forma "Adeguamento automatico del *Premio* in base all'età dell'*Assicurato*".
I *Premi* della *Garanzia* **A. Morte da Ictus e Infarto e B. Invalidità permanente da malattia**, variano in funzione dell'età.
Al momento della prima sottoscrizione del contratto, ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio*, indicato in *Polizza*, della fascia corrispondente all'età al momento della sottoscrizione.
Nel caso di variazione della fascia di età, ad ogni rinnovo annuale si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni *Assicurato* l'aumento di *Premio* (indicato in percentuale) corrispondente alla fascia di età in cui è inclusa quella compiuta alla data del rinnovo, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti (% aumento del premio per età assicurato) per Morte da Ictus e Infarto.

Età anni	Coefficienti	Età anni	Coefficienti
0-30	---	51	1,06
31	1,08	52	1,06
32	1,09	53	1,06
33	1,07	54	1,06
34	1,10	55	1,06
35	1,10	56	1,05
36	1,08	57	1,05
37	1,08	58	1,05
38	1,08	59	1,06
39	1,10	60	1,06
40	1,10	61	1,06
41	1,09	62	1,05
42	1,08	63	1,05
43	1,08	64	1,05
44	1,06	65	1,10
45	1,06	66	1,10
46	1,05	67	1,10
47	1,06	68	1,10
48	1,05	69	1,10
49	1,07	70	1,10
50	1,07	oltre 70	1,10

Tabella dei coefficienti (% aumento del premio per età assicurato) per l'Invalidità permanente da malattia.

Età anni	Coefficienti	Età anni	Coefficienti
0-30	--	51	1,062
31	1,079	52	1,058
32	1,088	53	1,055
33	1,068	54	1,055
34	1,101	55	1,055
35	1,103	56	1,052
36	1,083	57	1,050
37	1,077	58	1,047
38	1,080	59	1,060
39	1,099	60	1,056
40	1,098	61	1,055
41	1,089	62	1,050
42	1,075	63	1,048
43	1,076	64	1,046
44	1,060	65	1,100
45	1,062	66	1,100
46	1,053	67	1,100
47	1,055	68	1,100
48	1,052	69	1,100
49	1,066	70	1,100
50	1,066	oltre 70	1,100

Art. 30. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la *Malattia* stessa, possa interessare la *Garanzia* prestata. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica circa la natura dell'invalidità.
L'*Assicurato* deve:

- **inviare ad *AXA MPS Danni* informazioni relative al decorso della *Malattia*, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali *Ricoveri* ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti;**

- **sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da *AXA MPS Danni* o suoi incaricati;**
- **fornire ad *AXA MPS Danni* certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della *Malattia*.**

Trascorsi 6 mesi dalla data del certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della *Malattia* e comunque non prima che ne siano decorsi 12 dalla denuncia (18 in caso di patologie di natura neoplastica), l'*Assicurato* deve presentare specifica certificazione medica attestante il grado di *Invalidità permanente* direttamente ed esclusivamente residuato dalla *Malattia* denunciata.
Qualora, trascorso tale periodo, non sia possibile, a giudizio del medico curante, attestare la stabilizzazione degli esiti della *Malattia*, l'*Assicurato* potrà comunque presentare specifica documentazione medica attestante il grado di *Invalidità permanente* residuata al momento della richiesta.
In caso di omissione da parte dell'*Assicurato AXA MPS Danni*, entro il termine massimo di 24 mesi dalla denuncia, procederà, comunque, alla definizione del grado di *Invalidità permanente*, direttamente ed esclusivamente residuato dalla *Malattia* denunciata, sulla base degli accertamenti e controlli medici disposti.
In caso di scadenza del contratto prima che la *Malattia* sia stata denunciata, la relativa denuncia può essere presentata non oltre 2 anni dalla cessazione del contratto stesso, sempreché la *Malattia* si sia manifestata entro il periodo di validità della *Polizza*.
Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'*Assicurato*.

Art. 31. - **Criteri di indennizzabilità**

***AXA MPS Danni* corrisponde l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola *Malattia* denunciata.**
Qualora la *Malattia* colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto disposto dall'Art. 24 - "Esclusioni", è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
Nel corso dell'assicurazione, le *Invalidità permanenti* da *Malattia* già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove *Malattie*.
Pertanto, nel caso in cui la *Malattia* colpisca un soggetto la cui *Invalidità permanente* sia già stata indennizzata per una precedente *Malattia*, la valutazione dell'ulteriore *Invalidità permanente* andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
Se invece la precedente *Malattia* ha determinato una *Invalidità permanente* non indennizzata perché l'*Invalidità permanente* da essa residuata è stata ritenuta inferiore alla *Franchigia*, nel caso gli esiti della nuova *Malattia* concorrano con quelli precedentemente accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

Art. 32. - **Determinazione dell'indennizzo**

Il grado di *Invalidità permanente* viene accertato e concordato direttamente da *AXA MPS Danni* o da un medico da questa incaricato, con il *Contraente* o persona da lui designata, in un periodo compreso fra i 6 ed i 18 mesi dalla data di denuncia della *Malattia*, in base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione della stessa, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'*Assicurato*, indipendentemente dalla professione esercitata.
Nessun *Indennizzo* spetta all'*Assicurato* quando l'*Invalidità permanente* accertata sia di grado inferiore al 25%.

Art. 33. - **Criteri di liquidazione dell'indennizzo**

Verificata l'operatività delle *Garanzie* **A. Morte da Ictus e Infarto** e **B. Invalidità Permanente da Malattia**, ricevuta la documentazione indicata all'articolo precedente, compiuti gli accertamenti del caso ed accertata l'*Invalidità permanente* definitiva, *AXA MPS Danni* liquida l'*Indennizzo* che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta all'interessato e, ricevuta la sua accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.
Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato in Italia, in valuta corrente.

Art. 34. - **Arbitrato**

Le *Controversie* di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro*, sul grado di *Invalidità permanente*, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di *Polizza*, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per Parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una Parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della Parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino all'*Assicurato*).
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'*Indennizzo*.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

SEZIONE IV - TENORE DI VITA

Art. 35. - **Oggetto dell'Assicurazione**

Le prestazioni di seguito riportate sono valide solo se è richiamata in *Polizza* la *Garanzia* A. Tenore di Vita e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Tenore di Vita

L'*Assicurazione* opera per l'*Assicurato* che, al momento della sottoscrizione della *Polizza*, non abbia superato i 65 anni.

1. Morte da Ictus e Infarto

AXA MPS Danni corrisponde ai *Beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli Eredi legittimi o testamentari il *Capitale* assicurato indicato in *Polizza* a seguito di decesso dell'*Assicurato* per Infarto o Ictus.

Per i dettagli della copertura si rimanda ai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione:

Limitazioni ed esclusioni Sez. III - Malattia	**Indennizzo Sez. III - Malattia**
Art. 24. – Esclusioni	Art. 30. – Obblighi in caso di Sinistro
Art. 25. – Persone non assicurabili	Art. 31. – Criteri di Indennizzabilità
Art. 27. – Dichiarazioni del Contraente	Art. 32. – Determinazione dell'Indennizzo
Art. 28. – Termini di carenza	Art. 33. – Criteri di liquidazione dell'Indennizzo
	Art. 34. – Arbitrato

2. Morte da Infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio, AXA MPS Danni* garantisce l'*Indennizzo* corrispondente al *Capitale assicurato* indicato in *Polizza*, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'*Indennizzo* sarà liquidato ai *Beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'*Assicurato* in parti uguali fra loro.

Per i dettagli della copertura si rimanda ai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione:

Eventi assicurati Sez. I - Infortuni	**Indennizzo Eventi assicurati Sez. I - Infortuni**
Art. 1. – Oggetto dell'assicurazione	Art. 5. – Obblighi in caso di Sinistro
Art. 1. – Lettera A. Morte da Infortunio	Art. 6. – Criteri di Indennizzabilità
Limitazioni ed esclusioni Sez. I - Infortuni	Art. 7. – Cumulo di Indennizzi
	Art. 8. – Anticipo Indennizzi
Art. 2. – Esclusioni	Art. 9. – Arbitrato
Art. 3. – Persone non assicurabili	Art. 10. – Rinuncia al diritto di surrogazione
	Art. 11. – Variazioni di rischio - Attività diversa da quella dichiarata

3. Invalidità Permanente da infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza una *Invalidità permanente*, se la stessa si verifica **entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio,*** *AXA MPS Danni* corrisponde un *Indennizzo* determinato mediante applicazione, sul *Capitale assicurato*, della percentuale di *Invalidità permanente* accertata secondo i criteri stabiliti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000.

Eventi assicurati, estensioni Sez. I - Infortuni	Indennizzo Eventi assicurati Sez. I - Infortuni
Art. 1. – Oggetto dell'assicurazione	Art. 5. – Obblighi in caso di Sinistro
Art. 1. – Lettera B. Invalidità Permanente da Infortunio	Art. 6. – Criteri di Indennizzabilità
Franchigie Sez. I - Infortuni	Art. 7. – Cumulo di Indennizzi
	Art. 8. – Anticipo Indennizzi
Art. 1. – Lettera B. Invalidità Permanente da Infortunio	Art. 9. – Arbitrato
Limitazioni ed esclusioni Sez. I - Infortuni	Art. 10. – Rinuncia al diritto di surrogazione
	Art. 11. – Variazioni di rischio - Attività diversa da quella dichiarata
Art. 2. – Esclusioni	
Art. 3. – Persone non assicurabili	

4. Invalidità Permanente da Malattia
AXA MPS Danni corrisponde all'*Assicurato* il *Capitale assicurato* indicato in *Polizza* in caso di *Invalidità permanente*, causata da *Malattia*, che abbia per conseguenza un'invalidità riduttiva in modo permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo dell'*Assicurato* di grado superiore al 24% del totale, insorta successivamente alla data di decorrenza della *Polizza* e comunque non oltre la scadenza della stessa. Restano fermi i termini di *Carenza* di cui all'Art. 28 - "Termini di carenza" Sezione III.
La liquidazione dell'*Indennizzo* avverrà in base a quanto disposto dall'Art. 33 - "Criteri di liquidazione dell'indennizzo", Sezione III e sarà conteggiato sul capitale assicurato indicato in Polizza in base alle percentuali indicate nell'allegato 4. - Tabella degli indennizzi invalidità permanente da malattia.

Per i dettagli della copertura si rimanda ai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione:

Limitazioni ed esclusioni Sez. III - Malattia	Indennizzo Sez. III - Malattia
Art. 24. – Esclusioni	Art. 30. – Obblighi in caso di Sinistro
Art. 25. – Persone non assicurabili	Art. 31. – Criteri di Indennizzabilità
Art. 27. – Dichiarazioni del Contraente	Art. 32. – Determinazione dell'Indennizzo
Art. 28. – Termini di carenza	Art. 33. – Criteri di liquidazione dell'Indennizzo
	Art. 34. – Arbitrato

5. Indennità da Ricovero
In caso di *Ricovero* dell'*Assicurato* in *Istituto di cura* e relativa *Convalescenza*, protrattisi ininterrottamente per oltre 10 giorni e resisi necessari da *Infortunio, Malattia*, parto o *Aborto Terapeutico*, donazione di organi, indennizzabili a termini di *Polizza, AXA MPS Danni* corrisponde l'indennizzo mensile indicato in *Polizza*. Successivamente, dopo ogni periodo di 30 giorni consecutivi di ricovero o *Convalescenza, AXA MPS Danni* liquiderà un ulteriore importo pari all'*indennizzo* mensile.
Il ricovero deve essere documentato da *Cartella Clinica*.
***AXA MPS Danni* liquida, per ciascun *Assicurato*, un numero massimo di 12 prestazioni mensili per ogni *Sinistro*. Nel caso di diversi ricoveri il numero massimo di prestazioni che *AXA MPS Danni* corrisponde per ogni *Assicurato* è pari a 18 per l'intera durata della *Polizza*. Le giornate di entrata e di uscita dall'*Istituto di cura* sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora di inizio del *Ricovero* e della dimissione.**
L'assicurazione vale anche in caso di:
a. *Ricovero* dell'*Assicurato* per donazione di organi;
b. *Day hospital* e *Day surgery*, purché la degenza diurna sia di almeno 5 ore senza pernottamento, in struttura sanitaria autorizzata, con rilascio di *Cartella Clinica*.
c. In caso di *Gessatura* o applicazione di *Apparecchio terapeutico amovibile*, anche se indipendente dal *Ricovero*, viene corrisposta l'indennità prevista per il *Ricovero* fino alla rimozione dell'*Apparecchio terapeutico amovibile* e comunque per un massimo di 2 indennità mensili. In caso di *Sinistro* che comporti anche il *Ricovero* tale prestazione non è cumulabile con l'indennità prevista per il *Ricovero*.

Franchigia
L'indennità mensile viene corrisposta con l'applicazione di una *Franchigia* assoluta di 10 giorni.

Per i dettagli della copertura si rimanda ai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione:

Limitazioni ed esclusioni Sez. II - Infortuni e Malattia	Indennizzo Sez. II - Infortuni e Malattia
Art. 13. – Esclusioni	Art. 19. – Obblighi in caso di Sinistro
Art. 14. – Persone non assicurabili	Art. 20. – Liquidazione dell'Indennizzo
Art. 16. – Dichiarazioni del Contraente	Art. 34. – Arbitrato
Art. 17. – Termini di carenza	Art. 22. – Rinuncia al diritto di surrogazione

6. Perdita di Impiego
In caso di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" dell'*Assicurato, AXA MPS Danni* corrisponde l'*Indennizzo* indicato in *Polizza* per ogni mese di disoccupazione documentata.

L'indennità massima che *AXA MPS Danni* corrisponderà a ciascun *Assicurato*, anche nel caso di diversi licenziamenti, è pari all'ammontare di **6 mensilità per anno assicurativo**; l'indennità mensile sarà pari all'importo indicato in *Polizza*.
Nel caso in cui l'*Assicurato,* successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un'attività remunerata di altra natura – di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi – l'*Indennizzo* non sarà più dovuto. In tal caso, qualora l'*Assicurato* venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che abbia lavorato almeno 90 giorni continuativamente presso il nuovo datore di lavoro.

L'indennità è riconosciuta per un massimo di 12 mensilità, per ciascun *Assicurato*, per l'intera durata della *Polizza*; la copertura assicurativa cessa a seguito della liquidazione della dodicesima indennità periodica quale cumulo di uno o più *Sinistri* occorsi sulla *Polizza* per la sua intera durata, rinnovi inclusi.

Franchigia e Carenza
La copertura assicurativa per l'evento di cui al punto 6. Perdita di impiego, dovuto a "giustificato motivo oggettivo", è sottoposta ad un periodo di *Franchigia* assoluta di 60 giorni e ad un periodo di carenza di 180 giorni. Qualora, dunque, il licenziamento venga notificato all'*Assicurato* entro 180 giorni dalla data di decorrenza, l'indennità non verrà corrisposta.

Estensione di garanzia rilancio professionale
A seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini del punto 6. Perdita di impiego, verificatosi in corso di copertura, è possibile accedere al servizio di Valutazione del profilo professionale e Orientamento nel mercato del lavoro. Il servizio è fornito mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance*, in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30).

L'*Assicurato* potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa*, entro 30 giorni dall'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, un **servizio di consulenza professionale volto alla ridefinizione del Curriculum Vitae.**
La *Struttura Organizzativa* provvederà a organizzare, il contatto con l'operatore specializzato convenzionato finalizzato a:
- individuare i punti di forza e di debolezza del profilo professionale dell'*Assicurato*;
- verificare le abilità di comunicazione e di promozione dell'*Assicurato*.

La prestazione si conclude con la stesura di una scheda personale inviata all'*Assicurato* e in cui si riportano:
- il Curriculum Vitae riscritto, in italiano e, se richiesto, anche in inglese, secondo criteri finalizzati alla massimizzazione della sua efficacia;
- i punti di forza e di debolezza dell'*Assicurato*;
- i suggerimenti in merito a come proporsi e a cosa enfatizzare delle proprie esperienze pregresse;
- l'orientamento rispetto al mercato del lavoro in generale e alle specificità del suo profilo professionale.

L'incontro con l'Operatore specializzato potrà avvenire, a scelta del Cliente, o presso la sede dell'Operatore più vicina al domicilio dell'*Assicurato* o attraverso altri canali di comunicazione multimediali.
Il costo del servizio Valutazione del profilo professionale e Orientamento nel mercato del lavoro è a carico della Società, il servizio viene erogato una sola volta nell'arco dell'**anno assicurativo**.

Per i dettagli della copertura si rimanda ai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione:

Limitazioni ed esclusioni Sez. V - Perdita di Impiego e rilancio Professionale	Indennizzo Sez. V - Perdita di Impiego e rilancio Professionale
Art. 38. – Soggetti assicurati	Art. 41. – Obblighi in caso di Sinistro
Art. 39. – Esclusioni	
Art. 40. – Limiti di indennizzo	

Art. 36. - **Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato**

L'assicurazione è stipulata nella forma "Adeguamento automatico del *Premio* in base all'età dell'*Assicurato*".
I *Premi* della *Garanzia* A. Tenore di Vita, variano in funzione di età, status lavorativo, classe di rischio lavorativa e indennizzo scelto.
Al momento della prima sottoscrizione del contratto, ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio*, indicato in *Polizza*, della fascia corrispondente all'età, status lavorativo, classe di rischio lavorativa e indennizzo scelto al momento della sottoscrizione.
Ad ogni rinnovo annuale si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni *Assicurato* un aumento di Premio considerando la variazione dell'età. Tale aumento, pari in media al 1,73%, non sarà in nessun caso maggiore del 7,03%.
Per i dettagli sulle % di adeguamento in base all'età, si rimanda al sito AXA.

SEZIONE V - PERDITA DI IMPIEGO E RILANCIO PROFESSIONALE

Art. 37. - **Oggetto dell'assicurazione**

La *Garanzia* vale in caso di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" dell'*Assicurato*.

La seguente *Garanzia* è valida se è richiamato in *Polizza* il relativo *Indennnizzo* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Perdita di impiego

In caso di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" dell'*Assicurato*, *AXA MPS Danni* corrisponde l'*Indennizzo* indicato in *Polizza* per ogni mese di disoccupazione documentata.

L'indennità massima che *AXA MPS Danni* corrisponderà a ciascun *Assicurato*, anche nel caso di diversi licenziamenti, è pari all'ammontare di **9 mensilità per anno assicurativo**; l'indennità mensile sarà pari all'importo indicato in *Polizza*.
Nel caso in cui l'*Assicurato*, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un'attività remunerata di altra natura - di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi - l'*Indennizzo* non sarà più dovuto. In tal caso, qualora l'*Assicurato* venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che abbia lavorato almeno 90 giorni continuativamente presso il nuovo datore di lavoro.

L'indennità è riconosciuta per un massimo di 18 mensilità, per ciascun *Assicurato*, per l'intera durata della *Polizza*; la copertura assicurativa cessa a seguito della liquidazione della diciottesima indennità periodica quale cumulo di uno o più *Sinistri* occorsi sulla *Polizza* per la sua intera durata, rinnovi inclusi.

Franchigia e Carenza
La copertura assicurativa per l'evento di cui al punto A. Perdita di impiego, dovuto a "giustificato motivo oggettivo", è sottoposta ad un periodo di *Franchigia* assoluta di 60 giorni e ad un periodo di carenza di 180 giorni.
Qualora, dunque, il licenziamento venga notificato all'*Assicurato* entro 180 giorni dalla data di decorrenza, l'indennità non verrà corrisposta.

Estensione di garanzia rilancio professionale
A seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini del punto A. Perdita di impiego, verificatosi in corso di copertura, è possibile accedere al servizio di Valutazione del profilo professionale e Orientamento nel mercato del lavoro.
Il servizio è fornito mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance*, in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30).

L'*Assicurato* potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa*, entro 30 giorni dall'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, un **servizio di consulenza professionale volto alla ridefinizione del Curriculum Vitae**.
La *Struttura Organizzativa* provvederà a organizzare, il contatto con l'operatore specializzato convenzionato finalizzato a:
- individuare i punti di forza e di debolezza del profilo professionale dell'*Assicurato*;
- verificare le abilità di comunicazione e di promozione dell'*Assicurato*;

La prestazione si conclude con la stesura di una scheda personale inviata all'*Assicurato* e in cui si riportano:
- il Curriculum Vitae riscritto, in italiano e, se richiesto, anche in inglese, secondo criteri finalizzati alla massimizzazione della sua efficacia;
- i punti di forza e di debolezza dell'*Assicurato*;
- i suggerimenti in merito a come proporsi e a cosa enfatizzare delle proprie esperienze pregresse;
- l'orientamento rispetto al mercato del lavoro in generale e alle specificità del suo profilo professionale.

L'incontro con l'Operatore specializzato potrà avvenire, a scelta del Cliente, o presso la sede dell'Operatore più vicina al domicilio dell'*Assicurato* o attraverso altri canali di comunicazione multimediali.
Il costo del servizio Valutazione del profilo professionale e Orientamento nel mercato del lavoro è a carico della Società, il servizio viene erogato una sola volta nell'arco dell'**anno assicurativo**.

Art. 38. - **Soggetti assicurati**

Sono assicurabili i soggetti che al momento del *Sinistro* siano *Lavoratori dipendenti* a tempo indeterminato *del settore privato*, siano assunti da almeno 180 giorni e abbiano superato il periodo di prova.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione IV - Perdita di impiego e rilancio professionale:

Art. 39. - **Esclusioni**

La *Garanzia* A. Perdita di impiego non è operante nel caso di:
a. licenziamenti dovuti a "giusta causa", giustificato motivo soggettivo, motivi disciplinari e professionali;
b. dimissioni;
c. licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti;

d. cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) stagionali, temporanei e contratti di lavoro intermittente;
e. contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
f. licenziamenti a seguito dell'età richiesta per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;
g. risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
h. messa in mobilità del *Lavoratore dipendente* che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
i. situazioni di disoccupazione che diano luogo alla prestazione da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga);
j. licenziamento per superamento del periodo di comporto;
k. licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore.

La *Garanzia* A. Perdita di impiego non è operante se:

a. alla data di decorrenza dell'assicurazione, l'*Assicurato* era a conoscenza della prossima disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
b. la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell'*Assicurato* aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, di inserimento, apprendistato, etc.) o della interruzione di un rapporto di "Lavoro a progetto";
c. l'*Assicurato* non si è iscritto nell'elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia, ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di "mobilità";
d. al momento del *Sinistro* l'*Assicurato* stava svolgendo la propria normale attività lavorativa all'estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla Legge italiana o comunque se l'*Assicurato* ha un contratto non regolato dalla Legge italiana.

Art. 40. - **Limiti di indennizzo**

La *Garanzia* assicurativa è prestata entro il limite dell'*Indennizzo* mensile pari all'importo indicato in *Polizza*. In ogni caso l'indennità massima che *AXA MPS Danni* corrisponderà per ogni *Assicurato*, nel caso di diversi licenziamenti, è pari all'ammontare di 9 mensilità per anno assicurativo.

Art. 41. - **Obblighi in caso di sinistro**

Relativamente alla *Garanzia* A. Perdita di impiego, in caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* dovrà avvisare in forma scritta *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza dello stesso.
Per giustificare l'*Indennizzo* della prima mensilità, l'*Assicurato* dovrà fornire ad *AXA MPS Danni*:

- lettera di licenziamento del datore di lavoro;
- certificato storico (modello c/2) oppure scheda anagrafico-professionale sintetica, entrambi rilasciati dal Centro per l'Impiego (ex Ufficio di collocamento);
- gli ultimi due cedolini di paga.

Per giustificare l'*Indennizzo* di ogni successiva mensilità, l'*Assicurato* dovrà fornire ad *AXA MPS Danni*:

- certificato storico (modello c/2) oppure scheda anagrafico-professionale sintetica, entrambi rilasciati dal Centro per l'Impiego (ex Ufficio di collocamento).

Relativamente all'estensione di *Garanzia* rilancio professionale, in caso di *Sinistro* l'*Assicurato* dovrà contattare la *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance* al Numero Verde 800 300 433 (per le chiamate dall'Italia) - Tel. +39 06 42 115 745 (per chiamate dall'estero) e provvedere a fornire la documentazione descritta nel presente Art. 41 - "Obblighi in caso di sinistro".
AXA MPS Danni si riserva la facoltà di eseguire le prestazioni di rilancio professionale avvalendosi di Inter Partner Assistance S.A. - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

SEZIONE VI - ASSISTENZA PERSONA

Art. 42. - Oggetto dell'assicurazione

AXA MPS Danni garantisce all'*Assicurato*, in caso di *Infortunio* o *Malattia*, **le seguenti *Prestazioni di assistenza*, purché richiamate in *Polizza* e se è stato pagato il relativo *Premio***:

A. Assistenza persona

La gestione del servizio di *Assistenza* di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da *AXA MPS Danni* a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

La *Struttura Organizzativa* opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di *Assistenza* ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di *Assistenza* senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

1. Emergenza ed orientamento (prestazione valida in Italia e all'estero)
Il servizio medico di *AXA Assistance*, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per organizzare un consulto medico telefonico in caso di *Infortunio* o *Malattia* e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:
- mezzi di soccorso d'urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'*Assicurato* in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

2. Invio di un medico in caso di urgenza (prestazione valida in Italia e all'estero)
AXA Assistance provvede gratuitamente ad inviare un suo medico convenzionato al domicilio del paziente qualora, in seguito al primo contatto telefonico, il servizio medico di *AXA Assistance* giudicasse indispensabile una visita medica domiciliare e, sempre che non fosse reperibile il medico curante dell'*Assicurato*.

3. Invio di un'ambulanza in caso di urgenza
AXA Assistance provvede gratuitamente al trasporto dell'*Assicurato* presso il più vicino centro di pronto soccorso qualora, in seguito al primo contatto telefonico e/o visita medica domiciliare, il servizio medico di *AXA Assistance* lo giudicasse indispensabile.
Resta inteso che in caso di emergenza la *Struttura Organizzativa* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

4. Trasferimento sanitario programmato
Qualora, a seguito di *Malattia* o *Infortunio*, l'*Assicurato* risulti affetto da una patologia che, previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico di *AXA Assistance* e d'intesa con il medico curante, richieda un mezzo sanitariamente attrezzato per il:
- trasferimento all'*Istituto di cura*, al momento del *Ricovero*;
- trasferimento dall'*Istituto di cura* presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- rientro al domicilio, al momento della dimissione.

AXA Assistance, su richiesta dell'*Assicurato* o di un suo familiare, provvede ad organizzare ed effettuare il trasporto sanitario tramite il mezzo giudicato più idoneo, secondo la gravità del caso, mediante:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.

Se necessario, inoltre, provvede ad assistere l'*Assicurato* durante il trasporto con personale medico o paramedico.

La prestazione è erogata, in Italia, per un massimo di 3 volte per **anno assicurativo**.
Se richiamata in *Polizza* la *Garanzia* **C. Spese mediche** e se pagato il relativo *Premio*, la prestazione è valida anche all'estero. *AXA Assistance*, su richiesta dell'*Assicurato* o di un suo familiare, provvederà a proprio carico, entro un limite di spesa pari ad **€ 5.000**,00 per l'insieme delle prestazioni di cui sopra, relative a ciascun *Ricovero*, ad organizzare ed effettuare il trasporto sanitario tramite il mezzo giudicato più idoneo, secondo la gravità del caso, se opportuno autorizzando un aereo sanitario speciale. Se necessario, inoltre, provvederà ad assistere l'*Assicurato* durante il trasporto con personale medico o paramedico. Eventuali spese eccedenti il suddetto limite di **€ 5.000**,00 potranno essere rimborsate, secondo quanto previsto alla **Sezione II - Infortuni e Malattia**, ad *AXA Assistance* che si è fatta carico di anticipare le spese per conto dell'*Assicurato*. Qualora si dovesse successivamente accertare la non validità della *Polizza* e/o la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano l'inoperatività o l'inefficacia dell'assicurazione, l'*Assicurato* sarà tenuto a rimborsare ad *AXA MPS Danni* le somme che questa, per il tramite di *AXA Assistance* o sua corrispondente, abbia corrisposto.
Tali circostanze saranno debitamente comunicate all'*Assicurato*, mediante lettera raccomandata, e lo stesso sarà tenuto a restituire dette somme indebitamente liquidate da *AXA MPS Danni*, per il tramite di *AXA Assistance*, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora l'*Assicurato* non ottemperi nei tempi previsti a quanto sopra, *AXA MPS Danni* si riserva il diritto di agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere la restituzione di quanto indebitamente liquidato.
Sono escluse dalla prestazione:

a. **le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance* possono essere curate sul posto;**
b. **le *Malattie* infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;**
c. **tutti i casi in cui l'*Assicurato* o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;**
d. **tutte le spese diverse da quelle indicate;**
e. **tutte le spese sostenute per *Malattie preesistenti*.**

5. Consulto medico specialistico pediatrico
Qualora l'*Assicurato* non riesca a reperire il proprio specialista di fiducia e abbia necessità di valutare urgentemente lo stato di salute in seguito a infortunio o malattia improvvisa, potrà contattare direttamente il servizio medico della *Struttura Organizzativa* per una consulenza pediatrica.
Il collegamento telefonico si intende limitato a 1 volta l'anno per *Assicurato*.
Qualora non fosse possibile reperire immediatamente il medico specialista, l'*Assicurato* verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

6. Servizio di ricerca assistenti domiciliari
La Struttura Organizzativa è a disposizione dell'*Assicurato* per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo ed il recapito telefonico di uno o più assistenti, quali:

- collaboratore addetto ai servizi domestici;
- baby sitter;
- dog sitter;
- collaboratore per il disbrigo delle quotidianità;
- badante;
- collaboratore per la consegna della spesa a casa.

La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'*Assicurato* e alla disponibilità dei collaboratori. Resta inteso che tutte le spese delle prestazioni sono a totale carico dell'*Assicurato* così come preventivamente concordate con il collaboratore stesso.

7. Accesso al Network convenzionato
Agli *Assicurati* verranno garantite tariffe agevolate presso tutte le strutture facenti parte del *Network* convenzionato di *Blue Assistance* dietro presentazione di un titolo che li qualifichi come aventi diritto.
La gestione del *Network* convenzionato è stata affidata da *AXA MPS Danni* a:

Blue Assistance S.p.A

Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino
Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it
Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia	Numero Verde 800 133 316
Per chiamate dall'estero	Numero non gratuito +39 01 17 425 663

Il *Network* di *Blue Assistance*, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.axa-mps.it e sul portale web https://salute.axa.it

La *Centrale Operativa di Blue Assistance* sarà a disposizione dell'*Assicurato* per fornire le informazioni di carattere medico/sanitario riguardo a:

- singole strutture convenzionate (con indicazione della loro ubicazione)
- prestazioni specialistiche

- nominativo degli specialisti accreditati e loro reperibilità
- esami diagnostici
- *Ricoveri* presso centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

B. Second opinion e Assistenza domiciliare

Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino al 28/9/2018 e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente.

La gestione del servizio di *Assistenza* di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da *AXA MPS Danni* a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

La *Struttura Organizzativa* opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

1. Second opinion (prestazione valida in Italia e all'estero)
L'*Assicurato*, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di *Interventi chirurgici* di particolare complessità, ha la possibilità di ottenere gratuitamente un "parere medico complementare" da uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza o attraverso Centri di Eccellenza nazionali e internazionali con una forte specializzazione nella patologia dell'*Assicurato*, al fine di ottenere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche. Le aree terapeutiche per le quali è possibile richiedere la Second opinion sono:
- malattie oncologiche;
- cerebrovascolari;
- neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla;
- del cuore e dei grandi vasi.

Il parere medico complementare, **inviato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa**, conterrà:
- l'opinione dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.

La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all'*Assicurato*, e non intende modificare l'orientamento diagnostico del medico curante.
La Second opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta.
Per i successivi punti 2. e 3., le *Prestazioni di assistenza* domiciliare sanitaria e non sanitaria sono erogate dalla *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance*, previa richiesta telefonica al Numero Verde 800 300 433, con un preavviso di 48 ore.
Le prestazioni previste ai seguenti punti vengono organizzate e prese a carico direttamente dalla *Struttura Organizzativa* tramite i fornitori appartenenti al proprio *Network* convenzionato, entro i limiti del *Massimale* di *Polizza*.
Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, l'*Assicurato* potrà avvalersi di un suo fornitore di fiducia ed *AXA MPS Danni* rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il *Massimale* previsto dalla *Polizza*.
L'*Assicurato* dovrà comunque contattare preventivamente la St*ruttura Organizzativa*.

2. *Assistenza* domiciliare sanitaria
- **Reperimento e consegna farmaci (prestazione valida in Italia e all'estero)**
  L'*Assicurato* può richiedere alla *Struttura Organizzativa* la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio. La *Struttura Organizzativa* provvede, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell'*Assicurato* il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessaria all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti entro le 24 ore successive.
  La prestazione viene erogata a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, anche in assenza di *Ricovero*.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'*Assicurato*.**

- **Prelievo campioni**
  Qualora l'*Assicurato* necessiti di effettuare un esame ematochimico, può richiedere alla *Struttura Organizzativa* di organizzare il prelievo presso il proprio domicilio.
  La prestazione viene erogata a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, anche in assenza di *Ricovero*.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico i costi relativi al prelievo, mentre restano a carico dell'*Assicurato* i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici, effettuati da laboratori di analisi convenzionati con la *Struttura Organizzativa*.**
- **Consegna esiti esami**
  Qualora l'*Assicurato* necessiti di ritirare i referti di accertamenti diagnostici prescritti dal medico curante (il medico di medicina generale o lo specialista che abbia in cura l'*Assicurato*), può richiedere alla *Struttura Organizzativa* di recapitarli presso il proprio domicilio o consegnarli al medico curante stesso.
  La *Struttura Organizzativa* provvede ad inviare un corrispondente al domicilio dell'*Assicurato*, al quale consegnare la delega per il ritiro dei documenti.
  La prestazione viene erogata a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, anche in assenza di *Ricovero*.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre il costo degli esami resta a carico dell'*Assicurato*.**
- ***Assistenza* infermieristica**
  Se al momento delle dimissioni dal luogo di cura ove è stato ricoverato, venisse prescritta all'*Assicurato*, da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, una terapia a domicilio o presso il luogo dove soggiorna l'*Assicurato* che necessiti la presenza di un infermiere, *AXA Assistance* provvede a reperirlo, sostenendo il relativo costo.
  La ricerca e selezione è effettuata in base alla tipologia del problema dell'*Assicurato* al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 giorni per *Sinistro* e 2 ore per giorno.**
- **Invio fisioterapista**
  Qualora l'*Assicurato* necessiti di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* il reperimento e l'invio di personale convenzionato. La prestazione sarà erogata sulla base di un protocollo predisposto dallo specialista (fisiatra, neurologo, cardiologo, ortopedico, etc.) o dal medico che ha seguito il paziente durante il *Ricovero*. La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 giorni per *Sinistro* e 2 ore per giorno.**
  In alternativa al fisioterapista a domicilio, l'*Assicurato* che non sia in grado di muoversi con mezzi propri potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* un servizio di trasporto da e per la struttura di riabilitazione **fino ad un massimo di 10 trasferte per *Sinistro***.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico solo trasferimenti che comunque non superino i 30 chilometri complessivi per tratta.**
- ***Assistenza* infermieristica presso la struttura di *Ricovero***
  A seguito di *Ricovero*, l'*Assicurato* potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* il reperimento e l'invio di personale infermieristico o socio-assistenziale per assistenza notturna (o diurna) presso la struttura ospedaliera, nel caso in cui non vi siano familiari disponibili ad assisterlo e le condizioni dell'*Assicurato* richiedano assistenza continuativa.
  La richiesta deve essere supportata da dichiarazione del medico ospedaliero che certifichi che l'*Assicurato* necessita di supporto costante.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 notti (giorni) per *Sinistro* e per un massimo di 8 ore per notte (giorno) non frazionabili.**
- ***Convalescenza* protetta**
  Il servizio permette di assistere a distanza l'*Assicurato* nel periodo immediatamente successivo alla dimissione da una struttura di *Ricovero*, attraverso un semplice contatto audio-visivo tra il paziente e il medico della *Struttura Organizzativa*.
  Il sistema è collegato a strumenti che permettono l'automisurazione dei parametri fisiologici (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue, etc.) da parte del paziente.
  Il servizio si configura come segue:
  - automisurazione di parametri fisiologici;
  - colloquio a distanza, in videocomunicazione, con un medico della *Struttura Organizzativa*.

  Il confronto con il medico non è teso a fornire diagnosi e/o indicazioni terapeutiche né a fornire prescrizioni mediche e ricette. Il medico fornisce, sulla base delle informazioni disponibili, consigli e suggerimenti su come gestire eventuali problemi emersi nel post *Ricovero*, oppure, nel caso emergesse qualche valore anomalo, suggerisce esami di approfondimento orientando l'*Assicurato* alla soluzione migliore.
  Il servizio offerto non sostituisce il Servizio Sanitario Nazionale, nonché la funzione del medico di base e/o di medici specialistici pubblici e privati.
  Nel caso in cui si verifichino emergenze durante l'erogazione del servizio, la *Struttura Organizzativa* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
  La scelta di recepire o meno i suggerimenti offerti dal medico della *Struttura Organizzativa* è lasciata esclusivamente all'*Assicurato*.
  Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 18.00, ma in caso di urgenza l'*Assicurato* può contattare la *Struttura Organizzativa*, attiva 24 ore, attraverso il Numero Verde dedicato.

La prestazione viene fornita solo a seguito di *Ricovero* ospedaliero superiore a 5 giorni, se con *Intervento chirurgico*, o di almeno 10 giorni, se senza *Intervento chirurgico*, dovrà essere richiesta dall'*Assicurato* almeno 48 ore precedenti le dimissioni e verrà attivata indicativamente entro 48 ore lavorative dalla dimissione dalla struttura di *Ricovero*. La domanda dell'*Assicurato* dovrà essere supportata da richiesta scritta del medico ospedaliero che ha avuto in cura l'*Assicurato* e sarà valutata dal medico della *Struttura Organizzativa*.
Si precisa che per l'erogazione del servizio è preferibile, presso l'*Abitazione* dell'*Assicurato*, la disponibilità di una linea ADSL compatibile con l'erogazione del servizio. I costi della ADSL sono a carico dell'*Assicurato*.
La prestazione viene erogata da *AXA MPS Danni* per un massimo di una volta per anno e per la durata massima di 30 giorni continuativi e non frazionabili a partire dalla data di installazione.

- **Trasporto post *Ricovero* verso strutture sanitarie**
  L'*Assicurato* potrà richiedere un servizio di accompagnamento dal domicilio a strutture sanitarie (e ritorno) per effettuare: prima visita di controllo, prima medicazione, esami diagnostici post *Ricovero*, nel caso in cui i familiari siano impossibilitati ad accompagnarlo e l'*Assicurato* non sia in grado di guidare un mezzo o di utilizzare trasporti pubblici.
  La prestazione viene erogata per 6 trasferte a partire dal giorno successivo alla dimissione dalla struttura di *Ricovero*.
  La *Struttura Organizzativa* organizzerà il trasferimento dell'*Assicurato* tramite taxi o auto con conducente, con costi a carico di *AXA MPS Danni* **per un massimo di 6 trasferte che non superino i 30 chilometri complessivi per tratta**.

3. *Assistenza* domiciliare non sanitaria

- **Invio *Collaboratore* addetto ai servizi domestici**
  Qualora l'*Assicurato* necessiti di un aiuto per i lavori domestici o per acquisti di prima necessità, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* il reperimento e l'invio al proprio domicilio di un *Collaboratore*.
  AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della prestazione **entro il limite di € 40,00 per giorno fino ad un massimo di 5 giorni per *Sinistro***.
- **Invio baby sitter**
  Qualora l'*Assicurato* non sia in grado di occuparsi autonomamente dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, può richiedere alla *Struttura Organizzativa* di reperire ed inviare presso la propria *Abitazione* una baby sitter.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 giorni per *Sinistro* e per 4 ore per giorno.**
  Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, *AXA MPS Danni* rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute **entro il limite di € 200,00 per *Sinistro*. L'*Assicurato* dovrà comunque contattare preventivamente la *Struttura Organizzativa***.
- **Ricerca ed invio di pet-sitter**
  Nei primi 7 giorni di *Convalescenza* post *Ricovero*, comprovate da certificato medico, la *Struttura Organizzativa* potrà reperire ed inviare un animal-sitter per prestare assistenza all'*Animale domestico*.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico le spese relative entro il limite di € 150,00 per *Sinistro*.**
  Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, la *Struttura Organizzativa* rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, **le spese sostenute entro il limite di € 180,00 per *Sinistro***. L'*Assicurato* dovrà comunque contattare preventivamente la *Struttura Organizzativa*.
- **Disbrigo delle quotidianità**
  L'*Assicurato* potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* l'invio di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze amministrative, pratiche INAIL, INPS, etc.).
  La *Struttura Organizzativa* invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e di quanto necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile.
  ***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico esclusivamente il costo del personale incaricato entro il limite di € 150,00 per *Sinistro*.**

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione VI - Assistenza persona.

Art. 43. - **Esclusioni**

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

a. **atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'*Assicurato* risulti sorpreso mentre si trovava in un Paese in pace alla sua partenza);**
b. **eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;**
c. **sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;**
d. **dolo o colpa grave dell'*Assicurato*, compreso il suicidio o tentato suicidio;**
e. **abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;**
f. ***Infortuni* derivanti da atti di pura temerarietà dell'*Assicurato*;**
g. **gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;**

h. ogni *Sinistro* derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'*Assicurato*;
i. *Sinistrl* il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
j. viaggi intrapresi dall'*Assicurato* nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

***AXA MPS Danni* non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance*, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di *AXA MPS Danni*.**
***AXA MPS Danni* non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali *Danni* da questi provocati.**
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente.
Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
Sono escluse le spese di ricerca dell'*Assicurato* in mare, lago, montagna o deserto.

Art. 44. - **Operatività della garanzia**

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la *Garanzia* opera:
- mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno e con la *Centrale Operativa di Blue Assistance*;
- con costi a carico di *AXA MPS Danni* entro il limite di 3 *Sinistri* per *Assicurato*, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *Sinistro*;
- entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*;
- per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'*Assicurato* sarà richiamato entro le successive 48 ore;
- per le *Prestazioni di assistenza* domiciliare sanitaria e non sanitaria è richiesto un preavviso alla *Struttura Organizzativa* di 48 ore.

Art. 45. - **Limitazione del servizio di assistenza – Estensione territoriale**

Le *Prestazioni di assistenza* vengono erogate in *Italia*, salvo quanto diversamente indicato.
Le *Prestazioni di assistenza* vengono erogate a seguito di *Infortunio* o *Malattia*. **Le *Prestazioni di assistenza* domiciliare sanitaria e non sanitaria**, salvo quanto diversamente specificato nelle singole *Garanzie*, vengono erogate, a seguito di *Ricovero* ospedaliero, durante il periodo di degenza e nei 30 giorni successivi alla dimissione, con un preavviso minimo di 48 ore.
La richiesta di *Assistenza* domiciliare sanitaria e non sanitaria, deve essere accompagnata da certificazione scritta da parte del medico della struttura ospedaliera che ha seguito l'*Assicurato* durante il *Ricovero* o che ne ha firmato la dimissione. Tale certificazione deve esplicitamente attestare l'*Inabilità temporanea* dell'*Assicurato* o comunque l'impossibilità di svolgere specifiche attività.

Art. 46. - **Come attivare le prestazioni Assistenza persona**

1. Come richiedere i servizi di emergenza ed orientamento, invio di un medico, invio di un'ambulanza, trasferimento sanitario programmato, *Assistenza* domiciliare sanitaria, *Assistenza* domiciliare non sanitaria

I servizi devono essere richiesti telefonicamente direttamente a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

La Struttura Organizzativa opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare *AXA Assistance*, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
- numero di *Polizza*;
- cognome e nome dell'*Assicurato*, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *Prestazioni di assistenza* o in caso di mancato contatto preventivo con la *Struttura Organizzativa*, *AXA Assistance* non è tenuta a fornire *Indennizzi* o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di *AXA Assistance*, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica il *Sinistro*.

2. Come richiedere la prestazione di accesso al Network convenzionato

L'*Assicurato* potrà usufruire di tariffe agevolate presso tutte le strutture convenzionate facenti parte del *Network* di *Blue Assistance* dietro presentazione di un titolo che lo qualifichi come avente diritto.
Le strutture convenzionate saranno reperibili attraverso i seguenti strumenti:
Sito www.axa-mps.it e sul Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it
Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00
Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 133 316
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 17 425 663

3. Come richiedere il servizio di Second opinion

L'*Assicurato* per usufruire del servizio di Second opinion deve:

1) contattare la *Struttura Organizzativa* che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà all'apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento del servizio ed invierà la "Scheda di informazione personale";
2) contattare la *Struttura Organizzativa* per spedire la seguente documentazione:
   - la documentazione clinica completa;
   - la "Scheda di informazione personale" sottoscritta dallo stesso e dal suo medico curante;
   - l'autorizzazione a contattare il suo medico curante;
   - l'autorizzazione ad *AXA Assistance* circa il trattamento dei dati forniti (D.Lgs. n. 196/03).

   L'équipe medica di *AXA Assistance*, per mezzo della propria *Struttura Organizzativa*:
   - è a disposizione per aiutare l'*Assicurato* nella raccolta della documentazione clinica completa (dati anamnestici ed esami diagnostici eseguiti) e nella compilazione della "Scheda di informazione personale";
   - verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all'*Assicurato* ed al suo medico curante;
   - invia la documentazione completa, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto dall'équipe medica della *Struttura Organizzativa*;
   - comunica all'*Assicurato* il nome dello specialista e/o del centro convenzionato a cui è stata inviata la documentazione;
   - invia il parere medico complementare all'*Assicurato* o al suo medico curante, contenente l'opinione dello specialista sul caso clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
   - restituisce la documentazione inviata dall'*Assicurato*, su esplicita richiesta.

4. Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche alla *Struttura Organizzativa*, devono essere effettuate in forma scritta.

SEZIONE VII - VIAGGI

Art. 47. - Oggetto dell'assicurazione

AXA MPS Danni garantisce all'*Assicurato* **le seguenti *Prestazioni,* purché richiamate in *Polizza* e se è stato pagato il relativo *Premio*.**
La durata massima della copertura assicurativa per singolo *Viaggio* è pari a 90 giorni consecutivi.

A. Viaggio

La gestione del servizio di *Assistenza* di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da *AXA MPS Danni* a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia	Numero verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero	Numero non gratuito +39 06 42115745

La *Struttura Organizzativa* opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

1. Assistenza in viaggio

a) **Consulto medico telefonico.** La *Struttura Organizzativa* è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il *Viaggio*. **La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.**

b) **Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza.** Qualora il servizio medico della *Struttura Organizzativa* giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'*Assicurato* presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico di *AXA MPS Danni*. Resta inteso che in caso di emergenza la *Struttura Organizzativa* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. **La prestazione è operante per il solo *Profilo Italia*.**

c) **Segnalazione di un medico specialista.** Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l'*Assicurato* dovesse sottoporsi ad una *Visita Specialistica*, la *Struttura Organizzativa* segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'*Assicurato*. **La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.**

d) **Trasferimento, rientro sanitario.** Qualora il servizio medico della *Struttura Organizzativa* consigli il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la *Struttura Organizzativa* organizzerà:
   - il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
   - il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell'*Assicurato*;
   - il rimpatrio sanitario in Italia sempre che le sue condizioni lo permettano o lo richiedano;

   con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

   Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico di *AXA MPS Danni*, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della *Struttura Organizzativa*. Tali mezzi potranno essere:
   - aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro avvenga in Europa;
   - aereo di linea, eventualmente barellato;
   - treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
   - autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
   - altro mezzo di trasporto.

   Sono escluse dalla prestazione:
   - le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della *Struttura Organizzativa*, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del *Viaggio*;
   - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
   - tutti i casi in cui l'*Assicurato* o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.

   AXA MPS Danni avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'*Assicurato*.
   La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.

e) **Rientro degli altri assicurati.** Qualora successivamente alla prestazione di cui al punto d) Trasferimento, rientro Sanitario, o in caso di decesso dell'*Assicurato*, i familiari e i compagni di viaggio non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la *Struttura Organizzativa* provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. *AXA MPS Danni* avrà la facoltà di richiedere loro gli

eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro. **La prestazione opera con un limite di € 1.000,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo* per il *Profilo Italia*, € 1.500,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo* per il *Profilo Europa*, € 2.000,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo* per il *Profilo Mondo*.**

f) **Rientro dei minori assicurati.** Qualora l'*Assicurato* sia impossibilitato a prendersi cura dei minori assicurati con lui in *Viaggio* a seguito di ricovero, oppure di decesso e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la *Struttura Organizzativa* fornirà ad un familiare un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori assicurati e riportarli al proprio domicilio.
AXA MPS Danni rimborsa anche:
- l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
- le spese per un pernottamento del familiare.

La prestazione opera con un limite di € 1.000,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo* per il *Profilo Italia*, € 1.500,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo* per il *Profilo Europa*, € 2.000,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo* per il *Profilo Mondo*.

g) **Invio medicinali urgenti.** Qualora l'*Assicurato* necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della *Struttura Organizzativa*, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.
AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'*Assicurato*.
La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.

h) **Interprete a disposizione.** Qualora l'*Assicurato* in *Viaggio* venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare un interprete sul posto. *AXA MPS Danni* terrà a carico i costi dell'interprete. **La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*, con un limite di € 1.000,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo.**

i) **Traduzione della *Cartella Clinica*.** Qualora l'*Assicurato* necessiti della traduzione della propria *Cartella Clinica* rilasciata a seguito di ricovero ospedaliero durante il *Viaggio*, potrà richiederne la traduzione in italiano dall'inglese, francese, spagnolo o tedesco. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'*Assicurato* stesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia sul trattamento dei dati personali. **La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.**

j) **Viaggio di un familiare in caso di ricovero.** Qualora l'*Assicurato*, in *Viaggio* da solo o con minore, venga ricoverato con una prognosi di degenza superiore a 3 giorni, la *Struttura Organizzativa* fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, che si trovi in *Italia*, di raggiungere l'*Assicurato* ricoverato.
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del *Familiare* per un massimo di 7 notti ed il limite di € 700,00
La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.

k) **Prolungamento del soggiorno.** Qualora l'*Assicurato* non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:
- ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni;
- furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla denuncia alle Autorità locali;

***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell'Assicurato. La prestazione è operante per un massimo di 10 notti con il limite di € 1.000,00 per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.**

l) **Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio.** Qualora l'*Assicurato* in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, *AXA MPS Danni* organizza e prende a proprio carico le spese di rientro. **La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.**
La garanzia è estesa anche ai *Familiari* e ad un accompagnatore **con un limite di € 500,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo per *Profilo Italia*, € 750,00 per sinistro ed anno assicurativo per *Profilo Europa*, € 1.500,00 per sinistro ed anno assicurativo per *Profilo Mondo*.**

m) **Assistenza infermieristica dopo il rientro.** Qualora l'*Assicurato* necessiti, nei 7 giorni successivi dal rientro dal *Viaggio*, sulla base di certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* il reperimento e l'invio di personale convenzionato. *AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della prestazione. **La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo* con un limite di € 600,00 per sinistro ed anno assicurativo.**

n) **Rientro della salma.** In caso di decesso dell'*Assicurato* durante il *Viaggio*, la *Struttura Organizzativa* organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. *AXA MPS Danni* tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese relative alla cerimonia funebre, all'inumazione o alla cremazione. *AXA MPS Danni* tiene a carico anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un *Familiare* per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento e le spese di pernottamento della prima notte presso la struttura alberghiera più vicina. **La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.**

o) **Rientro anticipato.** Qualora l'*Assicurato* in *Viaggio* abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di un *Familiare* con prognosi superiore a 7 giorni, la *Struttura Organizzativa* organizza il rientro e prende a proprio carico le

relative spese. La *Garanzia* è valida anche per il rientro dei *Familiari* o di un compagno di viaggio, purché assicurati. **La prestazione opera con un limite di € 550,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo* per il *Profilo Italia*, € 2.000,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo* per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.**

p) **Invio comunicazioni urgenti.** Qualora l'*Assicurato* in *Viaggio* abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti a persone residenti in Italia e si trovi nell'impossibilità di contattarle direttamente, *AXA MPS Danni* provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi. **La prestazione è operante per *Profilo Italia*, *Pofilo Europa* e *Profillo Mondo*.**

q) **Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento.** Qualora l'*Assicurato* debba sostenere, durante il *Viaggio*, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la *Struttura Organizzativa* potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite stabilito. L'*Assicurato* dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. La *Garanzia* diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la *Struttura Organizzativa* avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'*Assicurato* dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
   - nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Struttura Organizzativa*;
   - quando l'*Assicurato* non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della *Struttura Organizzativa*;
   - nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*.

   La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo* con un limite di € 5.000,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo*.

r) **Protezione carte di credito.** In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* su richiesta specifica, provvede a mettere in contatto l'*Assicurato* con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco. Resta a carico dell'*Assicurato* il perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti. **La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo*.**

s) **Anticipo spese assistenza legale.** Qualora l'*Assicurato* fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di assistenza legale, la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato* un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella. L'*Assicurato* dovrà comunicare la causa della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria. La garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la *Struttura Organizzativa* avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'*Assicurato* dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
   - nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Struttura Organizzativa*;
   - quando l'*Assicurato* non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della *Struttura Organizzativa*;
   - nei casi in cui i i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l'*Assicurato*.

   La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo* con il limite di € 1.500,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo*.

t) **Anticipo cauzione penale.** Qualora l'*Assicurato* si trovi, durante il *Viaggio*, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, *AXA MPS Danni* potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'*Assicurato*, la cauzione penale. La garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la *Struttura Organizzativa* avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'*Assicurato* dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
   - nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Struttura Organizzativa*;
   - quando l'*Assicurato* non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della *Struttura Organizzativa*;
   - nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in *Italia* o nel paese in cui si trova l'*Assicurato*.

   La prestazione è operante per *Profilo Europa* e *Profilo Mondo* con il limite di € 5.000,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo*.

Disposizioni comuni alle prestazioni di cui al punto 1. Assistenza in Viaggio:

a. Le prestazioni di Assistenza in *Viaggio* sono fornite per *Sinistro*, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.
b. le prestazioni di Assistenza in *Viaggio*, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'*Assicurato* e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la *Struttura Organizzativa* ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
c. *AXA MPS Danni* non potrà essere ritenuta responsabile di:
   - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
   - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'*Assicurato* o da chi per esso;
d. *AXA MPS Danni* non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

2. Spese mediche in viaggio
L'*Assicurato* potrà accedere alla prestazione Spese mediche in *Viaggio* attraverso le seguenti modalità:

Pagamento diretto (operante solo se la *Struttura Organizzativa* è stata preventivamente contattata)
Qualora l'*Assicurato* debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del *Viaggio*, durante il periodo di validità della garanzia, *AXA MPS Danni* terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto da parte della *Struttura Organizzativa*.
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l'*Assicurato* sarà ritenuto, a giudizio dei medici della *Struttura Organizzativa*, in condizioni di poter rientrare al proprio domicilio. **La garanzia sarà operante per un periodo non superiore a 90 giorni complessivi di degenza.**
Nei casi in cui *AXA MPS Danni* non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla *Struttura Organizzativa* che è stata anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo di ricovero.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la *Struttura Organizzativa*.
La copertura è prestata con un massimale di € 10.000,00 per il *Profilo Italia*, € 50.000,00 per il *Profilo Europa*, € 100.000,00 per il *Profilo Mondo*.

A rimborso (anche senza preventiva autorizzazione della *Struttura Organizzativa*, entro i limiti indicati, dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia fiscale).
Qualora l'*Assicurato* abbia sostenuto spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del *Viaggio*, durante il periodo di validità della garanzia:
a) *AXA MPS Danni* provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo Ricovero **con il limite di € 5.000,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo***.
b) *AXA MPS Danni* provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, accertamenti diagnostici, cure ambulatoriali e/o di primo Ricovero (compreso il Day hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in *Viaggio*, **con il limite di € 1.500,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo*;**
c) *AXA MPS Danni* provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti occorse durante il *Viaggio* **con il limite di € 500,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo***.
Cure in seguito ad Infortunio: In caso di Infortunio verificatosi in *Viaggio AXA MPS Danni* rimborsa anche le spese per visite mediche e accertamenti diagnostici, purché effettuati nei 30 giorni successivi al rientro dal *Viaggio*.
d) *AXA MPS Danni* provvede al rimborso delle spese per cure riabilitative, incluse quelle fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in *Viaggio* e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero, **con il limite di € 500,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo***. Sono in garanzia, esclusivamente, le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al Ricovero e, comunque, precedente al rientro dal *Viaggio*.

Decorrenza ed operatività delle prestazioni (comune ad 1. Assistenza in Viaggio e 2. Spese mediche in viaggio)
La garanzia decorre dal momento dell'inizio del *Viaggio* e finisce al termine del *Viaggio* stesso, ma comunque non oltre la scadenza della polizza;
La copertura è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del profilo scelto tra *Profilo Italia*, *Profilo Europa*, *Profilo Mondo*.

Esclusioni (comuni ad 1. Assistenza in Viaggio e 2. Spese mediche in Viaggio)
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
a) se l'*Assicurato* (o chi per esso) disattende le indicazioni della *Struttura Organizzativa*, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la *Struttura Organizzativa* sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
b) pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile
c) *Viaggio* intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
d) *Viaggio* intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il *Viaggio* una quarantena.

Con riferimento alla sola prestazione 1. Assistenza in Viaggio, *AXA MPS Danni* non prende in carico gli eventi conseguenti a:
a) mancato contatto con la *Struttura Organizzativa* o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
b) *Viaggi* estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
Inoltre:
a) le *Prestazioni di assistenza* sono fornite per *Sinistro*, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
b) le *Prestazioni di assistenza*, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'*Assicurato* e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la *Struttura Organizzativa*; ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;

c) *AXA MPS Danni* non potrà essere ritenuta responsabile di:
- **ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;**
- **errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'*Assicurato* o da chi per esso.**

d) *AXA MPS Danni* non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

Con riferimento alla sola prestazione 2. Spese Mediche in Viaggio, *AXA MPS Danni* non prende in carico le spese conseguenti a:

a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste al punto 2. Spese Mediche in Viaggio, alla lettera d);
b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
c) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
d) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti;
e) interruzione volontaria della gravidanza;
f) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
g) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
h) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
i) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in *Viaggio*.

La prestazione non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
- **parto naturale o con taglio cesareo;**
- **stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;**
- **dolo dell'*Assicurato*;**
- **abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;**
- **tentato suicidio o suicidio.**

3. Infortuni in viaggio e in volo

Infortuni in viaggio

AXA MPS Danni *assicura* gli *Infortuni* (non aerei) subiti dall'*Assicurato* durante il periodo di *Viaggio* - opportunamente comunicati ad AXA MPS Danni - che, entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una *Invalidità permanente*.

AXA MPS Danni considera infortuni anche:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del *Viaggio* ed è operativa fino al termine del *Viaggio* stesso, ma non oltre la scadenza della *Polizza*.

La copertura è prestata con un massimale di € 30.000,00; l'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di *Invalidità permanente* sia superiore a 5 punti percentuali della totale; in tal caso l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di *Invalidità permanente* eccedente i 5 punti percentuali.

Esclusioni

***AXA MPS Danni* non corrisponde l'*Indennizzo* per gli *Infortuni* direttamente od indirettamente conseguenti:**

a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato. I camper, anche quelli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B, sono invece sempre inclusi in copertura;
c) all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
d) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
e) a tentativo di suicidio o suicidio;
f) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
g) pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia;
h) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
i) alla sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS);
j) alle ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
k) agli infarti da qualsiasi causa determinati.

Infortuni in volo
AXA MPS Danni assicura, dal momento in cui l'*Assicurato* entra a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è uscito, gli *Infortuni* che lo stesso subisca quale passeggero di voli di linea e charter (esclusi aerei privati), e che entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una *Invalidità permanente*.
AXA MPS Danni considera *Infortuni* anche:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

La *Garanzia* opera dal momento in cui l'*Assicurato* entra in un aeromobile e termina al momento nel quale ne esce, ma non oltre la scadenza della *Polizza*.
La copertura è prestata con un massimale di € 30.000,00; l'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di *Invalidità permanente* sia superiore a 5 punti percentuali della totale; in tal caso l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di *Invalidità permanente* eccedente i 5 punti percentuali.

Esclusioni
***AXA MPS Danni* non corrisponde l'*Indennizzo* per gli *Infortuni* direttamente od indirettamente:**
a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocotteri, parapendio, ecc.);
b) avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclubs;
c) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'*Assicurato* o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
d) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
e) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave dell'*Assicurato*.
Sono inoltre esclusi dall'assicurazione ogni *Indennizzo*, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
f) ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
g) infarti da qualsiasi causa determinati.

Criteri di liquidazione (comuni per 3. Infortuni in Viaggio e in Volo)
AXA MPS Danni corrisponde:
a) l'*Indennizzo* per la morte o l'*Invalidità permanente* anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio. Resta inteso che l'*Infortunio* deve essere denunciato ad *AXA MPS Danni* al momento dell'accadimento;
b) l'*indennizzo* per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'*Infortunio*, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'*Infortunio*;
c) l'ammontare del danno concordato direttamente con l'*Assicurato* o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
d) per il caso di morte, la somma assicurata agli eredi. L'*indennizzo* non è cumulabile con quello per *Invalidità permanente*. Se dopo il pagamento di un *Indennizzo* per *Invalidità permanente*, l'*Assicurato* muore in conseguenza del medesimo *Infortunio*, *AXA MPS Danni* corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'*Indennizzo* per morte - se superiore - e quello già pagato per *Invalidità permanente*;
e) per il caso di *Invalidità permanente* pari al 100%, il massimale previsto per tale garanzia;
f) per il caso di *Invalidità permanente*, l'*Indennizzo* calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di *Invalidità permanente* che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000 e successive modifiche.

4. Bagaglio
Furto, Scippo, Rapina, Incendio, Mancata riconsegna del *Bagaglio*
AXA MPS Danni indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del *Bagaglio* personale. La copertura è operante anche per le borse da viaggio, le valigie, i passeggini e le carrozzine. **La copertura è valida esclusivamente per gli oggetti contenuti all'interno del *Bagaglio*.**
***AXA MPS Danni* corrisponde l'*Indennizzo* con il limite di € 1.000,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo* ed un limite massimo per singolo oggetto di € 150,00 e di € 200,00 per singolo oggetto nel caso di attrezzature per l'infanzia.**
Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie etc.), elettrodomestici e ogni altra apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale unico oggetto.
Il massimale e i limiti previsti sono ridotti del 50% nei casi di dimenticanza, incuria, negligenza, smarrimento da parte dell'*Assicurato*, mancanza di idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare.

La prestazione "Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna del bagaglio" decorre dal momento dell'inizio del *Viaggio* ed è operativa fino al termine del *Viaggio* stesso.

Ritardata riconsegna del *Bagaglio*
In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo), superiore a 8 ore, nella riconsegna del *Bagaglio* registrato da parte del vettore aereo, *AXA MPS Danni* rimborsa, nel limite del capitale assicurato:
- gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'igiene personale). ***AXA MPS Danni* corrisponde l'indennizzo con il limite massimo di € 200,00;**
- noleggio di passeggini e carrozzine. ***AXA MPS Danni* corrisponde l'*Indennizzo* con il limite massimo di € 100,00**

AXA MPS Danni non rimborsa le spese per ritardata riconsegna del *Bagaglio* sul volo di ritorno al domicilio abituale dell'*Assicurato*, nonché le spese sostenute dopo il ricevimento del *Bagaglio*.
La prestazione "Ritardata riconsegna del *Bagaglio*" è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in del volo per rientrare al proprio domicilio.

Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili.
***AXA MPS Danni* non indennizza i *Danni*:**
a) agevolati con dolo o colpa grave dall'*Assicurato* o da persone delle quali deve rispondere;
b) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
c) verificatisi quando:
- **il *Bagaglio* non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave;**
- **il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;**
- **il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo;**
- **il *Bagaglio* si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;**

d) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
e) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato il *Sinistro*, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti;
Sono, inoltre, esclusi:
f) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).

Disposizioni e limitazioni
AXA MPS Danni determina l'*Indennizzo*:
a) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
b) in tutti i casi in cui l'*Assicurato* non sia in grado di fornire idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare, i massimali e i sub-massimali previsti saranno ridotti del 50%.

5. Annullamento
AXA MPS Danni indennizzerà l'*Assicurato* delle somme pagate (esclusi il costo individuale di prenotazione e la quota individuale dell'assicurazione) e non rimborsabili, trattenute dall'organizzatore del *Viaggio* in base alle Condizioni di Partecipazione al *Viaggio*, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il *Viaggio* stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell'*Assicurato* o di un suo familiare;
- del contitolare dell'azienda o dello studio professionale;

b) nomina dell'*Assicurato* a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del *Viaggio* a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- calamità naturale;
- causa di forza maggiore circoscritta alla circolazione stradale, purché documentabile

***AXA MPS Danni* corrisponde l'*Indennizzo* con il limite di € 1.000,00 per *Sinistro* ed *Anno assicurativo*.**
Nei casi di Morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'*Assicurato*, dei familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato, *AXA MPS Danni* rimborserà la penale di annullamento senza l'applicazione di scoperto; in tutti gli altri casi, *AXA MPS Danni* rimborserà la penale di annullamento con uno scoperto del 25% sull'indennizzo ed un minimo di € 50,00.
La prestazione decorre dalla data di prenotazione/acquisto del *Viaggio* ed è operante fino alla fruizione del primo servizio relativo al *Viaggio* contrattualmente previsto.

Esclusioni
***AXA MPS Danni* non rimborsa la penale relativa ad annullamenti o modifiche determinati direttamente o indirettamente da:**

a) cause quali morte o ricovero ospedaliero non documentabili;
b) cause, non di ordine medico, note all'*Assicurato* al momento della prenotazione;
c) fallimento del vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di viaggio;
d) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
e) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
f) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
g) pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
h) quarantene;
i) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
j) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo o da qualsiasi danno ambientale;
k) dolo o colpa dell'*Assicurato*.

Criteri di liquidazione
AXA MPS Danni rimborsa la penale di annullamento:
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'*Assicurato* annulli il *Viaggio* successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
b) riservandosi il diritto di ridurre l'*Indennizzo* di un importo pari ai recuperi effettuati dall'*Assicurato* stesso. *AXA MPS Danni* ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

Art. 48 - **Esclusioni comuni a tutta la Sezione VII - Viaggi**

Nessuna delle prestazioni della Sezione VII – Viaggi opera qualora l'*Assicurato* non abbia preventivamente contattato la *Struttura Organizzativa*, fatta eccezione per le prestazioni a rimborso di cui al punto 2. spese mediche in viaggio.
È altresì escluso dalla copertura ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o *Sinistro* derivante direttamente o indirettamente da:
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
f) spese di ricerca dell'*Assicurato* in mare, lago, montagna o deserto;
g) dolo o colpa grave dell'*Assicurato*.

Art. 49 - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di richiesta di Assistenza in viaggio
In caso di richiesta di 1. Assistenza in viaggio l'*Assicurato*, o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la *Struttura Organizzativa* al numero verde 800 300 433 per chiamate dall'Italia e al numero non gratuito +39 06 42115745 per chiamate dall'estero, fornendo:
- dati anagrafici dell'*Assicurato*;
- numero di Polizza ed il tipo di intervento richiesto.

Inoltre, per 2. Spese mediche in viaggio, conseguenti a ricovero ospedaliero, dovranno essere forniti:
- recapito telefonico temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in *Viaggio* con l'*Assicurato*.

In caso di richiesta di Rimborso
In caso di richiesta di rimborso, l'*Assicurato* o chi agisce in sua vece, deve denunciare il *Sinistro* ad *AXA MPS Danni* entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è verificato il *Sinistro*.
A tal fine dovrà contattare la *Struttura organizzativa* al numero verde 800 300 433 per chiamate dall'Italia e al numero non gratuito +39 06 42115745 per chiamate dall'estero e ottenere istruzioni di dettaglio per l'invio della denuncia del sinistro.
Si riporta di seguito l'insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro ed in particolare:
- numero di polizza;
- quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Oltre alla documentazione di cui sopra nei seguenti casi è necessario presentare:
Spese Mediche in viaggio:
- documentazione medica redatta in loco (*Cartella Clinica*, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

Infortuni in viaggio:
- luogo, giorno ed ora del *Sinistro*;
- certificati medici attestanti l'*Infortunio*;
- successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Se l'*Infortunio* ha cagionato la morte dell'*Assicurato* o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne immediato avviso ad *AXA MPS Danni* inviando il relativo certificato di morte.

Infortuni in volo:
- luogo, giorno ed ora del *Sinistro*;
- documentazione ufficiale attestante la presenza dell'*Assicurato* sull'aeromobile;
- certificati medici attestanti l'infortunio;
- successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Se l'*Infortunio* ha cagionato la morte dell'*Assicurato* o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne immediato avviso ad *AXA MPS Danni* inviando il relativo certificato di morte.

***Furto,* scippo, rapina, incendio del *Bagaglio*:**
- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato *il Sinistro*, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione/prova di possesso attestante il loro valore al momento del *Sinistro*, marca, modello, data approssimativa di acquisto.
- per il caso di *Furto*, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il *bagaglio* ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi.

Ritardata o Mancata riconsegna del *Bagaglio* da parte del vettore aereo:
- rapporto di irregolarità *bagaglio* (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto aereo con l'itinerario completo del *Viaggio* e ticket del *bagaglio*, in copia;
- risposta del vettore aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore al momento del *Sinistro*, marca, modello, data approssimativa di acquisto;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista dettagliata degli acquisti effettuati;
- ricevuta di pagamento attestante il noleggio di passeggini o carrozzine, in copia.

Annullamento - Rimborso penale:
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale;
- in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso e certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- documentazione attestante il legame tra l'*Assicurato* e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di ricovero, copia completa della *Cartella Clinica*;
- catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
- contratto di *Viaggio* con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall'organizzatore del viaggio, in copia;
- *Documenti di Viaggio* in originale, per penale del 100%.

SEZIONE VIII - CONFIDO

Art. 50. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA MPS Danni garantisce all'*Assicurato* **le seguenti *Prestazioni,* purché richiamata in *Polizza* la *Garanzia* ConFido *e* se è stato pagato il relativo *Premio***.

A. ConFido

L'Assicurazione opera per il cane e/o il gatto indicato in *Polizza.* Non possono essere assicurati cani e/o gatti utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite e non in possesso di microchip e libretto sanitario. La *Garanzia* ConFido opera per il cane e/o gatto che, al momento della sottoscrizione della *Polizza*, sia di età minima di 3 mesi e massima di 10 anni.

1. Responsabilità civile cani e/o gatti

AXA MPS Danni corrisponde la somma (capitale, interessi e spese) dovuta per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi dal cane e/o gatto, che abbiano come conseguenza:
- morte o lesioni corporali di persone;
- morte o lesioni corporali di altri animali;
- danneggiamento o deterioramento di cose.

La copertura è prestata con un massimale di € 1.000.000,^{00}.
Per i *Danni* arrecati dal cane e dal gatto a cose di terzi o ad animali si applica una *Franchigia* per *Sinistro* di € 100,^{00} e € 200,^{00} per le razze di cui all'art. 54 - "Razze canine".

Art. 51. - **Esclusioni (valido per il punto 1. Responsabilità civile cani e/o gatti)**

Sono esclusi dalla prestazione di cui al punto 1. Responsabilità civile cani e/o gatti i danni:
a) da impiego del cane e/o gatto per attività proibite dalla legge;
b) causati da cani non iscritti all'anagrafe canina;
c) a cose di proprietà, detenute o possedute dall'*Assicurato* e/o dagli appartenenti al nucleo familiare a qualunque titolo;
d) ad altri animali domestici di proprietà dell'*Assicurato* o del *Nucleo Familiare*;
e) derivanti dall'esercizio della caccia;
f) provocati dal cane e/o gatto in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
g) cagionati dal cane e/o gatto mentre alloggia temporaneamente presso pensioni per animali;
h) conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
i) da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'animale;
j) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato.
***AXA MPS Danni,* inoltre, non riconoscerà responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato*.**

Art. 52. - **Condizioni particolari sempre valide ed operanti (valido per il punto 1. Responsabilità civile cani e/o gatti)**

La prestazione si estende anche ai seguenti eventi:

a) Affido temporaneo gratuito

AXA MPS Danni interviene nel caso in cui il cane e/o gatto assicurato venga **temporaneamente affidato** ad una persona esterna al nucleo familiare, compresi i collaboratori domestici, per:
- i danni che l'animale arreca ad altre persone, diverse dal custode dell'animale, ed alle loro cose ed animali;
- le lesioni corporali da cui derivi un'*Invalidità permanente*, causate dal cane e/o gatto al custode dell'animale.

Per le lesioni subite dal custode il risarcimento verrà prestato con un limite di € 50.000,^{00} per *Anno assicurativo* e con una *Franchigia*, per la lesione corporale risarcibile, di € 1.500,^{00} per *Sinistro*. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

b) Lesioni ai figli dell'*Assicurato*

AXA MPS Danni interviene per le lesioni corporali, da cui derivi un'invalidità permanente, causate dal cane e/o gatto ai figli dell'*Assicurato* minori di 14 anni, così derogando a quanto riportato nell'art. 53 - "Persone non considerate terze".
Per tali eventi il risarcimento verrà prestato con un limite di € 50.000,^{00} per *Anno assicurativo* e con una *Franchigia*, per la lesione corporale risarcibile, di € 1.500,^{00} per *Sinistro.* Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

c) Partecipazione a fiere e mostre

AXA MPS Danni interviene per i danni causati dall'animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.
La copertura è prestata con una *Franchigia* di € 300,^{00} per i *Danni* ad altri animali e col limite di risarcimento di € 2.500,^{00}.

d) Interruzione o sospensione di attività di terzi
AXA MPS Danni interviene per i *Danni* da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dall'animale assicurato.
Per ogni *Sinistro*, verrà applicato una franchigia di € 250,00. Il limite di risarcimento per *Sinistro* e per *Anno assicurativo* si intende pari al 10% del *Massimale* di *Polizza.*

Art. 53. - Persone non considerate terzi (valido per il punto 1. Responsabilità civile cani e/o gatti)
Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell'*Assicurato*, i genitori del coniuge, i figli dell'*Assicurato,* il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'*Assicurato*, e qualsiasi altro parente od affine convivente con l'*Assicurato*, salvo quanto previsto limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell'*Assicurato* minori di 14 anni.

Art. 54 - Razze canine (valido per il punto 1. Responsabilità civile cani e/o gatti)
Per i cani appartenenti ad una delle seguenti razze:
- American Bulldog;
- Bull Mastiff;
- Dobermann;
- Doghi;
- Mastino napoletano;
- Perro;
- Pitbull;
- Rottweiler;
- Tipo Bull Terrier: American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier

è previsto un **sovrapremio di tariffa e una *Franchigia* di € 200,00.**

Art. 55. - Obblighi in caso di sinistro (valido per il punto 1. Responsabilità civile cani e/o gatti)
L'*Assicurato* deve avvisare in forma scritta *AXA MPS Danni* entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 C.C., comunicando inoltre ad essa tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C. .

Art. 56. - Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza
***AXA MPS Danni* assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.**
L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L'*Assicurato* deve trasmettere ad *AXA MPS Danni* l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico - giuridiche.
Nel caso in cui l'*Assicurato* non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, *AXA MPS Danni* si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'*Assicurato*, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico di *AXA MPS Danni* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra *AXA MPS Danni* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.
***AXA MPS Danni* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.**

2. Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici
AXA MPS Danni, in caso di interventi chirurgici, resi necessari da *Infortunio* o *Malattia*, rimborsa le spese veterinarie per:
1) onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;
2) rette di degenza, assistenza e cure, *Trattamenti Fisioterapici* e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
3) visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione

Per ogni *Sinistro* è prevista l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% col minimo di € 100,00. Nell'ambito del rimborso, relativamente alla voce di costo rette di degenza, *AXA MPS Danni* riconosce un contributo giornaliero massimo di € 25,00, sino a 5 giorni.

La copertura Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'*Assicurazione* se il cane e/o il gatto ha almeno 6 mesi al momento della sottoscrizione della *Polizza* e dalle ore 24 del 150° giorno successivo a quello di effetto dell'*Assicurazione* se il cane e/o il gatto ha meno di 6 mesi al momento della sottoscrizione della *Polizza*.
La garanzia è prestata con il limite di € 1.500 per anno assicurativo.

Art. 57. - **Operatività della garanzia (valido per il punto 2. Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici)**

L'*Assicurazione* opera per il cane e/o il gatto che, al momento della sottoscrizione della *Polizza*, sia di età minima 3 mesi e massima 10 anni.

L'animale assicurato deve essere in possesso del microchip e del libretto sanitario. Inoltre deve essere regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

In ogni caso le vaccinazioni richieste sono:

- **per il cane: cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;**
- **per il gatto: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva.**

Art. 58. - **Esclusioni (valido per il punto 2. Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici)**

Sono esclusi dalla prestazione:

a) **infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;**
b) **dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;**
c) **uso professionale dell'animale;**
d) **uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);**
e) **malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;**
f) **infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione;**
g) **interventi chirurgici per neoplasia recidiva;**
h) **controlli di routine e/o facoltativi;**
i) **acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;**
j) **ernie;**
k) **malattie mentali e problemi comportamentali;**
l) **infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);**
m) **gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;**
n) **sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;**
o) **soppressione e cremazione per pericolosità;**
p) **leishmania;**
q) **taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie;**

Art. 59. - **Obblighi in caso di sinistro (valido per il punto 2. Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici)**

L'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*:

a) deve darne avviso scritto ad *AXA MPS Danni* alla quale è assegnata la *Polizza* entro 5 giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 C.C..
b) trasmettere ad *AXA MPS Danni* copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il *Sinistro* nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate.
c) documentare con ulteriori certificati veterinari o prescrizioni il decorso delle lesioni o della *Malattia*;
d) consentire ad *AXA MPS Danni* le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;
e) fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione veterinaria richiesta.

L'inadempimento degli obblighi di cui alla lettera a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C..

Art. 60. - **Criteri di liquidazione dell'indennizzo (valido per il punto 2. Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici)**

Il rimborso delle spese veterinarie sostenute verrà effettuato alla richiesta di rimborso a cui vanno allegati gli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il *Sinistro*.

Qualora l'*Assicurato* abbia presentato a terzi l'originale delle notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto dei rimborsi già ottenuti da terzi, fermi lo *Scoperto* ed i limiti di indennizzo.

***AXA MPS Danni* liquida gli indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l'operatività della *Garanzia* e ricevuta la documentazione relativa al *Sinistro*, compiendo gli accertamenti del caso.**

La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati e avuta notizia della loro accettazione *AXA MPS Danni* provvede al pagamento entro 15 giorni.

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato in *Italia* e in valuta corrente.

***AXA MPS Danni* restituisce gli originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.**

Art. 61 - **Arbitrato**

Le controversie di natura veterinaria sull'indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico.

Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.
Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.
Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

3. Tutela legale cani e gatti

Premessa

AXA MPS Danni per la gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela legale cani e gatti si avvale di:
Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia facente parte del Gruppo AXA Assistance (di seguito denominata AXA Assistance) Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433 Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745
alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.
AXA MPS Danni, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza variare la tutela dei diritti dell'*Assicurato*, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al *Contraente* il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
AXA MPS Danni assicura la Tutela legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di *Polizza* per *Anno assicurativo*, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un *Sinistro* accaduto nell'ambito della vita privata e inerente la proprietà o la custodia dell'animale identificato in polizza.
La *Garanzia* comprende i seguenti oneri:
- le **spese per l'intervento del Legale** incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali **spese del Legale di controparte**, in caso di transazione autorizzata *da AXA Assistance*;
- le **spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio*, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere***, *purché concordati con AXA* Assistance;
- le **spese processuali** nel processo penale ai sensi dell'Art. 535 Codice di Procedura Penale;
- il **Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza.

E' garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 62 - "Obblighi in caso di sinistro".

La *Garanzia* opera esclusivamente per i seguenti casi di:
a) **controversie relative a danni subiti dall'animale di proprietà dell'*Assicurato* in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;**
b) **controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'animale di proprietà dell'*Assicurato*, ove ai sensi dell'art. 1917 C.C. risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di *AXA Assistance* è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una copertura di responsabilità civile;**
c) **difesa penale dell'*Assicurato* per reato colposo o contravvenzionale.**

La copertura si estende ai componenti del *Nucleo Familiare*, nonché, ai collaboratori dell'*Assicurato* addetti ai servizi domestici, in quanto l'*Assicurato* ne è responsabile, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni di custodia dell'animale.
La garanzia è prestata con il limite di € 5.000 per anno assicurativo.

Art. 62. - Esclusioni (valido per il punto 3. Tutela legale cani e gatti)

Sono esclusi dalla prestazione:
a) **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
b) **gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere e simili);**
c) **le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi;**
d) **le spese liquidate a favore delle parti civili, costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;**
e) **le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;**
f) **le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie;**
g) **le spese per controversie di natura contrattuale.**

Art. 63 - Insorgenza del Sinistro – Decorrenza della garanzia (valido per il punto 3. Tutela legale cani e gatti)

Ai fini della presente *Garanzia,* per insorgenza del *Sinistro* si intende:
- **per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- **per la difesa penale e per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
La copertura viene prestata per i *Sinistri* che siano insorti:
- **durante il periodo di validità della *Polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di *danni* extracontrattuali e di procedimento penale;**
- **trascorsi 30 giorni dalla decorrenza della *Polizza*, per la resistenza a pretese risarcitorie per *danni* cagionati a terzi.**

Art. 64. - **Obblighi in caso di sinistro (valido per il punto 3. Tutela Legale cani e gatti)**

L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare ad *AXA Assistance* qualsiasi *Sinistro* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad *Axa Assistance* notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 giorni dalla data della notifica stessa.
L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad *Axa Assistance* contemporaneamente alla denuncia del *Sinistro*.
Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, *Axa Assistance* lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.
L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con *AXA Assistance*.

Art. 65. - **Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti (valido per il punto 3. Tutela Legale cani e gatti)**

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- **informare immediatamente AXA ASSISTANCE di tutti i particolari del sinistro in modo completo e veritiero, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 66. - **Gestione del Sinistro (valido per il punto 3. Tutela Legale cani e gatti)**

Ricevuta la denuncia del *Sinistro*, *AXA Assistance* si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 62 – "Obblighi in caso di sinistro". L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con *AXA Assistance*. *AXA Assistance* non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. La copertura viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. L'*Assicurato* non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di *AXA Assistance*, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'*Assicurato* ed *AXA Assistance,* la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. *AXA Assistance* avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Linea Patrimonio

SEZIONE IX - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 67. - Oggetto dell'assicurazione

AXA MPS Danni è tenuta a pagare nel corso dell'**anno assicurativo**, per ogni *Sinistro* in *Garanzia*, un importo massimo rappresentato dal *Massimale* indicato in *Polizza*. **La copertura per i fatti della vita privata opera nel mondo intero.**

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Massimale* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Responsabilità Civile della vita privata

AXA MPS Danni tiene indenne l'*Assicurato* e/o il suo *Nucleo Familiare*, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di *Danni* involontariamente causati a terzi per:
- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di *Cose*;
- *Danni* ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'*Abitazione abituale*, situata nel territorio della Repubblica Italiana, non escluso da quanto previsto dall'Art. 68 - **"Esclusioni"**, e fermo quanto riportato nell'Art. 70 - **"Persone non considerate terzi"**.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono garantiti i fatti di seguito elencati:

proprietà e conduzione dell'*Abitazione*

a) la conduzione dell'*Abitazione abituale* e dell'*Abitazione saltuaria* nonché delle relative *Pertinenze*;

b) la proprietà dell'*Abitazione abituale* e relative *Pertinenze*, situata nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del *Fabbricato* costituenti proprietà comune di *Abitazioni* in *Fabbricati* plurifamiliari;

sono compresi i *Danni* derivanti:
- dallo spargimento d'acqua, conseguente a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici;
- dalla caduta di antenne radio-televisive;
- dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi ed attrezzature sportive, di pertinenza dell'*Abitazione*;
- da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai *Tetti* e dalle coperture del *Fabbricato*;
- dalla conduzione di parchi alberati e giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del *Fabbricato*, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine;

nella vita quotidiana

c) l'uso di apparecchi domestici in genere;
d) l'attività dei *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti), per fatti inerenti alle loro mansioni;
e) la somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
f) l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
g) la proprietà o l'uso di biciclette, *Biciclette elettriche*, o velocipedi in genere, modelli, aeromodelli (compresi i droni) a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli del contraente e di terzi;

nel tempo libero

h) la conduzione di camere d'albergo, di *Locali di villeggiatura*;
i) la pratica di campeggio;
j) la detenzione o l'uso autorizzato di armi e relative munizioni nel rispetto delle norme vigenti, **escluso l'impiego per la caccia e la pesca subacquea come indicato all'Art. 68 - "Esclusioni"**;
k) la pratica di sport, l'attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
l) la proprietà e l'uso di imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt. (per esempio barche a remi);
m) l'attività di volontariato, **escluse quelle di natura medico-infermieristica come indicato all'Art. 68 - "Esclusioni"**;

nella famiglia con figli

n) il fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando sono all'estero per studio; qualora l'*Assicurato* sia separato o divorziato, la *Garanzia* è comunque operante per il fatto dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio i figli affidati all'altro genitore o in affidamento congiunto, anche nel caso in cui vivano prevalentemente presso l'altro genitore);

o) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
p) l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti universitari iscritti nello stato di famiglia dell'*Assicurato*, al momento del *Sinistro*;
q) l'attività di baby sitter, per fatti che riguardano le loro mansioni;
r) l'uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà sia di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di Legge per la loro guida, all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specifica *Polizza* di responsabilità civile per la circolazione;
s) qualora l'*Assicurato* si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'*Assicurato* stesso, l'assicurazione è estesa anche alla **Responsabilità Civile** dei genitori del minore. L'assicurazione è valida esclusivamente per la **Responsabilità Civile** derivante all'*Assicurato* o ai genitori del minore, ai sensi di Legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. **L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza da parte dell'*Assicurato* - sono in ogni caso esclusi - i *Danni* provocati dal minore all'*Assicurato*. Si applicano a tali persone le norme di cui all'Art. 68 - "Esclusioni" e 70 - "Persone non considerate terzi"**;

responsabilità per proprietà o uso di *Animali domestici*
t) la copertura opera per i rischi derivanti da proprietà o uso di *Animali domestici* salvo quanto previsto dall'Art. 68 - "**Esclusioni**". Limitatamente ai rischi derivanti da proprietà o uso di cani e/o gatti la presente copertura non risulta operante se richiamata in *Polizza* la *Garanzia* ConFido.

Franchigia
La *Garanzia* è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di € 150,00 per ogni *Sinistro* a *Cose*.
Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell'Art. 69 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti", verrà applicata la *Franchigia* prevista.

B. Responsabilità Civile della proprietà

AXA MPS Danni tiene indenne il proprietario dell'*Abitazione assicurata*, indicata in *Polizza*, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Legge, di *Danni* involontariamente causati a terzi per:
- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di *Cose*;
- *Danni* ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla proprietà delle *Abitazioni* indicate nella *Polizza*, **diverse da quella abituale**, situate nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del *Fabbricato* costituenti proprietà comune di abitazioni in *Fabbricati* plurifamiliari.
Sono compresi i *Danni* derivanti dalla proprietà dell'*Impianto fotovoltaico* e/o *Impianto solare termico*.
Sono comprese le *Pertinenze* quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, giochi ed attrezzature sportive, piscine, parchi, alberi e strade private, **purché realizzati nell'*Abitazione* e negli spazi ad essa adiacenti.**
La *Garanzia* non opera per *Fabbricati* in rovina.

Franchigia
La *Garanzia* è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di € 150,00 per ogni *Sinistro* a *Cose*.
Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell'Art. 69 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti", verrà applicata la *Franchigia* prevista.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione VIII - Responsabilità Civile.

Art. 68. - Esclusioni
Sono esclusi i *Danni*:
1. **cagionati dolosamente;**
2. **alle *Cose* che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo ed alle *Cose* altrui che derivino da *Incendio*, *Implosione*, *Esplosione* o *Scoppio*, diversi da quelli previsti nell'Art. 69 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera d). Sono in ogni caso esclusi i *Danni* ai locali ed al *Contenuto* dell'*Abitazione detenuta a qualsiasi titolo*;**
3. **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, tranne quanto previsto nell'Art. 67 - "Oggetto dell'assicurazione" alle lettere g) e r);**
4. **da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti all'Art. 67 - "Oggetto dell'assicurazione" alla lettera l);**
5. **da furto;**
6. **derivanti dalla proprietà di *Abitazioni* e di altri immobili diversi da quelli assicurati;**

7. **derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici, salvo quanto previsto nell'Art. 67 - "Oggetto dell'assicurazione" alla lettera t);**
8. **derivanti da proprietà e uso dei seguenti cani di razza e incroci di razze: American Bulldog, American Staffordshire Terrier, Bull Mastiff, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Dobermann, Doghi, Mastino Napoletano, Perro, Pitbull, Staffordshire Bull Terrier, Rottweiler; nonché i cani per i quali l'ente locale, a seguito di segnalazione del "servizio veterinario", ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio;**
9. **derivanti dalla proprietà di animali da sella;**
10. **derivanti dall'esercizio della caccia e della pesca subacquea;**
11. **verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;**
12. **verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;**
13. **causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'*Assicurato* e/o dal proprio *Nucleo Familiare*;**
14. **conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;**
15. **derivanti da impiego di aeromobili salvo quanto previsto nell'Art. 67 - "Oggetto dell'assicurazione" alla lettera g);**
16. **derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;**
17. **verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;**
18. **causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;**
19. **derivanti da campi elettromagnetici;**
20. **conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;**
21. **conseguenti a:**
    a. **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell'Art. 69 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera g);**
    b. **deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;**
    c. **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;**
22. **a *Cose dei Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter);**
23. **verso i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;**
24. **causati dai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;**
25. **derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di *Manutenzione straordinaria*;**
26. **derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;**
27. **derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;**
28. **limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;**
29. **da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.**

Art. 69. - **Condizioni particolari sempre valide ed operanti**

a) Sono compresi in *Garanzia* i *Danni* fisici involontariamente causati, nello svolgimento delle loro mansioni, ai ***Collaboratori* addetti ai servizi domestici** (compresi badanti e baby sitter), **sino alla concorrenza del 50% del *Massimale* indicato in *Polizza***;

b) è compresa l'attività di **baby sitter** se è svolta dai genitori (nonni materni o paterni) o dai fratelli e sorelle dell'*Assicurato*; la presente copertura è estesa alla loro **personale responsabilità**;

c) **i figli minori dell'A*ssicurato*** sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'*Invalidità permanente*; **l'*Indennizzo* è prestato fino a € 50.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una *Franchigia* di € 1.500,00 per *Sinistro***. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite. La *Garanzia* deroga quanto riportato nel successivo Art. 70 - **"Persone non considerate terzi"**.

d) è compresa la **Responsabilità Civile** dell'*Assicurato* per **i *Danni* materiali e diretti causati alle *Cose* di terzi da *Incendio*, *Implosione*, *Esplosione* e *Scoppio*** che derivino:
   - dalla proprietà e dalla conduzione dell'*Abitazione abituale* e del suo *Contenuto*;
   - dall'utilizzo di camere d'albergo o *Locali di villeggiatura* e dalla conduzione dell'*Abitazione saltuaria*, inclusi i *Danni* ai locali stessi ed al relativo *Contenuto* se di terzi;
   - dalla pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati.

   Tale condizione particolare opera sia per la *Garanzia* **Responsabilità Civile della vita privata** sia per la *Garanzia* **Responsabilità Civile della proprietà**.
   Per questi *Danni* la *Garanzia* è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 300.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo;

e) è compresa la **Responsabilità Civile** dell'*Assicurato* da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a *Sinistri* indennizzabili in base alla presente copertura; per questi *Danni*, resta a carico dell'*Assicurato*, **uno *Scoperto* pari al 10% con il minimo di € 500,00 per *Sinistro*; il limite dell'*Indennizzo*, per *Sinistro* e per anno assicurativo, è pari a € 50.000,00.**

Tale condizione particolare opera sia per la *Garanzia* **Responsabilità Civile della vita privata** sia per la *Garanzia* **Responsabilità Civile della proprietà**;

f) è compresa la **Responsabilità Civile** dell'*Assicurato* quale committente dei lavori di *Manutenzione ordinaria* e/o *Manutenzione Straordinaria dell'Abitazione*, **ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 mt o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 mt o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i responsabili dei lavori quando e come previsto dalle Leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).**
La presente *Garanzia* risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:
   - designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
   - i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle Leggi vigenti ed assicurati al momento del *Sinistro* con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività;
   - le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del *Sinistro* con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività.

   Tale condizione particolare opera sia per la *Garanzia* **Responsabilità Civile della vita privata** sia per la *Garanzia* **Responsabilità Civile della proprietà**;

g) sono compresi i *Danni* conseguenti a **inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. **Il limite di *Indennizzo* per *Sinistro* e per anno assicurativo è pari a € 50.000,00;**

h) sono compresi i *Danni* derivanti **dall'uso di animali da sella, non di proprietà degli *Assicurati***.

Franchigia
Le *Garanzie* sono prestate con l'applicazione di una *Franchigia* di € 150,00 per ogni *Sinistro* a *Cose*.
Resta inteso che, per i casi specifici indicati in questo paragrafo, verrà applicata la *Franchigia* prevista.

Art. 70. - **Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell'*Assicurato*, i genitori del coniuge, i figli dell'*Assicurato*, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'*Assicurato*, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art. 71. - **Massimale**

Il *Massimale* per *Sinistro* e per **anno assicurativo** è quello indicato in *Polizza*.

Art. 72. - **Obblighi in caso di sinistro**

L'*Assicurato* deve avvisare in forma scritta *AXA MPS Danni*, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del *Sinistro*, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del *Sinistro*. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 73. - **Gestione delle vertenze**

AXA MPS Danni assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.
L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L'*Assicurato* deve trasmettere ad *AXA MPS Danni* l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della *Controversia* e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l'*Assicurato* non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, *AXA MPS Danni* si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'*Assicurato*, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico di *AXA MPS Danni* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari ad un quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese verranno ripartite fra *AXA MPS Danni* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse. *AXA MPS Danni* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

SEZIONE X - TUTELA LEGALE E CYBER RISK

Premessa

AXA MPS Danni per la gestione e liquidazione dei *Sinistri* di *Tutela legale* e *Cyber risk* si avvale di:

Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia facente parte del Gruppo *AXA Assistance* (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

A. Tutela legale

Art. 74. - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di *AXA Assistance* per la gestione e la liquidazione dei *Sinistri*, accaduti nell'ambito della vita privata, *AXA MPS Danni* assicura la **Tutela legale**, alle condizioni di seguito indicate, **nei limiti del *Massimale* di € 15.000,00 valido per *Sinistro*, per anno assicurativo, come indicato nel successivo Art. 87 - "Massimale e Recupero delle somme"**.
AXA MPS Danni fornisce l'assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli *Assicurati* in relazione a vertenze e procedimenti previsti in *Polizza*.

La *Garanzia* **A. Tutela legale** comprende i seguenti oneri:

L'assicurazione comprende i seguenti oneri:
- **le spese per l'intervento di un legale incaricato** nei limiti della vigente tariffa professionale forense;
- **le indennità per la mediazione**, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico dell'*Assicurato* e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
- **le spese conseguenti ad una transazione autorizzata *AXA Assistance*** a sensi del successivo **Art. 86 - "Gestione del sinistro e libera scelta del legale", comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da *AXA Assistance*;**
- **le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio**, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate da *AXA Assistance* ai sensi del successivo articolo Art. 86 - **"Gestione del sinistro e libera scelta del legale"**;
- **le spese processuali nel processo penale** ai sensi dell'art. 535 Codice di Procedura Penale;
- **il Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- **le spese attinenti all'esecuzione forzata** limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'*Assicurato*;
- **le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati**, per la risoluzione di *Controversie* garantite in *Polizza*;
- **le spese per le indagini** volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell'*Assicurato*;
- **le spese per un secondo legale domiciliatario**, unicamente in fase giudiziale, **per un rimborso massimo fino a € 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'*Assicurato*;
- **gli oneri relativi alla registrazione** di atti giudiziari fino ad un **limite di € 500,00**;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D.L. n. 132/2014).

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la *Garanzia* A. Tutela legale.

Art. 75. - Soggetti assicurati

La *Garanzia* **A. Tutela legale** opera per i seguenti soggetti:
- il *Contraente*;
- i componenti del suo *Nucleo Familiare*;
- i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'*Assicurato*.

In caso di *Controversie* fra più persone assicurate con la stessa *Polizza*, la *Garanzia* si intende prestata a favore del *Contraente*.

Art. 76. - **Prestazioni garantite**

È prevista la possibilità per l'*Assicurato* di ottenere informazioni su *Garanzie* oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati, Condizioni di Assicurazione, modalità e termini per la denuncia dei *Sinistri*, stato dei *Sinistri* in essere, tramite la Help on-line al Numero Verde 800 300 433.

Gli oneri indennizzabili previsti dalla *Garanzia* valgono per i seguenti casi (salvo quanto previsto dall'Art. 77 - **"Esclusioni"**):

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* a persone e/o a *Cose* subiti per fatti illeciti di terzi;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* che derivino da *Sinistri* stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o, infine, come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La *Garanzia* è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, purché gli *Assicurati* vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice di Procedura Penale); **sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Resta fermo l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela**;
5. le *Controversie* individuali di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la *Garanzia* opera anche in caso di contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo);
6. le *Controversie* di lavoro con i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici, regolarmente assunti;
7. le *Controversie* nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie (salvo quanto previsto nell'Art. 77 - **"Esclusioni"** al numero 23) o di controparte; la presente *Garanzia* si intende prestata, per le Controversie che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e devono essere trattate nei *Paesi dell'Unione Europea*, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. 82 - **"Estensione territoriale"** che segue e **limitatamente alle *Controversie* con valore in lite superiore a € 250,00 ed inferiore a € 50.000,00**;
8. le vertenze con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato dell'*Assicurato*;
9. le *Controversie* derivanti da contratti di locazione o diritti reali delle unità immobiliari indicate in *Polizza*, costituenti le dimore abituali e saltuarie dell'*Assicurato*, **ad eccezione di quelle *Controversie* aventi ad oggetto il pagamento del bene, oggetto del contratto di locazione;**
10. la difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di Responsabilità Civile in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, *AXA MPS Danni* garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di Responsabilità Civile. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà ad *AXA MPS Danni* il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.
11. il ricorso nei casi di separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio; tale prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:
    a) la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito da *AXA MPS Danni*;
    b) vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 86 - **"Gestione del sinistro e libera scelta del legale"**.

Art. 77. - **Esclusioni**

Sono esclusi dalle *Garanzia* A. Tutela legale:

1. **il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;**

2. **gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);**
3. **le spese per *Controversie* derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;**
4. **le spese per *Controversie* di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per *Controversie* concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all'Art. 76 - "Prestazioni garantite";**
5. **le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale;**
6. **il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di *Cose*.**

Inoltre, la *Garanzia* non opera per le Controversie:

7. **derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all'Art. 76 - "Prestazioni garantite";**
8. **derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'*Assicurato*, salvo quanto previsto all'Art. 76 - "Prestazioni garantite";**
9. **di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di *AXA MPS Danni*, del Gruppo MPS e del Gruppo AXA Italia, salvo quanto previsto all'Art. 76 - "Prestazioni garantite";**
10. **relative ai *Sinistri* di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;**
11. **relative ai *Sinistri* causati da *Esplosione*, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
12. **per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;**
13. **conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate;**
14. **in materia di diritto di famiglia e delle successioni, fatti salvo quanto disposto in merito dall'Art. 76 - "Prestazioni garantite";**
15. **relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'*Assicurato* e non identificati in *Polizza*;**
16. **relative a operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;**
17. **discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in *Polizza*;**
18. **relative a cariche sociali rivestite dall'*Assicurato*, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;**
19. **in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le *Controversie* derivanti da contratto di agenzia;**
20. **di valore inferiore a € 250,00;**
21. **non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 76 - "Prestazioni garantite";**
22. **derivanti da "azioni di licenziamento collettivo" o "procedimenti di cassa integrazione";**
23. **di natura contrattuale dell'*Assicurato* aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizio.**

B. Cyber risk

Art. 78. - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di *AXA Assistance* per la gestione e la liquidazione dei *Sinistri*, accaduti nell'ambito della vita privata, *AXA MPS Danni* assicura il **Cyber risk, la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet**, alle condizioni di seguito indicate, **nei limiti del *Massimale* di € 15.000,00 valido per *Sinistro*, per anno assicurativo**, come indicato nel successivo Art. 87 - **"Massimale e Recupero delle somme"**.
AXA MPS Danni fornisce l'assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli *Assicurati* in relazione a vertenze e procedimenti previsti in *Polizza*.

La *Garanzia* **B. Cyber risk** comprende i seguenti oneri:

- **le spese per l'intervento di un legale** incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense;
- **le indennità per la mediazione**, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico dell'*Assicurato* e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
- **le eventuali spese del legale di controparte**, in caso di *Transazione* autorizzata da *AXA Assistance* ai sensi del successivo Art. 86 - **"Gestione del sinistro e libera scelta del legale"**;
- **le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio**, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate da *AXA Assistance* ai sensi del successivo Art. 86 - **"Gestione del sinistro e libera scelta del legale"**;
- **il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari**, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- **le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'*Assicurato***;
- **le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati**, per la risoluzione di *Controversie* garantite in *Polizza*;
- **le spese per un secondo legale domiciliatario**, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso **massimo fino a € 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'*Assicurato*;
- **gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00**.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la *Garanzia* B. Cyber risk.

Art. 79. - **Soggetti assicurati**

La *Garanzia* **B. Cyber risk** opera per i seguenti soggetti:
- il *Contraente*;
- i componenti del suo *Nucleo Familiare*.

In caso di *Controversie* fra più persone assicurate con la stessa *Polizza*, la *Garanzia* si intende prestata a favore del *Contraente*.

Art. 80. - **Prestazioni garantite**

È prevista la possibilità per l'*Assicurato* di ottenere informazioni su *Garanzie* oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati, Condizioni di Assicurazione, modalità e termini per la denuncia dei *Sinistri*, stato dei *Sinistri* in essere, tramite la Help on-line al Numero Verde 800 300 433.

Gli oneri indennizzabili previsti dalla ***Garanzia* B. Cyber risk** valgono per i seguenti casi (salvo quanto previsto dall'Art. 81 - **"Esclusioni" e massimo per un *Sinistro* all'anno per singola tipologia di caso)**:

1. ***Lesione della reputazione on-line:***
   a. azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da *Social Network* e *Siti Internet* del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali *Danni*;
   b. intervento di un perito informatico per l'attività di *Flooding*. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).
2. ***Furto d'identità digitale* legato al credito**
   Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei *Danni* subiti a seguito di *Furto d'identità digitale* per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto di identità.
3. ***Acquisti on-line/e-commerce***
   Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad *Acquisti on-line/e-commerce*, di controparte; la presente *Garanzia* si intende prestata, per le *Controversie* che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle *Controversie* con valore in lite superiore a € 400,00 ed inferiore a € 50.000,00.
   Sono escluse le *Controversie* nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene.
   Al fine di inquadrare correttamente la prestazione *Acquisti-on line/e-commerce* e precisarne l'operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo:
   "il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:
   a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
   b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
   c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
   d) sono, altresì, idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti."

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 86 - **"Gestione del sinistro e libera scelta del legale"**.

Tutte le attività svolte da *AXA MPS Danni* e *AXA Assistance*, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto *AXA MPS Danni* e *AXA Assistance* si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.

Art. 81. - **Esclusioni**

Sono escluse dalla presente *Garanzia* B. Cyber risk:
1. **il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;**
2. **gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);**
3. **le spese per *Controversie* derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;**
4. **le spese per *Controversie* di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per *Controversie* concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all'Art. 80 - "Prestazioni garantite";**
5. **le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.**

Inoltre, la *Garanzia* non opera per le *Controversie*:

6. **derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all'Art. 80 - "Prestazioni garantite";**
7. **di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di *AXA MPS Danni*, del Gruppo MPS e del Gruppo AXA Italia, salvo quanto previsto all'Art. 80 - "Prestazioni garantite";**
8. **per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;**
9. **non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 80 - "Prestazioni garantite";**
10. **di natura contrattuale dell'*Assicurato* aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;**
11. **in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale.**

Sono, inoltre, escluse dalla *Garanzia* B. Cyber risk le *Controversie*:

12. **di valore inferiore a € 400,00;**
13. **nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "community chiuse");**
14. **aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;**
15. **nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'*Assicurato*;**
16. **nascenti da casi di omonimia;**
17. **che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;**
18. **nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all'*Assicurato*.**

Inoltre si specifica che sono esclusi dall'operatività della *Garanzia* B. Cyber risk, nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:

17. **animali e vegetali;**
18. ***Gioielli* e/o beni *preziosi*, oggetti d'arte, argenteria;**
19. **oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);**
20. **beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;**
21. **materiale digitale scaricato on-line;**
22. **oggetti per uso industriale;**
23. **beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);**
24. **acquisti effettuati tramite aste on-line;**
25. **veicoli a motore e natanti;**
26. **beni non nuovi.**

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione X - Tutela legale e Cyber risk.

Art. 82. - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per le *Controversie* verificatesi nei *Paesi dell'Unione Europea* e in Svizzera.
Sono comunque esclusi dalla copertura di *Polizza* gli oneri di *Assistenza stragiudiziale* e giudiziale per violazioni di Legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 83. - Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia

Ai fini dell'operatività delle *Garanzie* **A. Tutela legale** e **B. Cyber risk** si precisa che:

- la *Controversia* deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione;
- il *Fatto generatore* della *Controversia* deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
  - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
  - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

Nello specifico per la *Garanzia* **A. Tutela legale**, la *Controversia* deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione o nei 24 mesi successivi all'ultima scadenza della *Polizza* ovvero alla data di annullamento o disdetta del contratto assicurativo.
I fatti che hanno dato origine alla *Controversia* si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il *Fatto generatore* che dia origine alla *Controversia* si protragga attraverso più atti successivi, il *Fatto generatore* si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di *Danni* per fatto illecito di terzi, il *Fatto generatore* del *Sinistro* si considera insorto nel momento del verificarsi del Sinistro che ha originato il diritto al risarcimento.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti.
Si considerano, inoltre, come unico *Sinistro* le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi la *Garanzia* viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *Massimale* resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela legale sul medesimo rischio coperto dal presente contratto, la *Garanzia* prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Qualora, relativamente agli *Acquisti on-line*, le *Controversie* dovessero riguardare beni già oggetto di apposite coperture assicurative attinenti alla protezione dell'acquisto, la *Garanzia* di cui alla *Garanzia* B. Cyber risk opera dopo esaurimento di quanto dovuto da queste altre assicurazioni.

Art. 84. - **Obblighi in caso di sinistro**

***AXA MPS Danni* per la gestione dei *Sinistri di Tutela legale* e *Cyber risk* si avvale di Inter Partner Assistance S.A. facente parte del Gruppo *AXA Assistance* (di seguito denominata *AXA Assistance*).**

L'*Assicurato* deve denunciare ad:

Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia - Gestione *Sinistri* Tutela legale (denominazione commerciale *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

qualsiasi *Sinistro* nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza e comunque non oltre 24 mesi dall'insorgenza della *Controversia*.

L'ufficio per la gestione dei *Sinistri di Tutela legale e Cyber risk* opera con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00, venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
In ogni caso, l'*Assicurato* deve far pervenire ad *AXA Assistance*, ogni informazione a lui pervenuta, entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
A titolo esemplificativo, ai fini dell'apertura del *Sinistro* coperto dalla *Garanzia* di cui al punto B. Cyber risk, l'*Assicurato* contestualmente alla comunicazione per l'apertura del caso assicurativo, dovrà trasmettere:

a) Per *Lesione della reputazione on-line*:
- **l'URL, o altro riferimento utile per l'individuazione del contenuto lesivo;**
- **ogni informazione utile alla verifica dell'effettiva lesività del contenuto internet denunciato.**

b) Per *Furto d'identità digitale*:
- **i *Dati* d'*identificazione* o *d'autenticazione* oggetto della lesione;**
- **ogni informazione utile alla verifica della sussistenza dell'artificio o raggiro per mezzo di internet consentendo, se ritenuto necessario, l'accesso ai propri sistemi informatici da parte di consulenti tecnici di fiducia di *AXA Assistance*;**
- **ogni informazione utile all'individuazione del pregiudizio.**

Art. 85. - **Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti**

Se il *Contraente/Assicurato* richiede la copertura assicurativa di cui alle *Garanzie* A. Tutela legale e B. Cyber risk, è tenuto a:
a) **informare immediatamente *AXA Assistance* in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
b) **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 86. - **Gestione del sinistro e libera scelta del legale**

I seguenti punti si intendono validi per le *Garanzie* A. Tutela legale e B. Cyber risk:

A. Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di *Sinistro AXA Assistance* esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento, comprese le eventuali mediazioni stabilite dalla Legge. L'*Assicurato* non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o *Transazioni* senza il preventivo benestare di *AXA Assistance*. La *Garanzia* non opera in caso di inadempimento degli oneri sopra descritti.

B. Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della *Controversia*, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da *AXA Assistance*, o quando vi sia conflitto di interessi fra l'*Assicurato* e *AXA MPS Danni* e/o *AXA Assistance*, o quando vi sia necessità di un'azione in sede penale coperta dall'assicurazione, l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della

Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a *AXA Assistance*. Qualora la *Controversia* o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'*Assicurato*, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo ad *AXA Assistance*; in questo caso, vengono rimborsate all'*Assicurato* o sostenute direttamente da *AXA Assistance*, anche le eventuali spese, esclusivamente in sede giudiziale, per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in *Polizza*.
L'*Assicurato* che intenda avvalersi del legale ricompreso nel *Network* dei fiduciari di *AXA Assistance*, può chiedere il nominativo del legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.
La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'*Assicurato*, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. *AXA Assistance* conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con *AXA Assistance*. In ogni caso la *Garanzia* ricomprenderà le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'*Assicurato* abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.
Non costituisce oggetto di *Garanzia* assicurativa ulteriore incarico ad altri legali, salvo quanto disposto negli Artt. 74 e 78 - **"Oggetto dell'assicurazione"** (spese per domiciliatario), nello stesso grado di giudizio. La *Garanzia* assicurativa viene prestata sia per l'attività stragiudiziale sia per quella giudiziale, quest'ultima purché preventivamente autorizzata da *AXA Assistance*. La copertura opera anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.
AXA Assistance, così come *AXA MPS Danni*, non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

C. Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'*Assicurato* e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, *AXA Assistance* liquida le spese di un solo legale a scelta dell'*Assicurato*.
Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio *AXA Assistance* liquida comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato *AXA Assistance* rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D. Obblighi dell'*Assicurato* in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'*Assicurato* delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L'*Assicurato* non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di *AXA Assistance*. In caso di mancato rispetto di tale obbligo la *Garanzia* non opera.
AXA Assistance, alla definizione della *Controversia*, rimborsa all'*Assicurato* le spese eventualmente sostenute (nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza* e dedotte le eventuali *Franchigie* e *Scoperti*), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E. Disaccordo fra l'*Assicurato* e *AXA MPS Danni* e/o *AXA Assistance*
In caso di disaccordo fra l'*Assicurato* e *AXA MPS Danni* e/o *AXA Assistance*, in merito all'interpretazione della *Polizza* e/o alla gestione del *Sinistro*, *AXA MPS Danni* e/o *AXA Assistance* s'impegnano ad avvertire l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale e la decisione viene demandata, ferma la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la *Controversia*. L'arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell'*Arbitrato* vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per *AXA MPS Danni* e/o *AXA Assistance*, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due Parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'*Assicurato*, devono essere pagate integralmente da *AXA MPS Danni* e/o *AXA Assistance*.

Art. 87. - **Massimale e Recupero delle somme**

A. *Massimale*
***AXA Assistance* gestisce e liquida il *Sinistro di Tutela legale e Cyber risk* fino al limite massimo per *Sinistro*, per anno assicurativo, di € 15.000,00; tale limite viene innalzato a € 20.000,00 per la gestione del *Sinistro* rientrante nella sfera di copertura della *Garanzia* A. Tutela legale, qualora l'*Assicurato* intenda avvalersi dell'assistenza di fiduciari che rientrano fra quelli del *Network* convenzionato di *AXA Assistance* (legali, periti, consulenti tecnici). Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un *Sinistro* accaduto nell'ambito della vita privata.**
Inoltre, per la gestione del *Sinistro* rientrante nell'ambito della garanzia di cui alla *Garanzia* B. Cyber risk, si precisano i seguenti *Massimali* relativi alle attività sotto elencate:
1) **attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'*Assicurato*: € 1.000,00;**
2) **intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di *Flooding*: € 1.000,00.**

B. Recupero delle somme
Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad *AXA Assistance*, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SEZIONE XI - INCENDIO

Art. 88. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA MPS Danni indennizza i *Danni* materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in *Polizza*, anche di proprietà altrui ed anche se causati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, a seguito degli eventi sotto riportati.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato*, se è stato pagato il relativo *Premio*, relativamente a:

A. Fabbricato

B. Contenuto

Fermo quanto riportato dall'Art. 89 - "**Esclusioni**", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. ***Incendio*, fulmine, *Implosione* e *Scoppio***, compresi quelli verificatisi all'esterno dell'*Abitazione*;

2. **fenomeno elettrico**, correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, etc.) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, al servizio dell'*Abitazione*, compreso il relativo *Contenuto*.
   Per il fenomeno elettrico è previsto un limite di *Indennizzo* per anno assicurativo di € 3.000,00; l'*Assicurato*, inoltre, per ogni *Sinistro* terrà a suo carico una *Franchigia* di € 300,00.
   Sono esclusi i *Danni*:
   a. alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
   b. causati da usura, manomissione, difetti di materiali, mancata manutenzione;
   c. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
   d. dovuti a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*;
   e. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno dell'*Abitazione*;

3. **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e *Cose* da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria, **a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona, assicurati e non**. Se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti, sono compresi gli eventuali *Danni* di bagnamento all'interno dell'*Abitazione* ed al *Contenuto* della stessa.
   Per i *Danni* derivanti da eventi atmosferici è previsto un limite di *Indennizzo* pari all'80% del *Capitale assicurato* risultante nella *Polizza* per ogni bene assicurato (*Fabbricato* e/o *Contenuto*). L'*Assicurato* inoltre per ogni *Sinistro* terrà a suo carico una *Franchigia* di € 300,00.
   Per i *Danni* provocati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, *Lastre* e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica è previsto un limite di *Indennizzo* di € 5.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo. L'*Assicurato* inoltre per ogni *Sinistro* terrà a suo carico una *Franchigia* di € 300,00.
   Sono esclusi i *Danni* causati da:
   a. straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
   b. mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici sopra descritti;
   c. formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
   d. sovraccarico neve tranne quanto disciplinato al punto 4. del presente articolo;
   e. gelo, valanghe o slavine, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
   f. umidità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione;
   ed anche i *Danni* subiti da:
   g. *Fabbricati* in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei *Serramenti* e relativo *Contenuto*;
   h. insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
   i. tettoie e tende esterne;
   j. *Cose* all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
   k. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

4. **sovraccarico neve**, compresi gli eventuali *Danni* di bagnamento all'interno dell'*Abitazione* ed al *Contenuto* della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.
   In nessun caso *AXA MPS Danni* indennizzerà, per uno o più *Sinistri* che avvengano nel corso dell'anno assicurativo, una somma superiore al 50% del *Capitale assicurato* ed il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, dello *Scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500,00 per il *Fabbricato* e di € 500,00 per il *Contenuto*.
   Sono esclusi i *Danni*:

a. **causati da valanghe e slavine;**
b. **causati da gelo, anche se conseguente al Sinistro coperto dalla presente *Polizza*;**
c. **alle *Abitazioni* non conformi alle Leggi ed ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria del *Tetto*;**
d. **all'*Abitazione* in costruzione o in ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa *Garanzia*, ed al suo *Contenuto*;**
e. **a tegole, camini, antenne, tende esterne, lucernari, vetrate e serramenti e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti;**

5. **atti vandalici dolosi e sabotaggio** anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.
Per i *Danni* derivanti da atti vandalici è previsto un limite di *Indennizzo* pari all'80% del *Capitale assicurato* risultante nella *Polizza* per ogni bene assicurato (*Fabbricato* e/o *Contenuto*). L'*Assicurato* inoltre per ogni *Sinistro* terrà a suo carico una *Franchigia* di € 300,00.
Sono esclusi i *Danni*:
a. **da furto, rapina, consumati o tentati, smarrimento, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
b. **da imbrattamento dei muri esterni dell'*Abitazione* e delle sue dipendenze;**
c. **avvenuti durante occupazione non militare che duri più di 5 giorni consecutivi, diversi da *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio*, *Implosione*, caduta di aeromobili, loro parti o *Cose* da essi trasportate;**
d. **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
e. **da terrorismo.**
Sono inoltre esclusi i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica.

6. ***Esplosione* anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;**

7. **urto di veicoli** stradali o di natanti non appartenenti all'*Assicurato* o *Contraente*, né al suo servizio in transito sulle aree che non siano di loro esclusiva pertinenza, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio;

8. **fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti dell'*Abitazione***, per la produzione di calore, a seguito di guasto. La copertura opera solo per gli impianti collegati con adeguate condutture ad appositi camini.
Sono esclusi i *Danni* determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione;

9. **caduta di aeromobili**, loro parti o *Cose* da questi trasportate, compresi i *Danni* causati da caduta di satelliti e meteoriti;

10. **onda di pressione, urto o bang sonico**, provocati dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;

11. **fuoriuscita di acqua condotta**, a seguito di rottura accidentale di:
- pluviali e grondaie;
- impianti idrici ed igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nell'*Abitazione*;
- elettrodomestici e relativi raccordi metallici e in PVC, **con esclusione di quelli realizzati, in tutto o in parte, in gomma**.

Sono esclusi i *Danni*:
a. **da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;**
b. **da gelo nel caso in cui l'*Abitazione* sia adibita a dimora non abituale;**
c. **conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture, interrate o installate all'esterno del *Fabbricato*;**
d. **da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;**
e. **derivanti da occlusione di fognature o rigurgito delle stesse;**
f. **provocati da colaggi o *Rotture degli impianti* automatici di estinzione;**
g. **causati da rottura di tubi di gomma e di *Tubi interrati*.**
Per i *Danni* derivanti da fuoriuscita di acqua condotta *AXA MPS Danni* non pagherà, per anno assicurativo e per uno o più *Sinistri*, una somma superiore a € 3.000,00. L'*Assicurato* inoltre per ogni *Sinistro* terrà a suo carico una *Franchigia* di € 300,00;

12. **fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento** degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, il tutto se al servizio del *Fabbricato*, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di *Fabbricati* contigui.
Sono esclusi:
a. **i *Danni* derivanti da rigurgito delle fognature;**
b. **le spese di demolizione e ripristino di parti del *Fabbricato* e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua.**
Per i *Danni* derivanti da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento, *AXA MPS Danni* non pagherà, per anno assicurativo e per uno o più *Sinistri*, una somma superiore a € 5.000,00. L'*Assicurato* inoltre per ogni *Sinistro* terrà a suo carico una *Franchigia* di € 300,00;

13. **fuoriuscita di acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche**, compresi i relativi raccordi.
    Per i *Danni* derivanti da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, *AXA MPS Danni* non pagherà, per anno assicurativo, per uno o più *Sinistri*, una somma superiore a € 3.000,00. L'*Assicurato* inoltre per ogni *Sinistro* terrà a suo carico una *Franchigia* di € 300,00;

    AXA MPS Danni indennizza, nel rispetto dei *Capitali assicurati*, quando conseguenti agli eventi previsti in *Polizza*:

14. **i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'*Incendio*** e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 c.c.;

15. **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla discarica idonea più vicina i residui del *Sinistro* indennizzabile, **esclusi materiali tossici e nocivi; la *Garanzia* è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* pagabile a termini di *Polizza* per i *Danni* all'*Abitazione* e al suo *Contenuto***;

16. **le spese di ospitalità alberghiera** per il tempo necessario alla riparazione dei *Danni* che derivino dal mancato godimento dell'*Abitazione* qualora, a seguito del *Sinistro* indennizzabile, l'*Abitazione* assicurata non sia agibile.
    Il limite d'*Indennizzo* per questa *Garanzia* è di € 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo;

17. **le spese straordinarie**, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* che determini l'inagibilità totale dell'*Abitazione* assicurata. **Saranno rimborsate, fino alla concorrenza di € 5.000,00** le seguenti voci di spesa:
    a. le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per onorari di progettisti, consulenti e periti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
    b. le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per rimuovere, trasportare e ricollocare (comprese quelle di montaggio e smontaggio) le *Cose* mobili assicurate non colpite da *Sinistro* o parzialmente danneggiate, **esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del *Fabbricato* danneggiato**;
    c. le spese documentate e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per l'affitto di un locale destinato a deposito delle *Cose* mobili assicurate non colpite da *Sinistro* o parzialmente danneggiate, **esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del *Fabbricato* danneggiato**;
    d. i costi e oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'*Assicurato* e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del *Fabbricato*, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.

    Relativamente alle spese di cui ai punti a., b. e c., è condizione essenziale che tali spese vengano effettuate nei 60 giorni successivi all'autorizzazione di *AXA MPS Danni* e dell'Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del *Sinistro*;

18. **le spese peritali**, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*; verranno rimborsate le spese ed onorari del perito che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato in conformità a quanto stabilito dall'Art. 94 - **"Perizia contrattuale", fino alla concorrenza dell'importo di € 5.000,00**;

19. **le spese per la ricerca e la riparazione dei guasti** che hanno causato la rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici ed igienici, con conseguente fuoriuscita di acqua condotta, purché il *Danno* da acqua sia indennizzabile in base al punto 11. e purché sia stata acquistata la *Garanzia* **Incendio del Fabbricato**.
    Si rimborsano le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, comprese le spese per demolire o ripristinare il muro o i pavimenti.
    Per tale *Garanzia AXA MPS Danni* non pagherà, per anno assicurativo e per uno o più *Sinistri*, una somma superiore a € 3.000,00. L'*Assicurato* inoltre per ogni *Sinistro* terrà a suo carico una *Franchigia* di € 300,00;

20. **la perdita delle pigioni** relative al *Fabbricato* rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, con un **massimo di 3 mensilità per *Sinistro* e per un importo complessivo non superiore ad € 3.000,00, previa detrazione di una *Franchigia* di € 150,00, per ciascun *Sinistro***.
    Sono esclusi i *Danni* causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati;

21. **le spese sostenute per la sostituzione di *Lastre*** con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche - compresi i costi di trasporto ed installazione, **con esclusione di qualsiasi altra spesa e *Danno* indiretto** - la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali non altrimenti previsti in altra *Garanzia* del presente articolo.
    Sono esclusi i *Danni*:
    a. alle *Lastre* che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche;
    b. derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle *Lastre* o sui mobili, *Infissi*, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;

    non costituiscono rotture indennizzabili a termine della presente *Garanzia* le scheggiature e le rigature.
    Per i *Danni* derivanti da rottura di *Lastre*, *AXA MPS Danni* non pagherà, per anno assicurativo, per uno o più *Sinistri*,

una somma superiore ad € 3.000,00. L'*Assicurato* inoltre per ogni *Sinistro* terrà a suo carico una *Franchigia* di € 300,00; senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Estensioni di garanzia:

Ricorso terzi.
AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, **fino alla concorrenza del 25% del *Capitale assicurato*, per il bene fabbricato con il massimo di € 100.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese** - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per *Danni* materiali e diretti cagionati alle *Cose* di terzi da *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio* non causato da ordigni esplosivi e indennizzabile a termini di *Polizza*.
L'assicurazione non comprende i *Danni*:
- **a *Cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

L'*Assicurato* deve immediatamente informare *AXA MPS Danni* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e *AXA MPS Danni* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.
L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque *Transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *AXA MPS Danni*.
Non sono comunque considerati terzi:
- **il coniuge, i genitori, i genitori del coniuge, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'*Assicurato*;**
- **quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le società le quali, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché gli amministratori delle medesime.**

Anticipo indennizzi.
L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 30.000,00.
L'obbligazione di *AXA MPS Danni* sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo ed è condizionata al rispetto da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* degli obblighi previsti in caso di *Sinistro* (Art. 91 - **"Obblighi in caso di sinistro"**).
Nel caso il *Danno* interessi il *Fabbricato*, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata senza tenere conto del *Valore a nuovo*.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'*Indennizzo* relativo al valore che le *Cose* avevano al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di *Indennizzo* spettante in base al *Valore a nuovo*, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Contenuto.
Se è stato assicurato il *Contenuto* dell'*Abitazione*, l'assicurazione è estesa:
- agli **oggetti portati temporaneamente fuori dall'*Abitazione***, nei locali occupati dall'*Assicurato* o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura, è previsto un **limite d'*Indennizzo* di € 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo**;
- **al *Contenuto* delle dipendenze il limite previsto è pari al 10% del *Capitale assicurato* per la *Garanzia* B. Contenuto**.

C. Fabbricato base

Fermo quanto riportato dall'art. 89 "Esclusioni", *AXA MPS Danni* indennizza i *Danni* materiali subiti direttamente dai *Fabbricati* indicati in *Polizza* derivanti da Incendio, fulmine, Esplosione, implosione e Scoppio, compresi quelli verificatasi all'esterno del *Fabbricato*. Si intende inclusa l'estensione di garanzia **"Anticipo indennizzi"** di cui al punto precedente.

D. Rischio locativo

AXA MPS Danni, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il *Sinistro* per la Sezione XI - Incendio, i *Danni* materiali direttamente cagionati da *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio* e fumo, anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato* ai locali tenuti in locazione dallo stesso.
L'*Indennizzo* verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.
Il *Capitale assicurato* comprende anche le migliorie, addizioni e trasformazioni apportate dall'*Assicurato* le cui spese di ricostruzione o ripristino debbano essere dallo stesso sostenute.
In questo caso se il *Danno* risulterà superiore al 30% del *Valore a nuovo* del *Fabbricato AXA MPS Danni* pagherà il solo

valore del materiale danneggiato o distrutto; la restante parte sarà corrisposta previo benestare del proprietario ed a riparazione o ricostruzione avvenuta.
Nei termini sopra indicati, oltre al *Contraente*, sono assicurati i componenti della propria famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia.

E. Terremoto Fabbricato

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti all'*Abitazione* assicurata a seguito di *Terremoto* e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un *Sinistro* indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi *Danni* sono considerati singolo *Sinistro*, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Inoltre *AXA MPS Danni*, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile ai termini della presente garanzia e con un massimo di € 10.000,00.
***AXA MPS Danni* non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la Garanzia Terremoto fabbricato, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato* per la Garanzia Incendio fabbricato/Incendio fabbricato base.**
Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* pari all'5% delle somme assicurate con le Garanzie Incendio fabbricato/Incendio fabbricato base.

Inoltre *AXA MPS Danni*, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente *Garanzia* e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa:
1. **le spese necessarie, per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria "tossici nocivi" di cui al D.Lgs. n. 22/97. *AXA MPS Danni* rimborsa sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile ai termini della presente *Garanzia* e con un massimo di € 10.000,00;**
2. **le spese relative a un alloggio alternativo nel caso in cui il *Fabbricato* sia dichiarato inagibile dalle autorità. *AXA MPS Danni* rimborsa sino a € 2.500,00 per anno assicurativo;**
3. **i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione. *AXA MPS Danni* rimborsa sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile ai termini della presente *Garanzia* e con un massimo di € 10.000,00.**

Sono esclusi i danni indiretti, ad eccezione di quanto previsto nei punti 1,2,3 della presente *Garanzia*.

F. Terremoto Contenuto

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto assicurato a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati singolo *Sinistro*, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
***AXA MPS Danni* non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la Garanzia Terremoto Contenuto, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato* per la Garanzia Incendio del contenuto.**
Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* pari all'5% delle somme assicurate con la Garanzia Incendio Contenuto.
Inoltre *AXA MPS Danni*, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente *Garanzia* e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa:
1. **le spese necessarie, per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria "tossici nocivi" di cui al D.Lgs. n. 22/97. *AXA MPS Danni* rimborsa sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile ai termini della presente *Garanzia* e con un massimo di € 10.000,00;**
2. **le spese relative a un alloggio alternativo nel caso in cui il fabbricato sia dichiarato inagibile dalle autorità. *AXA MPS Danni* rimborsa sino a € 2.500,00 per anno assicurativo;**

Sono esclusi i danni indiretti, ad eccezione di quanto previsto nei punti 1 e 2 della presente *Garanzia*.

G. Alluvione Fabbricato

AXA MPS Danni indennizza i *Danni* materiali, compresi quelli di *Incendio, Esplosione e Scoppio*, subiti direttamente dai *Fabbricati* indicati in *Polizza*, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.

Inoltre *AXA MPS Danni*, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione, sino alla concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* pagabile ai termini della presente *Garanzia* e con un massimo di € 10.000,00.
***AXA MPS Danni* non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la Garanzia Alluvione fabbricato, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato* per la Garanzia Incendio fabbricato/Incendio fabbricato base.**
Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* pari all'5% delle somme assicurate con le Garanzie Incendio Fabbricato/Incendio fabbricato base.

***AXA MPS Danni* non indennizza i danni:**
- **causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
- **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;**
- **di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
- **ai beni la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento;**
- **a enti mobili all'aperto;**
- **causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;**
- **causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo;**
- **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.**

H. Alluvione Contenuto

AXA MPS Danni indennizza i *Danni* materiali, compresi quelli di *Incendio, Esplosione e Scoppio*, subiti direttamente dal *Contenuto* dei *Fabbricati* indicati in *Polizza*, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.
***AXA MPS Danni* non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la Garanzia Alluvione contenuto, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato* per la Garanzia Incendio del contenuto.**
Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* pari all'5% delle somme assicurate con la Garanzia Incendio contenuto.

***AXA MPS Danni* non indennizza i danni:**
- **causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
- **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;**
- **di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
- **ai beni la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento;**
- **a enti mobili all'aperto;**
- **causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;**
- **causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo;**
- **indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.**

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XI - Incendio.

Art. 89. - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle singole *Garanzie*, sono esclusi i *Danni*:
a. **causati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione (salvo quanto previsto all'Art. 88 - "Oggetto dell'assicurazione" al punto 5. - atti vandalici dolosi e sabotaggio);**
b. **commessi con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
c. **causati da terremoti, salvo tranne quanto disciplinato all'Art. 88 - "Oggetto dell'assicurazione lettere E. Terremoto Fabbricato e F. Terremoto Contenuto";**
d. **maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, allagamenti, franamento, cedimento e smottamento del terreno, valanghe, slavine;**
e. **di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione;**
f. **alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *Scoppio* o *Implosione* se il Sinistro è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;**

g. **da gelo e acqua condotta (salvo quanto previsto all'Art. 88 - "Oggetto dell'assicurazione" al punto 11. - fuoriuscita di acqua condotta);**
h. **causati da inondazioni e alluvioni, salvo quanto disciplinato all'Art. 88 - "Oggetto dell'assicurazione" lettere G. Alluvione Fabbricato e H. Alluvione Contenuto;**
i. **subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
j. **conseguenti ad *Esplosione* che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal *Contraente* o dall'*Assicurato*;**
k. **indiretti, tranne quelli indicati all'Art. 88 - "Oggetto dell'assicurazione";**
l. **causati da *Esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
m. **da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
n. **da cedimento, franamento o smottamento del terreno.**

Art. 90. - **Operatività della garanzia**

Le garanzie disciplinate all'art. 88 - "Oggetto dell'Assicurazione", lettere A, B, C, D, sono operanti a condizione che l'*Abitazione* e il *Contenuto* siano ubicati in *Fabbricati* costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali *Incombustibili*, pareti esterne e copertura del *Tetto* per almeno l'80% in materiali *Incombustibili*, *Solai* e struttura portante del *Tetto* comunque costruiti; l'*Abitazione* deve, inoltre, trovarsi in un edificio destinato per almeno i tre quarti della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, alberghi, scuole o luoghi di culto. Nella restante parte, non devono essere presenti edifici destinati a cinema, teatri, sale da gioco, sale da ballo e night club.
Vengono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento aderenti a strutture continue Incombustibili e quelli rivestiti, per ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali *Incombustibili*.
Le garanzie disciplinate all'art. 88 - "Oggetto dell'Assicurazione", lettere E e F, sono operanti per l'*Abitazione* costruita o ristrutturata, in conformità alle disposizioni di legge antisismica o alle normative urbanistiche vigenti al momento della costruzione o della ristrutturazione, sempreché gli stessi, al momento dell'emissione della *Polizza*, non siano dichiarati inagibili con ordinanza dell'autorità.

Art. 91. - **Obblighi in caso di sinistro**

L'*Assicurato* deve, in caso di *Sinistro*:
a. **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il *Danno*;**
b. **avvisare *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del *Sinistro*, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;**
c. **presentare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i fatti di rilevanza penale; nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta e l'entità approssimativa del *Danno*, indicando *AXA MPS Danni* come assicuratore dei beni danneggiati, distrutti o sottratti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa ad *AXA MPS Danni*;**
d. **fornire ad *AXA MPS Danni* una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di *Sinistro*.**

Se l'*Assicurato* o il *Contraente* non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a. e/o b., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a. sono a carico di *AXA MPS Danni* come indicato all'art. 1914 c.c.
L'*Assicurato* deve altresì:
e. **conservare le tracce ed i residui del *Sinistro*, fino a quando il perito incaricato da *AXA MPS Danni* abbia effettuato il sopralluogo per stimare il *Danno*. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce ed i residui del *Sinistro* devono essere conservati fino a quando *AXA MPS Danni* liquida il *Danno*, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;**
f. **predisporre un elenco dettagliato dei *Danni* subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto da *AXA MPS Danni* o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.**

Art. 92. - **Determinazione dell'ammontare del danno**

È indennizzato:
A. **il *Fabbricato* (parte muraria)**
AXA MPS Danni rimborsa, **entro i limiti dei *Capitali assicurati* e con il massimo del doppio del valore commerciale delle stesse al momento del *Sinistro***, le spese di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o danneggiate, dedotto il valore dei residui, senza tener conto del grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione.
Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere dell'*Abitazione*, pertanto le eventuali migliorie sono a carico del *Contraente*;

B. il *Contenuto* (*Abitazione* e dipendenze)
L'assicurazione è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto*, cioè **sino alla concorrenza del *Capitale assicurato*, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.**
La liquidazione viene effettuata, entro i limiti del *Capitale assicurato*, in base al valore commerciale che avevano le *Cose* danneggiate o distrutte al momento del *Sinistro*.
Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

Art. 93. - **Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato, Incendio del fabbricato base, Rischio locativo, Terremoto fabbricato e Alluvione Fabbricato**

Relativamente alle *Garanzie* Incendio del fabbricato, Rischio locativo, Terremoto fabbricato e Alluvione fabbricato, l'assicurazione è prestata per il *Capitale assicurato* che il *Contraente* o l'*Assicurato* dichiara corrispondere al *Valore di ricostruzione a nuovo*, escluso il valore dell'area. Per i singoli appartamenti, l'assicurazione è prestata per il *Capitale* assicurato che l'*Assicurato* o il *Contraente* dichiarino corrispondere al *Valore di ricostruzione a nuovo* della porzione di immobile assicurata, compresa la competente quota indivisa dell'intero *Fabbricato*. Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto *Valore di ricostruzione a nuovo*, verrà applicata la riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dall'art. 1907 c.c. Si precisa che, ai fini dell'applicazione della regola proporzionale, il limite indicato in *Polizza* alla voce Capitale/Massimale per la *Garanzia* Terremoto Fabbricato e Alluvione Fabbricato, corrisponde ad una percentuale scelta dal *Contraente* (30%/50%/70%) del *Capitale* assicurato per la garanzia Incendio del fabbricato/Incendio fabbricato base. Resta tuttavia convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il *Valore di ricostruzione a nuovo* non ecceda il *Capitale assicurato* nella *Polizza* in misura superiore al 20%.

Art. 94. - **Perizia contrattuale**

L'ammontare del *Danno* è concordato da *AXA MPS Danni*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due periti, uno per Parte, con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 95. - **Mandato ai periti**

I periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
b. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 91 - **"Obblighi in caso di sinistro"**;
c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e le caratteristiche dell'*Abitazione* assicurata, determinando il valore che avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri indicati all'Art. 92- **"Determinazione dell'ammontare del danno"**;
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del *Danno* e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'Art. 94 - **"Perizia contrattuale"**, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c. e d. del presente articolo, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del *Danno*.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 96. - **Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo *AXA MPS Danni* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per *Sinistro* e per **anno assicurativo**.

SEZIONE XII - FURTO E RAPINA

Art. 97. - **Oggetto dell'assicurazione**

Nell'ambito del *Capitale assicurato* indicato in *Polizza*, *AXA MPS Danni* indennizza i *Danni* materiali e diretti provocati dagli eventi sotto riportati.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Furto del contenuto

Fermo quanto riportato all'Art. 99 - **"Esclusioni"**, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1) **Furto** avvenuto nelle *Abitazioni* indicate in *Polizza*, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
   a) violandone le difese esterne mediante rottura, *Scasso*, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
   b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
   c) con presenza di persone all'interno dei locali stessi e **non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte-finestre**;
   d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

2) **Rapina od estorsione** avvenute nell'*Abitazione* indicata in *Polizza*, anche quando le persone sulle quali viene usata violenza o minaccia, siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nell'*Abitazione* stessa.

Estensioni di garanzia

a. **Guasti cagionati dai ladri** ai locali che contengono le *Cose* assicurate ed agli *Infissi* posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. A parziale deroga dell'Art. 101 - "Scoperti", la presente estensione di garanzia è prestata **fino alla concorrenza dell'importo di € 1.500,00 in aggiunta al *Capitale assicurato* per il *Contenuto***;

b. **Spese per migliorie entro il limite di € 1.000,00** sostenute, nell'immediatezza del *Sinistro*, per installare o potenziare blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio ed impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati;

c. **Atti vandalici** commessi dai ladri in occasione di furto, consumato o tentato, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati. **L'*Assicurato* per ogni *Sinistro* terrà a suo carico una *Franchigia* di € 100,00 e con un limite di *Indennizzo* per *Sinistro* pari al 10% del *Capitale assicurato* per il *Contenuto* ed in aggiunta allo stesso**;

d. ***Scippo* e rapina** di effetti personali, commesso sulla persona dell'*Assicurato* o dei componenti il *Nucleo Familiare*, fino **alla concorrenza del 10% del *Capitale assicurato* per il *Contenuto* ed in aggiunta allo stesso.**
   Per il denaro l'*Indennizzo* è limitato ad € 500,00.
   La copertura è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 100,00.
   Verranno inoltre rimborsate, entro i limiti del *Capitale assicurato* e dietro presentazione dei relativi giustificativi, le spese effettivamente sostenute, per:
   - la riemissione di *Documenti identificativi personali* sottratti;
   - l'eventuale rifacimento e/o sostituzione di chiavi o serrature dell'*Abitazione*, **il tutto fino alla concorrenza di € 250,00**.

   L'estensione di *Garanzia* ***Scippo* e rapina** vale in tutto il mondo.

e. ***Gioielli* e *Valori* portati nei *Locali di villeggiatura*, con l'*Indennizzo* del 10% del *Capitale assicurato*** per *Gioielli e Valori* ovunque riposti purché siano custoditi in cassetti o mobili chiusi a chiave, **con il limite di € 1.000,00 limitatamente al periodo di soggiorno nei *Locali di villeggiatura*.**

Art. 98. - **Limiti di Indennizzo**

La *Garanzia* A. Furto del contenuto, nell'ambito del *Capitale assicurato*, è prestata con i seguenti limiti di *Indennizzo*:
nell'*Abitazione abituale* per:
- **singolo oggetto: € 5.000,00;**
- ***Gioielli* e *Valori* ovunque riposti: 20% del *Capitale assicurato*;**
- ***Gioielli* e *Valori* in *Cassaforte*: 50% del *Capitale assicurato*;**
- **denaro: € 500,00;**
- ***Contenuto* delle dipendenze: 20% del *Capitale assicurato*;**

nell'*Abitazione saltuaria*:

- non verrà riconosciuto alcun *Indennizzo* per le seguenti voci di *Contenuto*: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, argenteria, *Valori*, denaro, *Gioielli e preziosi*, collezioni e raccolte in genere;
- per il *Contenuto* delle dipendenze: 20% del *Capitale assicurato*.

Art. 99. - Esclusioni

Sono esclusi i *Danni*:

a. verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
b. verificatisi in occasione di Incendi, *Esplosioni* anche nucleari, *Scoppi*, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
c. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente* o dall'*Assicurato* oppure:
   - da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
   - da *Collaboratori* addetti ai servizi domestici;
   - da persone del fatto delle quali devono rispondere;
   - da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
   - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
   - avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Limitatamente ai *Gioielli e Valori* l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 8°giorno per *Gioielli* fuori *Cassaforte* e del 15°giorno per *Gioielli e Valori* in *Cassaforte*; per i locali adibiti ad *Abitazione saltuaria* la copertura è operativa anche in caso di *Disabitazione*;
d. indiretti, quali profitti sperati, i *Danni* del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
e. causati ai beni assicurati da Incendio, *Esplosione* o *Scoppio* provocati dall'autore del *Sinistro*;
f. a *Gioielli e Valori* inerenti le attività professionali;
g. alle *Cose* riposte all'aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune;
h. resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura;
i. quando l'*Abitazione* viene lasciata incustodita e non vengono resi operanti i mezzi di protezione e chiusura;
j. avvenuti attraverso le aperture di serramenti od inferriate senza manomissione od effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
k. verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

Art. 100. - Operatività della garanzia – Mezzi di chiusura

La *Garanzia* è operante a condizione che le pareti confinanti con l'esterno o con locali di altre *Abitazioni* o di uso comune siano costruite in muratura e che ogni apertura verso l'esterno, sia difesa da *Serramenti* (porte, tapparelle, etc.) di norma utilizzati nelle *Abitazioni* private.

Qualora le aperture dell'*Abitazione* siano poste a meno di 4 mt di altezza dal suolo o da superfici praticabili e nell'*Abitazione* medesima non sia presente l'*Assicurato* o i suoi familiari, i mezzi posti a protezione e chiusura devono essere attivati con idonei congegni apribili solo dall'interno, oppure attivati con serrature o lucchetti.

Art. 101. - Scoperti

La *Garanzia* è prestata con l'applicazione dei seguenti *Scoperti*:

1. l'assicurazione è prestata senza applicazione di Scoperto per le *Abitazioni* poste ad almeno 4 mt di altezza dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
2. l'assicurazione è prestata con lo Scoperto del 20% per le *Abitazioni* site in ville, villette a schiera, appartamenti al piano terra, attici e per le Abitazioni poste a meno di 4 mt di altezza dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. Lo *Scoperto* verrà ridotto dal 20% al 10% qualora le aperture verso l'esterno siano protette con inferriate fisse nel muro e/o cancelletti in ferro e/o sistemi di allarme;
3. qualora, in caso di *Sinistro*, venga accertato che i ladri si siano introdotti nei locali assicurati:
   a. attraverso aperture protette con mezzi non conformi a quanto indicato all'Art. 100 - "Operatività della garanzia - Mezzi di chiusura";
   b. quando non erano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione esistenti, sempre che al momento del *Sinistro* risulti che nei locali vi era presente l'*Assicurato* o i suoi familiari;
   c. attraverso impalcature poste all'esterno del *Fabbricato*;

   l'*Indennizzo* verrà liquidato con applicazione di uno *Scoperto* del 20%.

   In caso di coesistenza di più *Scoperti* verrà applicato lo *Scoperto* massimo del 30%.

Art. 102. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve:

a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il *Danno*, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
b. avvisare *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del *Sinistro*, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;

c. fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta e l'entità approssimativa del *Danno*, indicando *AXA MPS Danni* come assicuratore dei beni danneggiati, distrutti o sottratti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa ad *AXA MPS Danni*;
d. fornire ad *AXA MPS Danni* una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di *Sinistro*;
e. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche del debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Se l'*Assicurato* non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a. e/o b., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettera a. ed e. sono a carico di *AXA MPS Danni* come indicato all'art. 1914 c.c.
L'*Assicurato* deve, altresì:

f. conservare i beni non rubati o rimasti illesi, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del *Sinistro*, fino a quando il perito incaricato da *AXA MPS Danni* abbia effettuato il sopralluogo per stimare il *Danno*. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e gli indizi del reato ed i residui del *Sinistro* devono essere conservati fino a quando *AXA MPS Danni* liquida il *Danno*, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
g. predisporre un elenco dettagliato dei *Danni* subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto da *AXA MPS Danni* o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 103. - **Perizia contrattuale**

L'ammontare del *Danno* è concordato da *AXA MPS Danni*, o da persona da questa incaricata, con l'*Assicurato* o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due periti, uno per Parte, con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 104. - **Mandato ai periti**

I periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
b. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 102 - **"Obblighi in caso di sinistro"**;
c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e le caratteristiche dell'*Abitazione* assicurata, determinando il valore che avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri indicati all'Art. 105 - **"Determinazione dell'ammontare del danno"**;
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del *Danno* e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del *Danno* effettuata ai sensi dell'Art. 103 - **"Perizia contrattuale"**, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c. e d. di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del *Danno*.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 105. - **Determinazione dell'ammontare del danno**

L'assicurazione è prestata nella forma del *Primo rischio assoluto*. L'ammontare del *Danno* è dato, per le *Cose* sottratte, distrutte, dal valore commerciale che avevano al momento del *Sinistro* e, per le *Cose* danneggiate, dal costo di riparazione, **col limite del valore commerciale al momento del *Sinistro***. Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al valore commerciale, *AXA MPS Danni* rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.
Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore indennizzabile dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

Nel caso di *Documenti identificativi personali* è riconosciuto il rimborso delle spese amministrative per il loro rifacimento. Nel caso di titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, **l'assicurazione è prestata per le sole spese sostenute dall'*Assicurato* per la procedura stabilita dalla Legge per l'ammortamento**, e pertanto, anche ai fini del limite di *Indennizzo*, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 106. - **Recupero delle cose rubate**

Se le *Cose* rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso ad *AXA MPS Danni* appena ne abbia notizia.
Le *Cose* recuperate divengono di proprietà della *AXA MPS Danni*, se questa ha risarcito integralmente il *Danno*.
Se invece *AXA MPS Danni* ha indennizzato il *Danno* soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'*Assicurato* sino a concorrenza della parte di *Danno* eventualmente rimasta scoperta dall'assicurazione; il resto spetta ad *AXA MPS Danni*.
In ogni caso l'*Assicurato* ha facoltà di conservare le *Cose* recuperate previa restituzione ad *AXA MPS Danni* dell'*Indennizzo* ricevuto.
In caso di recupero prima del risarcimento del *Danno*, ***AXA MPS Danni* risponde soltanto dei *Danni* eventualmente sofferti dalle *Cose***.

SEZIONE XIII - ENERGIE RINNOVABILI ALL RISKS

Art. 107. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA MPS Danni indennizza, nei limiti del *Capitale assicurato*, i *Danni* materiali diretti (compreso furto, rapina, guasti e fenomeno elettrico) e i *Danni* indiretti che un *Impianto fotovoltaico e/o solare termico* può subire secondo il principio *All risks*, salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 109 - **"Esclusioni"**.
Gli impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'impianto di cui il *Contraente* dichiara di essere in possesso, all'atto della sottoscrizione della *Polizza*.
La *Garanzia* è operante purché gli impianti si trovino nelle ubicazioni indicate in *Polizza* (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 mt in linea d'aria - per gli impianti a terra.

La seguente *Garanzia* è valida se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Energie rinnovabili all risks

Danni diretti all risks

AXA MPS Danni si obbliga a indennizzare i *Danni* materiali e diretti causati da un qualunque *Sinistro* non espressamente escluso che colpisca gli impianti individuati in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi.
***AXA MPS Danni* indennizza inoltre i costi sostenuti per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino punto di raccolta o di scarico, i residui delle *Cose* assicurate e danneggiate a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente *Garanzia* e fino alla concorrenza massima del 5% dello stesso, con il limite di *Indennizzo* di € 10.000,00 per *Sinistro*.**
Si intendono compresi anche i:
1. **guasti, intendendosi per tali tutti i *Danni* subiti dagli impianti da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;**
2. **fenomeni elettrici, intendendosi per tali tutti i *Danni* derivanti dalla variazione di corrente, cioè lo scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il funzionamento degli impianti, la sovratensione, l'improvviso innalzamento dei valori della tensione, il fulmine o la scarica elettrica accidentale.**

Estensione ai *Danni* indiretti
AXA MPS Danni indennizza le perdite per i *Danni* indiretti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica per effetto di un *Danno* materiale e diretto, solo se indennizzabile a termini della presente *Garanzia* **A. Energie rinnovabili all risks**, che abbia colpito gli impianti assicurati.

B. Terremoto Energie rinnovabili

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti all'Impianto fotovoltaico e/o solare termico dell'*Abitazione* indicata in *Polizza* a seguito di *Terremoto* e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati singolo *Sinistro*, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
***AXA MPS Danni* non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la *Garanzia* Terremoto energie rinnovabili , pari ad una percentuale scelta dal *Contraente* (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato* per la Garanzia Energie rinnovabili.**
Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* pari all'5% delle somme assicurate con la Garanzia Energie rinnovabili.
***AXA MPS Danni* non indennizza i *Danni*:**
- **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza del terremoto sui beni assicurati;**
- **di *Furto*, smarrimento, *Rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **da o di *Esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.**

Relativamente agli impianti installati su edifici, la *Garanzia* Terremoto energie rinnovabili si intende valida e operante per i *Fabbricati* costruiti o ristrutturati, in conformità alle disposizioni di legge antisismica o alle normative urbanistiche vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione, sempreché gli stessi, al momento dell'emissione della polizza, non siano dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità.

C. Alluvione energie rinnovabili

AXA MPS Danni indennizza i *Danni* materiali, compresi quelli di *Incendio, Esplosione e Scoppio*, subiti direttamente dall'Impianto fotovoltaico e/o solare termico del *Fabbricato* indicato in *Polizza*, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.
***AXA MPS Danni* non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la *Garanzia* Alluvione Energie rinnovabili, pari ad una percentuuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato* per la Garanzia Energie rinnovabili.**
Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* pari all'5% delle somme assicurate con la *Garanzia* Energie rinnovabili.

***AXA MPS Danni* non indennizza i danni:**
- **causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
- **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;**
- **di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
- **ai beni la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento;**
- **a enti mobili all'aperto;**
- **causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;**
- **causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo;**
- **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.**

Art. 108. - **Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

Relativamente alla *Garanzia* di cui al punto A. Energie Rinnovabili all risk - *Danni diretti All risks*, per ciascun *Sinistro* **il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto*, a carico dell'*Assicurato*, pari al 5% con il minimo di € 1.500,00, salvo quanto previsto nei successivi punti**:

1. **Furto, rapina ed atti di terzi**
   Relativamente alla *Garanzia* di cui al punto A. Energie Rinnovabili all risk - *Danni diretti All risks*, rapina ed atti di terzi (compresi gli atti vandalici), il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno ***Scoperto* del 20% con il minimo di € 1.500,00**, che rimarrà a carico esclusivo dell'*Assicurato* stesso.
   Fermo quanto disposto nel capoverso precedente, sono operanti i seguenti **limiti massimi di *Indennizzo* per *Sinistro* e per anno assicurativo:**
   - **50% del *Capitale assicurato* per i pannelli totalmente integrati;**
   - **40% del *Capitale assicurato* per i pannelli parzialmente integrati;**
   - **30% del *Capitale assicurato* per gli impianti a terra e quelli non integrati.**

2. **Fenomeni atmosferici**
   Relativamente ai *Danni* da fenomeni atmosferici, il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno ***Scoperto* del 15% con il minimo di € 1.500,00**, che rimarrà a carico esclusivo dell'*Assicurato* stesso.
   Fermo quanto disposto nel capoverso precedente, sono operanti i seguenti **limiti massimi di *Indennizzo* per *Sinistro* e per anno assicurativo:**
   - **40% del *Capitale assicurato* per vento e sovraccarico neve;**
   - **70% del *Capitale assicurato* per altri eventi atmosferici.**

3. **Franamento, smottamento del terreno**
   Relativamente ai *Danni* causati da franamento, smottamento del terreno, il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno ***Scoperto* del 20% con il minimo di € 1.500, 00**, che rimarrà a carico esclusivo dell'*Assicurato* stesso con un **limite massimo di *Indennizzo* del 40% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo**.

4. **Guasti e/o fenomeno elettrico**
   Relativamente ai *Danni* causati da guasti e/o fenomeno elettrico, il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato:
   - per gli impianti per i quali non siano trascorsi **più di 7 anni dalla data del certificato di collaudo**, con uno ***Scoperto*, a carico dell'*Assicurato*, del 10% con il minimo di € 2.500,00, con il limite del 30% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo**;
   - per gli impianti per i quali siano trascorsi **più di 7 anni dalla data del certificato di collaudo**, con uno ***Scoperto*, a carico dell'*Assicurato*, del 30% con il minimo di € 5.000,00 con il limite del 20% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo**.

Relativamente ai *Danni* indiretti:

- **per impianti dotati di *Telecontrollo*:**
  il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato, per singolo *Sinistro*, **previa detrazione di 3 giorni di *Franchigia* e per un periodo massimo di *Indennizzo* di 60 giorni al netto della stessa; la decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del *Sinistro*;**
- **per impianti non dotati di *Telecontrollo*:**
  verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per perdite di profitto, una **somma forfettaria pari al 10% dell'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* per i *Danni* diretti *All risks* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per *Sinistro*.**

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XIII - Energie rinnovabili all risks.

Art. 109. - Esclusioni

Sono esclusi i *Danni*:

1. **causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;**
2. **causati da *Esplosione* o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se originatesi da Terremoto;**
3. **causati da atti di terrorismo o di sabotaggio;**
4. **causati con dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci;**
5. **causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, tranne quanto disciplinato all'art. 107 - "Oggetto dell'Assicurazione", lettera B. Terremoto Energie rinnovabili e C. Alluvione Energie rinnovabili;**
6. **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle *Cose* assicurate;**
7. **di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;**
8. **per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle *Cose* assicurate;**
9. **causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;**
10. **subiti durante il trasporto;**
11. **di natura estetica che non siano connessi con *Danni* indennizzabili;**
12. **causati da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;**
13. **dovuti a difetti di rendimento;**
14. **causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del *Contraente* o dell'*Assicurato*;**
15. **dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico;**
16. **causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;**
17. **causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e *Danni* correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);**
18. **alle linee di distribuzione o trasmissione di energia;**
19. **connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori;**
20. **connessi o dovuti a sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le *Cose* assicurate;**
21. **causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, *Scippo* e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;**
22. **a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di *Garanzia* della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:**
    - **controlli di funzionalità;**
    - **manutenzione preventiva;**
    - **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
    - **eliminazione dei *Danni* e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera);**

    verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna;
23. ***AXA MPS Danni*, inoltre, non è obbligata ad indennizzare:**
    - **conduttori esterni alle *Cose* assicurate;**
    - **costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.**

Con riferimento ai *Danni* indiretti, sono inoltre esclusi:

24. **le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività dell'impianto conseguenti ad un *Sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della presente *Polizza*, causato da:**
    - **serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;**
    - **mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;**

- **difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle *Cose* distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge o da provvedimenti dell'autorità.**

25. **penali o indennità o multe da corrispondere a terzi;**
26. **perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:**
    - **disastri naturali o eventi di forza maggiore;**
    - **scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;**
    - **revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti.**

Art. 110. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro* il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono:

a. fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il *Danno*, ottemperando alle disposizioni di *AXA MPS Danni* prima della riparazione; le relative spese sono a carico di *AXA MPS Danni* secondo quanto previsto dalla Legge (art. 1914 c.c.);
b. avvisare *AXA MPS Danni* **entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del *Sinistro***, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;
c. in caso di furto, rapina, *Incendio* o di *Sinistro* presumibilmente doloso o dovuto ad atto vandalico, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del *Sinistro* e l'ammontare approssimativo del *Danno*; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad *AXA MPS Danni*;
d. conservare le tracce e i residui del *Sinistro* nonché le parti sostituite fino a liquidazione del *Danno*, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
e. fornire dimostrazione del valore delle *Cose* danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del *Danno* e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a..

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a. e b. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 c.c.).
La riparazione del *Danno* può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; lo stato delle *Cose* non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di *AXA MPS Danni*. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avvenisse **entro 10 giorni dall'avviso** di cui al punto b., il *Contraente* e l'*Assicurato* potranno prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il *Sinistro*, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la *Cosa* danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 111. - **Perizia contrattuale**

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle Parti direttamente oppure, di comune accordo, mediante periti nominati uno da *AXA MPS Danni* e l'altro dal *Contraente*, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 112. - **Mandato dei periti**

I periti devono:

a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
b. verificare l'esattezza delle descrizioni e "Dichiarazioni del Contraente" ed accertare se, al momento del *Sinistro*, esistessero circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c. verificare se il *Contraente* e l'*Assicurato* abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 110 - **"Obblighi in caso di sinistro"**;
d. verificare esistenza, qualità e quantità delle *Cose* assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 113 - **"Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti all risks"** e 114 - **"Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti"**;
e. stimare e liquidare il *Danno* in conformità alle disposizioni di *Polizza*.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 113. - **Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti all risks**

La determinazione del *Danno* viene eseguita **separatamente per ogni singola *Cosa* assicurata** secondo le norme che seguono:

a. in caso di ***Danno* suscettibile di riparazione** (che non comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto):
   1. si stimano le spese di riparazione necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle *Cose* danneggiate;
   2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del *Sinistro*.

   L'ammontare del *Danno* sarà uguale all'importo stimato come in 1., diminuito dell'importo come in 2.
b. in caso di ***Danno* non suscettibile di riparazione** (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto):
   1. nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni l'ammontare del *Danno* sarà pari al costo di rimpiazzo a nuovo:
      i. il *Danno* si sia verificato **entro 5 anni dalla data dell'ultimo collaudo dell'impianto**;
      ii. il rimpiazzo sia eseguito **entro 6 mesi dalla data del *Sinistro***;
      iii. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'intero impianto/dell'elemento costitutivo dell'impianto/dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
   2. nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni di cui al punto "i.", del punto "b. 1." e non venga soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al punto "iii." si applicano le norme che seguono:
      iv. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del *Sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
      v. si stima il valore ricavabile dai residui.

      L'*Indennizzo* massimo sarà pari all'importo stimato come "iv.", diminuito dell'importo stimato come "v.".

Un *Danno* si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una *Cosa* dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'*Assicurato* - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della *Cosa* danneggiata.

***AXA MPS Danni,* comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra *Cosa* dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'*Assicurato* - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il *Danno*, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'*Assicurato*.**

Le spese per demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 115 - "Assicurazione parziale (deroga alla proporzionale)", in caso di *Danno* non suscettibile di riparazione (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto).

Art. 114. - **Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti**

1. Per gli impianti **dotati di sistema di *Telecontrollo***, si procede alla determinazione dell'*Indennizzo* secondo le norme seguenti:
   a. si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle 2 settimane antecedenti il *Sinistro*, con l'impianto regolarmente funzionante;
   b. si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al *Sinistro*, prima della riparazione;
   c. la differenza tra i valori calcolati ai punti a. e b. viene moltiplicata per:
      i. il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il gestore della rete;
      ii. il valore dell'incentivo erogato dal GSE (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) per *Impianti fotovoltaici*, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
   d. l'*Indennizzo* complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti "i." e "ii.", moltiplicato per i giorni strettamente necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati in *Polizza* quali *Franchigia*.

Se, nei 6 mesi immediatamente successivi al termine del periodo di *Indennizzo*, l'*Assicurato* ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dell'impianto, tali benefici dovranno essere detratti dall'*Indennizzo* come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'*Indennizzo* da parte di *AXA MPS Danni* fosse intervenuto prima dei 6 mesi suddetti, l'*Assicurato* è tenuto alla restituzione ad *AXA MPS Danni* dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

2. Per gli impianti **non dotati di sistema di *Telecontrollo***, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini dei ***Danni* diretti *All risks*** verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per perdite di profitto, una **somma forfettaria pari al 10% dell'*Indennizzo* liquidato a termini delle predette *Garanzie* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per *Sinistro***.

Art. 115. - **Assicurazione parziale per la garanzia Energie rinnovabili all risks e Terremoto energie rinnovabili e Alluvione energie rinnovabili**

L'assicurazione è prestata per il *Capitale assicurato* che il *Contraente* o l'*Assicurato* dichiara corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo delle *Cose*, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una *Cosa* nuova uguale. Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto costo di rimpiazzo a nuovo delle *Cose*, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una *Cosa* nuova

uguale, verrà applicata la riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dall'art. 1907 c.c.. Si precisa che, ai fini dell'applicazione della regola proporzionale, il limite indicato in Polizza alla voce Capitale/Massimale per la Garanzia **Terremoto energie rinnovabili e Alluvione energie rinnovabili**, corrisponde ad una percentuale scelta dal *Contraente* (30%/50%/70%) del *Capitale assicurato* per la garanzia Energie Rinnovabili.
Resta, tuttavia, convenuto che **non si applicherà alcuna riduzione se il *Valore a nuovo* non ecceda il *Capitale assicurato* in misura superiore al 20%.**
Se il *Valore a nuovo* eccede il *Capitale assicurato* in misura superiore al 20% il *Capitale assicurato* di riferimento resta quello convenuto al momento della stipula.

SEZIONE XIV - ASSISTENZA E SERVIZI

Premessa

La gestione del servizio di Assistenza e delle altre prestazioni sotto indicate è stata affidata da AXA MPS Danni a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

La *Struttura Organizzativa* opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza* entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*. I *Massimali* e i limiti previsti da ciascuna *Prestazione di assistenza* devono intendersi per ogni *Sinistro* ed al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di *Assistenza* ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Le *Prestazioni di assistenza* seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della *Polizza* stessa.
Le *Prestazioni di assistenz*a possono essere richieste direttamente dall'*Assicurato/Contraente* o da un componente del suo Nucleo Familiare.

AXA Assistance non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall'*Assicurato*, senza preventiva autorizzazione della *Struttura Organizzativa*. L'autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'*Assicurato*, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui *AXA Assistance* abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, ricevute, certificati, notule).

A. Assistenza abitazione

Art. 116. - Assistenza abitazione - Oggetto dell'assicurazione

Le prestazioni di seguito riportate sono valide solo se è richiamata in *Polizza* la *Garanzia* A. Assistenza abitazione e se è stato pagato il relativo *Premio*.

Art. 117. - Assistenza abitazione - Operatività della garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la *Garanzia* opera:
a. mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance* 24 ore su 24, 365 giorni l'anno;
b. con costi a carico di AXA MPS Danni entro il limite di 1 *Sinistro* per *Assicurato*, durante ciascun anno di validità della copertura;
c. con il limite di 1 prestazione nell'ambito del medesimo *Sinistro*;
Se, per cause indipendenti dalla *Struttura Organizzativa*, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, *AXA Assistance* si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'*Assicurato* fino al massimale previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'*Assicurato* sarà richiamato entro le successive 48 ore.
Per i servizi con carattere d'urgenza, il fornitore inviato da *AXA Assistance* si impegna ad essere sul luogo dell'intervento con massima tempestività.
Negli altri casi ordinari, privi di carattere d'urgenza il fornitore concorda con l'*Assicurato* i tempi per l'espletamento del servizio.

a. Pronto intervento di un idraulico

In caso di:
- allagamento oppure infiltrazione nell'Abitazione dell'Assicurato in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nell'Abitazione non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico.

La Struttura Organizzativa invierà presso l'abitazione dell'Assicurato un idraulico convenzionato comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.
***AXA MPS Danni* prende a carico la spesa fino a concorrenza di € 150,00 per *Sinistro*, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.**
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
- su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
- sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'*Abitazione* dell'*Assicurato*;
- richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di *Manutenzione ordinaria*;
- per danni causati dal gelo.

b. Pronto intervento di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'*Abitazione* per guasti a interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* invierà all'*Abitazione* dell'*Assicurato* un elettricista convenzionato comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.
***AXA MPS Danni* prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di € 150,00 per *Sinistro*, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.**
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
- sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'*Abitazione* dell'*Assicurato*;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari.

c. Pronto intervento di un fabbro/falegname

Nei casi in cui:
- a seguito di *Furto*, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica non sia possibile entrare nell'*Abitazione*;
- a seguito di Furto o tentato furto, *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* la funzionalità della porta di accesso all'*Abitazione* è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita.

La *Struttura Organizzativa* invierà presso l'*Abitazione* dell'*Assicurato* un fabbro/falegname convenzionato comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.
In caso di *Furto*, tentato furto o smarrimento delle chiavi, l'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti.
***AXA MPS Danni* prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di € 150,00 per *Sinistro*, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.**

d. Pronto intervento di un vetraio/serrandista

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un vetraio/serrandista in caso di rottura di un vetro o della serranda/persiana della porta d'ingresso o delle finestre dell'*Abitazione* a seguito di *Furto* o tentato *Furto*, la *Struttura Organizzativa* invierà un vetraio convenzionato comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.
***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di € 150,00 per *Sinistro*, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.**

e. Pronto Intervento di un termoidraulico

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti presso l'*Abitazione*, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare un tecnico convenzionato, comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.
***AXA MPS Danni* prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di € 150,00 per *Sinistro*, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.**

f. Pronto Intervento riparatore elettrodomestici

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un riparatore per guasti ad un elettrodomestico fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o per guasti che non rientrino in garanzia, la *Struttura Organizzativa* invierà un tecnico riparatore convenzionato, nelle 24 ore successive alla segnalazione, comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.

Di seguito l'elenco degli elettrodomestici in copertura:

Cappe
- Cappa a camino
- Cappa ad isola
- Cappa telescopica

Cucinare
- Fornello (piastra)
- Forno
- Forno a vapore
- Forno mini
- Micro-onde
- Piano cottura
- Piano cottura a induzione
- Piano cottura elettrico
- Piano cottura in vetroceramica

Lavare
- Asciugatrice
- Lavastoviglie
- Lavatrice

Raffreddare
- Cantina vini
- Congelatore
- Frigo

***AXA MPS Danni* prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di € 150,00 per *Sinistro*, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.**

g. Pronto Intervento tecnico riparatore condizionatori

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un riparatore per guasti al condizionatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o per guasti che non rientrino in garanzia, la *Struttura Organizzativa* invierà, nelle 24 ore successive alla segnalazione, un tecnico riparatore, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

***AXA MPS Danni* prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di € 150,00 per *Sinistro*, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.**

h. Pronto Intervento tecnico specializzato in disinfestazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, zanzare a titolo esemplificativo) la Struttura Organizzativa invierà un operaio specializzato in disinfestazione convenzionato, nelle 24 ore successive alla segnalazione, comunicando, preventivamente, la tariffa oraria.

***AXA MPS Danni* prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di € 150,00 per *Sinistro*, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.**

Sono escluse tutte le richieste di disinfestazione la cui origine non sia da attribuire alla singola Abitazione dell'Assicurato e che siano piuttosto di pertinenza condominiale.

i. Servizio Canal Jet e Assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche

Qualora, presso l'*Abitazione*, si verifichi l'intasamento di una delle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo (pluviali, grondaie ecc.) che servono il fabbricato in cui è ubicata l'*Abitazione* e tale problema non possa essere risolto senza intervento di un tecnico, la *Struttura Organizzativa* organizza l'*Assistenza* per l'eliminazione dell'intasamento.

***AXA MPS Danni* prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di € 150,00 per *Sinistro*, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.**

k. Ripristino dell'abitabilità

Qualora l'*Abitazione* necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, la *Struttura Organizzativa* provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di € 150,00 per *Sinistro*.**

In caso di furto o tentato furto, l'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *AXA MPS* Danni rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di € 200,00.

l. Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'Abitazione

Qualora a seguito di *Danni* causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'*Abitazione* e del relativo Contenuto, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

***AXA MPS Danni* prenderà a carico la spesa fino a concorrenza di € 150,00 per *Sinistro*, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) *Allagamento* o infiltrazione in un punto qualsiasi provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;

b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'*Abitazione*, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'*Abitazione*.

La prestazione non è dovuta:

- **per il punto a) a seguito di guasti o otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc), o seguito di rottura delle tubature esterne dell'abitazione, o negligenza dell'Assicurato, o interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**

- **per il punto b) a seguito di tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.**

m. Trasloco definitivo

Qualora l'*Abitazione* abituale dell'*Assicurato* sia divenuta definitivamente inabitabile, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'*Assicurato* o, autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente.
***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal *Sinistro*, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.**
La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il "Ripristino dell'abitabilità".

n. Viaggio imprevisto (prestazione valida ad oltre 100 km dall'*Abitazione*)

Qualora, a seguito di *Furto*, tentato *Furto*, *Incendio*, esplosione, scoppio o *Allagamento*, si renda indispensabile un viaggio immediato *dell'Assicurato* e di eventuali familiari e/o conviventi presso l'Abitazione, *AXA Assistance* provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).
***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di € 150,00, per *Sinistro* e per anno assicurativo.**
Qualora l'*Assicurato* decida di utilizzare una vettura privata per raggiungere l'*Abitazione* colpita, *AXA Assistance* potrà rimborsare le spese relative ai pedaggi e al costo del carburante necessari per l'arrivo a destinazione e ritorno, fino ad un massimo di € 150,00, con massimo 1 *Sinistro* per **anno assicurativo**. In questo ultimo caso, *AXA Assistance* potrà richiedere all'*Assicurato* tutta la documentazione atta a comprovare il *Sinistro*.
In caso di rientro da un viaggio in corso, l'esposizione di *AXA Assistance* deve intendersi complementare alle spese che l'*Assicurato* avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò l'*Assicurato* dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. *AXA Assistanc*e si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'*Assicurato* sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad *AXA Assistance*.

o. Sistemazione provvisoria d'emergenza

Qualora, l'*Abitazione* dell'*Assicurato* sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la *Struttura Organizzativa* provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all'*Abitazione*.
***AXA MPS Danni* terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al *Sinistro*, per l'*Assicurato* ed eventuali *Familiari* conviventi, sino ad un massimo di € 150,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.**

p. Pronto intervento guardia giurata

Qualora si renda necessaria la salvaguardia dei beni all'interno dell'*Abitazione*, la *Struttura Organizzativa* organizzerà la vigilanza dell'*Abitazione* mediante istituti di vigilanza, comunicando preventivamente la tariffa oraria.
Tale servizio verrà prestato per un periodo massimo di 8 ore entro le 24 ore successive al verificarsi del *Sinistro*. Decorse le 8 ore, il costo resta a carico dell'*Assicurato*.
Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *AXA MPS Danni* rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'*Assicurato* entro il limite di € 500,00.

q. Auto sostitutiva a seguito di Furto

Qualora l'*Assicurato* subisca il *Furto* dell'autoveicolo di proprietà custodito nel box o garage pertinente all'*Abitazione* e qualora ne sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti del luogo, **la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc per un periodo massimo di 1 giorno a chilometraggio illimitato da utilizzare entro i 15 giorni successivi al *Sinistro*,** come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. **Sono esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi e multe.** La prestazione potrà essere garantita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, che in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito.

r. Consulenza veterinaria d'urgenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti, in caso di *Infortunio* o *Malattia* improvvisa del proprio *Animale domestico*, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la *Struttura Organizzativa* per ottenere consulenza telefonica veterinaria.
La *Struttura Organizzativa* non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'*Assicurato* in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.

s. Informazioni veterinarie (prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)
La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'*Animale domestico* relativamente ai seguenti argomenti:
• indirizzi di cliniche veterinarie;
• indirizzi di veterinari;
• farmacie veterinarie;
• formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
• segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
• informazioni su residenze e alberghi per *Animali domestici* in Italia;
• informazioni su documenti necessari per viaggi all'estero;
• obbligatorietà delle vaccinazioni per l'espatrio.

t. Servizio di ricerca fornitori e artigiani convenzionati
La *Struttura Organizzativa*, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo ed il recapito telefonico di uno o più artigiani, quali:
• idraulici;
• elettricisti;
• fabbri/falegnami;
• vetrai/serrandisti;
• termoidraulici;
• riparatori di elettrodomestici e condizionatori;
• tecnici specializzati in disinfestazione;
• tecnici del Servizio Canaljet;
• società specializzate in asciugatura dell'abitazione;
• società specializzate in traslochi;
• guardie giurate;
• agenti di sicurezza.
La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'*Assicurato* e alla disponibilità del *Network* convenzionato.
L'*Assicurato*, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà, al momento del contatto con l'artigiano, richiedere un preventivo di spesa.
Resta inteso che tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'*Assicurato* così come da lui preventivamente concordate con il fornitore/artigiano stesso.

Art. 118. - **Assistenza abitazione - Istruzioni per la richiesta di Assistenza**
Le prestazioni di *Assistenza* devono essere richieste, direttamente ad *Axa Assistance* contattando il **Numero Verde 800.300.433** (dall'estero tel. +39.06.42.11.57.45) nel momento in cui si verifica il *Sinistro* o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro 3 giorni dal verificarsi del *Sinistro*.
Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare *AXA Assistance*, si invita a raccogliere i seguenti dati:
• prestazione richiesta e indirizzo dell'*Abitazione* assicurata;
• numero di *Polizza*;
• cognome e nome dell'*Assicurato*, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
• eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.
Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare assistenza immediatamente, l'*Assicurato* sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.
Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate in forma scritta.

B. InC@sa

Art. 119. - **InC@asa - Oggetto dell'assicurazione**
Le prestazioni di seguito riportate sono valide solo se è richiamata in *Polizza* la *Garanzia* B. InC@sa e se è stato pagato il relativo *Premio*:

1. Pronto Intervento Artigiano

Art. 120. - **Pronto intervento artigiano - Operatività della garanzia**
Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
a. mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
b. entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione

Nei casi previsti ai successivi punti a., b., c., d., e., *AXA Assistance* si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato entro **3 ore lavorative** (coerentemente con gli orari di attività dell'artigiano) dalla richiesta pervenuta in *Struttura Organizzativa* e 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Se, per cause indipendenti dalla *Struttura Organizzativa*, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, *AXA Assistance* si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'*Assicurato* fino al massimale previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione.
AXA Assistance si rende disponibile, su richiesta dell'*Assicurato*, al momento del *Sinistro*, a convenzionare l'artigiano locale di fiducia dell'*Assicurato* alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo temporaneamente il fornitore nel proprio *Network*. **In questo caso specifico non potranno essere garantite 3 ore lavorative come tempo massimo di intervento.**

a. Pronto Intervento di un idraulico

In caso di:
- *Allagamento* oppure infiltrazione nell'*Abitazione* in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature nei muri e nei pavimenti dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nell'*Abitazione* non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature nei muri e nei pavimenti di scarico dell'impianto idraulico;

la *Struttura Organizzativa* invierà presso l'*Abitazione* un idraulico convenzionato.
***AXA Assistance* prende a carico la spesa fino a concorrenza di € 300,00 per *Sinistro*, con massimo 2 *Sinistri* per anno assicurativo. Sono compresi nel Massimale di € 300,00 i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione, restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale l'eccedenza.**
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
- **su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;**
- **in caso di condominio, sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione;**
- **richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;**
- **per danni causati da gelo.**

b. Pronto Intervento di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'*Abitazione*, per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* invierà presso l'*Abitazione* un elettricista convenzionato.
***AXA Assistance* prende a carico la spesa fino a concorrenza di € 300,00 per *Sinistro*, con massimo 2 *Sinistri* per anno assicurativo. Sono compresi nel massimale di € 300,00 i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione, restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale eccedenza.**
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
- **in caso di condominio, sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'*Abitazione*;**
- **richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **a timers o apparecchiature similari.**

c. Pronto Intervento di un fabbro/falegname

Nei casi in cui:
- a seguito di *Furto*, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica, non sia possibile entrare nell'*Abitazione*;
- a seguito di *furto* o tentato *furto*, *Incendio*, esplosione scoppio la funzionalità della porta di accesso all'abitazione è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita.

La *Struttura Organizzativa* invierà presso l'*Abitazione* un fabbro o un falegname.
***AXA Assistance* prende a carico la spesa fino a concorrenza di € 300,00 per *Sinistro*, con massimo 2 *Sinistri* per anno assicurativo. Sono compresi nel massimale di € 300,00 i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione, restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale eccedenza.**
In caso di *furto*, tentato *furto*, l'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

d. Pronto Intervento di un vetraio/serrandista

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un vetraio/serrandista in caso di rottura di un vetro o di una serranda/persiana della porta d'ingresso o delle finestre dell'*Abitazione* a seguito di *Furto*, tentato *Furto* o atto vandalico, la *Struttura Organizzativa* invierà un vetraio/serrandista.
***AXA Assistance* prende a carico la spesa fino a concorrenza di € 300,00 per *Sinistro*, con massimo 2 *Sinistri* per anno assicurativo. Sono compresi nel massimale di € 300,00 i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale eccedenza.**

In caso di *furto*, tentato *Furto*, l'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

e. Pronto Intervento di un termoidraulico

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti presso l'*Abitazione*, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare un tecnico.
***AXA Assistance* prende a carico la spesa fino a concorrenza di € 300,00 per *Sinistro*, con massimo 2 *Sinistri* per anno assicurativo. Sono compresi nel massimale di € 300,00 i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.**

f. Pronto Intervento riparatore elettrodomestici

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un riparatore per guasti ad un elettrodomestico fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o per guasti non coperti dalla garanzia del produttore, la *Struttura Organizzativa* invierà un tecnico riparatore entro le 24 ore successive alla segnalazione. Di seguito l'elenco degli elettrodomestici in copertura:

Cappe
- Cappa a camino
- Cappa ad isola
- Cappa telescopica

Cucinare
- Fornello (piastra)
- Forno
- Forno a vapore
- Forno mini
- Micro-onde
- Piano cottura
- Piano cottura a induzione
- Piano cottura elettrico
- Piano cottura in vetroceramica

Lavare
- Asciugatrice
- Lavastoviglie
- Lavatrice

Raffreddare
- Cantina vini
- Congelatore
- Frigo

Al momento del *Sinistro* la *Struttura Organizzativa* valuterà l'opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti al punto 4. Estensione di Garanzia Elettrodomestici (purché ancora operativa, ovvero l'elettrodomestico abbia meno di 60 mesi).
***AXA Assistance* prende a carico la spesa fino a concorrenza di € 300,00 per *Sinistro*, con massimo 2 *Sinistri* per anno assicurativo, sono compresi nel massimale di € 300,00 i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale eccedenza.**

g. Pronto Intervento tecnico riparatore condizionatori

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un riparatore presso l'*Abitazione*, per guasti al condizionatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o per guasti non coperti dalla garanzia del produttore, la *Struttura Organizzativa* **invierà un tecnico riparatore entro le 24 ore successive alla segnalazione.**
Al momento del *Sinistro* la *Struttura Organizzativa* valuterà l'opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti al punto 4. Estensione di Garanzia Elettrodomestici (purché ancora operativa, ovvero il condizionatore abbia meno di 60 mesi).
***AXA Assistance* prende a carico la spesa fino a concorrenza di € 300,00 per *Sinistro*, con massimo 2 *Sinistri* per anno assicurativo. Sono compresi nel massimale di € 300,00 i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale eccedenza.**

h. Pronto Intervento tecnico specializzato in disinfestazione

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un servizio di disinfestazione presso l'*Abitazione* (blatte, ratti, zanzare a titolo esemplificativo) la *Struttura Organizzativa* invierà un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.
***AXA Assistance* prende a carico la spesa fino a concorrenza di € 500,00 euro per *Sinistro*, con massimo 1 *Sinistro* per anno assicurativo. Sono compresi nel massimale di 500,00 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + i costi relativi all'uso del materiale necessario alla disinfestazione.**
Sono escluse tutte le richieste di disinfestazione la cui origine non sia da attribuire alla singola *Abitazione* e che siano piuttosto di pertinenza condominiale.

i. Servizio Canal Jet e Assistenza alle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo

Qualora, presso l'*Abitazione*, si verifichi l'intasamento di una delle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo (pluviali, grondaie ecc.) che servono l'*Abitazione* e tale problema non può essere risolto senza intervento di un tecnico, la *Struttura Organizzativa* organizza l'*Assistenza* per l'eliminazione dell'intasamento.
***AXA Assistance* prende a carico la spesa fino a concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, con massimo 1 *Sinistro* per anno**

assicurativo. Sono compresi nel massimale di € 500,00 i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + i costi relativi all'uso del materiale necessario alla risoluzione dell'intasamento, restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale eccedenza.

j. Ripristino dell'abitabilità

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Furto*, tentato *Furto*, *incendio*, esplosione, scoppio o *Allagamento* dell'*Abitazione*, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'abitabilità, la *Struttura Organizzativa* provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

***AXA Assistance* terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di € 500,00 per *Sinistro* con massimo 1 *Sinistro* per anno assicurativo. In caso di *Furto* o tentato *Furto*, l'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.**

k. Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'Abitazione

Qualora a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'*Abitazione* e del relativo Contenuto, ***AXA Assistance* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo *AXA Assistance* a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di € 500,00 per *Sinistro* con massimo 1 *Sinistro* per anno assicurativo.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;

b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione.

La prestazione non è dovuta:

- **per il punto a) a seguito di guasti o otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc), o seguito di rottura delle tubature esterne dell'abitazione, o negligenza dell'*Assicurato*, o interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- **per il punto b) a seguito di tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.**

l. Trasloco definitivo

Qualora, a seguito di **Furto**, tentato *Furto*, *Incendio*, esplosione, scoppio o *Allagamento*, l'*Abitazione* sia divenuta obiettivamente inagibile, *AXA Assistance* provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'*Assicurato*.

***AXA Assistance* terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 1.500,00 per *Sinistro*, con massimo 1 *Sinistro* per anno assicurativo, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal *Sinistro*.**

m. Viaggio imprevisto (Prestazione valida ad oltre 100 km dall'Abitazione)

Qualora, a seguito di *Furto*, tentato *Furto*, *Incendio*, esplosione, scoppio o *Allagamento*, si renda indispensabile un viaggio immediato dell'*Assicurato* e di eventuali *familiari* e/o conviventi presso l'*Abitazione*, *AXA Assistance* provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).

***AXA Assistance* terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di € 300,00 per *Sinistro*, con massimo 1 *Sinistro* per anno assicurativo.**

Qualora l'*Assicurato* decida di utilizzare una vettura privata per raggiungere l'*Abitazione* colpita, *AXA Assistance* potrà rimborsare le spese relative ai pedaggi e al costo del carburante necessari per l'arrivo a destinazione e ritorno, fino ad un massimo di € 300,00, con massimo 1 *Sinistro* per anno assicurativo. In questo ultimo caso, *AXA Assistance* potrà richiedere all'*Assicurato* tutta la documentazione atta a comprovare il *Sinistro*.

In caso di rientro da un viaggio in corso, l'esposizione di *AXA Assistance* deve intendersi complementare alle spese che l'*Assicurato* avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò l'*Assicurato* dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. *AXA Assistance* si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'*Assicurato* sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad *AXA Assistance*.

n. Sistemazione provvisoria d'emergenza

Qualora, in seguito di *Furto*, tentato *Furto*, *Incendio*, esplosione, scoppio o *Allagamento*, l'*Abitazione* sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la *Struttura Organizzativa* provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all'*Abitazione*.

***AXA Assistance* terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al *Sinistro*, per l'*Assicurato* ed eventuali *Familiari* conviventi, sino ad un massimo di € 300,00 per *Sinistro*, con massimo 1 *Sinistro* per anno assicurativo.**

o. Pronto Intervento guardia giurata

Qualora a seguito di *Furto*, tentato *Furto*, *Incendio*, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni all'interno dell'*Abitazione*, *AXA Assistance* organizzerà la vigilanza dell'*Abitazione* mediante istituti di vigilanza.

Tale servizio verrà prestato per un periodo massimo di 8 ore entro le 24 ore successive al verificarsi del *Sinistro*, e con un massimo di 2 *Sinistri* per anno assicurativo.

L'invio della guardia giurata verrà programmato in base alle esigenze dell'*Assicurato* nei limiti sopra indicati.

p. Auto sostitutiva a seguito di Furto

Qualora l'*Assicurato* subisca il *Furto* dell'autoveicolo di proprietà custodito nel box o garage pertinente all'*Abitazione* e qualora ne sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti del luogo, *AXA Assistance* metterà a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc **per un periodo massimo di 3 giorni a chilometraggio illimitato da utilizzare entro i 15 giorni successivi al *Sinistro*, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.**

La prestazione è a carico di *AXA Assistance* per massimo 1 *Sinistro* per anno assicurativo con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi e multe. La prestazione potrà essere garantita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, che in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito.

q. Pronto Intervento di un agente di sicurezza

In caso di *Furto* o tentato *Furto* nell'*Abitazione*, l'*Assicurato* può contattare la *Struttura Organizzativa* per richiedere l'invio di un agente di sicurezza.

L'agente di sicurezza è una guardia di sicurezza privata in possesso di un titolo di Polizia rilasciato dallo Stato, in base al quale è autorizzato ad esercitare attività di sorveglianza e vigilanza a tutela di beni, mobili e immobili, appartenenti a persone fisiche e/o enti pubblici oppure privati, svolge pertanto attività legata alla sicurezza: piantonaggio, accompagnamento, bodyguard ecc.

Su richiesta dell'Assicurato si recherà sul posto e verificherà se esistono segni di effrazione e/o di presenza umana o animale dall'esterno dell'*Abitazione*.

Se viene constatata un'effrazione, l'agente di sicurezza valuta la situazione e il tipo di intervento più appropriato (es. verifica che l'*Abitazione* sia stata effettivamente violata, verifica la presenza di rischi o pericoli per l'assicurato e i *Familiari*, eventualmente accompagna all'interno dell'*Abitazione* l'*Assicurato* in assenza di rischi effettivi).

L'agente di sicurezza in nessun caso si sostituirà alle forze dell'ordine ma ne richiederà l'intervento (contattando le forze dell'ordine) per quanto di loro competenza (es. verbalizzazione della effrazione/furto, intervento per minacce a persone).

***AXA Assistance* sosterrà le spese relative all'invio di un agente di sicurezza per un massimo di 2 *Sinistri* per anno assicurativo.**

Qualsiasi ulteriore richiesta da parte dell'*Assicurato* per l'intervento di un agente di sicurezza sul luogo dell'*Abitazione* sarà a carico dell'*Assicurato* stesso; in tal caso le spese di spostamento di tale agente gli saranno comunicate in occasione della sua richiesta e gli saranno fatturate dopo l'intervento. L'*Assicurato* si impegna a pagarne l'importo al ricevimento della fattura corrispondente.

Tale servizio verrà prestato entro mezz'ora dal verificarsi del *Sinistro*, salvo forza maggiore e in ogni caso nel minor tempo possibile per la gestione dell'emergenza.

r. Consulenza veterinaria d'urgenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti, in caso di *Infortunio* o *Malattia* improvvisa del proprio *Animale domestico*, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la *Struttura Organizzativa* per ottenere consulenza telefonica veterinaria.

La *Struttura Organizzativa* non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.

s. Informazioni veterinarie (prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'*Animale domestico* relativamente ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari;
- farmacie veterinarie;
- formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
- informazioni su residenze e alberghi per Animali domestici in Italia;
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'estero;
- obbligatorietà delle vaccinazioni per l'espatrio.

t. Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati

La Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo ed il recapito telefonico di uno o più artigiani o fornitori, quali:

- idraulici;
- elettricisti;
- fabbri/falegnami;
- vetrai/serrandisti;
- termoidraulici;
- riparatori di elettrodomestici e condizionatori;
- tecnici specializzati in disinfestazione;
- tecnici del Servizio Canaljet;
- società specializzate in asciugatura dell'Abitazione;
- società specializzate in traslochi;
- guardie giurate;
- agenti di sicurezza.

La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'*Assicurato* e alla disponibilità del *Network*.
L'Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà, al momento del contatto con l'artigiano, richiedere un preventivo di spesa.
Resta inteso che tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'*Assicurato* così come da lui preventivamente concordate con l'artigiano stesso.

Art. 121. - **Pronto intervento artigiano - Istruzioni per la richiesta di Assistenza**

Le prestazioni di *Assistenza* devono essere richieste, direttamente ad *Axa Assistance* contattando il Numero Verde 800.300.433 (dall'estero tel. +39.06.42.11.57.45) nel momento in cui si verifica il *Sinistro* o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro 3 giorni dal verificarsi del *Sinistro*.
La *Struttura Organizzativa* è a disposizione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, per fornire immediatamente *Assistenza*.
Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare Axa Assistance, si invita a raccogliere i seguenti dati:
- prestazione richiesta e indirizzo dell'Abitazione;
- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata.

2. Assistenza medica d'urgenza

Art. 122. - **Assistenza medica d'urgenza - Operatività della garanzia**

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
- **nel territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;**
- **a favore dell'*Assicurato* e del suo *Nucleo Familiare* con costi a carico di *AXA Assistance* entro il limite di 2 *Sinistri*, durante ciascun anno di validità della copertura;**
- **a favore degli ospiti presso l'*Abitazione* entro il limite di 1 sinistro, durante ciascun anno di validità della copertura;**
- **mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;**
- **senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *Sinistro*;**
- **entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di prestazione di *Assistenza*.**

a) Consulto medico telefonico

La *Struttura Organizzativa*, attiva 24 ore su 24 ore, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a *Infortunio* o *Malattia* improvvisa. Il servizio medico della *Struttura Organizzativa*, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'*Assicurato* o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
  - reperimento dei mezzi di soccorso;
  - reperimento di medici generici e specialisti;
  - localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
  - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
  - esistenza e reperibilità di farmaci.

La *Struttura Organizzativa* non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'*Assicurato* in condizione di ottenere quanto necessario.

b) Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della *Struttura Organizzativa* giudichi

necessaria e non rinviabile una visita medica dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* invierà un medico generico convenzionato sul posto.
La prestazione viene fornita con costi a carico di *AXA Assistance*.
Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, *AXA Assistance* organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'*Assicurato* presso il centro di primo soccorso più vicino all'*Abitazione* e senza costi a suo carico.
Resta inteso che in caso di emergenza la *Struttura Organizzativa* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

c) Consulto medico specialistico pediatrico
Qualora l'*Assicurato* non riesca a reperire il proprio specialista di fiducia e abbia necessità di valutare urgentemente lo stato di salute di un minore presente nell'*Abitazione*, in seguito a *Infortunio* o *Malattia* improvvisa, potrà contattare direttamente il servizio medico della *Struttura Organizzativa* per richiedere una consulenza pediatrica.
I collegamenti telefonici si intendono limitati a 2 volte l'anno per *Assicurato*. Qualora non fosse possibile reperire immediatamente il medico specialista, l'Assicurato verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Art. 123. - **Assistenza medica d'urgenza - Istruzioni per la richiesta di Assistenza**
Le prestazioni di *Assistenza* devono essere richieste, direttamente ad *Axa Assistance* contattando il Numero Verde 800.300.433 (dall'estero tel. +39.06.42.11.57.45) nel momento in cui si verifica il Sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro 3 giorni dal verificarsi del Sinistro.
La *Struttura Organizzativa* è a disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, per fornire immediatamente *Assistenza*.
Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare Axa Assistance, si invita a raccogliere i seguenti dati:
- prestazione richiesta e indirizzo dell'Abitazione;
- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata.

3. Assistenza domiciliare

Art. 124. - **Assistenza domiciliare - Operatività della garanzia**
Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
- **nel territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.**
- **mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;**
- **con costi a carico di AXA Assistance entro il limite di 2 Sinistri, durante ciascun anno di validità della copertura;**
- **senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;**
- **entro il limite del Massimale previsto per ciascun tipo di Prestazione di Assistenza.**

a) Invio collaboratrice domestica
Qualora l'*Assicurato* versi in condizione di temporanea inabilità, per *Infortunio* o *Malattia* comprovata da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* di reperire ed inviare presso l'*Abitazione* una collaboratrice per il disbrigo delle faccende domestiche.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 48 ore.
***AXA Assistance* terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di € 40,^{00} per giorno fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi per *Sinistro*.**

b) Invio badante
Qualora l'*Assicurato* versi in condizione di temporanea inabilità per *Infortunio* o *Malattia* comprovata da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* di reperire ed inviare presso l'*Abitazione* una badante che possa fornire assistenza durante la giornata per lo svolgimento delle normali attività quotidiane: alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, cucinare, fare la spesa e piccole commissioni.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 48 ore.
***AXA Assistance* terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di € 50,^{00} per giorno fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi per *Sinistro*.**

c) Invio baby sitter
Qualora l'*Assicurato* versi in condizione di temporanea inabilità per *Infortunio* o *Malattia* e non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, dei propri figli minori di anni 12, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* di reperire ed inviare presso l'*Abitazione* una baby sitter.
La prestazione è fornita con un preavviso di 48 ore.
***AXA Assistance* terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 giorni per *Sinistro* e 4 ore per giorno.**
Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, *AXA Assistance* rimborserà, a seguito di presentazione

di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di € 200,00 per *Sinistro*. L'*Assicurato* dovrà comunque contattare preventivamente la *Struttura Organizzativa*.

d) Invio pet sitter

Qualora l'*Assicurato* versi in condizione di temporanea inabilità per *Infortunio* o *Malattia* e non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, del proprio *Animale domestico*, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* di reperire ed inviare presso l'*Abitazione* un pet sitter che presterà *Assistenza* all'*Animale domestico*.
La prestazione è fornita con un preavviso di 48 ore.
***AXA Assistance* terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di € 150,00 per *Sinistro*. Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, *AXA Assistance* rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di € 180,00 per *Sinistro*. L'*Assicurato* dovrà comunque contattare preventivamente la *Struttura Organizzativa*.**

e) Invio spesa a casa

Qualora l'*Assicurato* versi in condizione di temporanea inabilità per *Infortunio* o *Malattia* comprovata da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* di effettuare la consegna al proprio domicilio di generi alimentari e non, di prima necessità. **La prestazione è a carico di *AXA Assistance* per massimo 1 consegna presso l'*Abitazione* per anno assicurativo.**
La *Struttura Organizzativa* invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna entro le 12 ore successive.
La prestazione è fornita con un preavviso di 48 ore.
***AXA Assistance* terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo della spesa resta a carico dell'*Assicurato*.**

f) Disbrigo delle quotidianità

Qualora l'*Assicurato* versi in condizione di temporanea inabilità per *Infortunio* o *Malattia* comprovata da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* l'invio di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze amministrative).
La *Struttura Organizzativa* invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e di quanto necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso di 48 ore.
***AXA Assistance* terrà a proprio carico esclusivamente il costo del personale incaricato entro il limite di € 150,00 per Sinistro.**

Art. 125. - **Assistenza domiciliare - Istruzioni per la richiesta di Assistenza**

Le prestazioni di *Assistenza* devono essere richieste, direttamente ad *Axa Assistance* contattando il Numero Verde 800.300.433 (dall'estero tel. +39.06.42.11.57.45) nel momento in cui si verifica il *Sinistro* o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo 3 giorni dal verificarsi del *Sinistro*.
La Struttura Organizzativa è a disposizione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, per fornire immediatamente *Assistenza*.
Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare *Axa Assistance*, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'Abitazione;
- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata.

4. Estensione di Garanzia Elettrodomestici

Art. 126. - **Estensione di garanzia elettrodomestici - Operatività della garanzia**

La copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'*Assicurazione*.
Qualora la riparazione sul posto non sia possibile, *Axa Assistance* provvederà al trasporto del bene presso un centro autorizzato.
Se la riparazione non fosse possibile o il suo costo fosse superiore al valore dell'elettrodomestico, si provvederà all'*Indennizzo*, decurtando il prezzo d'acquisto indicato sullo scontrino (ricevuta o fattura) del 1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene e la data del *Sinistro* fino ad un limite massimo del 50%. Si specifica che l'*Indennizzo* sarà calcolato sul prezzo d'acquisto comprensivo di IVA indicato sullo scontrino.

AXA Assistance procederà all'invio di un tecnico specializzato presso l'*Abitazione* se l'*Assicurato* necessiti di un riparatore per guasti agli elettrodomestici.

La seguente garanzia è operante per gli elettrodomestici presenti nell'*Abitazione* che soddisfino i seguenti requisiti:
a) uso esclusivamente domestico o personale;

b) prezzo di acquisto di almeno € 150,00 e fino a € 2.500,00;
c) acquistato in un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure tramite un sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia;
d) garanzia originale di almeno 24 mesi;
e) data di acquisto superiore a 24 mesi e inferiore a 60 mesi.

ed individuati nel seguente elenco:

APPARECCHI AUDIOVISIVI
- Televisori
- TV LCD, Schermo al plasma
- TV Led
- Televisione - Smart TV
- Decoder HDVT
- Home Cinema

DVD & Video
- Lettore Blue Ray e DVD
- Registratore Digitale
- Lettore DVD portatile
- Registratore DVD
- Video Telefono
- Videoregistratore
- Videoproiettore

HI FI
- Audio Media Player
- Lettore CD
- Amplificatore
- Giradischi
- Sintonizzatore
- Altoparlanti
- Cuffie Audio
- Altoparlanti Hi Fi

Piccoli Elettrodomestici Audio
- Piattaforma Docking station MP3 / Ipod
- Radio portatile
- Radio,Lettore musicassette / CD portatile
- Altoparlanti portatili
- Minidisc
- Radiosveglia

ELETTRODOMESTICI

Grandi Elettrodomestici

Raffreddare
- Frigo
- Congelatore
- Cantina vini

Lavare
- Asciugatrice
- Lavastoviglie
- Lavatrice

Cucinare
- Piano cottura
- Piano cottura elettrico
- Piano cottura a induzione
- Piano cottura vetroceramica
- Forno
- Forno a vapore
- Micro-onde
- Forno Mini
- Fornello (Piastra)

Cappe
- Cappa ad isola
- Cappa a camino
- Cappa telescopica

Aria Condizionata
- Condizionatore
- Ventilatore

Piccoli Elettrodomestici

Cucinare
- Scaldavivande
- Macchina per il Pane
- Macchina Espresso
- Mixer, Robot Cucina

Altro
- Battitappeto
- Robot per le pulizie
- Aspirapolvere
- Pulitore a vapore
- Ferro da stiro
- Macchina da cucire
- Aspirapolvere portatile
- Umidificatore
- Deumidificatore
- Purificatore dell'aria

Cura della Persona
- Coperta elettrica
- Phon
- Arricciacapelli, Piastra capelli
- Spazzola elettrica
- Rasoio elettrico
- Spazzolino elettrico
- Bilancia pesapersone

Fitness
- Ellittica
- Stazioni fitness
- Tapis roulant
- Poltrona massaggiante
- Pedana vibrante
- Solarium/ lettino solare
- Cyclette

Art. 127. - **Estensione di garanzia elettrodomestici - Esclusioni**

Sono esclusi dal presente punto 4. Estensione di garanzia elettrodomestici:

1. **il danno accidentale;**
2. **i beni privi della garanzia originale del fabbricante valida in Italia;**
3. **i beni non acquistati come nuovi o modificati, ricostruiti o ristrutturati;**
4. **le spese di installazione o ricostruzione o modifica di un bene;**
5. **le spese di pulizia, compreso a titolo puramente esemplificativo, filtri per lavatrici, video e cassette;**
6. **i costi sostenuti per lo smaltimento dei beni;**
7. **i beni utilizzati per scopi commerciali;**
8. **il danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;**
9. **il costo dell'uscita del fornitore e dell'eventuale intervento laddove la ditta di riparazione autorizzata non possa trovare alcun difetto nel bene;**
10. **la corrosione da ruggine dovuta all'invecchiamento dell'elettrodomestico;**
11. **il danneggiamento da cattivo utilizzo o negligenza;**
12. **i danni causati da fulmini, temporali o inondazioni;**
13. **le spese dovute a riparazioni eseguite da ditte non autorizzate dalla *Struttura Organizzativa*;**
14. **gli eventuali costi diversi da quelli specificatamente coperti dalla garanzia originale del fabbricante;**
15. **il rimborso di eventuali spese per interventi effettuate dal fabbricante in relazione a verifiche di funzionamento, ispezioni o installazioni di routine.**

Art. 128. - **Estensione di garanzia elettrodomestici - Cosa fare in caso di *Sinistro***

In caso di guasto è necessario contattare la *Struttura Organizzativa*, al Numero Verde 800.300.433 (dall'estero tel. +39.06.42.11.57.45), fornendo il nome dell'*Assicurato*, il marchio e il modello dell'elettrodomestico e la data in cui si

è verificato il guasto. L'*Assicurato* dovrà fornire alla *Struttura Organizzativa* la ricevuta e/o lo scontrino e/o la garanzia (anche in fotocopia) o qualunque altra documentazione rilasciata dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d'acquisto dell'elettrodomestico, in assenza di tale certificazione l'*Assicurato* potrà documentare l'acquisto esibendo l'estratto conto di carta di credito/estratto conto bancario corredato di dettagli che permettano di identificare comunque anche la data di acquisto e il tipo di bene acquistato.
La *Struttura Organizzativa*, una volta verificato che l'elettrodomestico è effettivamente coperto, procederà all'invio di un riparatore presso l'*Abitazione*.
In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate da *Axa Assistanc*e non saranno rimborsate

5. Assistenza Informatica

Art. 129. - **Assistenza informatica - Operatività della garanzia**

La copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'*Assicurazione*.
Nei casi previsti ai successivi punti a., b., c., *Axa Assistanc*e si obbliga a prestare supporto informatico con le modalità sotto riportate.
La *Struttura Organizzativa* è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, per fornire *Assistenza*.
L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, verrà organizzato entro un massimo di 8 ore lavorative.
***Axa Assistance* potrà effettuare solo gli interventi di *Assistenza in remoto* e di *Assistenza tecnica a domicilio* che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore.**
***Axa Assistance* potrà prendere a carico solo gli interventi di *Assistenza in remoto* e di *Assistenza tecnica a domicilio* che vengano effettuati su *Apparati Digitali "Home"* e su *Apparati Digitali "Mobile"* provvisti di software open source o provvisti di regolare licenza.**
***AXA Assistance* prende a carico massimo 2 interventi per anno assicurativo sugli *Apparati Digitali "Home"* e 2 interventi per anno assicurativo sugli *Apparati Digitali "Mobile"*.**

a) Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Home" e dell'Apparato Digitale "Mobile"
Qualora l'*Assicurato*, a causa di malfunzionamento del proprio *Apparato Digitale*, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarlo, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.
In questa fase preliminare, la *Struttura Organizzativa* effettuerà con l'*Assicurato* un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'*Assicurato* si trova in prossimità dell'apparato digitale per il quale chiede supporto, la *Struttura Organizzativa* chiederà all'*Assicurato* di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che l'apparato non è alimentato correttamente.
Se le verifiche della *Struttura Organizzativa* non sono sufficienti a risolvere il problema, l'*Assicurato* verrà trasferito telefonicamente alla *Piattaforma Digitale* che fornirà l'*Assistenza da remoto*, supportando l'*Assicurato* nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, o mail, avvalendosi eventualmente anche di *Cobrowsing* per intervenire direttamente sul dispositivo, o *Videobrowsing* per vedere direttamente il dispositivo.
A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante.
Qualora anche l'*Assistenza* da remoto sia inconcludente o l'*Assicurato* non riesca a fornire all'operatore della *Piattaforma Digitale* il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'*Apparato Digitale*, la *Piattaforma Digitale*, in accordo con la *Struttura Organizzativa*, invierà presso l'*Abitazione* dell'*Assicurato* un tecnico specializzato (*Assistenza tecnica a domicilio*).
***AXA Assistance* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.**
L'Assicurato si impegna e si rende disponibile a collaborare con la *Struttura Organizzativ*a per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad *Apparato Digitale* rotto a causa di *Danno* accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).
Se il tecnico specializzato, in fase di *Assistenza* vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'*Assicurato*, il costo del servizio di *Assistenza tecnica a domicilio* verrà interamente addebitato all'*Assicurato*.

b) Ripristino dell'operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale "Home")
Qualora l'*Assicurato* a causa di malfunzionamento della propria *Rete Domestica* necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.
In questa fase preliminare, la *Struttura Organizzativa* effettuerà con l'*Assicurato* un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'*Assicurato* si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, la *Struttura Organizzativa* chiederà all'*Assicurato* di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.

Se le verifiche della *Struttura organizzativa* non fossero sufficienti a risolvere il problema, l'*Assicurato* verrà trasferito telefonicamente alla *Piattaforma Digitale* che fornirà l'*Assistenza* da remoto, supportando l'*Assicurato* nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, o mail, avvalendosi eventualmente anche di *Cobrowsing* per intervenire direttamente sul dispositivo, o *Videobrowsing* per vedere direttamente il dispositivo o lo spettrometro per verificare la situazione della connessione Wi-fi domestica.
A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Domestica. Qualora anche l'*Assistenza* da remoto sia inconcludente o l'*Assicurato* non riesca a fornire all'operatore della *Piattaforma Digitale* il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la *Piattaforma Digitale* in accordo con la *Struttura Organizzativa* invierà presso l'*Assicurato* un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio). *AXA Assistance* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.
L'*Assicurato* si impegna e si rende disponibile a collaborare con la *Struttura Organizzativa* per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad *Apparato Digitale* rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).
Se il tecnico specializzato, in fase di *Assistenza* vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'*Assicurato*, il costo del servizio di *Assistenza tecnica a domicilio* verrà interamente addebitato all'*Assicurato*.

c) Intervento a seguito di virus (sull'*Apparato Digitale "Home"* e sull'*Apparato Digitale "Mobile"*)
In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'*Assicurato* necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.
In questa prima fase, avuta conferma che l'*Assicurato* sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla *Struttura Organizzativa* alcuni controlli basilari propedeutici all'assistenza vera e propria.
L'Assicurato verrà quindi trasferito telefonicamente alla *Piattaforma Digitale* che fornirà l'*Assistenza* da remoto, supportando l'Assicurato nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, o mail, avvalendosi eventualmente anche di *Cobrowsing* per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine verrà inviato all'*Assicurato* (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Domestica.

Art. 130. - **Assistenza informatica - Esclusioni**

In relazione al presente punto 5. Assistenza Informatica, *AXA Assistance* non è tenuta a fornire prestazioni o *Indennizzi* per tutti i *Sinistri* provocati o dipendenti da:

- **mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;**
- **qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;**
- **impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);**
- **interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;**
- **apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus;**
- **dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;**
- **dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);**
- **malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa;**
- **centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali;**
- **malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;**
- **malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;**
- **Danno accidentale.**

Art. 131. - **Assistenza informatica - Istruzioni per la richiesta di Assistenza**

Le prestazioni di *Assistenza Informatica* devono essere richieste, direttamente ad *Axa Assistance* contattando il Numero Verde 800.300.433 (dall'estero tel. +39.06.42.11.57.45) nel momento in cui si verifica il *Sinistro*.
La Struttura Organizzativa è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali per fornire immediatamente *Assistenza*.
Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare *Axa Assistance*, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'Abitazione;
- numero di Polizza;

- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

6. Check Up Casa

Art. 132. - **Check Up Casa - Operatività della garanzia**

A decorrere dalla stipula della *Polizza*, l'*Assicurato* può chiedere, per l'*Abitazione*, il controllo di conformità dell'impianto elettrico, oppure dell'impianto di gas-riscaldamento, effettuato da fornitori convenzionati. **Il controllo potrà essere ripetuto ogni 3 anni assicurativi, per tutta la durata del contratto, purché la presente *Garanzia* InC@sa sia in vigore.**
Sono previsti i seguenti controlli:

Impianto Elettrico	Impianto Gas-Riscaldamento
• Controllo messa a terra con tester o pinza amperometrica • Controllo telaio porta frutti a norma • Controllo scatola elettrica porta telaio a norma • Controllo contatore elettrico a norma e non rileva anomalie; controllo amperaggio sensibilità termica (no strumenti di misurazione, info viene letta sul contatore) • Controllo quadro elettrico; verifica salvavita e presenza differenziale magnetotermico funzionante per protezione da corto circuiti; verifica fili elettrici a norma; deve avere 2 valori: 10 Amp per la parte luci e 16 Amp per la parte prese • Controllo 3 scatole elettriche; verifica che i fili siano tipo IMQ e le prese di sezione dei cavi di 2.5mm; verifica impianto di tipo sfilabile	• Controllo valvole a norma UNICIGE 7129 • Controllo tubo di uscita del contatore gas a norma • Controllo esistenza all'uscita del contatore di valvola che gestisce sia la valvola piano cottura che valvola sotto la caldaia o scaldabagno che devono essere di tipo IMQ o UNICIGE • Controllo tubo che dalla valvola porta il gas al piano cottura • Controllo che gli elettrodomestici siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea • Per il riscaldamento: controllo idoneità della caldaia in base alla tipologia e all'ubicazione della stessa (A – canna aperta senza canna fumaria, B – camera aperta con canna fumaria a tiraggio naturale, C – camera chiusa con canna fumaria a tiraggio forzato) • Controllo scarico fumi solo in caso di scaldabagno a gas con tester che rileva i fumi di gas • Misurazione pressione Gas con tester che rileva pressione scaldabagno a gas

Al termine del Check up Casa sarà rilasciata una dichiarazione sullo stato dell'impianto controllato, rilevando le eventuali «non conformità» e indicando l'azione da intraprendere al fine di sanarle. *AXA MPS Danni e la Struttura Organizzativa* non verranno a conoscenza degli esiti del Check up Casa.
Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare *Axa Assistance*, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione;
- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più prestazioni di Assistenza, *Axa Assistance* non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XIV - Assistenza e Servizi

Art. 133. - **Sezione XIV Assistenza e Servizi - Esclusioni comuni**

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

a. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
b. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
c. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
d. atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
e. stato di ebrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
f. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
g. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 100° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un Paese in pace alla sua partenza);
h. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idro-sci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio.

AXA MPS Danni non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali *Danni* da questi provocati.
AXA MPS Danni non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla *Struttura Organizzativa*, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di *AXA Assistance*.
Nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da *AXA Assistance* in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto.
Nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da *Axa Assistance* per *Sinistri* che abbiano interessato le parti comuni dell'*Abitazione*.
AXA Assistance non assume responsabilità per *Danni* conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore.
Per le Prestazioni di assistenza all'*Abitazione*, nei casi in cui non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance* che è stata anche in questo caso preventivamente contattata. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Struttura.

Art. 134. - **Limitazione del servizio - Estensione territoriale**

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i *Sinistri* avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Art. 135. - **Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art. 136. - **Effetto, durata e disdetta del contratto**

Fermi i termini di *Carenza* di cui agli Artt. 17 e 28 - **"Termini di carenza"**, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, a parziale deroga dell'art.1901 c.c., in senso più favorevole al *Contraente*, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 21°, anzichè il 15°, giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c. Il contratto stipulato con la formula del tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra parte **almeno 30 giorni** prima della scadenza, se di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente.
Nel caso in cui il pagamento del *Premio* o delle successive rate di *Premio* avvenga con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di *Carenza* di cui agli Artt. 17 e 28 - "**Termini di carenza**" vengono conteggiati a far data dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento.

Art. 137. - **Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza**

Fermo il disposto dell'Art. 136 - **"Effetto, durata e disdetta del contratto"**, qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, *AXA MPS Danni* si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto, se non rifiutate dal Contraente, dalle ore 24 della conclusione del contratto a titolo gratuito.
Il contratto a titolo oneroso per il Contraente si considera concluso alle ore 24 del giorno dell'addebito della prima rata del premio.
Il Contraente ha comunque facoltà di recedere nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio o esercitare la disdetta comunicando ad *AXA MPS Danni* la propria volontà, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata;
- rivolgendosi telefonicamente allo Smart Center di *AXA MPS Danni* attraverso il numero verde dedicato 800 231 187 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta.

In caso di recesso *AXA MPS Danni* rimborsa al *Contraente* l'eventuale *Premio* addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei *Premi*.

Art. 138. - **Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 139. - **Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o i *Beneficiari* sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono ad *AXA MPS Danni*, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Art. 140. - **Aggravamento del rischio**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta a *AXA MPS Danni* di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da *AXA MPS Danni* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 141. - **Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio *AXA MPS Danni* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione del *Contraente*, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 142. - **Esagerazione dolosa del danno**

In relazione alla Linea Patrimonio, l'*Assicurato* che aumenta volutamente l'ammontare del *Danno*, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del *Sinistro* o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o *Scippo*, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 143. - **Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, le *Parti*, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di **almeno 30 giorni**.
In caso di recesso esercitato da *AXA MPS Danni*, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 144. - **Riduzione dei capitali assicurati**

In caso di *Sinistro*, i *Capitali assicurati* con le singole *Garanzie* di *Polizza* ed i relativi limiti di *Indennizzo*, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del *Premio*.
Qualora a seguito del *Sinistro* stesso *AXA MPS Danni* decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del *Premio*, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 145. - **Clausola di vincolo**

La presente clausola è operante se è stata indicata in *Polizza* la Banca vincolataria. Le *Garanzie* **Incendio del Fabbricato** e **Incendio del Fabbricato base** si intendono vincolate a favore del soggetto creditore per il mutuo ipotecario, per cui in caso di *Sinistro*, non sarà fatto luogo al pagamento dell'*Indennizzo* all'*Assicurato* senza il preventivo consenso ed il concorso dell'Istituto Mutuante il quale, quando lo chiederà, avrà senz'altro diritto, per patto espresso, a riscuotere l'*Indennizzo* stesso imputandolo a totale o parziale estinzione del suo credito. Nel caso di mancato pagamento del *Premio* da parte dell'*Assicurato*, *AXA MPS Danni* ne darà comunicazione inviando l'avviso del *Premio* scaduto al suddetto Istituto Mutuante il quale potrà provvedere al relativo versamento. Similmente non potranno aver luogo diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto, senza il consenso del suddetto Istituto Mutuante.

Art. 146. - **Cambiamento dell'abitazione**

In caso di variazione di residenza (risultante dal certificato anagrafico relativo) e/o di cambiamento dell'*Abitazione* indicata in *Polizza*, il *Contraente* deve comunicarlo per iscritto ad *AXA MPS Danni*, **entro le ore 24.00 del 30° giorno** dalla data della variazione; analoga comunicazione è dovuta a seguito di cambiamento di proprietà dell'*Abitazione* indicata. Decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le *Garanzie* rimangono sospese fino a quando il *Contraente* ne abbia dato notizia per iscritto ad *AXA MPS Danni*, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

Art. 147. - **Validità territoriale**

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole coperture, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 148. - **Colpa grave**

L'assicurazione è efficace, salvo che per le *Garanzie* **Furto e rapina** ed **Energie rinnovabili all risks**, anche per i *Danni* determinati da colpa grave dell'*Assicurato*; per tutte le *Garanzie*, l'assicurazione è efficace per i *Sinistri* cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di Legge.

Art. 149. - **Buona fede**

L'omissione della comunicazione, da parte del *Contraente*, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio successiva alla stipulazione della presente *Polizza*, non pregiudica il diritto al risarcimento dei *Danni*, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il *Contraente* avrà l'obbligo di corrispondere alla *AXA MPS Danni* il maggior *Premio* proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 150. - **Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza**

Gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 151. - **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.
Il *Contraente*, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.
Sarà cura di *AXA MPS Danni* l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del *Contraente*.
In caso di omessa comunicazione, *AXA MPS Danni* avrà diritto di rivalsa sul *Contraente* per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 152. - **Altre assicurazioni**

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c. Limitatamente ad altre *Polizze* infortuni, il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali assicurazioni infortuni stipulate da altri a favore degli stessi. Per tutte le altre coperture, *AXA MPS Danni*, **entro 60 giorni** dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 153. - **Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo quanto espressamente previsto alle singole *Garanzie*, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo *AXA MPS Danni* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole *Garanzie*.

Art. 154. - **Foro competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Art. 155. - **Legge applicabile**

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 156. - **Rinvio alle norme di Legge – Glossario**

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione ed inserito nella Nota Informativa. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 157. - **Operatività ed efficacia delle garanzie Terremoto e Alluvione**

a. Carenza

Le *Garanzie* **Terremoto** decorrono a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione nel caso in cui, nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto della *Polizza*, si sia verificato un evento sismico di magnitudo uguale o superiore a 3,5 della scala Richter verificatosi nel comune dove è ubicato il rischio assicurato.
Qualora la presente *Polizza* sia stata emessa in sostituzione di altra *Polizza* con *AXA MPS Danni*, riguardante gli stessi beni assicurati ed identiche *Garanzie*, gli anzidetti termini operano:

- dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla *Polizza* precedente, per le prestazioni, i capitali ed i Massimali da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della *Garanzia*, di cui alla presente *Polizza*, limitatamente ai maggiori *Capitali assicurati* ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

b. Variazioni di Rischio - Fabbricato diverso da quello dichiarato

Le *Garanzie* **Terremoto** sono prestate a condizione che i *Fabbricati indicati in Polizza* rientrino in una delle seguenti tipologie costruttive:

- Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in legno e/o acciaio
- Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in cemento e/o cemento armato
- Fabbricati costruiti prevalentemente in muratura o in materiali misti (con l'impiego contemporaneo di più materiali)

Fermo il disposto degli **Art. 135. - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", Art. 140. - "Aggravamento del rischio", Art. 88. "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. Terremoto fabbricato e lettera F. Terremoto contenuto, Art. 107. "Oggetto dell'assicurazione" lettera B. Terremoto Energie rinnovabili**, si stabilisce che qualora il *Fabbricato* abbia tipologie costruttive diverse da quelle indicate in *Polizza* l'*Indennizzo*, previa applicazione degli *Scoperti* e dei limiti indicati in *Polizza*, sarà corrisposto:

- integralmente se le diverse caratteristiche costruttive del Fabbricato non aggravino il rischio;
- nella ridotta misura indicata nella "Tabella delle percentuali di Indennizzo" che segue, se le diverse caratteristiche costruttive del *Fabbricato* aggravino il rischio:

Tipologia Costruttiva al momento del sinistro	Tipologia Costruttiva dichiarata – Classi di rischio		
	Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in legno e/o acciaio	Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in cemento e/o cemento armato	Fabbricati costruiti prevalentemente in muratura o in materiali misti(con l'impiego contemporaneo di più materiali)
Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in legno e/o acciaio	100%	100%	100%
Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in cemento e/o cemento armato	60%	100%	100%
Fabbricati costruiti prevalentemente in muratura o in materiali misti (con l'impiego contemporaneo di più materiali)	20%	60%	100%

c. Anticipo indennizzi
L'*Assicurato* ha diritto di chiedere e ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro* indennizzabile a termini delle *Garanzie* **Terremoto e Alluvione**, il pagamento di un acconto **fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del Sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del Sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.**
L'obbligazione di *AXA MPS Danni* dovrà essere soddisfatta **entro 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo**.
Verificata l'operatività delle *Garanzie* **Terremoto e Alluvione,** valutato il *Danno* e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'*Indennizzo*, *AXA MPS Danni* provvede al pagamento definitivo dello stesso **entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione**.

Art. 158. - **Indicizzazione**

Qualora espressamente indicato in Polizza, i Premi ed i Capitali/Massimali assicurati, relativi alle **Garanzie Morte ed Invalidità permanente da infortunio, Morte da Ictus e Infarto, Invalidità permanente da malattia, Inabilità temporanea da infortunio, Rimborso spese di cura da infortunio, Diaria da ricovero, Perdita di Impiego, Incendio Fabbricato/ Incendio Fabbricato base/Rischio locativo, Terremoto Fabbricato, Incendio Contenuto, Terremoto Contenuto, Energie Rinnovabili All Risks, Terremoto Energie Rinnovabili, Furto e rapina, Alluvione Fabbricato, Alluvione Contenuto, Alluvione energie rinnovabili,** saranno collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma.
I premi e i Capitali/Massimali assicurati saranno adeguati automaticamente per l'indicizzazione come segue:
- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di agosto dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di Premio si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di agosto dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento, le somme assicurate ed il Premio vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento decorre dalla scadenza della rata annua.

All'interno dell'Area Riservata del sito www.axa-mps.it, il Contraente/Assicurato potrà consultare l'adeguamento dei premi e dei Capitali/Massimali assicurati per effetto dell'indicizzazione.

Art. 159. - **Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto**

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 160. - **Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale**

Il Contraente esprime nella polizza la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere documenti e comunicazioni scritte AXA per tutti i contratti stipulati con *AXA MPS Danni*.
In funzione del consenso in tal modo espresso, il *Contraente* riceverà detti documenti e comunicazioni, (attestato fiscale, avviso di scadenza, ecc.) alternativamente via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell'area riservata disponibile nella homepage del sito internet di AXA e/o mediante mezzi elettronici (e-mail, SMS).

Resta comunque ferma la possibilità per il Contraente di modificare l'opzione in qualsiasi momento durante la durata del contratto, contattando lo **Smart Center AXA MPS** ai seguenti recapiti:

Smart Center
– Numero Verde 800 231 187 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)
– Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it sezione assistenza.

ALLEGATO 1.
TABELLA DEGLI INDENNIZZI INABILITÀ TEMPORANEA

Descrizione	Numero giorni
Fratture	
1. Arti superiori	
a) **Scapola**	
Multipla esposta o chiusa	40
Scomposta esposta o chiusa	30
Senza spostamento	20
b) **Clavicola**	
Multipla esposta o chiusa	40
Scomposta esposta o chiusa	30
Non consolidata	60
Con atto operatorio	60
c) **Braccio, Avambraccio**	
Multipla, esposta o chiusa trattata con intervento di osteosintesi metallica	100
Multipla esposta o chiusa	50
Scomposta esposta o chiusa	60
Senza spostamento	20
d) **Gomito**	
Senza spostamento	20
Scomposta o asportazione del capitello	50
e) **Polso**	
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	20
f) **Mano (ossa della mano escluso lo scafoide)**	
Multipla esposta	50
Multipla chiusa	40
Scomposta esposta o chiusa	30
Senza spostamento	20
g) **Scafoide**	40
2. Arti inferiori	
a) **Femore e articolazione dell'anca**	
Multipla esposta trattata con intervento di osteosintesi metallica	200
Multipla esposta	150
Multipla chiusa trattata con l'intervento di osteosintesi metallica	150
Multipla chiusa	100
Scomposta esposta o chiusa	80
Senza spostamento	40
Parziale	20
b) **Bacino esclusa Anca**	
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	20
Multipla	60
c) **Rotula**	
Multipla esposta o chiusa	80
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	20
d) **Gamba e Caviglia**	
Tibia o Tibia e Fibula	
Multipla esposta trattata con intervento di osteosintesi metallica	165
Multipla esposta	120
Multipla chiusa trattata con intervento di osteosintesi metallica	165
Multipla chiusa	120
Scomposta esposta	100
Scomposta chiusa	80
Senza spostamento	30
Fibula escluso malleolo peronale	15
Malleolo peronale	
Scomposta esposta	80
Scomposta chiusa	60
Senza spostamento	30
e) **Piede**	
Ossa del piede escluso calcagno	
Multipla esposta	60
Multipla chiusa	40
Scomposta esposta	40
Scomposta chiusa	30
Senza spostamento	20
Calcagno	
Multipla esposta	80
Multipla chiusa	60
Scomposta esposta	100
Scomposta chiusa	80
Senza spostamento	25
3. Cranio, faccia, colonna vertebrale, torace	
a) **Cranio**	
Con coma della durata di più di 48 ore	80
Senza coma o con passeggera perdita di coscienza	40
b) **Faccia**	
Scomposta esposta o chiusa	30
Senza spostamento	15
c) **Mascella inferiore**	
Multipla esposta o chiusa	60
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	30
d) **Colonna vertebrale**	
Vertebra ad eccezione dei processi traversi o spinosi	
Con paraplegia o tetraplegia	260
Scomposta senza paraplegia o tetraplegia	60
Senza spostamento	30
Processi traversi o spinosi, coccige	
Scomposta o senza spostamento	30
e) **Torace**	
Sfondamento con eventuale pneumotorace	50
Frattura multipla con spostamento senza sfondamento	30
Sterno o una costola con spostamento e consolidamento	20
Sterno o una costola con spostamento senza consolidamento	60
Sterno o una o più costole senza spostamento	20
Lussazioni	
Colonna vertebrale con paraplegia o tetraplegia	260
Colonna vertebrale senza paraplegia o tetraplegia	80
Anca	40

Descrizione	Numero giorni
Spalla, clavicola, gomito, dita, rotula, alluce	20
Seria distorsione del ginocchio che richiede intervento chirurgico	60
Distorsione immobilizzata con ginocchiera gessata	20
Distorsione di spalla con immobilizzazione gessata	20
Distorsione di caviglia con immobilizzazione gessata	20
Ustioni	
Di terzo grado delle mani almeno il 50% della superficie di una mano	125
Di terzo grado del viso almeno il 50% della superficie	150
Di terzo grado della parte rimanente del corpo almeno il 16% della superficie	125
Di terzo grado della parte rimanente del corpo Inferiore al 16% ma superiore al 4% della superficie	80
Di secondo grado almeno il 9% della superficie del corpo	40
Varie	
a) **Lesioni che richiedono**	
Intervento chirurgico al torace o addome	40
Sistemazione di grosso vaso sanguineo o di un nervo	40
Sistemazione di una completa sezione di uno o più tendini	40
b) **Interventi chirurgici per**	
Lesioni Muscolari	15
Ernia della parete addominale	20
c) **Lesioni che non richiedono gli interventi di cui sopra**	
Lesioni che portino ad un ricovero ospedaliero o comportino una diagnosi iniziale di pronto soccorso o di prima medicazione, solo eseguiti in struttura pubblica, superiore a 7 giorni	5

ALLEGATO 2.
TABELLA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Descrizione	Classe di rischio
Accalappiacani	2
Addetti imprese pulizia	2
Agente custodia	2
Agente di Assicurazioni	1
Agente di borsa	1
Agente di cambio	1
Agente di commercio	1
Agente di pubblicità	1
Agente immobiliare	1
Agente imposte	1
Agente teatrale	1
Agente viaggio	1
Agricoltore con mansioni amministrative	1
Agricoltore con prestazioni manuali con guida di macchine agricole	3
Agricoltore con prestazioni manuali senza guida di macchine agricole	2
Agronomo	1
Albergatore con prestazioni manuali	2
Albergatore senza prestazioni manuali	1
Allenatore sportivo	2
Allevatore di animali diversi da bovini, equini, suini	2
Allevatore di bovini, equini, suini	3
Allevatore ittico	2
Amministratore d'Azienda (mansioni amministrative)	1
Amministratore di beni propri o altrui	1
Amministratore di stabili	1
Analista di laboratorio	1
Animatore turistico	2
Antennista	3
Antiquario con restauro	2
Antiquario senza restauro	1
Appaltatore edile	3
Apprendista artigiano	3
Arbitro	2
Archeologo	2
Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	2
Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	1
Arredatore	1
Arrotino	3
Artigiano della plastica	2
Artigiano tessile	2
Assistente di poltrona dentista	1
Assistente edile	2
Assistente sanitario	1
Assistente sociale	1
Assistente universitario	1
Attore (escluse controfigure e comparse)	1
Autista di autovetture	2
Autisti di autocarri, autobus, macchine operatrici	3
Autotrasportatore con guida di veicoli	3
Avvocato	1
Baby sitter	1
Bagnino	2
Ballerino	1
Bambino (età prescolare)	1

Descrizione	Classe di rischio
Barbiere	1
Barcaiolo	3
Barman	2
Benestante	1
Benzinaio senza manutenzione e lavaggio	2
Bidello - Operatore scolastico	1
Bigliettaio	1
Biologo	1
Boscaiolo, abbattitore e potatore di alberi di alto fusto senza uso di esplosivi	3
Caldaista, compresa manutenzione	2
Callista, pedicure	1
Calzolaio	2
Cameriere	1
Camiciaio	1
Cantante	1
Cantoniere	3
Capo cantiere con lavori manuali	2
Capo officina	2
Capostazione	1
Capotreno	1
Carpentiere (anche su ponteggi,impalcature)	3
Carpentiere solo a terra	2
Carrozziere	3
Casalinga	1
Casaro	2
Casellante	1
Cassiere 1	
Cavaioli senza uso di mine	3
Centralinista	1
Ceramista	2
Clero (appartenenti al)	1
Colf (collaboratrice familiare), Badante	1
Coltivatore diretto	2
Commercialista	1
Commesso di negozio	2
Concertista	1
Conciatore	2
Conducente autobus	2
Conducente di macchine operatrici	3
Conducente Mototaxi	2
Consigliere comunale	1
Consulente del lavoro e/o della sicurezza sul lavoro	1
Controllore FFSS o Azienda Auto-Filo-Tranviaria	1
Coreografo	1
Corniciao	2
Cromatore	2
Cuoco	2
Custode, portiere	2
Diplomatico	1
Direttore artistico	1
Direttore d'orchestra	1
Dirigente - Socio con mansioni esclusivamente amministrative	1
Disegnatore	1
Disk Jokey	1
Disoccupato	1
Doganiere	1

Descrizione	Classe di rischio
Editore	1
Elettrauto	3
Elettricista anche con uso di impalcature e ponteggi (escluso contatto alta tensione)	3
Elettricista senza uso di impalcature e ponteggi (escluso contatto alta tensione)	2
Elettrotecnico senza contatto con correnti ad alta tensione (escluso contatto alta tensione)	3
Enologo ed Enotecnico	1
Esattore	1
Estetista 1	
Fabbricante di apparecchi ortopedici	2
Fabbro anche su ponteggi ed impalcature	3
Fabbro solo a terra	2
Facchino	3
Falegname, ebanista	3
Farmacista	1
Fattorino	2
Ferroviere, personale viaggiante (diverso da Capotreno)	2
Fisioterapista	1
Floricultore,Vivaista	2
Fornaio	2
Fotografo anche all'esterno	2
Fotografo solo in studio	1
Fuochista	3
Garagista	2
Gelataio (senza produzione)	1
Gelataio con produzione	2
Geologo	1
Geometra con accesso a cantieri	2
Geometra senza accesso a cantieri	1
Gestore e addetti di distributore di carburante con manutenzione, lavaggio	3
Gestore e addetti di distributore di carburante senza manutenzione, lavaggio	2
Giardiniere con potatura di alberi ad alto fusto	3
Giardiniere senza potatura di alberi ad alto fusto	2
Gioielliere	1
Giornalaio	1
Giornalista in redazione	1
Giornalista, Cronista o Corrispondente (escluso zone di guerra)	2
Gommista	2
Grafico	1
Gruista	3
Guardia campestre	2
Guardia forestale	2
Guardia giurata	2
Guardia notturna	2
Guardiacaccia	2
Guardiapesca	2
Guida turistica	2
Idraulico3	
Imbianchino con uso di ponteggi e impalcature	3
Imbianchino senza uso di ponteggi e impalcature	2
Impiegato e Quadro (con mansioni amministrative)	1
Impiegato tecnico	2
Imprenditore edile che non presta opera manuale	2
Imprenditore edile che presta opera manuale	3
Imprenditore senza lavori manuali	1
Incisore	2

Descrizione	Classe di rischio
Indossatore	1
Infermiere (esclusi istituti neuropsichiatrici)	1
Infermiere in istituto neuropsichiatrico	2
Ingegnere con accesso a cantieri	2
Ingegnere senza accesso a cantieri	1
Insegnante di ballo	2
Insegnante di discipline sportive comprese arti marziali e lotte nelle varie forme	3
Insegnante di educazione fisica (esclusi equitazione, arti marziali e lotta nelle diverse forme)	2
Insegnante di equitazione	3
Insegnante di materie non sperimentali o di pratica professionale	1
Insegnante di materie sperimentali o di pratica professionale	2
Insegnante di musica	1
Installatore di Impianti fotovoltaici e solari	3
Installatore di tende, veneziane, serramenti con uso di ponteggi,impalcature	3
Installatore di tende, veneziane, serramenti senza uso di ponteggi, impalcature	2
Interprete	1
Intonacatore	3
Investigatore	1
Ispettore di assicurazione	1
Istruttore di scuola guida	2
Lattoniere	3
Legatori di libri	2
Litografo	2
Macchinista	2
Macellaio al banco	2
Macellaio con mattazione	3
Magazziniere	2
Magistrato	1
Maglierista	2
Maitre	1
Manicure	1
Marmista	2
Massaggiatore	1
Materassaio	2
Meccanico	3
Meccanico biciclette	2
Mediatore	1
Medico radiologo	2
Medico, tutte specializzazioni (escluso radiologo)	1
Mitilicoltore	3
Mobiliere	2
Modella/Modello	1
Modellista	1
Modista	1
Mosaicista	2
Mugnaio3	
Muratore	3
Musicista	1
Notaio	1
Odontotecnico	1
Operaio con uso di macchinario e accesso a officine e cantieri (escluso settore edile)	3
Operaio edile	3
Operaio senza uso di macchinario ma con accesso a officine e cantieri (escluso settore edile)	2
Operatore centro elettronico	1

Descrizione	Classe di rischio
Operatore ecologico	2
Ortopedico (fabbricante di apparecchi)	2
Ostetrica	1
Ottico	1
Panettiere (senza produzione)	1
Panettiere con produzione	2
Paramedici (esclusi infermieri)	2
Parlamentare	1
Parrucchiere	1
Pasticcere (senza produzione)	1
Pasticcere con produzione	2
Pavimentatore	3
Pellettiere	2
Pensionato	1
Perito	2
Pescicoltore	2
Pescivendolo	2
Piastrellista	3
Pilota di porto	3
Pittore artista	1
Pizzaiolo	2
Portiere d'albergo	1
Postino	2
Presentatore	1
Preside	1
Procuratore legale	1
Progettista	1
Promotore finanziario	1
Psicanalista	1
Psicologo	1
Pubblicista	1
Puericultrice	1
Radiotecnico (compresa posa di antenne)	2
Radiotecnico (esclusa posa di antenne)	1
Rappresentante di commercio	1
Receptionista	1
Regista	1
Restauratore con accesso a ponteggi ed impalcature	3
Restauratore solo a terra	2
Rigattiere	2
Riparatore radio, TV (compresa posa di antenne)	3
Riparatore radio, TV (esclusa posa di antenne), elettrodomestici in genere, computers	2
Sacrestano	2
Sarto	1
Scenografo	1
Scolaro	1
Scrittore1	
Scultore	2
Serigrafo	2
Sindacalista	1
Socio d'azienda con mansioni esclusivamente amministrative	1
Sociologo	1
Spazzacamino	3
Stilista	1
Stiratrice	1
Stuccatore	2
Studente	1
Tappezziere	2
Tassista	2
Tessitore	2

Descrizione	Classe di rischio
Tintore	2
Tipografo	2
Titolare di armeria senza confezionamento di cartucce e munizioni	1
Titolare di azienda senza lavori manuali	1
Titolare di ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda, birreria	2
Titolare e addetto negozio prodotti per animali, animali (compresa toilettatura)	2
Titolare negozio articoli da regalo, bazar, souvenir	1
Titolare negozio articoli ed apparecchi fotografici e ottica	1
Titolare negozio articoli igienico - sanitari	2
Titolare negozio articoli in pelle, calzature	1
Titolare negozio articoli sportivi	1
Titolare negozio bar, caffè	1
Titolare negozio cartoleria, libreria	1
Titolare negozio casalinghi	1
Titolare negozio colori e vernici	2
Titolare negozio di abiti, confezioni	1
Titolare negozio di vendita veicoli a motore e relativi accessori	2
Titolare negozio dischi, musica, strumenti musicali ed apparecchiature elettroniche	1
Titolare negozio drogheria, vini e liquori	2
Titolare negozio elettrodomestici, radio, TV (esclusa posa antenne)	2
Titolare negozio ferramenta	2
Titolare negozio fiori e piante	2
Titolare negozio frutta e verdura	1
Titolare negozio generi alimentari	1
Titolare negozio giocattoli	1
Titolare negozio macelleria (esclusa macellazione)	2
Titolare negozio merceria,tessuti	1
Titolare negozio mobili in genere	2
Titolare negozio oreficeria, orologeria, gioielleria	2
Titolare negozio profumeria	1
Titolare negozio salumeria, rosticceria	2
Titolare negozio surgelati	2
Titolare negozio tabaccheria	1
Titolare negozio tintoria, lavanderia	2
Titolare pompe funebri	2
Tornitore	2
Tranviere	2
Ufficiale giudiziario	1
Usciere	1
Verniciatore	2
Veterinario	2
Vetraio anche su ponteggi ed impalcature	3
Vetraio solo a terra	2
Vetrinista	1
Vigile del fuoco	3
Vigile urbano	2

ALLEGATO 3.
ELENCO DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
CARDIOCHIRURGIA	
Angioplastica coronarica singola	IV
By-pass aorto coronarico singolo o multiplo	VI
Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C), salvo gli interventi descritti	VI
Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.) interventi di, salvo gli interventi descritti	V
Cisti del cuore o del pericardio	V
Commisurotomia per stenosi mitralica	V
Contropulsazione aortica mediante incanalamento arterioso	V
Drenaggio pericardico o riapertura per sanguinamento	II
Embolectomia con Fogarty	III
Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per	V
Fistole arterovenose del polmone, interventi per	VI
Pericardiectomia parziale	IV
Pericardiectomia totale	V
Pericardiocentesi	I
Sostituzione valvola singola (C.E.C.)	VI
Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.)	VII
Trapianto cardiaco	VII
Valvuloplastica chirurgica	VI
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA	
Ablazione transcatetere	IV
Angioplastica coronarica singola/multipla con o senza applicazione di Stent	IV
Biopsia endomiocardica	II
Cateterismo destro e sinistro, e calcolo portate e gradienti con coronarografia + ventricolografia destra e sinistra	III
Coronografia circolo nativo + ev. studio selettivo di by-pass venosi ed arteriosi + ventricolografia sinistra + cateterismo sinistro.	III
Pace maker, impianto definitivo comprensivo dell'eventuale impianto/espianto di pace maker temporaneo + eventuali riposizionamenti degli elettrocateteri e programmazione elettronica del pace maker (incluso costo del pace maker)	IV
Pace maker, impianto temporaneo e relativo espianto (come unico intervento)	II
Sostituzione generatore pace maker definitivo	II
Studio elettrofisiologico endocavitario	II
Valvuloplastica cardiaca	IV
CHIRURGIA DELLA MAMMELLA	
Ascesso mammario, incisione del	I
Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate	V
Mastectomia semplice con eventuale linfoadenectomia	IV
Mastectomia sottocutanea	IV
Noduli e/o cisti benigne, asportazione di	II
Posizionamento punto di repere per noduli non palpabili	I
Quadrantectomia con linfoadenectomie associate	V
Quadrantectomia senza linfoadenectomie associate	IV
CHIRURGIA DELLA MANO	
Amputazioni carpali	II
Amputazioni falangee	II
Amputazioni metacarpali	II
Aponeurectomia, morbo di Dupuytren	III
Artrodesi carpale	III
Artrodesi metacarpo falangea e/o interfalangea	IV
Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento cruento	III
Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento incruento	I
Fratture e lussazioni del polso, trattamento incruento	I
Lesioni tendinee, intervento per	II
Manico spastica - paralisi flaccide, trattamento chirurgico per	III
Morbo di Notta (dito a scatto), morbo di Quervain, tenosinoviti	III
Osteotomie (come unico intervento)	III
Pseudoartrosi delle ossa lunghe	III
Pseudoartrosi dello scafoide carpale	III
Retrazioni ischemiche	V
Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia	VI
Rigidità delle dita	III
Sindromi canicolari (tunnel carpale, sindrome di Guyon, compressione del nervo ulnare alla doccia epitrocleo-oleocranica, etc.)	III
Sinovialectomia (come unico intervento)	III
Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale	VI
CHIRURGIA DEL COLLO	
Ascessi, favi, flemmoni e drenaggio di	I
Biopsia prescalenica	I
Fistola esofageo-tracheale, intervento per	V
Ghiandola sottomascellare, asportazione per infiammazioni croniche o neoplastiche benigne	III
Ghiandola sottomascellare, asportazioni per tumori maligni	IV
Linfoadenectomia latero cervicale bilaterale (come unico intervento)	IV
Linfoadenectomia latero cervicale monolaterale (come unico intervento)	IV
Linfoadenectomia sopraclaveare	III
Linfonodi, asportazione chirurgica a scopo diagnostico	I
Paratiroidi - trattamento completo, intervento sul	V
Tiroide, enucleazione di tumori cistici o adenomi solitari	III
Tiroide, lobectomie	IV
Tiroidectomia per gozzo intratoracico sia per via cervicale che per via sternotomica o toracotomia	V
Tiroidectomia subtotale	IV
Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale mono/bilaterale	VI

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Tiroidectomia totale senza svuotamento laterocervicale	V
Tracheotomia, chiusura e plastica	II
Tracheotomia con tracheotomia sia d'urgenza che di elezione	III
Tubo laringo-tracheale, intervento per ferite del	IV
Tumore maligno del collo, asportazione di	IV
CHIRURGIA DELL'ESOFAGO	
Diverticoli dell'esofago cervicale (compresa miotomia), intervento per	IV
Diverticoli dell'esofago toracico, intervento per	V
Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia	VI
Esofago, resezione parziale dell'	VI
Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia	VI
Esofagogastroduodenoscopia operativa	II
Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esogagocoloplastica (sostitutiva o palliativa)	V
Esofagostomia	III
Lesioni traumatiche o spontanee, corpi estranei, tumori benigni, biopsia e cauterizzazione non endoscopica	IV
Protesi endo-esofagee, collocazione di	II
Stenosi benigna dell'esofago, interventi per	V
Stenosi esofagee, trattamento endoscopico con laser (per seduta)	I
Varici esofagee: emostasi con sonda tamponante o sclero terapia endoscopica	II
Varici esofagee: intervento trans toracico o addominale	V
CHIRURGIA DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI	
Agobiopsia/agoaspirato	I
Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava	VI
Biopsia epatica (come unico intervento)	II
Calcolosi intraepatica, intervento per	V
Cisti o ascessi epatici da echinococco, pericistectomia	V
Colecistectomia	IV
Colecistogastrostomia o colecistoenterostomia	IV
Colecistectomia per neoplasia non resecabili	IV
Coledoco-epatico-digiuno/duodenostomia con o senza colecistectomia	V
Coledocotomia e coledocolitotomia (come unico intervento)	V
Dearterializzazione epatica con o senza chemioterapia	IV
Deconnessione azygos-portale per via addominale	V
Drenaggio bilio-digestivo intraepatico	IV
Incanulazione dell'arteria epatica per perfusione antiblastica	II
Litotripsia per calcoli delle vie biliari principale ed accessoria (trattamento completo)	V
Papilla di Vater, exeresi	IV
Papollostomia, per via transduodenale (come unico intervento)	IV
Papillotomia, per via endoscopica	III
Resezioni epatiche maggori	VI
Resezioni epatiche minori	V
Trapianto di fegato	VII
Vie biliari, interventi palliativi	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
CHIRURGIA DELL'INTESTINO	
Ano preternaturale, chiusura ricostruzione continuità	IV
Appendicectomia con peritonite diffusa	IV
Appendicectomia semplice	III
Ascesso o fistola del cavo ischio-rettale, intervento per	III
Ascesso perianale, inervento per	III
By-pass gastro-intestinali o intestinali per patologie maligne	VI
By-pass intestinali per il trattamento obesità patologica	V
Cisti dermoide, fistola sacro coccigea (anche recidive), intervento per	III
Colectomia segmentaria	V
Colectomia segmentaria, con linfoadenectomia ed eventuale colostomia	V
Colectomia totale	V
Colectomia totale con linfoadenectomia	VI
Colectomia con colorrafia (come unico intervento)	IV
Confezionamento di ano artificiale (come unico intervento)	III
Confezionamento di ileostomia continente (come unico intervento)	IV
Corpi estranei dal retto, estrazione per via naturale semplice di	I
Corpi estranei dal retto, estrazione per via addominale di	IV
Corpi estranei, estrazione con sfinterotomia di	II
Digiunostomia (come unico intervento)	III
Diverticoli di Meckel, resezione di	III
Duodeno digiunostomia (come unico intervento)	III
Emicolectomia destra con linfoadenectomia	V
Emicolectomia sinistra con linfoadenectomia ed eventuale colostomia	VI
Emorroidi e/o ragadi, criochirurgia (trattamento completo)	II
Emorroidi e ragadi, intervento chirurgico radicale per	III
Emorroidi e/o ragadi, laserchirurgia per (trattamento completo)	II
Emorroidi, intervento chirurgico radicale	III
Emorroidi, legatura elastica delle (trattamento completo)	II
Enterostomia (come unico intervento)	IV
Fistola anale extrasfinterica	III
Fistola anale intrasfinterica	II
Fistole anali, laserchirurgia per (trattamento completo)	II
Hartmann, intervento di	VI
Ileostomia (come unico intervento)	IV
Incontinenza anale, intervento per	IV
Intestino, resezione per dell'	V
Invaginazione, volvolo, ernie interne, intervento per	IV
Megacolon: colostomia	III
Mikulicz, estrinsecazione sec.	III
Pan-colonscopia operativa	II
Polipectomia per via laparoscopica	III
Polipo rettale, asportazione di	II
Procto-colectomia totale con pouch ileale	VI
Prolasso rettale, intervento transanale per	III
Prolasso rettale, per via addominale, intervento per	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Ragade anale, trattamento chirurgico con sfinterotomia	III
Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale colostomia	VI
Retto, amputazione del, per neoplasia dell'ano con linfoadenectomia inguinale bilaterale	VI
Retto, amputazione per via addomino-perineale, con eventuale linfoadenectomia, del	VI
Rettosigmoidoscopia operativa	I
Sfinterotomia (come unico intervento)	I
Sigma, miotomia del	V
Tumore del retto, asportazione per via sacrale di	V
Viscerolisi estesa (enteroplicatio), intervento per	V
CHIRURGIA DEL PANCREAS	
Agobiopsia/agoaspirato pancreas	I
Ascessi pancreatici, drenaggio di	III
Biopsia (come unico intervento)	II
Denervazioni pancreatiche, (come unico intervento)	V
Derivazione pancreatico-Wirsung digestive	V
Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia	VI
Fistola pancreatica, intervento per	VI
Milza, interventi chirurgici conservativi (splenoraffie, resezioni sleniche)	V
Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per	VI
Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomia	VI
Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia)	VI
Pancreatite acuta, interventi conservativi	V
Pancreatite acuta, interventi demolitivi	VI
Pseudocisti con digiunostomia o altra derivazione, intervento per	V
Splenectomia	V
Trapianto del pancreas	VII
CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE	
Cisti, ematomi, ascessi, flemmoni parete addominale	I
Diastasi dei retti (come unico intervento), intervento per	III
Ernia crurale semplice o recidiva	II
Ernia crurale strozzata	III
Ernia diaframmatica	V
Ernia epigastrica semplice, strozzata o recidiva	III
Ernia inguinale con ectopia testicolare	III
Ernia inguinale semplice, strozzata o recidiva	III
Ernia ombelicale semplice o recidiva	III
Ernie rare (ischiatica, otturatoria, lombare, perianale)	IV
Laparocele, intervento per	IV
Linfoadenectomia inguinale o crurale bilaterale (come unico intervento)	IV
Linfoadenectomia inguinale o crurale monolaterale (come unico intervento)	III
Puntura esplorativa addominale	I
Tumore maligno della parete addominale, asportazione di	III
CHIRURGIA DEL PERITONEO	
Ascesso del Douglas, drenaggio	III
Ascesso sub-frenico, drenaggio	IV
Laparoscopia esplorativa/diagnostica/operativa	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Laparotomia con lesione di organi interni parenchimali che richiedono emostasi	V
Laparotomia con resezione intestinale	V
Laparotomia esplorativa quale intervento principale per neoplasie non resecabili	IV
Laparotomia per contusioni e ferite all'addome senza lesioni di organi interni	IV
Laparotomia per lesioni di organi interni parenchimali che richiedono exeresi	V
Laparotomia per lesioni gastro-intestinali che richiedono sutura	V
Laparotomia per peritonite diffusa	IV
Laparotomia per peritonite saccata	IV
Laparotomia semplice (esplorativa e/o lisi aderenze)	IV
Lavaggio peritoneale diagnostico	I
Occlusione intestinale con resezione	V
Occlusione intestinale senza resezione	IV
Paracentesi	I
Tumore retroperitoneale, exeresi di	V
CHIRURGIA PICCOLI INTERVENTI	
Ascesso periferico per posizionamento di catetere venoso	I
Ago aspirati/agobiopsie, di qualsiasi parte anatomica, salvo casi descritti	I
Ascesso o flemmone diffuso, sottoaponeurotico, superficiale o circoscritto incisione di	I
Biopsia come unico atto chirurgico, qualsiasi parte anatomica, salvo i casi descritti	I
Cisti sinoviale, asportazione radicale di	I
Cisti tronco/arti, asportazione di	I
Corpo estraneo superficiale o profondo extracavitario, estrazione di	I
Cuoio capelluto, vasta ferita e scollamento del	I
Ematoma superficiale, profondi extracavitari svuotamento di	I
Espianto di catetere peritoneale	I
Ferita superficiale o profonda della faccia, sutura di	I
Ferita superficiale o profonda, sutura di	I
Fistola artero-venosa periferica, preparazione di	I
Impianto chirurgico di catetere peritoneale	I
Patereccio superficiale, profondo o osseo, intervento per	II
Posizionamento percutaneo di catetere venoso centrale (come unica prestazione)	I
Tumore profondo extracavitario, asportazione di	II
Tumore superficiale maligno tronco/arti, asportazione di	II
Tumore superficiale o sottocutaneo benigno, asportazione di	I
Unghia incarnita, asportazione o cura radicale di	I
CHIRURGIA DELLO STOMACO	
Dumping syndrome, interventi di riconversione per	V
Ernia iatale, interventi per (compresa plastica antireflusso)	IV
Fistola gastro-digiuno colica, intervento per	VI
Gastrectomia totale con linfoadenectomia	VI
Gastrectomia totale per patologia benigna	V
Gastro-enterostomia per neoplasie non resecabili	IV
Gastrostomia (PEG)	III
Piloroplastica (come unico intervento)	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Resezione gastro-duodenale	V
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica anastomotica	V
Vagotomia selettiva, tronculare con piloroplastica	V
Vagotomia superselettiva	V
CHIRURGIA ORO-MAXILLO-FACCIALE	
Calcolo salivare, asportazione di	II
Cisti del mascellare, operazione per	II
Cisti, mucose, piccole neoplasie benigne: della lingua o delle guance o del labbro o del pavimento orale (asportazione di)	I
Condilectomia (come unico intervento)	III
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibilare, bilaterale	V
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibilare, monolaterale	IV
Corpi estranei profondi dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di	II
Corpi estranei superficiali dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di	I
Epulidi, asportazione di (con resezione del bordo alveolare)	II
Fissazione con ferule di elementi dentali lussati (per arcata)	I
Fistola del dotto di Stenone, intervento per	II
Fistole trans-alveolari, plastiche cutanee delle	III
Formazioni cistiche endoparotidee, enucleoresezione di	IV
Fornice gengivale superiore o inferiore, plastica del	II
Fossa pterigo-mascellare, chirurgia della	VI
Fratture dei mascellari, terapia chirurgica di	IV
Fratture della mandibola e del condilo, terapia chirurgica delle	IV
Fratture mandibolari, riduzione con ferule	II
Frenulotomia con frenuloplastica superiore ed inferiore	I
Linfoangioma cistico del collo, intervento per	IV
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento della loggia sottomascellare	V
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale	VI
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni senza svuotamento della loggia sottomascellare	IV
Lingua, amputazione parziale per tumori benigni, angiomi, macroglossia	II
Lussazione mandibolare, terapia chirurgica per	III
Mandibola, resezione parziale per neoplasia della	V
Mascellare superiore per neoplasie, resezione del	V
Massiccio facciale, operazione demolitrice per tumori con svuotamento orbitario	VI
Meniscectomia dell'articolazione temporo-mandibolare (come unico intervento)	III
Neoformazone endossea di grandi dimensioni, exeresi di	III
Neoformazione endossee di piccole dimensioni (osteomi, cementomi, odontomi, torus palatino e mandibolare) exeresi di	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Neoplasie maligne del labbro/guancia con svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di	V
Neoplasie maligne del labbro/guancia senza svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di	III
Neoplasie maligne limitate del labbro o dei tessuti molli della cavità orale, asportazione di	II
Osteiti circoscritte dei mascellari, trattamento di	I
Paralisi dinamica del nervo facciale, plastica per	V
Paralisi statica del nervo facciale, plastica per	IV
Parotidectomia parziale o totale	V
Plastica di fistola palatina	III
Plastiche mucose per comunicazioni oro-antrali	II
Ranula, asportazione di	II
Ricostruzione con innesti ossei, con materiali alloplastici o con protesi dei mascellari	V
Scappucciamento osteo-mucoso dente semincluso	I
Seno mascellare, apertura per processo alveolare	II
Tumori benigni o misti della parotide, enucleazione di	IV
CHIRURGIA PEDIATRICA	
Asportazione tumore di Wilms	VI
Cefaloematoma, aspirazione di	I
Cisti dell'intestino anteriore (enterogene e broncogene) intervento per	VI
Fistola e cisti dell'ombelico: dal canale onfalomesenterico con resezione intestinale	V
Granuloma ombelicale, cauterizzazione	I
Neuroblastoma addominale, endotoracico o pelvico	VI
Occlusione intestinale del neonato, atresie (necessità di anastomosi)	VI
Occlusione intestinale del neonato, con o senza resezione intestinale	V
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: ileostomia semplice	III
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione con anastomosi primitiva	VI
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione secondo Mickulicz	VI
Plesso brachiale, neurolisi per paralisi ostetrica del	V
Preparazione di vena per fleboclisi e trasfusione	I
Retto, prolasso con cerchiaggio anale del	II
Retto, prolasso con operazione addominale del	V
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA	
Allestimento di lembo peduncolato	II
Angiomi del viso di grandi dimensioni (oltre cm 4), intervento per	III
Angiomi del viso di piccole dimensioni (meno di cm 4), intervento per	II
Angiomi di tronco e arti di grandi dimensioni (oltre cm 7), intervento per	II
Angiomi di tronco e arti di piccole/medie dimensioni (meno di cm 7), intervento per	I
Cheloidi di grandi dimensioni, asportazione di	II
Cheloidi di piccole dimensioni, asportazione di	I
Cicatrici del viso, del tronco o degli arti, qualsiasi dimensione, correzione di	II
Innesti composti	II
Innesto dermo epidermico o dermo adiposo o cutaneo libero o di mucosa	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Innesto di fascia lata	II
Innesto di nervo, di tendine, osseo o cartilagineo	III
Intervento di push-back e faringoplastica	IV
Labbra (trattamento completo), plastica ricostruttiva delle	III
Modellamento di lembo in situ	II
Padiglione auricolare, plastica ricostruttiva del	III
Plastica a Z del volto o altra sede	II
Plastica V/Y, YV	II
Retrazione cicatriziale delle dita con innesto	IV
Retrazione cicatriziale delle dita senza innesto	III
Ricostruzione mammaria post mastectomia radicale	V
Ricostruzione mammaria post mastectomia semplice totale	IV
Ricostruzione mammaria post mastectomia sottocutanea	III
Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di grandi dimensioni	III
Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di piccole dimensioni	II
Riparazione di P.S.C. con lembo fascio cutaneo	III
Riparazione di P.S.C. con lembo miofasciocutaneo	IV
Riparazione di P.S.C. o di esiti cicatriziali mediante espansione tissutale	III
Toilette di ustioni di grandi dimensioni (prestazione ambulatoriale)	I
Toilette di ustioni di piccole dimensioni (prestazione ambulatoriale)	I
Trasferimento di lembo libero micro vascolare	V
Trasferimento di lembo peduncolato	II
Tumori maligni profondi del viso, asportazione di	III
Tumori maligni superficiali del viso, intervento per	II
Tumori superficiali o cisti benigne del viso, intervento per	I
CHIRURGIA TORACO-POLMONARE	
Agobiopsia pleurica/apleurica puntura esplorativa	I
Ascessi, interventi per	IV
Bilobectomie, intervento di	VI
Biopsia laterocervicale	I
Biopsia sopraclaverare	I
Broncoinstillazione endoscopica	II
Cisti (echinococco od altre), asportazione di	V
Decorticazione pleuro-polmonare, intervento di	V
Drenaggi di mediastinici acute o croniche o di ascessi	II
Drenaggio cavità empi ematiche	II
Drenaggio pleurico per emo e/o pneumotorace traumatico	II
Drenaggio pleurico per pneumotorace spontaneo	I
Enfisema bolloso, trattamento chirurgico	IV
Ernie diaframmatiche traumatiche	V
Ferita toraco-addominale con lesioni viscerali	V
Ferita toraco-addominale senza lesioni viscerali	III
Ferite con lesioni viscerali del torace	V
Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili, intervento per	VI
Fistole esofago bronchiali, interventi di	VI
Fratture costali o sternali, trattamento chirurgico	III
Fratture costali o sternali, trattamento conservativo	I
Instillazione medicamentosa endopleurica isolata	I
Lavaggio bronco-alveolare endoscopico	I
Lavaggio pleurico	I

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Lembo mobile del torace, trattamento chirurgico del (flyin chest)	V
Lembo mobile toracico (flyin chest), trattamento conservativo del	III
Linfoadenectomia mediastinica (come unico intervento)	IV
Mediastinoscopia diagnostica o operativa	II
Mediastinoscopia soprasternale per enfisema mediastinico	II
Neoformazioni costali localizzate	II
Neoformazioni del diaframma	IV
Neoformazioni della trachea	III
Neoplasie maligne coste e/o sterno	IV
Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino	VI
Pleurectomie	V
Pleuropneumonectomia	VI
Pleurotomia e drenaggio (con resezione di una o più coste), intervento di	III
Pneumonectomia, intervento di	VI
Pneumotorace terapeutico	I
Puntato sternale o midollare	I
Puntura esplorativa del polmone	I
Relaxatio diaframmatica	V
Resezione bronchiale con reimpianto	VI
Resezione di costa soprannumeraria	V
Resezione segmentaria o lobectomia	V
Resezioni segmentarie tipiche o atipiche	V
Sindromi stretto toracico superiore	V
Timectomia	V
Toracentesi	I
Toracoplastica, primo tempo	V
Toracoplastica, secondo tempo	III
Toracoscopia	II
Toracotomia esplorativa (come unico intervento)	IV
Tracheo-broncoscopia esplorativa	II
Tracheo-broncoscopia operativa	III
Trapianto di polmone	VII
CHIRURGIA VASCOLARE	
Aneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapianto	VI
Aneurismi arterie distali degli arti	IV
Aneurismi, resezione e trapianto: arterie viscerali e tronco sovraortici	V
Angioplastica di arterie viscerali (come unico intervento)	V
By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale	V
By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlativa	V
By-pass arterie periferiche: femoro-tibiali, axillo-femorale, femoro-popliteo	V
Embolectomia e/o trombectomia arteriosa o vene frofonde o cava	V
Fasciotomia decompressiva	IV
Legatura di vene comunicanti (come unico intervento)	I
Legatura e/o sutura di grossi vasi: aorta-cava-iliaca	II
Legatura e/o sutura di medi vasi: femorale-poplitea-omerale-mammaria interna-brachiale-ascellare-glutea-carotide -verrebrale-succlavia-anonima	IV
Legatura e/o di piccoli vasi: tibiali-linguale-tiroidea-mascellare-temporale-facciale-radiale-cubitali -arcate palmari/pedidie	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Safenectomia della grande e/o della piccola safena, totale o parziale e varicectomia e trombectomia ed eventuale legatura delle vene comunicanti o correzioni emodinamiche (CHIVA)	III
Trombectomia venosa superficiale (come unico intervento)	III
Tromboendoartectomia aorto-iliaca ed eventuale pastica vasale	VI
Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Tromboendoarteriectomia e plastica arteria femorale	V
Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Varicectomia con o senza legatura di vene comunicanti (come unico intervento)	II
CHIRURGIA DERMATOLOGICA, CRIOTERAPIA, LASER	
Asportazione con LASER di tumori benigni cutanei o delle mucose esclusi quelli del viso (unica seduta)	I
Asportazione con LASER di tumori benigni del viso (unica seduta)	I
Diatermocoagulazione o crioterapia per una o più lesioni, alterazioni, neoformazioni (per seduta)	I
Trattamento mediante LASER di alterazioni cutanee virali (condilomi, etc.) (per seduta)	I
Trattamente mediante LASER di tumori maligni cutanei (trattamento completo)	I
GASTROENTEROLOGIA	
Biopsia digiunale sotto scopia con capsula a suzione	I
GINECOLOGIA	
Adesiolisi	IV
Agobiopsie/agoaspirati parti anatomiche profonde	I
Annessiectomia bilaterale, interventi conservativi di	V
Annessiectomia bilaterale, interventi demolitivi di	V
Annessiectomia monolaterale, interventi conservativi di	IV
Annessiectomia monolaterale, interventi demolitivi di	IV
Ascessi delle ghiandole vulvari o cisti ghiandola Bartolini, incisione e drenaggio di	I
Ascessi o diverticoli o cisti parauretrali, trattamento chirurgico di	III
Ascesso pelvico, trattamento chirurgico	II
Biopsia della portio, vulva, vagina, endometrio	I
Cisti della ghiandola del Bartolini, asportazione di	III
Cisti ovarica intralegamentosa, asportazione di	IV
Cisti vaginale, asportazione di	I
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali	I
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali interessanti il retto	III
Colpotomia e svuotamento di raccolte ematiche e purulente	II
Conizzazione e tracheloplastica	III
Denervazione vulvare	II
Diatermocoagulazione della portio uterina o vulva	I
Dilatazione del collo e applicazione di tubetto di Petit-Leufour endouterino	I
Eviscerazione pelvica	VI
Fistole uterali, vescico-vaginale, retto-vaginale, intervento per	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Incontinenza uterina, intervento per via vaginale o addominale	V
Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con o senza linfoadenectomia	V
Isterectomia totale semplice con annessiectomia mono/bilaterale per via laparoscopica o per via vaginale, intervento di	IV
Isteropessi	IV
Isteroscopia diagnostica ed eventuali biopsia (come unico esame)	I
Isteroscopia operativa: ablazione endometriale, intervento per	III
Isteroscopia operativa: corpi estranei, rimozione di	I
Isteroscopia operativa: sinechie-setti-fibromi-polipi, intervento per	II
Laparoscopia diagnostica e/o salpingocromoscopia comprese eventuali biopsie	II
Laparotomia esplorativa (come unico intervento)	II
Laparatomia esplorativa con linfoadenectomia lombo pelvica selettiva e bioptica	V
Laparomia per ferite e rotture dell'utero	V
Laserterapia vaginale o vulvare o della portio (per seduta)	I
Linfoadenectomia laparoscopica (come unico intervento)	IV
Metroplastica (come unico intervento)	IV
Miomectomie per via laparoscopica e ricostruzione plastica dell'utero	IV
Miomectomie per via vaginale	III
Neoformazioni della vulva, asportazione	I
Neurectomia semplice	IV
Plastica con allargamento dell'introito (compreso intervento per vaginismo)	III
Plastica vaginale anteriore, e posteriore, intervento di	IV
Plastica vaginale anteriore o posteriore, intervento di	III
Polipi cervicali, asportazione di	I
Polipi orifizio uretrale esterno	I
Prolasso cupola vaginale o colpopessia, interventi per via addominale o vaginale	IV
Prolasso mucoso orifizio uretrale esterno, trattamento chirurgico di	II
Puntura esplorativa del cavo del Douglas	I
Raschiamento endouterino diagnostico e terapeutico	II
Resezione ovarica bilaterale per patologia disfunzionale	IV
Resezione ovarica monolaterale per patologia disfunzionale	III
Salpingectomia bilaterale	IV
Salpingectomia monolaterale	IV
Salpingoplastica	V
Setto vaginale, asportazione chirurgica	II
Tracheloplastica (come unico intervento)	II
Trattamento chirurgico conservativo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	V
Trattamento chirurgico conservativo laparotomico per gravidanza extrauterina	IV
Trattamento chirurgico conservativo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Trattamento chirurgico demolitivo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV
Trattamento chirurgico demolitivo laparotomico per gravidanza extrauterina	IV
Trattamento chirurgico demolitivo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV
Tumori maligni vaginali con linfoadenectomia, intervento radicale per	V
Tumori maligni vaginali senza linfoadenectomia, intervento radicale per	IV
V.A.B.R.A. a scopo diagnostico	I
Vulvectomia parziale	III
Vulvectomia parziale con linfoadenectomia bilaterale diagnostica dei linfonodi inguinali superficiali, intervento di	IV
Vulvectomia radicale allargata con lindoadenectomia inguinale e pelvica, intervento di	VI
Vulvectomia semplice (locale o cutanea), intervento di	IV
Vulvectomia totale	IV
OSTETRICIA	
Aborto terapeutico	II
Amniocentesi	II
Amnioscopia	I
Assistenza al parto con taglio cesareo (e/o distocico con o senza episiotomia) conservativo o demolitivo (comprensiva della normale assistenza alla puerpera durante il ricovero)	IV
Biopsia villi coriali	II
Cerchiaggio cervicale	II
Colpoperineorrafia per deiscenza sutura, intervento di	I
Cordocentesi	II
Fetoscopia	II
Lacerazione cervicale, sutura di	I
Laparotomia esplorativa	II
Laparotomia esplorativa, con intervento demolitore	V
Mastite puerperale, trattamento chirurgico	I
Revisione delle vie del parto, intervento per	II
Revisione di cavità uterina per aborto in atto-postabortivo-in puerperio, intervento	II
Riduzione manuale per inversione di utero per via laparotomica, intervento di	IV
Riduzione manuale per inversione di utero per via vaginale, intervento di	II
Secondamento artificiale	I
NEUROCHIRURGIA	
Anastomosi vasi intra-extra cranici	VI
Ascesso o ematoma intracranico, intervento per	VI
Carotide endocranica, legatura della	V
Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni	VI
Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, interventi di	VI
Corpo estraneo intracranico, asportazione di	VI
Cranioplastica	VI
Craniotomia a scopo decompressivo/esplorativo	V
Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali o ematoma extradurale	VI
Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali	VII

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Deviazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per	VI
Epilessia focale, intervento per	VI
Ernia del disco dorsale o lombare	IV
Ernia del disco dorsale per via trans-toracica	V
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie	IV
Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica	V
Fistola liquorale	VI
Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente extra cranico	V
Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente intra cranico	VI
Fistole artero venose, terapia chirurgica per aggressione diretta	VI
Gangliectomia lombare o splancnicectomia	V
Ipofisi, intervento per via transfenoidale	VI
Laminectomia esplorativa, decompressiva e per interventi extradurali	V
Laminectomia per tumori intra-durali extra midollari	VI
Laminectomia per tumori intramidollari	VI
Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di	VII
Neoplasie endorachidee, asportazione di	V
Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo	VI
Neurolisi (come unico intervento)	III
Neuroraffia primaria (come unico intervento)	III
Neurotomia retrogasseriana, sezione entracranica di altri nervi (come unico intervento)	VI
Neurotomia semplice (come unico intervento)	III
Plastica volta cranica	VI
Plesso brachiale, intervento sul	V
Puntura epidurale	I
Puntura sottoccipitale per prelievo liquore o per introduzione di farmaci o mezzo di contrasto	I
Rachicentesi per qualsiasi indicazione	I
Registrazione continua della pressione intracranica	I
Rizotomie e micro decompressioni radici endocraniche	VI
Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica (compresa eventuale plastica)	VI
Simpatico cervicale: denervazione del seno catotideo, intervento sul	IV
Simpatico cervicale: gangliectomia, intervento sul	IV
Simpatico cervicale: stellectomia, intervento sul	IV
Simpatico dorsale: gangliectomia toracica, intervento sul	IV
Simpatico dorsale: intervento associato sul simpatico toracico e sui nervi slancnici	V
Simpatico lombare: gangliectomia lombare, intervento sul	IV
Simpatico lombare: resezione del nervo presacrale, intervento sul	IV
Simpatico lombare: simpaticectomia periarteriosa, intervento sul	III
Simparico lombare: simpaticectomia post gangliare, intervento sul	IV
Simpatico lombare: simpatico pelvico, intervento sul	IV
Simpatico lombare: splancnicetomia, intervento sul	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Stenosi vertebrale lombare	V
Stereotassi, intervento di	V
Trappamenti e blocchi di tronchi periferici del trigemino e di altri nervi cranici	III
Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari	VII
Termorizotomia del trigemino o di altri nervi cranici	IV
Trapanazione cranica per puntura e drenaggio ventricolare	III
Trapianti, innesti ed altre operazioni plastiche (come unico intervento)	IV
Traumi vertebro-midollari via anteriore o posteriore, intervento per	VI
Tumori orbitali, asportazione per via endocranica	VII
Tumori dei nervi periferici, asportazione di	V
Tumori della base cranica, intervento per via trans orale	VII
Tumori orbitali, intervento per	VI
OCULISTICA	
BULBO OCULARE	
Corpo estraneo endobulbare calamitabile, estrazione di	III
Corpo estraneo endobulbare non calamitabile, estrazione di	V
Enucleazione con innesto protesi mobile	IV
Enucleazione o exenteratio	III
Evisceration con impianto intraoculare	IV
CONGIUNTIVA	
Corpi estranei, asportazione di	I
Iniezioni sottocongiuntivali	I
Neoplasie congiuntivali, asportazione con innesto	II
Neoplasie congiuntivali, asportazione con plastica per scorrimento	II
Piccole cisti, sutura con innesto placentare	I
Plastica congiuntivale per innesto o scorrimento	II
Pterigio o pinguecola	I
Sutura di ferita congiuntivale	I
CORNEA	
Cheratomileusi	III
Cheratoplastica a tutto spessore	IV
Cheratoplastica lamellare	III
Cheratoplastica refrattiva (escluse finalità estetiche)	II
Corpi estranei dalla cornea (estrazione di)	I
Corpi estranei, estrazione in camera anteriore di	III
Crioapplicazioni corneali	I
Epicheratoplastica	IV
Lenticolo biologico, apposizione a scopo terapeutico	I
Odontocheraprotesi (trattamento completo)	IV
Paracentesi della camera anteriore	I
Sutura corneale (come unico intervento)	I
Trapianto corneale a tutto spessore	VI
Trapianto corneale lamellare	V
CRISTALLINO	
Aspirazione di masse cataratte (come unico intervento)	III
Cataratta (senile, traumatica, patologica, complicata), estrazione di	III
Cataratta congenita o traumatica, discissione di	II
Cataratta molle, intervento per	III
Cataratta secondaria, discissione di	I
Cataratta, asportazione ed impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore	III

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Cristallino artificiale, impianto secondario in camera anteriore	II
Cristallino artificiale, impianto secondario in camera posteriore	III
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera anteriore (come unico intervento)	II
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera posteriore (come unico intervento)	III
Cristallino lussato-cataratta complicata, estrazione di	III
Cristallino, estrazione nella miopia elevata (Fukala)	III
Intervento di Fukala e impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore	III
IRIDE	
Cisti iridee, asportazione e plastica di	II
Iridectomia	II
Irido-dialisi, intervento per	II
Iridoplastica	II
Iridotomia	II
Prolasso irideo, riduzione	II
Sinechiotomia	II
Sutura dell'iride	II
MUSCOLI	
Muscoli retti esterni o retti interni, avanzamento di	II
Muscoli superiori o inferiori o obliqui, avanzamento di	III
Ptosi palpebrale, intervento per (escluse finalità estetiche)	III
Strabismo paralitico, intervento per	III
INTERVENTI PER GLAUCOMA	
Alcolizzazione nervo cigliare, intervento per	I
Ciclodialisi	III
Ciclodiatermia perforante	II
Crioapplicazione antiglaucomatosa	I
Goniotomia	III
Idrocicloretrazione	IV
Microchirurgia dell'angolo camerulare	IV
Operazione fistolizzante	IV
Trabeculectomia	IV
Trabeculectomia + asportazione cataratta - intervento combinato	IV
Trabeculectomia + asportazione cataratta + impianto cristallino artificiale-intervento combinato	V
Trabeculotomia	III
ORBITA	
Biopsia orbitaria	II
Cavità orbitaria, plastica per	III
Cisti profonde o neoplasie contorno orbita, asportazione di	III
Corpi estranei endoorbitali, asportazione di	II
Exenteratio orbitale	IV
Iniezione endoorbitale	I
Operazione di Kronlein od orbitotomia	VI
Orbita, intervento di decompressione per via inferiore	III
PALPEBRE	
Ascesso palpebrale, incisione di	I
Blefarocalasi o traumi o ferite, intervento di blefaroplastica: una palpebra	II
Calazio	II
Cantoplastica	II
Entropion-ectropion	II
Epicanto-coloboma	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Ernia palpebrale, correzione con riduzione di sovrabbondanza cutanea: una palpebra (escluse finalità estetiche)	I
Ernie palpebrali, correzione di (escluse finalità estetiche)	I
Piccoli tumori o cisti, asportazione di	I
Riapertura di anchiloblefaron	I
Sutura cute palpebrale (come unico intervento)	I
Sutura per ferite a tutto spessore (come unico intervento)	I
Tarsorrafia (come unico intervento)	I
Tumori, asportazione con plastica per innesto	III
Tumori, asportazione con plastica per scorrimento	II
RETINA	
Asportazione, cerchiaggio, rimozione materiale usati durante l'intervento di distacco	II
Criotrattamento (come unico intervento)	III
Diatermocoagulazione retinica per distacco	III
Retina, intervento per distacco, comprensivo di tutte le fasi	IV
Vitrectomia anteriore e posteriore	V
SCLERA	
Sclerectomia (come unico intervento)	IV
Sutura sclerale	II
SOPRACCIGLIO	
Cisti o corpi estranei, asportazione di	I
Elevazione del sopracciglio, intervento per	II
Plastica per innesto o per scorrimento	II
Sutura ferite	I
TRATTAMENTI LASER	
Laserchirurgia della cornea a scopo terapeutico o ottico (escluse finalità estetiche)	II
Laserterapia degli annessi, della congiuntiva, dei neovasicorneali	I
Laserterapia del glaucoma e delle sue complicanze	I
Laserterapia delle vasculopatie e/o malformazioni retiniche (a seduta)	I
Laserterapia iridea	I
Laserterapia lesioni retiniche	I
Laserterapia nella retinopatia diabetica (per seduta)	I
Trattamenti laser per cataratta secondaria	I
VIE LACRIMALI	
Chiusura del puntino lacrimale (compresa eventuale protesi)	I
Dicriocistorinostomia o intubazione	III
Fistola, asportazione	I
Flemmone, incisione di (come unico intervento)	I
Impianto tubi di silicone nelle stenosi delle vie lacrimali	I
Sacco lacrimale o della ghiandola lacrimale, asportazione del	II
Sacco lacrimale, incisione di (come unico intervento)	I
Sondaggio o lavaggio vie lacrimali (per seduta)	I
Stricturotomia (come unico intervento)	I
Vie lacrimali, ricostruzione	III
ORTOPEDIA - INTERVENTI CRUENTI	
Acromioplastica anteriore	IV
Agoaspirato osseo	I
Alluce valgo, correzione di	III
Allungamento arti superiori e/o inferiori (per segmento, trattamento completo)	V
Amputazione grandi segmenti (trattamento completo)	IV
Amputazione medi segmenti (trattamento completo)	III
Amputazione piccoli segmenti (trattamento completo)	II
Artrodesi vertebrale per via anteriore e/o posteriore	VI
Artrodesi: grandi articolazioni	IV
Artrodesi: medie articolazioni	II
Artrodesi: piccole articolazioni	II
Artrolisi: grandi	III
Artrolisi: medie	II
Artrolisi: piccole	II
Artroplastiche con materiale biologico: grandi	V
Artroplastiche con materiale biologico: medie	III
Artroplastiche con materiale biologico: piccole	II
Artroprotesi polso	V
Artroprotesi spalla, parziale	VI
Artroprotesi spalla, totale	VI
Artroprotesi: anca parziale (trattamento completo)	VI
Artroprotesi: anca totale (trattamento completo)	VI
Artroprotesi: ginocchio	VI
Artroprotesi: gomito, tibiotarsica	VI
Artroscopia diagnostica (come unico intervento)	II
Ascesso freddo: drenaggio di	I
Biopsia articolare o ossea	I
Biopsia trans-peduncolare somi vertebrali	III
Biopsia vertebrale a cielo aperto	II
Borsectomia	II
Calcaneo stop	III
Chemonucleosi per ernia discale	IV
Cisti meniscale, asportazione di	III
Condrectomia	I
Corpi estranei e mobili endoarticolari (come unico intervento), asportazione di	III
Costola cervicale e "outlet syndrome", intervento per	V
Costruzione di monconi cinematici	IV
Disarticolazione interscapolo toracica	VI
Disarticolazioni, grandi	VI
Disarticolazioni, medie	V
Disarticolazioni, piccole	III
Elsmie-Trillat, intervento di	III
Emipelvectomia	VI
Emipelvectomie "interne" con salvataggio dell'arto	VI
Epifisiodesi	IV
Ernia del disco dorsale o lombare	IV
Ernia del disco dorsale per via transtoracica	V
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie	IV
Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica	V
Esostosi semplice, asportazione di	II
Frattura esposta, pulizia chirurgica di	II
Lateral release	I
Legamenti articolari collo-piede (qualsiasi tecnica), ricostruzione di	IV
Legamenti articolari del ginocchio (anche in artroscopia), ricostruzione di	IV
Legamenti articolari del ginocchio con meniscectomia (anche in artroscopia)	IV
Lussazioni recidivanti (spalla, ginocchio), plastica per	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Meniscectomia (in artroscopia) (trattamento completo)	III
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozioni di corpi mobili (trattamento completo)	IV
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozione di corpi mobili + condroabrasione (trattamento completo)	IV
Meniscectomia (tecnica tradizionale) (trattamento completo)	III
Midollo osseo, espianto di	II
Neurinomi, trattamento chirurgico di	III
Nucleoaspirazione e/o nucleolisi lombare	IV
Osteiti e osteomieliti (trattamento completo), intervento per	IV
Osteosintesi vertebrale	VI
Osteosintesi: grandi segmenti	V
Osteosintesi: medi segmenti	IV
Osteosintesi: piccoli segmenti	III
Osteotomia semplice o complessa (bacino, vertebrale, etc.)	III
Perforazione alla Boeck	I
Prelievo di trapianto osseo con innesto	III
Pseudoartrosi grandi segmenti o congenita di tibia (trattamento completo)	V
Pseudoartrosi medi segmenti (trattamento completo)	IV
Pseudoartrosi piccoli segmenti (trattamento completo)	III
Puntato tibiale o iliaco	I
Radio distale, resezione con trapianto articolare perone, pro-radio	V
Riempianti di arto o suo segmento	VII
Resezione articolare	IV
Resezione delta sacro	V
Riallineamento metetarsale	IV
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di colonna vertebrale	VI
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di grandi articolazioni	IV
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di medie e piccole articolazioni	II
Rimozione mezzi di sintesi	III
Rottura cuffia rotatori della spalla, riparazione	IV
Scapulopessi	IV
Scoliosi, intervento per	VI
Sinoviectomia grandi e medie articolazioni (come unico intervento)	VI
Sinoviectomia piccole articolazioni (come unico intervento)	II
Spalla, resezioni complete sec. Tickhor-Limberg	VI
Stenosi vertebrale lombare	V
Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi + cemento	V
Tetto cotiloideo, ricostruzione di	V
Toilette chirurgica e piccole suture	I
Traslazione muscoli cuffia rotatori della spalla	IV
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, grandi segmenti o articolazioni, asportazione di	V
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, medi segmenti o articolazioni, asportazione di	IV
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, piccoli segmenti o articolazioni, asportazione di	II
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di	VI

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo)	VI
Vokmann, intervento per retrazioni ischemiche di	V
ORTOPEDIA-TENDINI, MUSCOLI, FASCE	
Biopsia muscolare	I
Deformità ad asola	IV
Dito a martello	II
Ganegli tendinei (cisti) e/o iatrogeni, asportazione di	II
Tenolisi (come unico intervento)	II
Tenoplastica, mioplastica, miorrafia	III
Tenorrafia complessa	III
Tenorrafia semplice	II
Tenotomia, miotomia, aponeurotomia (come unico intervento)	III
Trapianti tendinei e muscolari o nervosi (trattamento completo)	IV
OTORINOLARINGOIATRIA	
FARINGE-CAVO ORALE-OROFARINGE E GHIANDOLE SALIVARI	
Ascesso peritonsillare, retrofaringeo o laterofaringeo, incisione di	I
Corpi estranei endofaringei, asportazione di	I
Fibroma rinofaringeo	IV
Leucoplachia, asportazione	I
Neoplasie parafaringee	V
Tonsillectomia	III
Tumore benigno faringotonsillare, asportazione di	II
Tumore maligno faringotonsillare, asportazione di	IV
Ugolotomia	I
Velofaringoplastica	IV
NASO E SENI PARANASALI	
Adenoidectomia	II
Adenotonsillectomia	III
Cateterismo seno frontale	I
Cisti o piccoli tumori benigni delle fosse nasali, asportazione di	I
Corpi estranei, asportazione di	I
Diaframma coanale osseo, asportazione per via transpalatina	III
Ematoma, ascesso del setto, drenaggio di	I
Etmoide, svuotamento radicale bilaterale	IV
Etmoide, svuotamento radicale monolaterale	III
Fistole oro-antrali	I
Frattura delle ossa nasali, riduzione di	I
Ozena, cura chirurgica dell'	II
Polipi nasali o coanali, asportazione semplice di	I
Rinofima, intervento	II
Rinosettoplastica con innesti liberi di osso	V
Rino-settoplastica ricostruttive o funzionali (escluse finalità estetiche) compresa turbinotomia	III
Rino-settoplastica, revisione di	II
Seni paranasali, intervento per mucocele	IV
Seni paranasali, intervento radicale mono o bilaterale	V
Seno frontale, svuotamento per via nasale o esterna	II
Seno mascellare, svuotamento radicale bilaterale	III
Seno mascellare, svuotamento radicale monolaterale	II
Seno sfenoidale, apertura per via transnasale	V
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare conservativa con turbinotomie funzionali	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di primo o secondo grado monolaterale allargata	V
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di terzo grado monolaterale allargata	V
Sinechie nasali, recisione di	I
Speroni o creste del setto, asportazione di	I
Tamponamento nasale anteriore e/o posteriore (come unico intervento)	I
Tumori benigni dei seni paranasali, asportazione di	III
Tumori maligni del naso e dei seni paranasali, asportazione di	VI
Turbinati inferiori, svuotamento funzionale (come unico intervento)	I
Turbinati, cauterizzazione dei (come unico intervento)	I
Turbinotomia (come unico intervento)	II
Varici del setto, trattamento di	I
ORECCHIO	
Antro-atticotomia con labirintectomia	VI
Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidea	VI
Ascesso del condotto, incisione di	I
Ascesso extra durale, apertura per via transmastoidea	IV
Corpi estranei del condotto, asportazione per via naturale o strumentale con lavaggio	I
Corpi estranei, asportazione per via chirurgica retroauricolare	I
Drenaggio transtimpanico	I
Ematoma del padiglione, incisione di	I
Fistole congenite, asportazione di	II
Mastoidectomia	IV
Mastoidectomia radicale	V
Miringoplastica per via endoaurale	III
Miringoplastica per via retroauricolare	IV
Miringotomia (come unico intervento)	I
Neoplasia del padiglione, exeresi di	II
Neoplasie del condotto, exeresi di	II
Nervo vestibolare, sezione del	VI
Neurinoma dell'ottavo paio, asportazione di	VI
Osteomi del condotto, asportazione di	II
Petrosectomia	VI
Petrositi suppurate, trattamento delle	V
Polipi o cisti del padiglione o retro auricolari, asportazione di	I
Revisione di mastoidectomia radicale, intervento di	V
Sacco endolinfatico, chirurgia del	V
Stapedectomia	V
Stapedotomia	V
Timpanoplastica con o senza mastoidectomia	V
Timpanoplastica secondo tempo di	III
Timpanoplastica esplorativa	II
Tumori dell'orecchio medio, asportazione di	V
LARINGE E IPOFARINGE	
Adduttori, intervento per paralisi degli	V
Ascesso dell'epiglottide, incisione	I
Biopsia in laringoscopia	I
Biopsia in microlaringoscopia	I
Cauterizzazione endolaringea	I
Corde vocali, decorticazione in microlaringoscopia	III
Cordectomia (anche laser)	V
Corpi estranei, asportazione in laringoscopia	I

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Diaframma laringeo, e scissione con ricostruzione plastica	IV
Laringectomia parziale	V
Laringectomia parziale con svuotamento laterocervicale monolaterale	VI
Laringectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale	VI
Laringectomia totale senza svuotamento laterocervicale	V
Laringocele	IV
Laringofaringectomia totale	VI
Neoformazioni benigne, asportazione in laringoscopia	II
Neoformazioni benigne asportate in microlaringoscopia	II
Neoformazioni benigne, stenosi organiche e funzionali in microchirurgia laringea con laser CO2	II
Nervo laringeo superiore, alcolizzazione del	II
Papilloma laringeo	II
Pericondrite ed ascesso perifaringeo	II
UROLOGIA	
ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA	
Brushing citologico in cistoscopia (come unico intervento)	II
Cistoscopia ed eventuale biopsia	II
Cromocito scopia e cateterismo uretrale mono o bilaterale	I
Cromoscitoscopia e valutazione funzionale	I
Ureteroscopia (omnicomprensiva)	I
Uretrocistoscopia semplice (come unico atto diagnostico)	I
ENDOSCOPIA OPERATIVA	
Calcoli ureterali, estrazione con sonde apposite	III
Collo vescicale o prostata, resezione endoscopica del	IV
Collo vescicale, resezione per sclerosi, recidiva	II
Corpi estranei vescicali, estrazione citoscopica di	II
Elettrocoagulazione di piccoli tumori vescicali (per seduta)	I
Incontinenza urinaria, intervento (Teflon)	IV
Litotripsia ureterale con ultrasuoni, laser, ect.	IV
Litotripsia, litolapassi vescicale endoscopica	III
Meatotomia ureterale (come unico intervento)	I
Meatotomia ureterale (come unico intervento)	I
Nefrostomia percutanea bilaterale	III
Nefrotomia percutanea monolaterale	II
Neoformazioni ureterali, resezione endoscopica di	III
Neoplasia vescicale, resezione endoscopica di	IV
Prostata, resezione endoscopica della + vaporizzazione (TURP, TUVP)	IV
Reflusso vescico-ureterale, intervento endoscopico (Teflon)	III
Stenting ureterale bilaterale (come unico intervento)	II
Stenting ureterale monolaterale (come unico intervento)	I
Ureterocele, intervento endoscopico per	III
Uretrotomia endoscopica	II
Valvola uretrale, resezione endoscopica (come unico intervento)	II
Wall Stent per stenosi ureterali compresa nefrotomia	V
Wall Stent per stenosi uretrali per via endoscopica (urolume)	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
PICCOLI INTERVENTI E DIAGNOSTICA UROLOGICA	
Cambio tubo cistostomico	I
Cambio tubo pielostomico	I
PROSTATA	
Agoaspirato/agobiopsia prostata	I
Prostatectomia radicale per carcinoma con linfoadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica)	VI
Prostatectomia sottocapsulare per adenoma	IV
RENE	
Agobiopsia renale percutanea	I
Biopsia chirurgica del rene (come unico intervento)	III
Cisti renale per via percutanea, puntura di	I
Cisti renale, puntura evacuativa percutanea con iniezione di sostanze sclerosanti	I
Cisti renale, resezione	III
Eminefrectomia	V
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale bilaterale (trattamento completo)	V
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale monolaterale (trattamento completo)	IV
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale bilaterale (trattamento completo)	V
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale monolaterale (trattamento completo)	IV
Lobotomia per ascessi pararenali	IV
Nefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia)	VI
Nefrectomia polare	V
Nefrectomia semplice	V
Nefropessi	IV
Nefrostomia o pielostomia (come unico intervento)	IV
Nefroureteroctomia radicale con linfoadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento di	VI
Nefroureteroctomia radicale più trattamento per trombo cavale (compresa surrenectomia)	VI
Pielocalicolitotomia (come unico intervento)	IV
Pielocentesi (come unico intervento)	I
Pielonefrolitotomia complessa (nefrotomia e/o bivalve), intervento di	V
Pieloureteroplastica per stenosi del giunto	V
Surrenectomia (trattamento completo)	VI
Trapianto del rene	VII
URETERE	
Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale bilaterale (trattamento completo)	V
Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale monolaterale (trattamento completo)	IV
Transuretero-uretero-anastomosi	IV
Uretero-ileo-anastomosi mono o bilaterale	V
Ureterocistoneostomia bilaterale	V
Ureterocistoneostomia monolaterale	III
Ureterocutaneostomia bilaterale	V
Ureterocutaneostomia monolaterale	IV
Ureteroenteroplastiche con tasche continenti (mono o bilaterali), intervento di cutaneostomia	VI
Ureteroileocutaneostomia non continente	V
Uterolisi più omento plastica	III
Ureterolitotomia lombo-iliaca	IV
Ureterolititomia pelvica	V
Ureterosigmoidostomia mono o bilaterale	V
Calcoli o corpi estranei uretrali, rimozione di	I
Caruncola uretrale	I
Cisti o diverticoli o ascessi parauretrali, intervento per	II
Diatermocoagulazione di condilomi uretrali con messa a piatto dell'uretra	III
Fistole uretrali	V
Incontinenza urinaria, applicazione di sfinteri artificiali	IV
Meatotomia e meato plastica	II
Polipi del meato, coagulazione di	I
Prolasso muscolo uretrale	II
Resezione uretrale e uretrorrafia anteriore peniena	IV
Resezione uretrale e uretrorrafia posteriore membranosa	V
Rottura traumatica dell'uretra	IV
Uretrectomia totale	IV
Uretroplastiche (in un tempo), intervento di	IV
Uretroplastiche (lembi liberi o peduncolati), trattamento completo	V
Uretrostomia perineale	III
VESCICA	
Ascesso dello spazio prevescicale del Retzius	III
Cistectomia parziale con ureterocistoneostomia	V
Cistectomia parziale semplice	IV
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder	VI
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa	VI
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o utero annessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia	VI
Cistolitotomia (come unico intervento)	II
Cistopessi	III
Cistorrafia per rottura traumatica	III
Cistomania sovra pubica	II
Collo vescicale, plastica Y/V (come unico intervento)	V
Diverticulectomia	IV
Estrofia vescicale (trattamento completo)	VI
Fistola e/o cisti dell'uraco, intervento per	IV
Fistola sovra pubica, intervento per (come unico intervento)	III
Fistola vescico-intestinale con resezione intestinale e/o cistoplastica, intervento per	VI
Fistola vescico-vaginale o vescico-rettale, intervento per	V
Vescica, plastiche di ampliamento (colon/ileo)	V
Vescicoplastica antireflusso	V
APPARATO GENITALE MASCHILE	
Applicazione di protesi testicolare (come unico intervento)	I
Biopsia testicolare mono o bilaterale	I
Cisti del testicolo o dell'epididimo, exeresi	II
Deferenti, legatura dei (per patologie croniche)	II
Deferenti, ricanalizzazione dei	IV
Emasculatio totale ed eventuale linfoadenectomia	V
Epididimectomia	III
Fimosi con frenulo plastica, circoncisone per	II
Fistole scrotali o inguinali	III
Frenulotomia e frenulo plastica	I

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Funicolo, detorsione del	III
Idrocele, intervento per	II
Idrocele, puntura di	I
Indutario penis plastica, interventi per	IV
Corpi cavernosi (corporoplastiche, ect.) interventi sui	IV
Orchidopessi mono o bilaterale	III
Orchiectomia allargata con linfoadenectomia addominale	V
Orchiectomia sotto capsulare bilaterale	III
Orchiepididimectomia bilaterale con eventuali protesi	IV
Orchiepididimectomia monolaterale con eventuali protesi	III
Parafimosi, intervento per	II
Pene, amputazione parziale del	III
Pene, amputazione totale con linfoadenectomia	V
Pene amputazione totale del	IV
Posizionamento di protesi peniena	V
Priapismo (percutanea), intervento per	II
Priapismo (shunt), intervento per	III
Scroto, resezione dello	II
Traumi del testicolo, intervento di riparazione per	II
Tumori del testicolo con eventuale linfoadenectomia, interventi per	V
Varicocele, intervento per (anche con tecnica microchirurgica)	III

ALLEGATO 4.
TABELLA DEGLI INDENNIZZI INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

Grado di Invalidità Permanente da Malattia accertato	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata	Grado di Invalidità Permanente da Malattia accertato	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
fino al 24 compreso	Nessun indennizzo	43	36
25	5	44	38
26	6	45	40
27	7	46	42
28	8	47	44
29	9	48	46
30	10	49	48
31	12	50	50
32	14	51	53
33	16	52	56
34	18	53	59
35	20	54	62
36	22	55	65
37	24	56	68
38	26	57	71
39	28	58	74
40	30	59	77
41	32	dal 60 al 100	100
42	34		

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Informativa privacy equivalente a quella riportata nei fascicoli delle Condizioni Generali di Assicurazione)

AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative[1]
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA MPS Danni") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili[2] e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge[3], e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti[4], anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Danni e di terzi a cui tali dati saranno comunicati[5].
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA MPS Danni, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"[6], in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili[7] per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
– comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
– effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
– attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
– realizzare ricerche di mercato;
– effettuare indagini statistiche;
– proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
– inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
– comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Danni o che collaborano con essa;
– tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:
– invio di materiale pubblicitario,
– vendita diretta,
– compimento di ricerche di mercato,
– comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
– inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA MPS Danni, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d'uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono trattati[8] da AXA MPS Danni - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA MPS Danni, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
– assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
– società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di

servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA MPS Danni avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio .

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma c.a. Data Protection Officer - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

NOTE

1) La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2) I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
6) La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
7) Cfr. nota 2.
8) Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

axa-mps.it

Il presente documento è aggiornato alla data del 5 maggio 2019.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Mod. AMAD0115 – ed. maggio 2019 – stampa 05/2019 – CAL